



Comune di Bologna

OdG. n.: 101

P.G. n.: 39451/2002

Data seduta: 22/07/2002

Data inizio vigore: 03/08/2002

Il provvedimento è stato modificato dalle seguenti delibere:

OdG n. 101 P.G. n. 87424/2005 Data seduta 16/05/2005

Testo totalmente consolidato

OdG n. 3 P.G. n. 267996/2006 Data seduta 08/01/2007

Testo totalmente consolidato

OdG n. 103 P.G. n. 117421/2008 Data Seduta: 08/09/2008 Data inizio vigore: 01/10/2008

Testo totalmente consolidato

OdG n. 91 P.G. n. 63821/2009 Data Seduta 17/04/2009 Data inizio vigore 29/04/2009

Testo totalmente consolidato

OdG n. 202 P.G. n. 93695/2014 Data Seduta 26/05/2014 Data inizio vigore 26/05/2014

Testo totalmente consolidato

Con deliberazione PG n. 90990/2015 adottata dalla Giunta comunale in data 5/05/2015 -

Progr n. 95 - esecutiva dal 18/05/2015 sono state approvate le Linee di indirizzo tecniche ai sensi dell'art. 189 del Regolamento di Igiene per la tutela della salute e dell'ambiente.

OdG n. 320 P.G. n. 312237/2015 Data seduta 09/11/2015 Data inizio vigore 09/11/2015

Testo totalmente consolidato

Regolamento di Igiene per tutela della salute e dell'Ambiente

INDICE GENERALE

Titolo I (PRINCIPI E RIFERIMENTI GENERALI)

Titolo II (NORME DI GESTIONE)

Titolo III (ATTRIBUZIONI E VIGILANZA)

Capo I	Funzioni sanitarie socio sanitarie e socio assistenziali
Capo II	Medicina legale, polizia mortuaria, medicina necroscopica
Capo III	Prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie
Capo IV	Igiene dell'acqua a uso umano
Capo V	Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro
Capo VI	Igiene delle attività produttive
Capo VII	Igiene della convivenza uomo-animale
Capo VIII	Igiene dell'ambiente

Titolo IV (DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE)

Capo I	Disposizioni interpretative e attuative
---------------	--

- ALLEGATI

- APPENDICE

INDICE ANALITICO

Titolo I
(PRINCIPI E RIFERIMENTI GENERALI)
Art. 1 (Oggetto, definizioni ed elementi di riferimento)
Art. 2 (Ruolo del Comune e principi generali d'azione)
Art. 3 (Ruoli degli altri soggetti pubblici e privati)
Art. 4 (Concertazione delle strategie in materia di tutela della salute e dell'ambiente)
Art. 5 (Relazione delle disposizioni regolamentari con la normativa statale, regionale e comunale)
Art. 6 (Educazione alla salute, informazione e comunicazione dei rischi)
Art. 7 (Informazione ai cittadini sull'offerta e sulle strutture)
Art. 8 (Garanzie del sistema: diritti e doveri dei cittadini)
Art. 9 (Principi generali per far fronte alle diseguaglianze sociali rispetto ai rischi per la salute)
Art. 10 (Vigilanza)

Titolo II
(NORME DI GESTIONE)
Art. 11 (Materie oggetto di regolamentazione)
Art. 12 (Funzioni del Comune)
Art. 13 (Compiti delle strutture tecniche di supporto)
Art. 14 (Relazioni tra il Comune e le strutture tecniche di supporto)
Art. 15 (Ulteriori obblighi informativi nei riguardi del Comune)
Art. 16 (Riconoscimento delle materie di competenza delle strutture tecniche di supporto)

Art. 17 (Deroghe al presente Regolamento)
Art. 18 (Sanzioni)
Art. 19 (Gestione della educazione alla salute, della informazione e comunicazione del rischio)
Art. 20 (Gestione amministrativa delle funzioni disciplinate dal presente Regolamento)
Art. 21 (Norma transitoria)

Titolo III (ATTRIBUZIONI E VIGILANZA)

Capo I (FUNZIONI SANITARIE, E SOCIO SANITARIE E ASSISTENZIALI)

**Sezione I
(ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE)**
Art. 22 (Esercizio della professione di medico chirurgo, odontoiatra, veterinario, farmacista)
Art. 23 (Esercizio di altre professioni sanitarie)
Art. 24 (Esercizio dell'attività di ottico)
Art. 25 (Esercizio dell'attività di odontotecnico)
Art. 26 (Esercizio delle funzioni di operatore socio sanitario)
Art. 27 (Divieto dell'esercizio delle professioni sanitarie nelle farmacie)

**Sezione II
(STRUTTURE SANITARIE, SOCIO SANITARIE E ASSISTENZIALI)**
Art.28 (Strutture soggette all'autorizzazione)
Art.29 (Studi professionali e strutture socio assistenziali non soggetti all'autorizzazione)

**Sezione III
(STRUTTURE SANITARIE MEDICHE, ODONTOIATRICHE, VETERINARIE E DI ALTRE PROFESSIONI SANITARIE, SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE)**
Art. 30 (Competenze del Comune)
Art. 31 (Competenze dell'Azienda USL)
Art. 32 (Requisiti strutturali e funzionali)
Art. 33 (Tipologie e requisiti generali delle strutture veterinarie)
Art. 34 (Ambulatorio veterinario e Studio veterinario con accesso di animali)
Art. 35 (Clinica o casa di cura veterinaria)
Art. 35 bis (Ospedale veterinario)
Art. 36 (Laboratorio di analisi veterinarie)
Art. 37 (Direzione sanitaria)

**Sezione IV
(STRUTTURE SOCIO SANITARIE E SOCIO ASSISTENZIALI SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE)**
Art. 38 (Competenze del Comune)
Art. 39 (Competenze dell'Azienda USL)
Art. 40 (Requisiti strutturali e funzionali)
Art. 41 (Coordinatore responsabile e Responsabile delle attività sanitarie)

**Sezione V
(TRASPORTO INFERMI E INFORTUNATI)**
Art. 42 (Competenze del Comune)
Art. 43 (Classificazione e caratteristiche tecniche degli autoveicoli)
Art. 44 (Vigilanza)
Art. 45 (Sanzioni)

**Sezione VI
(PUBBLICITÀ SANITARIA)**
Art. 46 (Competenze del Comune)
Art. 47 (Competenze dell'Azienda USL)
Art. 48 (Mezzi per la pubblicità sanitaria dell'esercizio professionale)
Art. 49 (Contenuti della pubblicità sanitaria dell'esercizio professionale)
Art. 50 (Mezzi per la pubblicità sanitaria delle strutture sanitarie e socio sanitarie)
Art. 51 (Contenuti della pubblicità delle strutture sanitarie e socio sanitarie)
Art. 52 (Inserzioni non soggette ad autorizzazione)

Sezione VII

(VIGILANZA E SANZIONI)

Art. 53 (Competenze in materia di vigilanza)

Art. 54 (Oggetto e modalità della vigilanza)

Art. 55 (Sanzioni)

Sezione VIII

(STABILIMENTI TERMALI)

Art. 56 (Competenze del Comune)

Art. 57 (Prestazioni e definizioni)

Art. 58 (Pubblicità sanitaria dell'attività termale)

Art. 59 (Vigilanza)

Art. 60 (Sanzioni)

Sezione IX

(FARMACIE)

Art. 61 (Competenze del Comune)

Art. 62 (Competenze di organi esterni al Comune)

Art. 63 (Vigilanza)

Art. 64 (Laboratorio Galenico)

Art. 65 (Autodiagnostica rapida presso le farmacie)

Art. 66 (Cardiotelefonica)

Art. 67 (Accettazione campioni biologici per analisi)

Art. 68 (Esclusione di attività professionali sanitarie nelle farmacie)

Art. 69 (Pubblicità)

Art. 70 (Sanzioni e rinvio ad altre norme)

Sezione X

(FARMACOVIGILANZA)

Art. 71 (Il sistema nazionale della farmacovigilanza sui medicinali per uso umano)

Art. 72 (Obblighi delle imprese)

Art. 73 (Obblighi dei professionisti)

Art. 74 (Obblighi delle Aziende sanitarie e delle Direzioni sanitarie)

Art. 75 (Sanzioni)

Art. 76 (Il sistema nazionale della farmacovigilanza sui medicinali per uso veterinario)

Art. 77 (Obblighi delle imprese produttrici di farmaci veterinari)

Art. 78 (Obblighi dei professionisti veterinari)

Art. 79 (Obblighi dell'Azienda USL)

Art. 80 (Sanzioni)

Sezione XI

(ERBORISTERIE)

Art. 81 (Competenze del Comune)

Art. 82 (Titoli abilitanti)

Art. 83 (Competenze dell'Azienda USL)

Art. 84 (Ambiti dell'attività di erboristeria)

Art. 85 (Vigilanza)

Art. 86 (Sanzioni)

Sezione XII

(DISTRIBUZIONE ALL'INGROSSO DEI MEDICINALI PER USO UMANO E DEI GAS MEDICINALI)

Art. 87 (Competenze del Comune)

Art. 88 (Soggetti tenuti all'obbligo di autorizzazione)

Art. 89 (Attività di distribuzione)

Art. 90 (Vigilanza)

Art. 91 (Sanzioni)

Sezione XIII

(MEDICINALI VETERINARI)

Art. 92 (Commercio)

Art. 93 (Vigilanza)

Art. 94 (Sanzioni)

Sezione XIV

(STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE)

Art. 95 (Competenze del Comune)

Art. 96 (Competenze di organi esterni al Comune)
Art. 97 (Distribuzione, Documentazione e Custodia)
Art. 98 (Sanzioni)

Sezione XV
(COSMETICI)

Art. 99 (Competenze del Comune)
Art. 100 (Obblighi per i produttori)
Art. 101 (Requisiti strutturali e funzionali delle officine e depositi, requisiti dei prodotti cosmetici e loro etichettatura)
Art. 102 (Vigilanza)
Art. 103 (Segnalazione di effetti indesiderati)
Art. 104 (Sanzioni)

Sezione XVI
(RADIAZIONI IONIZZANTI NELLE PRATICHE MEDICHE)

Art. 105 (Pratiche mediche con esposizione a radiazioni ionizzanti)
Art. 106 (Competenze del Comune)
Art. 107 (Competenze dell'Azienda USL)
Art. 108 (Vigilanza)
Art. 109 (Sanzioni)

Sezione XVII
(DISPOSITIVI MEDICI)

Art. 110 (Definizione e classificazione)
Art. 111 (Marcatura CE e sistema di sorveglianza)
Art. 112 (Pubblicità)
Art. 113 (Vigilanza)
Art. 114 (Sanzioni)

Sezione XVIII
(PRODOTTI FITOSANITARI, PRESIDI MEDICO CHIRURGICI, BIOCIDI)

Art. 115 (Definizioni)
Art. 116 (Prodotti fitosanitari)
Art. 117 (Presidi medico chirurgici e biocidi)

Capo II
(MEDICINA LEGALE, POLIZIA MORTUARIA, MEDICINA NECROSCOPICA)

Sezione I
(COMPETENZE, DEBITI INFORMATIVI, RELAZIONI FUNZIONALI)

Art. 118 (Competenze del Comune)
Art. 119 (Competenze dell'Azienda USL)
Art. 120 (Obbligo informativo del Comune)
Art. 121 (Obbligo informativo dell'Azienda USL)
Art. 122 (Relazioni funzionali)
Art. 123 (Sanzioni)

Capo III
(PREVENZIONE E CONTROLLO DELLE MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE)

Sezione I
(ATTIVITA' DI PREVENZIONE DELLE MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE)

Art. 124 (Competenze del Comune)
Art. 125 (Competenze dell'Azienda USL)

Sezione II
(NOTIFICA DELLE MALATTIE INFETTIVE)

Art. 126 (Obbligo di notifica)
Art. 127 (Obbligo di segnalazione)
Art. 128 (Protocollo per le comunicazioni dell'Azienda USL al Comune)

Sezione III
(PROVVEDIMENTI E MISURE DI VIGILANZA IGIENICO SANITARIA E DI PREVENZIONE)

Art. 129 (Misure contumaciali)
Art. 130 (Provvedimenti urgenti)
Art. 131 (Riammissione in comunità)
Art. 132 (Controllo sanitario del personale addetto a particolari mansioni)
Art. 133 (Provvedimenti nei centri di prima accoglienza)
Art. 134 (Trasporto di ammalati infetti o sospetti)
Art. 135 (Provvedimenti specifici di vigilanza e profilassi)
Art. 136 (Prevenzione delle malattie infettive da tatuaggi e piercing)
Art. 137 (Prevenzione delle Infezioni nosocomiali)
Art. 138 (Ulteriori programmi di sorveglianza attiva mirata)
Art. 139 (Trattamento sanitario obbligatorio)
Art. 140 (Profilassi internazionale)

Sezione IV

(DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE)

Art. 141 (Competenze del Comune)
Art. 142 (Competenze dell'Azienda USL)
Art. 143 (Obbligo di sanificazione, disinfezione e disinfestazione)
Art. 144 (Cautele nella disinfestazione)
Art. 145 (Protezione degli addetti nella disinfestazione)
Art. 146 (Vigilanza)
Art. 147 (Oneri del proprietario)
Art. 148 (Misure di lotta agli animali nocivi e molesti)
Art. 149 (Misure contro la proliferazione di piccioni e di altri volatili)

Sezione V

(PROFILASSI DELLE MALATTIE INFETTIVE DEGLI ANIMALI TRASMISSIBILI ALL'UOMO)

Art. 150 (Competenze del Comune)
Art. 151 (Competenze dell'Azienda USL)

Sezione VI

(PROFILASSI DELLA RABBIA)

Art. 152 (Segnalazione di morsicatura)
Art. 153 (Altre misure di prevenzione)

Sezione VII

(PREVENZIONE DELLE MALATTIE INFETTIVE E DELLE ALTRE ANTROPOZOONOSI)

Art. 154 (Notifica)
Art. 155 (Provvedimenti e misure di vigilanza igienico-sanitaria e di profilassi veterinaria)

Sezione VIII

(VACCINAZIONI)

Art. 156 (Vaccinazioni obbligatorie)
Art. 157 (Vaccinazioni facoltative raccomandate)
Art. 158 (Competenze dei medici)
Art. 159 (Competenze dell'Azienda USL)
Art. 160 (Anagrafe vaccinale)
Art. 161 (Esenzioni dalle vaccinazioni)
Art. 162 (Certificazione vaccinale per l'ammissione scolastica)
Art. 163 (Sanzioni nei confronti degli inadempienti all'obbligo vaccinale in generale)
Art. 164 (Educazione alla salute, informazione e comunicazione dei rischi)
Art. 165 (Acquisizione dello stato vaccinale di cittadini stranieri residenti o domiciliati)
Art. 166 (Obblighi abrogati in materia di prevenzione delle malattie infettive)
Art. 167 (Sanzioni di ordine generale)

Capo IV

(IGIENE DELL'ACQUA A USO UMANO)

Sezione I

(DISCIPLINA DELL'IGIENE DELL'ACQUA AD USO UMANO)

Art. 168 (Competenze del Comune - ovvero dell'Autorità d'ambito)
Art. 169 (Competenze dell'Azienda USL)
Art. 170 (Competenze dell'Arpa)
Art. 171 (Competenze dell'ente gestore)

Art. 172 (Vigilanza e controllo)
Art. 173 (Requisiti delle acque)
Art. 174 (Allacciamento idrico)
Art. 175 (Requisiti delle opere)
Art. 176 (Obblighi informativi nei riguardi del Comune)
Art. 177 (Informazione ai cittadini)
Art. 178 (Sanzioni)

Capo V (PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO)

Sezione I (NORME GENERALI)

Art. 179 (Competenze dell'Azienda USL)
Art. 180 (Competenze del Comune)
Art. 181 (Sanzioni)
Art. 182 (Requisiti generali di igiene e sicurezza del lavoro)
Art. 183 (Requisiti specifici di igiene e sicurezza del lavoro per alcune attività lavorative)

Capo VI (IGIENE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE)

Sezione I (NORME GENERALI)

Art. 184 (Requisiti di ordine generale)

Sezione II (ATTIVITÀ ALIMENTARI)

Art. 185 (Ambito della disciplina)
Art. 186 (Competenze del Comune)
Art. 187 (Competenze dell'Azienda USL)
Art. 188 (Competenze dell'ARPA e dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale)
Art. 189 (Vigilanza e controllo)
Art. 190 (Campionamento)
Art. 191 (Rapporti informativi tra Comune, Azienda USL, imprese e cittadini)
Art. 192 (Sanzioni)

Sezione III (REQUISITI GENERALI)

Art. 193 (Requisiti generali di salubrità e sicurezza degli alimenti e delle bevande) Art. 194 (Requisiti igienico sanitari comuni a tutti gli esercizi alimentari)
Art. 195 (Modalità di manutenzione e conduzione degli esercizi alimentari)

Sezione IV (REQUISITI SPECIFICI)

Art. 196 (Pubblici esercizi di somministrazione, classificazione e requisiti specifici)
Art. 197 (Manufatti provvisori per spazi di ristoro all'aperto ("dehors") annessi a pubblici esercizi di somministrazione)
Art. 198 (Esercizi di somministrazione collettiva)
Art. 199 (Laboratori di produzione e confezionamento)
Art. 200 (Esercizi commerciali)
Art. 201 (Depositi all'ingrosso)
Art. 202 (Trasporto di alimenti e bevande)
Art. 203 (Attività di vendita su aree pubbliche)
Art. 204 (Feste popolari con somministrazione di alimenti e/o bevande)
Art. 205 (Somministrazione tramite mezzi mobili e chioschi)
Art. 206 (Distributori automatici di alimenti e bevande)
Art. 207 (Laboratori per la produzione, lavorazione e vendita di miele)
Art. 208 (Vendita di latte crudo alla stalla)
Art. 209 (Centri di imballaggio uova)
Art. 210 (Macellazione e sezionamento carni)
Art. 211 (Macellazione a domicilio)

Art. 212 (Macellazione in azienda agrituristica)
Art. 213 (Vendita diretta delle carni dal produttore al consumatore)
Art. 214 (Congelamento di alimenti)
Art. 215 (Funghi e tartufi)
Art. 216 (Acque confezionate a uso alimentare)

Sezione V

(ATTIVITA' DI BARBIERE, PARRUCCHIERE, ESTETISTA, TATUAGGIO E PIERCING)

Art. 217 (Norme di riferimento)
Art. 218 (Competenze del Comune)
Art. 219 (Competenze dell'Azienda USL)
Art. 220 (Requisiti igienici)
Art. 221 (Vigilanza)
Art. 222 (Sanzioni)

Sezione VI

(PALESTRE)

Art. 223 (Ambito di applicazione)
Art. 224 (Competenze del Comune)
Art. 225 (Competenze dell'Azienda USL)
Art. 226 (Requisiti igienico sanitari)
Art. 227 (Vigilanza)
Art. 228 (Sanzioni)

Sezione VII

(PISCINE E PARCHI ACQUATICI APERTI AL PUBBLICO)

Art. 229 (Norme di riferimento)
Art. 230 (Competenze del Comune)
Art. 231 (Competenze dell'Azienda USL e dell'ARPA)
Art. 232 (Vigilanza)
Art. 233 (Adeguamento degli impianti esistenti)
Art. 234 (Sanzioni)

Sezione VIII

(STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE, EXTRALBERGHIERE E SIMILI)

Art. 235 (Norme di riferimento)
Art. 236 (Competenze del Comune)
Art. 237 (Competenze dell'Azienda USL)
Art. 238 (Requisiti delle strutture ricettive)
Art. 239 (Abitazioni collettive)
Art. 240 (Vigilanza)
Art. 241 (Sanzioni)

Sezione IX

(ALLOGGI TEMPORANEI)

Art. 242 (Ambito di riferimento)
Art. 243 (Competenze del Comune)
Art. 244 (Competenze dell'Azienda USL e dell'ARPA)
Art. 245 (Dormitori pubblici)
Art. 246 (Aree e strutture per abitazioni temporanee)
Art. 247 (Vigilanza)
Art. 248 (Sanzioni)

Sezione X

(AUTOSCUOLE)

Art. 249 (Norme di riferimento)
Art. 250 (Competenze del Comune)
Art. 251 (Competenze dell'Azienda USL)
Art. 252 (Locali delle autoscuole)
Art. 253 (Sanzioni)

Sezione XI

(AUTORIMESSE PUBBLICHE)

Art. 254 (Competenze del Comune)
Art. 255 (Competenze dell'Azienda USL)

Art. 256 (Requisiti di igiene e sicurezza)
Art. 257 (Vigilanza)
Art. 258 (Sanzioni)

Sezione XII

(IMPIANTI DISTRIBUTORI DI CARBURANTI)

Art. 259 (Norme di riferimento)
Art. 260 (Competenze del Comune)
Art. 261 (Competenze dell'Azienda USL e dell'ARPA)
Art. 262 (Vigilanza)
Art. 263 (Sanzioni)

Sezione XIII

(ASCENSORI E MONTACARICHI IN SERVIZIO PRIVATO)

Art. 264 (Competenze del Comune)
Art. 265 (Competenze dell'Azienda USL e dell'ARPA)
Art. 266 (Vigilanza)
Art. 267 (Sanzioni)

Capo VII

(IGIENE DELLA CONVIVENZA UOMO-ANIMALE)

Sezione I

(COMPETENZE)

Art. 268 (Competenze del Comune)
Art. 269 (Competenze dell'USL)
Art. 270 (Competenze dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale)

Sezione II

(GESTIONE DELL'ANIMALE)

Art. 271 (Detenzione di animali)
Art. 272 (Custodia e circolazione dei cani)
Art. 273 (Obblighi per i proprietari e i detentori di cani)
Art. 274 (Gatti liberi sul territorio)
Art. 275 (Esportazione di animali al seguito)
Art. 276 (Tutela del benessere animale)
Art. 277 (Smaltimento dei rifiuti di origine animale e carcasse)
Art. 278 (Narcosi a distanza)
Art. 279 (Disciplina igienico sanitaria dei cimiteri per animali)
Art. 280 (Profilassi della rabbia)

Sezione III

(CANILE COMUNALE)

Art. 281 (Competenze del Comune)
Art. 282 (Competenze dell'Azienda USL)
Art. 283 (Volontariato)
Art. 284 (Conduzione della struttura)
Art. 285 (Fruitori della struttura di ricovero)
Art. 286 (Cattura dei cani)
Art. 287 (Gestione degli animali)
Art. 288 (Gestione amministrativa)
Art. 289 (Gestione sanitaria)
Art. 290 (Affidi ed adozioni)
Art. 291 (Proventi dalle offerte)

Sezione IV

(ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE COINVOLGENTI ANIMALI VIVI)

Art. 292 (Fiere, concorsi, esposizioni, gare, raduni e concentramenti di animali ecc.)
Art. 293 (Commercio di animali d'affezione, ornamentali, selvatici, esotici)
Art. 294 (Produzione di alimenti per animali)
Art. 295 (Vendita di mangimi e alimenti per animali)
Art. 296 (Allevamenti, sedi di concentramento di animali e altre strutture soggette a vigilanza)

Art. 297 (Ricovero di animali)
Art. 298 (Allevamento di animali da pelliccia)
Art. 299 (Elicicoltura)
Art. 300 (Lombrichicoltura)
Art. 301 (Allevamenti ittici)
Art. 302 (Allevamenti di animali a fini sperimentali)
Art. 303 (Allevamento, vendita , trasporto di larve ad uso di esca per la pesca)
Art. 304 (Apicoltura)
Art. 305 (Impianti per l'incubazione di uova)
Art. 306 (Commercio di pulcini)
Art. 307 (Trasporto di animali vivi)
Art. 308 (Esercizi di toelettatura)
Art. 309 (Canili privati e pensioni per animali)
Art. 310 (Produzione latte)
Art. 311 (Gestione di laghetti per la pesca)

Sezione V

(GESTIONE DEGLI EFFLUENTI DA ALLEVAMENTO ANIMALE)

Art. 312 (Norme generali per lo smaltimento sul suolo degli effluenti di allevamento)
Art. 313 (Platee di accumulo letame)
Art. 314 (Cumuli di letame)
Art. 315 (Contenitori per lo stoccaggio degli effluenti da allevamento)
Art. 316 (Tecniche costruttive di bacini di accumulo)
Art. 317 (Sanzioni)

Capo VIII

(IGIENE DELL'AMBIENTE)

Sezione I

(SMALTIMENTO DEI RIFIUTI)

Art. 318 (Norme di riferimento)
Art. 319 (Competenze del Comune)
Art. 320 (Vigilanza)
Art. 321 (Sanzioni)

Sezione II

(SMALTIMENTO DEI RIFIUTI RADIOATTIVI)

Art. 322 (Competenze del Comune)
Art. 323 (Vigilanza)
Art. 324 (Sanzioni)

Sezione III

(MESSA IN SICUREZZA, BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE DEI SITI INQUINATI)

Art. 325 (Competenze del Comune)
Art. 326 (Competenze dell'ARPA)
Art. 327 (Serbatoi interrati)
Art. 328 (Vigilanza)
Art. 329 (Sanzioni)

Sezione IV

(IGIENE E SICUREZZA DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE)

Art. 330 (Competenze del Comune)
Art. 331 (Vigilanza)
Art. 332 (Sanzioni)

Sezione V

(TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO)

Art. 333 (Competenze del Comune)
Art. 334 (Competenze della Provincia)
Art. 335 (Vigilanza)
Art. 336 (Sanzioni)

Sezione VI

(USO BALNEARE DELLE ACQUE SUPERFICIALI)

Art. 337 (Competenze del Comune)

Art. 338 (Vigilanza)

Art. 339 (Sanzioni)

Sezione VII

(DETERGENTI SINTETICI)

Art. 340 (Competenze del Comune)

Art. 341 (Requisiti dei detergenti sintetici)

Art. 342 (Vigilanza)

Art. 343 (Sanzioni)

Sezione VIII

(TUTELA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA)

Art. 344 (Competenze del Comune)

Art. 345 (Competenze dell'ARPA)

Art. 346 (Competenze dell'Azienda USL)

Art. 347 (Vigilanza)

Art. 348 (Sanzioni)

Sezione IX

(CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI)

Art. 349 (Ambito di riferimento)

Art. 350 (Caratteristiche dei combustibili)

Art. 351 (Contenimento dei consumi energetici)

Art. 352 (Prevenzione incendi)

Art. 353 (Sicurezza degli impianti di riscaldamento)

Sezione X

(PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO NELL'AMBIENTE ESTERNO E ABITATIVO)

Art. 354 (Competenze del Comune)

Art. 355 (Competenze dell'ARPA)

Art. 356 (Competenze dell'Azienda USL)

Art. 357 (Attività rumorose a carattere temporaneo)

Art. 358 (Attività rumorose di carattere permanente)

Art. 359 (Vigilanza)

Art. 360 (Sanzioni)

Sezione XI

(INDUSTRIE INSALUBRI)

Art. 361 (Competenze del Comune)

Art. 362 (Classificazione delle industrie insalubri)

Art. 363 (Vigilanza)

Art. 364 (Sanzioni)

Sezione XII

(CONTROLLO DEI PERICOLI DA INCIDENTI RILEVANTI)

Art. 365 (Competenze del Comune)

Art. 366 (Competenze dell'ARPA)

Art. 367 (Competenze dell'Azienda USL)

Art. 368 (Vigilanza)

Art. 369 (Sanzioni)

Sezione XIII

(GAS TOSSICI)

Art. 370 (Competenze del Comune)

Art. 371 (Competenze dell'Azienda USL)

Art. 372 (Obblighi, modalità di impiego, conservazione e trasporto dei gas tossici) Art. 373 (Vigilanza)

Art. 374 (Sanzioni)

Sezione XIV

(PREVENZIONE DELL'ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTRICI, MAGNETICI ED ELETTROMAGNETICI)

Art. 375 (Competenze del Comune)

Art. 376 (Competenze dell'ARPA)

Art. 377 (Competenze dell'Azienda USL)
Art. 378 (Vigilanza)
Art. 379 (Sanzioni)

Sezione XV
(LATRINE PUBBLICHE)
Art. 380 (Uso e caratteristiche strutturali e funzionali)

Sezione XVI
(INCONVENIENTI IGIENICI E DELL'AMBIENTE)
Art. 381 (Ambito tematico)
Art. 382 (Competenze del Comune)
Art. 383 (Competenze dell'Azienda USL e dell'ARPA)
Art. 384 (Tipologie di inconveniente igienico)
Art. 385 (Sanzioni)

Sezione XVII
(DIVIETO DI FUMO IN DETERMINATI LOCALI)
Art. 386 (Locali con divieto di fumo)
Art. 387 (Esenzione dall'obbligo di osservanza del divieto di fumo)
Art. 388 (Gestione del divieto di fumo)
Art. 389 (Educazione alla salute, informazione e comunicazione dei rischi)
Art. 390 (Vigilanza)
Art. 391 (Sanzioni)

Sezione XVIII
(DIRITTO DEI CITTADINI ALL' INFORMAZIONE E ALLA PARTECIPAZIONE IN MATERIA AMBIENTALE)
Art. 392 (Strumenti relativi al diritto all'informazione in materia ambientale)
Art. 393 (Strumenti relativi al diritto alla partecipazione in materia ambientale)

Titolo IV
(DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE)

Capo I
(DISPOSIZIONI INTERPRETATIVE E ATTUATIVE)
Art. 394 (Riferimenti normativi)
Art. 395 (Adeguamento automatico)
Art. 396 (Entrata in vigore ed abrogazione di disposizioni incompatibili)

ALLEGATI

Allegato A. (Scheda di segnalazione di sospetta reazione avversa da farmaci a uso umano)

Allegato B. (Scheda di segnalazione di sospetta reazione avversa da farmaci a uso veterinario)

Allegato C. (Scheda di notifica di malattia infettive)

Allegato D. (Profilassi contumaciale delle salmonellosi non tifoidee (salmonellosi minori))

Allegato E. (Protocollo operativo per la prevenzione delle malattie infettive da tatuaggio e piercing)

Allegato F. (Requisiti specifici di igiene e sicurezza del lavoro per alcune attività lavorative)

Allegato G. (Requisiti funzionali e impiantistici dei locali degli esercizi di produzione, preparazione, deposito, trasporto, vendita e somministrazione di alimenti e bevande)

APPENDICE

Documento 1. Funzioni di Medicina legale e necroscopica

Documento 2. Protocollo operativo per le comunicazioni dell'Azienda USL al Comune in materia di malattie infettive (struttura-base delle procedure)

Documento 3. Protocollo operativo e scheda di notifica di evento avverso a vaccinazione (struttura della procedura secondo disposizioni ministeriali)

Documento 4. Protocollo operativo per la gestione dei soggetti inadempienti alle vaccinazioni obbligatorie (struttura-base delle procedure)

Titolo I

(PRINCIPI E RIFERIMENTI GENERALI)

Art. 1

(Oggetto, definizioni ed elementi di riferimento)

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle competenze del Comune e dei suoi Organi con ruolo di Autorità Sanitaria locale in materia di tutela della salute e dell'ambiente, definendone principi di riferimento e modalità d'azione.

2. L'azione svolta ai fini del comma 1 dall'Amministrazione Comunale è realizzata con riferimento alle attribuzioni proprie del Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale, nonché con riguardo alle funzioni ed ai compiti attribuiti, conferiti, delegati o comunque spettanti al Comune in materia.

3. Ai fini del presente regolamento si intendono:

a) per "tutela della salute", la promozione della salute e la prevenzione delle malattie :

1) la promozione della salute è il processo che consente alla comunità e alle persone di aumentare il loro controllo sui fattori che determinano la salute e attraverso ciò di migliorarla; costituisce una strategia mediatrice tra la popolazione e il suo ambiente, conciliando le scelte personali con le responsabilità sociali. Attraverso investimenti e azioni agisce sui determinanti della salute con l'obiettivo di aumentare la speranza e la qualità di vita; le principali direttive d'azione sono :

1.1) costruire una politica pubblica per la salute;

1.2) creare ambienti favorevoli;

1.3) dare forza all'azione della comunità;

1.4) sviluppare le abilità personali;

1.5) riorientare i servizi sanitari;

2) la prevenzione della malattia è la strategia per ridurre i fattori di rischio di specifiche malattie o per aumentare i fattori di difesa dell'ospite che ne riducono la suscettibilità;

b) per "tutela dell'ambiente" (limitatamente agli obiettivi di salute), il controllo dei fattori fisici, chimici e biologici dell'ambiente di vita e di lavoro che esercitano o potrebbero esercitare, direttamente o indirettamente, un effetto sulla salute e sul benessere del singolo e della comunità, con l'obiettivo di realizzare e conservare un equilibrio dinamico tra le persone e il loro ambiente;

c) per "salute", uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non la sola assenza di malattia o infermità; è il risultato dell'equilibrio dinamico tra l'organismo umano e il suo ambiente.

d) per " benessere", uno stato soggettivo di salute basato su sensazioni e funzioni biologiche in equilibrio dinamico con i fattori fisici, chimici, biologici e sociali dell'ambiente.

e) per " igiene ", tutte le attività e le tecniche che promuovono e mantengono la salute; è una delle funzioni della "medicina di sanità pubblica" la quale si occupa della salute pubblica studiando la salute della popolazione, individuando i bisogni di salute e promuovendo una adeguata politica sanitaria;

f) per " piani per la salute", piani poliennali guidati dagli Enti locali ed elaborati dagli stessi di concerto con le Aziende sanitarie; in tali piani vengono indicati gli obiettivi strategici prioritari e le azioni relativamente a:

- 1) i più importanti bisogni di salute e le risposte in termini di promozione della salute e prevenzione delle malattie;
- 2) i bisogni di assistenza sanitaria e sociale e le risposte in termini di offerta di servizi;
- 3) la natura degli impegni delle diverse strutture di produzione di prestazioni e servizi necessari a rispondere ai bisogni;
- 4) le modalità di interconnessione tra le azioni di competenza delle varie istituzioni e organizzazioni sociali;
- 5) le modalità di verifica circa il grado di conseguimento degli obiettivi.

Art. 2

Ruolo del Comune e principi generali d'azione)

1. Il Comune ed i suoi Organi con ruolo di Autorità Sanitaria locale operano nell'ambito delle funzioni e dei compiti ad essi attribuiti, conferiti o delegati al fine di tutelare la salute come diritto fondamentale dell'individuo ed interesse della collettività, nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana.

2. Il Comune, con riferimento alle proprie funzioni, interviene per la salvaguardia dell'ambiente, al fine di assicurare adeguate condizioni, nel contesto territoriale di riferimento, per la promozione, la conservazione e il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi di salute e benessere della collettività e alla qualità della vita.

3. Al Comune, ente esponentiale della collettività locale di riferimento preposto a fini generali, spettano la generalità dei compiti e delle funzioni amministrative in materia di tutela della salute e dell'ambiente che non siano espressamente attribuiti o riservati dall'ordinamento ad altri soggetti pubblici o privati dalla legge statale e regionale.

4. Il Comune esercita i propri compiti e funzioni nel rispetto del principio di legalità e secondo criteri di adeguatezza e di efficacia dell'azione amministrativa, avvalendosi delle strutture tecniche di supporto ed attuando forme di cooperazione con altri livelli e soggetti istituzionali.

5. Le norme del presente Regolamento si ispirano all'esigenza di tradurre le azioni di tutela, di prevenzione, di garanzia e di vigilanza svolte dall'Amministrazione Comunale e dai suoi Organi con ruolo di Autorità Sanitaria locale secondo principi di efficienza ed efficacia, semplificazione, auto-responsabilizzazione e partecipazione.

6. I compiti in materia di tutela della salute e tutela dell'ambiente sono svolti anche attraverso l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali, secondo criteri di sussidiarietà, fatto salvo comunque l'intervento del Comune.

Art. 3

(Ruoli degli altri soggetti pubblici e privati)

1. Il Comune e i suoi Organi con ruolo di Autorità Sanitaria Locale sono sostenuti e supportati organicamente, in relazione all'esercizio delle proprie funzioni per la tutela della salute e dell'ambiente, da soggetti pubblici specializzati i quali svolgono, secondo le rispettive competenze, il ruolo di strutture tecniche di supporto mediante differenti tipologie di contributi specifici definiti dalle disposizioni del presente regolamento.

2. Altri soggetti pubblici, oltre a quelli di cui al precedente comma 1, possono intervenire a favore ed a supporto delle iniziative del Comune in materia di tutela della salute e dell'ambiente con azioni e progettualità proprie, coordinate comunque rispetto agli obiettivi strategici determinati dall'Amministrazione Comunale con riferimento a tali ambiti specifici.

3. I soggetti privati, siano essi persone fisiche o giuridiche, realtà imprenditoriali od associative, contribuiscono alla tutela della salute e dell'ambiente nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 2, comma 4 ed operano sviluppando iniziative proprie, coordinandole comunque con gli interventi e le politiche posti in essere dal Comune.

Art. 4

(Concertazione delle strategie in materia di tutela della salute e dell'ambiente)

1. Al fine di dare attuazione ai principi di cui al precedente art. 2, il Comune concerta con le altre istituzioni interessate e con le organizzazioni sociali gli obiettivi strategici prioritari in relazione alla promozione ed alla tutela della salute e dell'ambiente.

Art. 5

(Relazione delle disposizioni regolamentari con la normativa statale, regionale e comunale)

1. Il presente regolamento definisce i riferimenti per l'Amministrazione Comunale per l'esercizio delle proprie competenze e di quelle dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività di supporto tecnico o comunque correlate a quelle del Comune in materia di tutela della salute e dell'ambiente. Esso definisce altresì la disciplina di riferimento nelle medesime materie per il rapporto tra il Comune ed i cittadini.

2. Il complesso delle disposizioni contenute nel presente regolamento si configura inoltre come strumento attuativo ed integrativo della normativa statale e regionale in materia di salute e ambiente applicabile dall'Amministrazione Comunale, nonché come quadro di riferimento per le disposizioni di tutela della salute e dell'ambiente organicamente connesse ad altre materie (urbanistica, edilizia, mobilità, attività produttive, polizia mortuaria, ecc.) inserite in piani e altri regolamenti comunali.

3. Sono ammesse deroghe ai requisiti del presente regolamento nei casi e secondo le procedure di cui al successivo art. 17, fatte salve le deroghe previste dalla legislazione nazionale e regionale.

Art. 6

(Educazione alla salute, informazione e comunicazione dei rischi)

1. La tutela della salute e dell'ambiente è realizzata dal Comune anche attraverso programmi e progetti per la guida delle iniziative e delle azioni interistituzionali volte alla educazione alla salute, alla informazione e alla comunicazione dei rischi secondo il "modello partecipativo"; tale guida interessa in particolare i progetti strategici prioritari concertati con altre istituzioni e con le organizzazioni sociali nell'ambito dei "Piani cittadini per la Salute".

2. Ai fini del presente regolamento si intendono :

- a) per "educazione alla salute", opportunità create per fare imparare e programmate per facilitare cambiamenti dei comportamenti individuali e collettivi individuati come fattori di rischio di specifiche malattie;
- b) per "informazione e comunicazione del rischio", processo interattivo basato sullo scambio di informazioni, esperienze e conoscenze tra i protagonisti coinvolti e/o interessati al rischio; l'obiettivo è l'adozione di decisioni condivise o comunque partecipate (misure di controllo, cambiamenti tecnologici, sostituzione di prodotti, livello di accettabilità del rischio).

3. Il "modello partecipativo" comporta la partecipazione di tutti i soggetti attivi (pubblica amministrazione, esperti, imprese, organizzazioni sindacali, popolazione nel suo complesso, fasce di popolazione più interessate o più esposte al rischio, gruppi organizzati, organi di informazione), a seconda dell'interesse, alla stima e valutazione del rischio, alla determinazione del livello di accettabilità e alla gestione dello stesso. Tutti i soggetti attivi hanno accesso alle informazioni. E' assicurata la comunicazione anche dei dubbi e dei limiti delle conoscenze scientifiche.

Art. 7

(Informazione ai cittadini sull'offerta e sulle strutture)

1. Il Comune assicura adeguata informazione ai cittadini in merito a:

- a) competenze e responsabilità delle diverse strutture operative, comunali e dei soggetti pubblici e privati che svolgono compiti di supporto tecnico;
- b) aree di offerta dei servizi, tra cui la formazione-informazione e l'assistenza su profili specifici, nonché modalità di accesso alle stesse;
- c) sviluppo delle azioni di tutela e prevenzione, nonché dei procedimenti amministrativi secondo principi di massima trasparenza e conoscenza in ogni momento delle fasi di realizzazione delle azioni tecnico-sanitarie, tecnico-ambientali e tecnico-amministrative, fatto salvo il rispetto delle vigenti norme sul trattamento dei dati personali.

Art. 8

(Garanzie del sistema: diritti e doveri dei cittadini)

1. Il Comune opera nell'ambito delle proprie competenze per sostenere lo sviluppo di un sistema di garanzie per la salute e per l'ambiente, nel quale siano responsabilizzati i soggetti pubblici e privati

2. Le azioni e gli interventi dell'Amministrazione Comunale volti a tutelare i diritti dei cittadini in materia di salute ed ambiente sono specificamente finalizzati ad assicurare agli stessi:

- a) il più elevato livello di salute, di benessere e di comfort ambientale possibili;
- b) l'informazione sullo stato di salute della popolazione e sullo stato dell'ambiente e sui rischi che li minacciano;
- c) la partecipazione e la conoscenza delle decisioni di tutti i soggetti pubblici in grado di influenzare la salute e l'ambiente.

3. Nell'ambito del sistema di garanzie definito in forza del precedente comma 1 ed a fronte di costante vigilanza dell'Amministrazione Comunale, ogni cittadino ha il dovere:

- a) di contribuire alla promozione ed alla tutela, nelle diverse forme possibili, della salute e dell'ambiente;
- b) di adottare comportamenti individuali e collettivi positivi per la salute e l'ambiente;
- c) di collaborare a conciliare l'interesse di salute con altri interessi individuali e collettivi;
- d) di osservare le norme del presente regolamento.

Art. 9

(Principi generali per far fronte alle diseguaglianze sociali rispetto ai rischi per la salute)

1. L'Amministrazione comunale, a fronte di situazioni comportanti diseguaglianze sociali, sviluppa azioni specifiche nell'ambito delle sfere di attività istituzionali di competenza, volte a evitare che alle situazioni socialmente sfavorite siano connessi maggiori rischi per la salute e per l'ambiente.

Art. 10

(Vigilanza)

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze e avvalendosi dei competenti organi tecnici comunali, nonché di soggetti pubblici e privati, vigila sull'igiene e sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro e sull'ambiente, favorendo nel contempo:

- a) la massima responsabilizzazione dei cittadini e delle imprese pubbliche e private con ricorso all'autocontrollo e all'autocertificazione, ove previsti dalle vigenti norme, sostenuti dalla informazione e dall'assistenza in ordine ai requisiti igienici e di sicurezza essenziali e agli eventuali standard;
- b) il controllo sugli adempimenti previsti dalle norme a carico dei cittadini e delle imprese pubbliche e private (autocertificazioni, requisiti e standard);
- c) la reciproca informazione tra cittadini e imprese pubbliche e private da un lato e organi di vigilanza dall'altro circa i rispettivi ruoli e doveri.

TITOLO II

NORME DI GESTIONE

Art. 11

(Materie oggetto di regolamentazione)

1. Il presente Regolamento detta norme nelle seguenti materie:

- a) Funzioni sanitarie e socio assistenziali;
- b) Medicina legale, polizia mortuaria, medicina necroscopica;
- c) Prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie;
- d) Igiene dell'acqua a uso umano;
- e) Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro;

- f) Igiene delle attività produttive;
- g) Igiene della convivenza uomo-animale;
- h) Igiene dell'ambiente.

Art. 12

(Funzioni del Comune)

1. Fatto salvo il rispetto delle previsioni nazionali e regionali e secondo quanto specificato negli articoli seguenti, il Comune è titolare delle funzioni amministrative nelle materie disciplinate dal presente regolamento ed esercita le proprie attribuzioni tramite l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi, anche di tipo autorizzativo, concessivo, prescrittivo, repressivo, sanzionatorio o cautelare, che presentino efficacia esterna e siano volti a incidere sulle posizioni giuridiche dei destinatari.

2. Spetta inoltre al Comune la emanazione dei provvedimenti già di competenza dei Medici e dei Veterinari Provinciali, degli Ufficiali Sanitari e dei Veterinari Comunali e Consorziali, che gli sono riservati dalla normativa vigente, nonché l'emanazione delle ordinanze di carattere contingibile e urgente con efficacia estesa al territorio comunale in materia di igiene e sanità pubblica, polizia veterinaria e tutela ambientale.

Art. 13

(Compiti delle strutture tecniche di supporto)

1. In relazione alle funzioni del Comune individuate ai sensi del precedente articolo, le strutture tecniche di supporto intervengono nell'ambito dell'iniziativa e dell'istruttoria preordinate alla emanazione dei provvedimenti con compiti propulsivi, consultivi, di studio e di ricerca, di informazione e di indagine.

2. In particolare, le strutture tecniche di supporto esercitano le proprie attività a favore del Comune mediante:

- a) la formulazione di richieste e proposte;
- b) il rilascio di pareri;
- c) le verifiche, gli accertamenti, le valutazioni tecniche, i sopralluoghi e le ispezioni e tutte le altre attività materiali strumentalmente necessarie e preparatorie all'adozione del provvedimento da parte del Comune;
- d) le attività di vigilanza e controllo, riferendone l'esito al Comune, con particolare riguardo all'osservanza delle presenti norme regolamentari, oltre che delle norme regionali e statali ed all'esecuzione ed al rispetto dei provvedimenti comunali relativi alle materie di competenza, indipendentemente dall'obbligatorietà o meno dei pareri.

3. I pareri espressi dalle strutture tecniche di supporto, in quanto concorrenti alla determinazione delle decisioni adottate dal Comune con propri atti amministrativi, comportano la responsabilità a ogni effetto delle strutture che li hanno espressi, fatte salve le responsabilità dell'Amministrazione comunale.

4. Il controllo eseguito dagli organi tecnici di supporto si esercita precipuamente nei riguardi delle strutture finite e delle attività in essere, tenuto conto della responsabilizzazione delle imprese e delle loro autodichiarazioni, ove previste dalle leggi vigenti, nelle fasi istruttorie.

5. Gli stessi organi tecnici assicurano la informazione e l'assistenza ai cittadini e alle imprese, anche tramite il rilascio di pareri scritti richiesti dagli stessi, per la realizzazione dei requisiti igienici delle strutture e per la tutela della salute e dell'ambiente.

Art. 14

(Relazioni tra il Comune e le strutture tecniche di supporto)

1. Fatti salvi gli obblighi informativi di cui sopra e quelli di cui al successivo articolo 15, posti in capo alle strutture tecniche di supporto, è onere del Comune richiedere a queste ultime, nell'ambito della istruttoria, l'attivazione dei compiti di rispettiva competenza, acquisendone nel tempo prefissato i risultati in termine di parere, proposta, consulenza, accertamento o informazione e garantendo l'esercizio tempestivo, efficiente e coordinato delle competenze.

2. Fatti salvi i pareri obbligatori e non vincolanti previsti da disposizioni di specie, le strutture tecniche di supporto sono tenute a rilasciare pareri non vincolanti richiesti in via facoltativa dal Comune.

3. Il Comune e le strutture tecniche di supporto concertano preventivamente i tempi entro cui queste ultime espletano le rispettive competenze, tenuto conto del tempo complessivo previsto per il completamento dei procedimenti comunali.

Nel caso in cui non siano osservati i tempi concertati per i pareri resi obbligatori dalle leggi vigenti, il Comune sospende il procedimento secondo le modalità del proprio regolamento sui procedimenti amministrativi e lo comunica all'interessato, attivando gli estremi della diffida a provvedere in caso di prolungata inerzia, sempre che non siano state adeguatamente rappresentate esigenze istruttorie.

Qualora il superamento dei tempi concertati riguardi pareri facoltativi richiesti dall'Amministrazione comunale, questa procede ugualmente nella osservanza dei tempi prefissati per i propri procedimenti, oppure ha facoltà di chiedere valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o a enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti o a istituti universitari.

4. Le strutture tecniche di supporto ricevono dal Comune informazione di tutti i provvedimenti adottati, compresi quelli adottati in difformità ai pareri e alle proposte.

5. Oltre a quanto previsto e precisato, le relazioni intercorrenti tra il Comune e le strutture tecniche di supporto, le loro interrelazioni funzionali e la specificazione dei rispettivi compiti, sono ulteriormente definiti e formalizzati attraverso accordi e protocolli d'intesa adottati in relazione a problematiche generali emergenti ovvero per specifiche materie la cui disciplina richieda particolari puntualizzazioni, anche sotto l'aspetto organizzativo.

Per quanto riguarda l'igiene dell'ambiente, i rapporti funzionali tra ARPA e Azienda USL sono disciplinati, ai sensi dell'art.17 della L.R. Emilia Romagna n.44/1995, con protocollo siglato dalle stesse istituzioni; nel protocollo sono previsti anche i rapporti funzionali del Comune con le suddette istituzioni.

Art. 15

(Ulteriori obblighi informativi nei riguardi del Comune)

1. Oltre agli obblighi informativi di cui al precedente articolo 14, le strutture tecniche di supporto sono tenute a comunicare al Comune eventuali situazioni di emergenza sanitaria e/o ambientale e situazioni di rischio collettivo per la salute in ambiente di vita e di lavoro e/o per l'ambiente.

2. Indipendentemente dalle situazioni che si verifichino ai sensi del comma precedente, esigenze correnti previste dal presente Regolamento danno ugualmente corso al debito informativo.

3. Tutti i debiti informativi periodici degli organi tecnici di supporto nei riguardi del Comune, richiamati al Titolo III del presente Regolamento, sono concordati con il Comune stesso per quanto riguarda sia la tipologia dei dati da trasmettere sia la periodicità.

Art. 16

(Riconoscizione delle materie di competenza delle strutture tecniche di supporto)

1. Ai sensi della legislazione vigente, le strutture tecniche di supporto intervengono con compiti di vigilanza e controllo nelle materie di rispettiva competenza, così come di seguito definite e precisate ai commi 2, 3 e 4.

2. Sono di competenza dell'Azienda USL :

- a) la profilassi delle malattie infettive e parassitarie;
- b) la tutela della collettività e dei singoli dai rischi infortunistici e sanitari negli ambienti di vita, anche con riferimento agli effetti sanitari degli inquinanti ambientali;
- c) la tutela della collettività e dei singoli dai rischi infortunistici e sanitari connessi agli ambienti di lavoro;
- d) la tutela dell'igiene edilizia e urbanistica;
- e) la tutela della collettività e dei singoli dai rischi infortunistici e sanitari nelle istituzioni educative e scolastiche, unitamente alla Pediatria di Comunità dell'Azienda USL;
- f) la sanità pubblica veterinaria, con particolare riguardo alla sorveglianza delle popolazioni animali ed alla profilassi delle malattie infettive e parassitarie; la farmacovigilanza veterinaria; l'igiene delle produzioni zootecniche; la tutela igienico sanitaria degli alimenti di origine animale;
- g) la tutela igienico sanitaria degli alimenti;
- h) la sorveglianza e la prevenzione nutrizionale;
- i) la prevenzione delle malattie cronico degenerative;
- l) la polizia mortuaria;
- m) la medicina legale e necroscopica;
- n) la sorveglianza epidemiologica della salute collettiva;
- o) l'educazione alla salute, l'informazione e la comunicazione dei rischi sanitari.

3. Sono di competenza dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente:

- a) la prevenzione ed il controllo ambientale con riferimento alle matrici acqua, aria, suolo e rifiuti;
- b) il supporto tecnico scientifico e le prestazioni analitiche per la salubrità e la sicurezza degli alimenti e delle acque a uso alimentare;
- c) il controllo delle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti;
- d) il controllo dei grandi rischi industriali;
- e) il controllo dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e abitativo.

4. Il Comune ha facoltà di richiedere all' Istituto Zooprofilattico Sperimentale, quando ricorrano particolari esigenze e previo accordo tra le parti :

- a) dati epidemiologici in materia di sanità animale, d'igiene delle produzioni zootecniche e d'igiene degli alimenti di origine animale;

b) ricerche finalizzate per lo sviluppo delle conoscenze sull'igiene e sulla sanità veterinaria.

Art. 17

(Deroghe al presente Regolamento)

1. Possono essere ammesse deroghe al rispetto dei requisiti previsti dal presente Regolamento, limitatamente ai casi e con le modalità disciplinate dal Titolo III.

2. La deroga è ammessa o diniegata dal Comune, sentito il parere obbligatorio e non vincolante dell'Azienda USL e/o dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, secondo le rispettive competenze.

3. La richiesta di deroga deve essere motivata da ostacoli strutturali tali da rendere necessarie soluzioni alternative alle soluzioni conformi regolamentari, con accorgimenti tecnici in grado di assicurare gli esiti prestazionali che il tipo di attività da intraprendere o potenziare o modificare o trasferire richiede sul piano igienico sanitario e ambientale, con onere a carico degli interessati della dimostrazione degli esiti raggiunti tramite relazione firmata da tecnico abilitato e fatte comunque salve le norme di principio del presente Regolamento.

4. Nel rispetto delle norme di sicurezza e di tutto quanto previsto dalla vigente legislazione in materia di deroga, i requisiti igienico sanitari conseguenti alle opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, alle opere interne alla costruzione e alle opere interne alle singole unità immobiliari, purché comportino miglioramento della situazione igienica e distributiva preesistente, sono consentiti, senza implicita estensione dell'attività autorizzata, anche nei casi in cui i locali o gli edifici non risultassero rispondenti ai requisiti igienici definiti dal presente Regolamento e fatto salvo quanto previsto dal Regolamento Edilizio. Ai fini autorizzativi, è prodotta relazione attestante le soluzioni tecniche adottate per determinare il miglioramento delle preesistenti condizioni igieniche. Per l'attuazione del principio di miglioramento prestazionale igienico e distributivo, è previsto disciplinare in accordo con gli organi tecnici di supporto e sentite le rappresentanze di categoria. L'applicazione del principio di miglioramento igienico e distributivo, quando ricorrano le condizioni di cui al comma 3, è limitata alle attività autorizzate in essere nell'edilizia esistente e alle attività autorizzate che si trasferiscono in locali già con destinazioni d'uso rientranti nella funzione terziaria diffusiva di piccole dimensioni.

5. Per le strutture esistenti e regolarmente autorizzate, sono fatti salvi i requisiti presenti con i possibili interventi migliorativi di cui al precedente comma 4.

6. Per le nuove attività, non precedentemente autorizzate, che si insediano in locali esistenti ma con diversa destinazione d'uso, si osservano i requisiti e le fruibilità di spazi e attrezzature previsti dal Regolamento Edilizio per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.

7. La specifica e motivata richiesta di deroga, da presentare prima della domanda di autorizzazione sanitaria quando prevista dalle vigenti norme, è indirizzata al competente dirigente del Comune da parte dell'interessato. E' onere del Comune richiedere il parere alle strutture tecniche di supporto di cui al comma 2, fatta salva la facoltà per l'interessato di corredare la richiesta di deroga del parere rilasciato preventivamente dalle medesime strutture.

Art. 18

(Sanzioni)

I contravventori alle prescrizioni del presente regolamento, quando non si applichino sanzioni stabilite dalle vigenti norme speciali, sono puniti con la sanzione amministrativa nella misura prevista dall'art.344 del T.U. Leggi Sanitarie n. R.D. 27 luglio 1934, n.1265. Il pagamento in via breve dovrà avvenire, ai sensi dell'art.16 della Legge 24 novembre 1981, n.689, nella misura pari alla terza parte della suddetta sanzione.

2. L'accertamento, la contestazione e la definizione delle infrazioni o la opposizione agli atti esecutivi, sono regolamentate dalle norme vigenti in materia.

3. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi dell'art.18, secondo comma, e dell'art.23 della Legge Regionale Emilia-Romagna 28 aprile 1984, n.21 e successive modificazioni, spettano agli organi rilevatori delle infrazioni. Le somme di denaro pagate a titolo di sanzione amministrativa, vengono esatte dal Comune allorché determinate con ordinanza-ingiunzione del Comune stesso

Art. 19

(Gestione della educazione alla salute, della informazione e comunicazione del rischio)

1. Tenuto conto dei principi enunciati all'art.6 del presente Regolamento per quanto attiene alle competenze, ai soggetti attivi e al modello operativo, il processo di gestione dell'educazione alla salute e dell'informazione e della comunicazione del rischio si svolge secondo le seguenti fasi, alle quali partecipano i soggetti di seguito indicati:

- a) l'identificazione del pericolo (ovvero del fattore fisico, chimico, biologico in grado di determinare un effetto nocivo sulla salute), che avviene da parte di organi tecnici ed esperti che si avvalgono dei dati di letteratura, di ricerche ad hoc, di segnalazioni o di altri contributi;
- b) la stima del rischio (ovvero delle probabilità di effetti indesiderati derivanti da una data esposizione), effettuata da parte di organi tecnici, esperti, imprese e industrie che si avvalgono dei dati di esposizione;
- c) la valutazione del rischio (ovvero la stima della frequenza attesa, della gravità ed estensione degli effetti indesiderati, tenuto conto anche della percezione della comunità), nella quale intervengono gruppi tecnici, esperti, organi di governo o la popolazione;
- d) l'educazione, l'informazione e la comunicazione (ovvero l'attivazione di un processo interattivo di scambio di conoscenze, di informazioni e di esperienze tra i protagonisti coinvolti), nella quale sono coinvolti organi di governo, organi tecnici, esperti, la popolazione in generale o gruppi particolarmente esposti, gruppi di interesse, imprese, organizzazioni sindacali, media;
- e) la gestione del rischio con la valutazione del rapporto costi/benefici e del livello di accettabilità del rischio medesimo; nella gestione sono coinvolti tutti i soggetti attivi nelle fasi precedenti;
- f) il raggiungimento degli obiettivi conclusivi, ovvero la condivisione dei provvedimenti proposti dagli organi di governo e del livello di accettabilità del rischio e l'impegno della comunità per l'adozione di comportamenti individuali e collettivi positivi per la salute e l'ambiente.

Art. 20

(Gestione amministrativa delle funzioni disciplinate dal presente Regolamento)

1. La gestione amministrativa delle istanze presentate dalle imprese si realizza nell'ambito del sistema dello Sportello Unico per l'Edilizia e le Imprese, presso il quale sono attivate tutte le funzioni e i compiti amministrativi di competenza delle pubbliche amministrazioni afferenti alle materie disciplinate dal presente Regolamento.

Art. 21

(Norma transitoria)

1. Fino all'avvio definitivo della gestione delle funzioni attraverso il sistema dello Sportello Unico per le Imprese, l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi da parte dell'Amministrazione comunale e dei suoi organi ed uffici competenti nell'ambito delle materie disciplinate dal presente Regolamento si informa comunque ai criteri ed alle modalità individuate dalla normativa che disciplina lo Sportello Unico.

TITOLO III

(ATTRIBUZIONI E VIGILANZA)

Capo I

(FUNZIONI SANITARIE, SOCIO SANITARIE E ASSISTENZIALI)

Sezione I

(ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE)

Art.22

(Esercizio della professione di medico chirurgo, odontoiatra, veterinario, farmacista)

1. L'esercizio della professione di Medico Chirurgo, Odontoiatra, Veterinario e Farmacista richiede il conseguimento della specifica abilitazione professionale, oltre alla iscrizione ai rispettivi Albi professionali.

2. Per la professione di odontoiatra si osservano anche le disposizioni del D.Lgs. n.386/1998.

3. L'esercizio delle suddette professioni comporta, oltre all'osservanza delle norme dei Codici Deontologici ove presenti, la osservanza di tutti gli obblighi posti a carico dei professionisti dalle vigenti norme sanitarie.

Art.23

(Esercizio di altre professioni sanitarie)

1. L'esercizio delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e di ostetrica (ex professioni sanitarie ausiliarie), richiede il possesso della laurea o il possesso dei diplomi e attestati conseguiti in base alla precedente normativa che abbiano permesso la iscrizione ai relativi albi e siano considerati equipollenti ai sensi di legge.
2. Possono esercitare le suddette professioni sanitarie i cittadini dell'Unione Europea e gli altri cittadini stranieri previo adempimento a quanto stabilito dal Ministero della Sanità.
3. L'esercizio professionale è comunque subordinato all'iscrizione al relativo Albo professionale, ove esistente.
4. L'ambito di applicazione delle norme di comportamento di tali professioni sanitarie è disciplinato dalla L. n.42/1999 e dalla L. n.251/2000, dai rispettivi decreti ministeriali istitutivi dei profili professionali e dai Codici deontologici ove esistenti.
5. Secondo le vigenti norme., sono definiti i seguenti profili professionali: tecnico ortopedico ñ podologo ñ tecnico audiometrista ñ tecnico audioprotesista ñ igienista dentale ñ infermiere ñ ostetrica/o ñ fisioterapista ñ logopedista ñ ortottista assistente di oftalmologia ñ dietista ñ tecnico sanitario di laboratorio biomedico ñ tecnico sanitario di radiologia medica ñ tecnico di neurofisiopatologia ñ terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva ñ tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale ñ tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro ñ assistente sanitario ñ infermiere pediatrico ñ terapista occupazionale ñ tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare ñ educatore professionale.
6. I suddetti professionisti sanitari esercitano la loro attività in regime di dipendenza nelle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private ; possono esercitare attività libero professionale anche in forma di impresa, con le compatibilità previste dalle vigenti norme, oltre ad attività di volontariato.

Art.24

(Esercizio dell'attività di ottico)

1. L'esercizio dell'attività di ottico richiede il conseguimento del titolo abilitante.
2. L'esercizio dell'attività di ottico è disciplinata dal R.D. n.1334/1928. L'attività si svolge unitamente all'attività commerciale negli esercizi commerciali o autonomamente in strutture, distinte da quelle commerciali, in cui l'ottico esercita la propria specifica attività professionale.
3. Le strutture in cui l'ottico svolge la propria autonoma attività professionale non sono soggette ad autorizzazione sanitaria.
4. E' soggetta ad autorizzazione la pubblicità concernente l'esercizio professionale.

Art.25

(Esercizio dell'attività di odontotecnico)

1. L'esercizio dell'attività di odontotecnico richiede il conseguimento del titolo abilitante.
2. L'esercizio dell'attività di odontotecnico è disciplinato dal R.D. n.1334/1928 e si sostanzia nella fabbricazione di dispositivi medici su misura. Le funzioni sono esercitate in strutture sanitarie pubbliche e private sotto la responsabilità del medico odontoiatra o in strutture non sanitarie in cui l'odontotecnico svolge autonomamente in forma singola o associata la propria attività di fabbricazione di dispositivi medici su misura.
3. E' soggetta ad autorizzazione la pubblicità concernente l'esercizio professionale.

Art.26

(Esercizio delle funzioni di operatore socio sanitario)

1. L'abilitazione all'esercizio delle funzioni di operatore socio sanitario richiede la formazione tramite corsi organizzati dalla Regione, per l'accesso ai quali è richiesto il diploma di scuola dell'obbligo e il compimento del diciassettesimo anno di età.
2. La figura e il profilo dell'operatore socio sanitario, i contesti operativi, le attività e le competenze sono disciplinati dal Provvedimento della Conferenza Stato-Regioni 22.2.2001.

Art.27

(Divieto dell'esercizio delle professioni sanitarie nelle farmacie)

1. L'esercizio delle funzioni sanitarie mediche, odontoiatriche, veterinarie e di altre professioni sanitarie non è ammesso nelle farmacie; ai sensi del R.D. n.1706/1938, l'esercizio di tali funzioni sanitarie è ammesso in locali annessi alle farmacie, i quali hanno ingresso diverso da quello della farmacia e non hanno alcuna comunicazione interna con la stessa.

Sezione II

(STRUTTURE SANITARIE, SOCIO SANITARIE E ASSISTENZIALI)

Art.28

(Strutture soggette all'autorizzazione)

1. Sono soggette all'autorizzazione al funzionamento:

a) Strutture sanitarie, socio sanitarie e assistenziali:

1) Strutture sanitarie, comprese quelle veterinarie, pubbliche e private aperte al pubblico che erogano prestazioni sanitarie in regime di ricovero a ciclo continuativo o diurno e tutte le strutture veterinarie in cui vi sia accesso di animali;

2) Strutture sanitarie pubbliche e private aperte al pubblico che erogano prestazioni di assistenza sanitaria ambulatoriale medica, odontoiatrica, veterinaria e di competenza di altre professioni sanitarie, mono o polispecialistiche, ivi comprese quelle di diagnostica strumentale, riabilitative e di laboratorio, aventi propria individualità e una organizzazione unitaria strutturale e funzionale;

3) Ambulatori in esercizi aperti al pubblico (autoscuole, palestre, impianti sportivi, istituti di bellezza e di cure estetiche e simili);

4) Strutture socio sanitarie e socio assistenziali, residenziali e semiresidenziali, pubbliche e private, per anziani, per disabili, per malati di AIDS o con infezioni da HIV, per minori;

b) Studi professionali:

1) Studi professionali medici e di altre professioni sanitarie ove si erogano in regime ambulatoriale cure fisiche e prestazioni radioterapiche e tutti gli studi professionali medico-veterinari ove vi sia accesso di animali;

2) Studi professionali medici e di altre professioni sanitarie, attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, prestazioni diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportano rischi per la sicurezza dei pazienti, prestazioni esclusivamente diagnostiche svolte a favore di soggetti terzi.

Art.29

(Studi professionali e strutture socio assistenziali non soggetti all'autorizzazione)

1. Non sono soggetti all'autorizzazione al funzionamento:

a) lo studio professionale o associato medico o di altre professioni sanitarie a cui hanno accesso solo le persone alle quali i titolari danno l'assenso all'accesso, ove professionisti sanitari esercitano autonomamente la propria attività professionale senza erogazione di cure fisiche, di prestazioni radioterapiche, di prestazioni di chirurgia ambulatoriale e di prestazioni esclusivamente diagnostiche a favore di terzi.

Lo studio professionale può essere ubicato in un'unità abitativa, a condizione che questa conservi tutti i vani di abitazione previsti e renda disponibili uno dei propri servizi igienici per lo studio professionale; resta invariata la destinazione d'uso abitativo a tutti gli effetti della unità edilizia interessata;

b) **abrogato**

c) le strutture socio assistenziali con finalità prettamente abitative, che offrono ospitalità ai soli fini di frequenza a corsi scolastici o di istruzione, con finalità formative o di inserimento lavorativo, di soggiorno per vacanza per minori, con finalità diverse da quelle socio assistenziali anche se ospitano soggetti deboli o a rischio di emarginazione, gli appartamenti protetti e i gruppi appartamento per anziani e disabili, le case famiglia con un massimo di 6 ospiti; il soggetto gestore di tali strutture comunica l'avvio al Comune con le modalità prescritte dalla normativa vigente.

d) Gli studi professionali medico - veterinari ove non vi sia accesso, a qualsiasi titolo, di animali.

2. L'apertura o la modifica di studi professionali, singoli o associati, non soggetti a autorizzazione, dovrà comunque essere comunicata al competente servizio del Comune e della Ausl

Sezione III

(STRUTTURE SANITARIE MEDICHE, ODONTOIATRICHE, VETERINARIE E DI ALTRE PROFESSIONI SANITARIE, SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE)

Art.30

(Competenze del Comune)

1. Il Comune è titolare delle funzioni amministrative concernenti l'autorizzazione alle strutture pubbliche e private in cui si svolgono attività sanitarie esercitate da medici, odontoiatri e altri professionisti sanitari.
2. Il Comune è inoltre titolare, ai sensi dell'art.23 del DPR n.854/1955, delle medesime funzioni relative alle strutture veterinarie pubbliche e private disciplinate dal presente regolamento.
3. Il Comune è altresì titolare delle funzioni di vigilanza sull'esercizio delle suddette attività e sulle strutture ove queste si svolgono, compresa l'adozione di provvedimenti amministrativi prescrittivi e ordinativi, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni.
4. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, il Comune si avvale dell'Azienda USL.
5. Le modalità e procedure con cui il Comune esercita le proprie attribuzioni, relativamente alle strutture sanitarie di cui alla Legge Regionale E.R. n.34/1998 e alla Delibera della Giunta Regionale E.R. n.125/1999, sono disciplinate dalle suddette norme. Relativamente alle strutture veterinarie, il Comune opera secondo proprie procedure.
6. Relativamente alle:
 - a) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti e/o prevedano la effettuazione di interventi chirurgici in regime di day hospital o day surgery;
 - b) strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo o diurno;le domande di autorizzazione da parte di soggetti pubblici o privati devono essere corredate dal parere di congruità espresso dall'Assessorato regionale alla Sanità.
7. In via subordinata, ove le domande non siano corredate di tale parere, il Comune si attiva direttamente nei confronti del competente Assessorato regionale.

Art.31

(Competenze dell'Azienda USL)

1. L'Azienda USL esercita le funzioni che le sono attribuite dalla normativa regionale tramite la specifica Commissione di Esperti all'uopo prevista, relativamente alle strutture di cui alla Legge Regionale n.34/1998 e alla Deliberazione Giunta Regionale n.125/1999; le funzioni che concernono le strutture veterinarie sono invece esercitate in conformità alle norme generali vigenti.
2. L'Azienda USL in particolare:
 - a) esprime al Comune i pareri tecnici istruttori per l'autorizzazione o la conferma dell'autorizzazione al funzionamento delle strutture sanitarie pubbliche e private;
 - b) esercita sulle stesse la vigilanza prevista dalle norme nazionali e regionali o richiesta dal Comune, proponendo l'adozione degli eventuali provvedimenti amministrativi.

3. L'Azienda USL informa il Comune, con relazione annuale, sul complesso dell'attività svolta e sui risultati e lo informa sulle situazioni emergenti ritenute di pregiudizio per la salute e la sicurezza degli assistiti.

Art.32

(Requisiti strutturali e funzionali)

1. I requisiti organizzativi generali e specifici, quelli tecnologici, strutturali e impiantistici delle strutture sanitarie pubbliche e private soggette ad autorizzazione, sono individuati ai sensi della normativa pro-tempore vigente.

2. Le strutture pubbliche e private di ricovero e cura e quelle ambulatoriali possono avvalersi di "services" esterni per i servizi sanitari e non sanitari. Il ricorso a services esterni avviene unicamente nell'ambito dei servizi e delle attività previsti dalla programmazione regionale. Possono gestire attività in service le strutture in possesso dei requisiti della legge e autorizzate, quando previsto dalla norme, all'esercizio delle attività stesse.

Art. 33

(Tipologie e requisiti generali delle strutture veterinarie)

1. Fatti salvi i requisiti generali previsti per le strutture sanitarie mediche, in quanto applicabili, le strutture veterinarie pubbliche e private soggette ad autorizzazione si distinguono in:

- a) studio veterinario esercitato sia in forma singola che associata con accesso di animali;
- b) ambulatorio veterinario esercitato sia in forma singola che associata;
- c) clinica veterinaria - casa di cura veterinaria;
- d) ospedale veterinario;
- e) laboratorio veterinario di analisi conto terzi e senza accesso di animali.

2. Le strutture veterinarie pubbliche e private a cui accedono animali hanno ingresso autonomo e comunque tale da non interferire con gli spazi comuni interni agli edifici.

3. Sono vietate le strutture veterinarie mobili ad eccezione di quelle per il soccorso di animali feriti o gravi ed utilizzate, previa specifica autorizzazione rilasciata dal Comune, sentita l'Azienda USL, per lo svolgimento di attività organicamente collegate ad una o più tra le strutture di cui al precedente comma 1.

Art. 34

(Ambulatorio veterinario e Studio veterinario con accesso di animali)

1. L'ambulatorio veterinario e lo studio veterinario con accesso di animali comprendono almeno i seguenti vani: sala di attesa, uno o più sale per prestazioni diagnostiche e terapeutiche dotate di lavabo, eventuale sala per chirurgia ambulatoriale con gli stessi requisiti previsti per la sala chirurgica della clinica, almeno un servizio igienico, almeno un'area per adempimenti amministrativi, spazi o armadi per il deposito di materiali d'uso, attrezzature e strumentazioni, locale chiuso o armadio dotato di serratura per la detenzione di farmaci.

2. Negli ambulatori veterinari e studi veterinari con accesso di animali è consentito detenere strumenti per l'esecuzione di analisi, riservate ai pazienti della struttura stessa, per il completamento diagnostico.

3. La presenza di attrezzature radio-diagnostiche non costituisce requisito obbligatorio ai fini autorizzativi della struttura stessa. Qualora siano presenti attrezzature radio-diagnostiche queste sono comunque soggette agli obblighi previsti dalla specifica normativa.

4. E' ammessa la coesistenza dell'attività di ambulatorio o studio prof.le con accesso di animali e dell'attività di toelettatura animali, purché le due attività siano dotate ciascuna di ingresso indipendente, vani distinti e dei requisiti specifici richiesti per ognuna delle attività.

5. E' ammessa la distribuzione di prodotti di supporto all'attività veterinaria, quali articoli parafarmaceutici, diete alimentari e apparecchiature connesse alla salute animale, con utenza limitata ed esclusiva ai clienti dell'ambulatorio. La distribuzione di tali prodotti si esercita in uno spazio che non interferisce con quello destinato alle funzioni sanitarie e non è visibile dall'esterno. L'autorizzazione al funzionamento dell'ambulatorio abilita a tale distribuzione che, prima di essere avviata, è comunicata dal titolare al Comune, che acquisisce il parere preventivo dell'Azienda USL.

6. Negli ambulatori veterinari e studi prof.li veterinari con accesso di animali non è ammessa la vendita di animali.

7. Negli ambulatori veterinari e studi prof.li veterinari con accesso di animali non è consentita la degenza di animali.

Art. 35

(Clinica o casa di cura veterinaria)

1. La clinica o casa di cura veterinaria comprende almeno i seguenti vani: sala di attesa, area per adempimenti amministrativi, sala per esecuzione delle prestazioni, locale per la chirurgia, area per la diagnostica radiologica, area per il laboratorio di analisi interno, spazi o armadi per il deposito di attrezzature e strumentazioni, locale chiuso o armadio dotato di serratura per la detenzione di farmaci; locale adeguato ed attrezzato con box e gabbie per la degenza di animali, locale separato per il ricovero di animali con malattie trasmissibili, servizio igienico.

2. Nell'autorizzazione della clinica veterinaria con laboratorio analisi, è specificato se il laboratorio è di uso esclusivamente interno o aperto anche all'utenza esterna, in quest'ultimo caso i requisiti del laboratorio saranno quelli previsti dall'art. 36 del presente Regolamento.

3. E' ammessa la distribuzione di prodotti di supporto all'attività veterinaria, quali articoli parafarmaceutici, diete alimentari e apparecchiature connesse alla salute animale, con utenza limitata ed esclusiva ai clienti della struttura. La distribuzione di tali prodotti si esercita in uno spazio che non interferisce con quello destinato alle funzioni sanitarie e non è visibile dall'esterno. L'autorizzazione al funzionamento della struttura abilita a tale distribuzione che, prima di essere avviata, è comunicata dal titolare al Comune, che acquisisce il parere preventivo dell'Azienda USL.

E' inoltre ammessa l'attività di toelettatura in locali dedicati e dotati di attrezzature autonome.

4. La degenza di animali comporta la presenza di almeno un medico veterinario durante lo svolgimento dell'attività ed in caso di animali in degenza.

5. Nella clinica non è ammessa la vendita di animali.

Art.35 bis

(Ospedale veterinario)

1. L'ospedale veterinario comprende almeno i seguenti vani: sala di attesa, sale per l'esecuzione delle prestazioni adeguate alla diversa tipologia delle prestazioni fornite, locale per la chirurgia, locale per la diagnostica radiologica, locale per il laboratorio di analisi interno, locale per il pronto soccorso e la terapia intensiva, spazi o armadi per il deposito di attrezzature e strumentazioni, locale chiuso o armadio dotato di serratura per la detenzione di farmaci, locale adeguato ed attrezzato con box e gabbie per la degenza di animali, locale separato per ricovero di animali con patologie o malattie trasmissibili, servizio igienico, locali ad uso del personale, locale per l'amministrazione.

Art. 36

(Laboratorio di analisi veterinarie)

1. La dotazione minima di ambienti per l'attività di laboratorio veterinario di analisi è la seguente: locale per l'accettazione di campioni, locale per l'esecuzione di analisi diagnostiche, ambiente separato per il lavaggio e la sterilizzazione della vetreria, spazi o armadi per il deposito di reagenti, materiale d'uso, attrezzature, strumentazioni, servizi igienici.

2. Nel laboratorio veterinario di analisi possono essere eseguite indagini diagnostiche strumentali esclusivamente per conto terzi. In tali strutture non è consentito l'accesso di animali.

Art.37

(Direzione sanitaria)

1. Le strutture sanitarie pubbliche e private soggette ad autorizzazione hanno una direzione sanitaria (medica, veterinaria o professionale) che, fatto salvo quanto previsto dalle norme specifiche, assicura:

a) l'organizzazione tecnico funzionale complessiva della struttura, con particolare riferimento a:

- a1) personale: impiego, turni, responsabilità professionali, responsabilità delegate, responsabilità delle apparecchiature;
- a2) manutenzione degli ambienti e delle attrezzature;
- a3) pulizia e igiene ambientale, corretta esecuzione degli interventi di sanificazione, disinfezione e sterilizzazione;
- a4) smaltimento dei reflui e dei rifiuti dei diversi tipi in conformità alle vigenti norme;
- a5) osservanza delle norme per la prevenzione dei rischi per la sicurezza e la salute degli operatori e degli assistiti e delle norme generali in materia di igiene e sanità pubblica.

b) la prevenzione delle infezioni ospedaliere;

c) la conservazione secondo le vigenti norme di farmaci, stupefacenti e sostanze psicotrope;

d) la tenuta e aggiornamento del registro con dati anagrafici e titoli professionali abilitanti del personale addetto alle funzioni sanitarie;

e) la tenuta di tutti gli atti, registri e documentazioni previsti dalle vigenti norme;

f) l'inoltro alle competenti autorità delle notifiche e segnalazioni previste dalle vigenti norme in materia di esercizio delle professioni sanitarie;

g) l'esercizio delle funzioni medico legali previste dalle norme;

h) il rilascio agli assistiti e agli aventi diritto di copia della documentazione sanitaria e delle certificazioni sanitarie riguardanti gli assistiti stessi;

i) la riservatezza dei dati personali degli assistiti;

l) la trasmissione al Comune di ogni notizia da questo richiesta, in quanto correlata alle attribuzioni del Comune stesso e nel rispetto delle norme sul trattamento dei dati.

Sezione IV

(STRUTTURE SOCIO SANITARIE E SOCIO ASSISTENZIALI SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE)

Art.38

(Competenze del Comune)

1. Il Comune è titolare delle funzioni amministrative concernenti l'autorizzazione al funzionamento delle strutture socio sanitarie e socio assistenziali, pubbliche e private così come individuate dalla normativa regionale.
2. Il Comune è inoltre titolare delle funzioni di vigilanza sulle stesse strutture, compresa l'adozione dei provvedimenti amministrativi.
3. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, il Comune si avvale anche dell'Azienda USL.
4. Le modalità e le procedure con cui il Comune esercita le proprie attribuzioni sono disciplinate dalla normativa regionale.
5. L'autorizzazione al funzionamento delle strutture socio sanitarie e socio assistenziali comprende l'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie previste nelle stesse strutture dalle norme regionali in stretta connessione con quelle assistenziali. Qualora le attività sanitarie interne vadano oltre quelle minime fissate dalla Regione per ciascuna tipologia di struttura o siano aperte all'utenza esterna, è acquisita specifica autorizzazione sanitaria distinta da quella socio sanitaria.

Art.39

(Competenze dell'Azienda USL)

1. L'Azienda USL esercita le funzioni che le sono attribuite dalla normativa regionale tramite la specifica Commissione di Esperti all'uopo prevista.
2. L'Azienda USL in particolare:
 - a) esprime al Comune i pareri tecnici istruttori per l'autorizzazione o la conferma dell'autorizzazione al funzionamento delle strutture pubbliche e private;
 - b) esercita sulle stesse la vigilanza prevista dalle norme nazionali e regionali o che venga richiesta dal Comune, proponendo l'adozione degli eventuali provvedimenti amministrativi.
3. L'Azienda USL informa il Comune, con relazione annuale, sul complesso dell'attività svolta e sui relativi risultati, oltre che sulle situazioni emergenti e comunque su quelle ritenute di pregiudizio per la sicurezza e la salute degli assistiti.

Art.40

(Requisiti strutturali e funzionali)

1. I requisiti minimi strutturali e funzionali di carattere generale per tutte le strutture socio sanitarie e socio assistenziali, pubbliche e private, e i requisiti specifici delle strutture per anziani, per disabili, per malati di AIDS e con infezione da HIV e per minori, sono definiti dalla normativa regionale nel rispetto di quanto stabilito dalla legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Art.41

(Coordinatore responsabile e Responsabile delle attività sanitarie)

1. Le strutture socio sanitarie e socio assistenziali, pubbliche e private, soggette ad autorizzazione, hanno un Coordinatore responsabile, oltre a un Responsabile delle attività sanitarie limitatamente alle strutture socio sanitarie.

2. Il Coordinatore responsabile assicura l'osservanza delle norme regionali relative alla organizzazione generale, con particolare riferimento agli aspetti organizzativo funzionali e al personale.

3. Il Responsabile delle attività sanitarie assicura quanto previsto per la direzione sanitaria delle strutture sanitarie, limitatamente agli aspetti igienici e sanitari.

Sezione V

(TRASPORTO INFERMI E INFORTUNATI)

Art.42

(Competenze del Comune)

1. Il Comune è titolare delle funzioni amministrative concernenti l'autorizzazione al funzionamento e la vigilanza sul trasporto privato di infermi e infortunati relativamente ai punti sosta-partenza presenti nel territorio comunale.

2. Il servizio di "attività di soccorso sanitario" è di competenza esclusiva del SSN, il quale può avvalersi anche di altri soggetti privati in possesso dell'autorizzazione sanitaria.

3. L'autorizzazione alle strutture del SSN che gestiscono direttamente il servizio rientra nel provvedimento con cui il Comune autorizza la struttura sanitaria all'esercizio delle proprie funzioni.

4. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, il Comune si avvale dell'Azienda USL.

Art.43

(Classificazione e caratteristiche tecniche degli autoveicoli)

1. Il trasporto di infermi e infortunati si attua tramite autoveicoli a ciò specificamente abilitati dalla carta di circolazione.

2. Le caratteristiche tecniche delle autoambulanze sono indicate, per le categorie di autoveicoli di cui alla lettera f)- autoveicoli per trasporti specifici ñ e g) ñ autoveicoli per uso speciale ñ del comma 1 dell'art. 54 del D.Lgs. n.285/1992, rispettivamente dal D.M. n.553/1987 e dal D.M. n. 487/1997.

Art.44

(Vigilanza)

1. La vigilanza sul trasporto infermi e infortunati si esercita nei riguardi dell'abilitazione degli autoveicoli usati e delle loro caratteristiche tecniche come prescritte dalle norme vigenti.

2. L'Azienda USL, qualora nell'ambito della vigilanza riscontri inadempienze, propone al Comune provvedimenti prescrittivi, ordinativi e di sospensione o revoca dell'autorizzazione al funzionamento.

Art.45

(Sanzioni)

1. Fatte salve le sanzioni previste dal Codice della Strada, la inosservanza delle presenti norme regolamentari comporta la sanzione amministrativa prevista dall'art.344 del T.U. Leggi Sanitarie.

Sezione VI

(PUBBLICITÀ SANITARIA)

Art.46

(Competenze del Comune)

1. Il Comune autorizza, previo nulla osta del competente Ordine o Collegio professionale, ove esistente, la pubblicità concernente l'esercizio nel territorio comunale delle professioni sanitarie e delle arti ausiliarie.

2. Il Comune autorizza inoltre la pubblicità delle strutture pubbliche e private, sanitarie e socio sanitarie, limitatamente per queste ultime alle funzioni sanitarie, sentito il parere del competente Ordine o Collegio professionale ove esistente.

3. Le modifiche ai contenuti delle pubblicità autorizzate comportano nuova autorizzazione.

4. Il Comune esercita la vigilanza sulla pubblicità sanitaria e adotta gli eventuali provvedimenti amministrativi previsti dalle norme in materia, fatti salvi quelli disciplinari di competenza degli Ordini e Collegi ove esistenti.

5. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, il Comune si avvale dell'Azienda USL.

Art.47

(Competenze dell'Azienda USL)

1. L'Azienda USL ha le seguenti attribuzioni:

- a) esprime al Comune parere istruttorio per il rilascio dell'autorizzazione alla pubblicità sanitaria;
- b) ai fini della espressione di detto parere istruttorio, verifica la rispondenza dei contenuti pubblicitari, oltre a quanto stabilito dalle norme, all'esercizio effettivo delle funzioni professionali e alle prestazioni realmente rese dalle strutture sanitarie e socio sanitarie;
- c) esercita la vigilanza sulla pubblicità sanitaria, sia autonomamente sia a seguito di richiesta del Comune o del competente Ordine o Collegio professionale ove esistente.

Art.48

(Mezzi per la pubblicità sanitaria dell'esercizio professionale)

1. La pubblicità concernente l'esercizio delle professioni sanitarie e delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie è ammessa esclusivamente mediante:

- a) targhe apposte sull'edificio ove si esercita l'attività e aventi le caratteristiche prescritte dalle vigenti norme;
- b) inserzioni negli elenchi telefonici, negli elenchi generali di categoria e nei periodici destinati agli esercenti le professioni sanitarie e arti ausiliarie delle professioni sanitarie;
- c) inserzioni nei giornali quotidiani e periodici di informazione;
- d) inserzioni in internet esclusivamente mediante pagine web, con contenuti che rispettano le vigenti norme e con possibile indicazione dell'indirizzo di posta elettronica, ma con esclusione di posta elettronica, mailing-list, gruppi di discussione.

Art.49

(Contenuti della pubblicità sanitaria dell'esercizio professionale)

1. Il messaggio pubblicitario è limitato, secondo le vigenti norme, ai seguenti contenuti:

- a) nome, cognome, indirizzo e numero telefonico ove si esercita l'attività, orario delle visite o di apertura al pubblico;
- b) titoli di studio e accademici; qualifica di specialista solo a seguito dell'acquisizione del relativo diploma; titoli di carriera;
- c) disciplina specialistica esercitata, in carenza del relativo diploma, alle condizioni previste dall'art.1, comma 4, della Legge n.175/1992 e successive modificazioni;
- d) onorificenze concesse o riconosciute dallo Stato.

Art.50

(Mezzi per la pubblicità sanitaria delle strutture sanitarie e socio sanitarie)

1. Hanno titolo a richiedere l'autorizzazione alla pubblicità sanitaria i legali rappresentanti e i direttori sanitari delle strutture sanitarie pubbliche e private, oltre ai legali rappresentanti e ai coordinatori responsabili delle strutture socio sanitarie limitatamente alle funzioni sanitarie.
2. La pubblicità delle strutture sanitarie e socio sanitarie, pubbliche e private, è ammessa esclusivamente mediante:
 - a) targhe e insegne apposte sull'edificio che ospita la struttura aventi le caratteristiche previste dalle norme vigenti ;
 - b) inserzioni negli elenchi telefonici, negli elenchi generali di categoria e in periodici destinati alle professioni sanitarie;
 - c) inserzioni in giornali quotidiani e periodici di informazione;
 - d) inserzioni in internet esclusivamente mediante pagine web, con contenuti che rispettano le vigenti norme e con possibile indicazione dell'indirizzo di posta elettronica, ma con esclusione di posta elettronica, mailing-list, gruppi di discussione.

Art.51

(Contenuti della pubblicità delle strutture sanitarie e socio sanitarie)

1. Il contenuto pubblicitario è limitato, secondo le vigenti norme, a:
 - a) nome della struttura;
 - b) tipologia, nell'ambito di quelle definite dalla normativa regionale, oltre a casa di cura, ospedale, policlinico, ecc..., con l'aggettivazione "privata" se non trattasi di strutture pubbliche;
 - c) obbligatoriamente, estremi dell'autorizzazione alla pubblicità: numero e data del rilascio;
 - d) obbligatoriamente, estremi del direttore sanitario: nome, cognome, titoli professionali;
 - e) specifiche attività mediche, chirurgiche e di assistenza sanitaria;
 - f) prestazioni di prevenzione, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative;
 - g) nome, cognome e titoli professionali del professionista responsabile di ciascuna branca specialistica sanitaria;
 - h) nome e cognome e titoli professionali degli eventuali collaboratori del responsabile di branca specialistica.

Art.52

(Inserzioni non soggette ad autorizzazione)

1. Non sono soggette ad autorizzazione le inserzioni non aventi particolare evidenza grafica e contenenti la sola indicazione del nome, cognome, titolo accademico, indirizzo e numero telefonico in:
 - a) elenchi telefonici alfabetici;
 - b) guide, annuari, elenchi generali di categoria;
 - c) pagine web personali di cui è titolare lo stesso esercente la professione sanitaria, con eventuale informazione scientifica.

Sezione VII
(VIGILANZA E SANZIONI)

Art.53
(Competenze in materia di vigilanza)

1. Il Comune è titolare delle funzioni di vigilanza, sotto l'aspetto amministrativo, sull'esercizio delle professioni sanitarie, sulle attività di ottico e odontotecnico e operatore socio sanitario, sulle strutture sanitarie, socio sanitarie e socio assistenziali, pubbliche e private, soggette ad autorizzazione al funzionamento, sul trasporto infermi e sulla pubblicità sanitaria.
2. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni di vigilanza nelle suddette materie, il Comune si avvale dell'Azienda USL; ha facoltà di avvalersi anche dell'Azienda USL per la vigilanza sulle strutture socio sanitarie e socio assistenziali che può esercitare direttamente..

Art.54
(Oggetto e modalità della vigilanza)

1. Costituisce oggetto della vigilanza la verifica dell'osservanza di tutte le norme che disciplinano le specifiche materie e in particolare:
 - a) il possesso dei titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie e all'attività di ottico e odontotecnico e di operatore socio sanitario;
 - b) l'osservanza di tutti gli obblighi che le vigenti norme prescrivono nell'esercizio delle professioni sanitarie e nelle attività di ottico, odontotecnico e operatore socio sanitario;
 - c) i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture sanitarie, socio sanitarie e socio assistenziali, pubbliche e private, soggette all'autorizzazione al funzionamento;
 - d) le funzioni a cui sono tenute le direzioni sanitarie delle strutture sanitarie, pubbliche e private, soggette ad autorizzazione e le funzioni attribuite al coordinatore responsabile e al responsabile delle attività sanitarie nelle strutture socio sanitarie e socio assistenziali, pubbliche e private, soggette ad autorizzazione;
 - e) la corretta conservazione dei farmaci, degli stupefacenti e sostanze psicotrope;
 - f) lo smaltimento dei rifiuti sanitari ai sensi delle vigenti norme;
 - g) lo smaltimento dei rifiuti radioattivi ai sensi delle vigenti norme.
2. Gli interventi di vigilanza si svolgono sia secondo piani programmati dall'Azienda USL sia a seguito di richiesta del Comune sia alle scadenze e secondo le modalità previste da specifiche norme.
3. L'Azienda USL, oltre a proporre, qualora ne ricorrano le condizioni, l'adozione dei provvedimenti prescrittivi e ordinatori previsti dalle norme vigenti nelle specifiche materie, informa periodicamente il Comune sugli interventi programmati e svolti e sui relativi esiti.

Art.55

(Sanzioni)

1. Fatte salve le sanzioni penali, la inosservanza delle vigenti norme in materia di esercizio delle professioni sanitarie, di attività di ottico e odontotecnico, dell'attività di operatore socio sanitario, di strutture sanitarie, socio sanitarie e socio assistenziali, pubbliche e private, soggette ad autorizzazione al funzionamento, di trasporto infermi e di pubblicità sanitaria, è sanzionata ai sensi delle vigenti norme speciali in materia.
2. Nei casi di contravvenzione alle presenti norme regolamentari, per le quali non siano previste sanzioni dalle norme speciali, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art.344 del T.U. Leggi Sanitarie.

Sezione VIII

(STABILIMENTI TERMALI)

Art.56

(Competenze del Comune)

1. In materia di stabilimenti termali il Comune è titolare delle funzioni amministrative concernenti:
 - a) l'autorizzazione al funzionamento;
 - b) l'autorizzazione alla pubblicità sanitaria;
 - c) la vigilanza.
2. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, il Comune si avvale dell'Azienda USL.

Art.57

(Prestazioni e definizioni)

1. Gli stabilimenti termali erogano cure termali, così come normativamente definite.
2. Gli stabilimenti termali possono essere annessi ad alberghi, case di cura e altre strutture sanitarie pubbliche e private, in possesso delle specifiche autorizzazioni previste dalle vigenti norme.
3. E' fatto divieto di erogazione di cure termali nei centri estetici.

Art.58

(Pubblicità sanitaria dell'attività termale)

1. Fatta salva l'osservanza delle norme fissate in materia per le strutture sanitarie in generale, possono essere oggetto di pubblicità sanitaria le cure termali, le patologie a cui sono destinate, le indicazioni e controindicazioni di natura clinico-sanitaria.

Art.59

(Vigilanza)

1. La vigilanza concerne il controllo dell'osservanza di tutte le norme in materia, con particolare riguardo a:
 - a) mantenimento dei titoli preliminari all'autorizzazione (concessione regionale per la coltivazione di acque termali e riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque e dei fanghi);
 - b) rispondenza ai disegni delle opere di presa, dei serbatoi, delle condutture, delle apparecchiature di sollevamento e dei locali, sulla base dei quali la struttura ha avuto concessione o altro titolo edilizio e successivamente l'attestazione di conformità e quindi l'autorizzazione al funzionamento;
 - c) apparecchiature utilizzate per la erogazione delle cure termali;
 - d) funzioni della direzione sanitaria della struttura, come definite dall'art.32 della L.R. Emilia Romagna n.32/1988;
 - e) pubblicità sanitaria nei limiti definiti dall'art.14 della Legge n.323/2000.
2. Nei casi di inottemperanza alle vigenti norme e fatta salva la irrogazione delle previste sanzioni, chi esercita la vigilanza propone al Comune l'adozione di provvedimenti amministrativi, prescrittivi od ordinativi, compresa la sospensione o la revoca della autorizzazione previa diffida, ai sensi dell'art.31 della L.R. n. 32/1988, se le irregolarità riscontrate siano ritenute tali da compromettere il normale esercizio e la sicurezza delle cure termali.

Art.60

(Sanzioni)

1. Chi attiva stabilimenti termali senza la prescritta autorizzazione o contravviene alle prescrizioni imposte dal Comune nell'atto autorizzativo, è punito con l'ammenda fissata dall'art.194 del R.D. n.1265/1934 e successivi aggiornamenti.
2. La erogazione di cure termali da parte di centri estetici e la pubblicità sanitaria non rispondente ai requisiti prescritti o che fa uso dell'aggettivo "termale" riferito ad acque o fanghi ai quali non è stata formalmente riconosciuta efficacia terapeutica, sono punite con le sanzioni pecuniarie previste dall'art.14 della Legge n.323/2000.
3. Le violazioni delle presenti norme regolamentari, per le quali le norme speciali non prevedono sanzioni amministrative, sono punite con la sanzione pecuniaria stabilita dall'art. 344 del Testo Unico delle leggi sanitarie e successivi aggiornamenti.

Sezione IX

(FARMACIE)

Art.61

(Competenze del Comune)

1. Ai sensi della L.R. Emilia Romagna 19/82 e successive modifiche, sono di competenza del Sindaco i seguenti provvedimenti autorizzativi:

- a) autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle farmacie, incluse le farmacie succursali e i dispensari farmaceutici;
- b) decadenza dell'autorizzazione all'esercizio farmaceutico;
- c) chiusura temporanea dell'esercizio farmaceutico;
- d) trasferimento dei locali di farmacia nell'ambito territoriale della sede farmaceutica assegnata;
- e) gestione provvisoria delle farmacie;
- f) autorizzazione al trasferimento della titolarità di farmacia;
- g) fissazione degli orari di apertura e chiusura delle farmacie.

2. Spetta altresì al Comune esprimere i seguenti pareri:

- a) alla Provincia, per quanto riguarda la revisione biennale della Pianta Organica delle Farmacie del Comune, l'istituzione di Dispensari farmaceutici e di farmacie succursali e il decentramento delle farmacie;
- b) all'Azienda USL in merito all'organizzazione dei turni diurni, notturni e festivi delle farmacie ed al piano annuale di chiusura per ferie delle farmacie.

Art.62

(Competenze di organi esterni al Comune)

1. Compete alla Provincia:

- a) la formazione e la revisione della Pianta Organica delle farmacie;
- b) l'istituzione e la gestione dei dispensari farmaceutici;
- c) l'istituzione di farmacie succursali;
- d) il decentramento delle farmacie;
- e) l'indizione e lo svolgimento dei concorsi per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti o di farmacie succursali, ivi compresa la nomina della commissione, l'approvazione della graduatoria ed il conferimento della sede;
- f) l'assegnazione ai Comuni della titolarità di farmacie.

2. Compete all'Azienda USL:

- a) la definizione dei turni diurni, notturni e festivi delle farmacie;
- b) l'autorizzazione del piano di chiusura per ferie delle farmacie;
- c) la certificazione del servizio prestato dal personale farmacista delle farmacie;
- d) l'autorizzazione alla sostituzione temporanea del titolare nella conduzione professionale;
- e) l'attività istruttoria dei provvedimenti amministrativi in tema di farmacie di competenza del Comune e della Provincia.

Art.63

(Vigilanza)

1. Le ispezioni ordinarie, straordinarie e preventive previste dal T.U. leggi sono svolte dalla Commissione nominata dall'Azienda USL ai sensi della normativa regionale.

2. L'Azienda USL provvede alle ispezioni riguardanti il commercio dei farmaci veterinari oltre che di additivi e premiscele ai sensi delle norme vigenti in materia.

Art.64

(Laboratorio Galenico)

1. Le caratteristiche strutturali e organizzative e le dotazioni strumentali e impiantistiche sono quelle definite dalle "Norme di buona preparazione dei medicamenti in farmacia" comprese nel Formulario Nazionale della Farmacopea Ufficiale della Repubblica Italiana e quanto previsto dalla normativa regolamentare dettata dal Ministero della Salute.

Le caratteristiche riguardano:

- a) ubicazione e strutturazione dell'area;
- b) illuminazione e ventilazione; microclima (25-30 _ C e 50% di U.R., intesi quali valori-limite massimi);
- c) sistema di aspirazione polveri, ai sensi della Tab. n. 6 della F.U.

2. La illuminazione naturale assicura i requisiti previsti dal Regolamento Edilizio.

3. La ventilazione, naturale o meccanica, è correlata alla cubatura ambientale del vano dedicato o del vano multiuso in cui si trova collocata l'area di laboratorio, secondo i criteri assunti dalla normativa regolamentare edilizia vigente.

4. La ubicazione dell'area di laboratorio è indicata nella planimetria dei locali che compongono la farmacia.

5. In relazione alle forme farmaceutiche allestite, il titolare della farmacia, qualunque sia l'ubicazione del laboratorio, può dichiarare la esclusione di emissione di vapori tossici o nocivi dalle attività laboratoristiche e la presenza di sistemi di captazione delle polveri; diversamente, sono previsti e realizzati sistemi di captazione ed espulsione all'esterno dei vapori con le caratteristiche previste per le canne di esalazione dal Regolamento Edilizio vigente.

6. Il laboratorio può essere ubicato nei piani interrati, limitatamente alle costruzioni esistenti, e nei piani seminterrati alle condizioni previste dal Regolamento Edilizio vigente; in tali casi è concessa dall'Azienda USL deroga al divieto d'uso degli interrati e seminterrati ai sensi delle vigenti norme, previa dichiarazione del titolare di assenza di aerodispersione nei locali interessati delle sostanze utilizzate, sia sotto forma di polveri che di vapori.

Art.65

(Autodiagnostica rapida presso le farmacie)

1. Nelle farmacie aperte al pubblico l'impiego di apparecchi di autodiagnostica rapida è finalizzato al rilevamento di prima istanza, allo scopo di offrire al paziente dati che rappresentano indicazioni di massima. Tali apparecchiature ed il loro impiego si conformano alle seguenti indicazioni:

- a) le apparecchiature per autodiagnostica sono agevolmente utilizzabili e consentono la facilità di lettura dei risultati oltre che la possibilità di controllo costante della taratura a garanzia dell'attendibilità del dato analitico quantitativo e di rapida pulizia delle parti che vengono a contatto con il paziente;
- b) l'atto dell'auto - prelievo capillare, è effettuato con l'assistenza del farmacista;
- c) al farmacista è consentito un intervento finalizzato al consiglio e all'aiuto nell'utilizzazione dell'apparecchio, restando esclusa l'interpretazione dei dati analitici, che non hanno valore medico-legale, fatto salvo il loro utilizzo da parte delle figure professionalmente qualificate;
- d) l'esecuzione dell'analisi avviene in luogo idoneo, anche al fine di garantire la necessaria riservatezza del cittadino e, comunque, in spazi distinti da quelli di vendita e di deposito della farmacia, nonché dal laboratorio galenico.

2. Il farmacista garantisce le condizioni affinché le operazioni del prelievo e di esecuzione dell'analisi possano avvenire nel rigoroso rispetto delle norme igieniche atte a prevenire eventuali forme di contaminazione e/o infezione. A tal fine:

- a) è fatto obbligo al farmacista di comunicare all'Azienda USL l'avvenuta installazione delle apparecchiature per autodiagnostica rapida;
- b) lo smaltimento dei rifiuti della prestazione analitica è effettuato dal farmacista nell'assoluto rispetto della normativa vigente;
- c) è fatto obbligo altresì al farmacista di rendere disponibile agli organi di vigilanza la documentazione riguardante la verifica tecnica delle apparecchiature in questione;
- d) presso ogni farmacia ove si realizzi l'impiego di apparecchiature per autodiagnostica rapida è presente il manuale delle procedure aggiornate riguardanti tale attività (profilassi malattie infettive, materiali, manutenzione apparecchiature, pulizie e sanificazione ambientale);
- e) la verifica di conformità fra i comportamenti adottati presso le farmacie e le indicazioni di cui ai precedenti punti del presente articolo viene effettuata da parte dell'apposita Commissione di cui al precedente articolo 62 nell'ambito dell'ordinaria attività di vigilanza ispettiva.

Art. 66

(Cardiotelefonìa)

1. E' ammessa nelle farmacie la funzione di "cardiotelefonìa" alle seguenti condizioni indicate dal Consiglio Superiore di Sanità:

- a) disponibilità di personale addetto alle procedure tecniche adeguatamente addestrato;
- b) qualità e riproducibilità delle registrazioni;
- c) valore di "informazione privata" del referto medico con esclusione del valore di "certificazione pubblica" e di valore medico legale;
- d) avvertimento scritto sul referto medico circa le limitazioni clinico-interpretative dell'indagine e sull'assenza di valore medico legale del referto stesso;
- e) rispetto delle previsioni in tema di trattamento e conservazione dei "dati personali sensibili" da parte di tutti i soggetti coinvolti nella "catena di custodia";
- f) rispetto delle misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali.

Art.67

(Accettazione campioni biologici per analisi)

1. E' consentita alle farmacie l'accettazione di campioni biologici (urine e feci) per l'avvio a laboratori di analisi, nonché la riconsegna all'utente del referto stilato da laboratorio autorizzato.

2. Il farmacista è responsabile della corretta conservazione dei campioni presso le farmacie preliminarmente all'inoltro a laboratorio autorizzato, ivi compresa la detenzione a temperatura determinata (2-8° C) in apparecchi e/o contenitori refrigeranti, distinti da quelli destinati alla conservazione di medicinali o altro materiale di pertinenza delle farmacie.

3. Le disposizioni del precedente comma si applicano esclusivamente alla fase di detenzione dei campioni presso le farmacie; per ogni altra fase valgono le norme per la conservazione dei campioni biologici di cui al D.M. 7.11.1991, n. 80.

Art.68

(Esclusione di attività professionali sanitarie nelle farmacie)

1. Ad eccezione dell'attività professionale di farmacista, è escluso nelle farmacie l'esercizio di qualsiasi altra attività professionale sanitaria.

Art.69

(Pubblicità)

1. La pubblicità sanitaria dell'esercizio della professione di farmacista è regolamentata dalle norme vigenti e dal "Codice deontologico del farmacista", fatto salvo l'adeguamento alle normative e raccomandazioni comunitarie.

2. La pubblicità sanitaria è autorizzata dal Comune, sentito il parere dell'Ordine dei Farmacisti.

3. Hanno titolo a richiedere l'autorizzazione alla pubblicità sanitaria il titolare o il direttore di farmacia.

4. La pubblicità sanitaria è consentita mediante inserzioni negli elenchi telefonici, negli elenchi di categoria, nei giornali quotidiani e nei periodici di informazione.

5. Non è ammessa la pubblicità sanitaria della farmacia negli studi professionali e negli ambulatori medici e veterinari, nelle strutture sanitarie in genere, pubbliche e private.

6. Non costituiscono pubblicità sanitaria:

- a) l'insegna di "Farmacia";
- b) la inserzione negli elenchi telefonici di categoria che riporta unicamente la denominazione della farmacia, indirizzo e numero telefonico, senza alcuna evidenziazione o senza caratteristiche grafiche diverse dal contesto degli elenchi.

7. La pubblicità sanitaria può contenere esclusivamente le seguenti indicazioni:

- a) denominazione della farmacia, indirizzo e numero telefonico, orari di apertura al pubblico;

- b) obbligatoriamente, nome e cognome del titolare e/o del direttore con relativi titoli professionali, accademici, di specializzazione senza abbreviazioni ed eventuali onorificenze concesse o riconosciute dallo Stato;
 - c) reparti presenti nella farmacia;
 - d) servizi accessori prestati;
 - e) prodotti diversi dai medicinali (con eventuali prezzi).
- .

Art.70

(Sanzioni e rinvio ad altre norme)

1. Fatte salve le sanzioni penali e disciplinari stabilite dalle disposizioni vigenti, in caso di inadempienze alle norme che regolano l'esercizio della farmacia e la dispensazione dei medicinali si applicano le sanzioni amministrative previste dalla normativa.
2. Per quanto non previsto da tali norme, la inottemperanza alle presenti disposizioni regolamentari è sanzionata ai sensi dell'art.344 del T.U. leggi sanitarie.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia inoltre a quanto stabilito, in materia di esercizi farmaceutici, dalle vigenti norme statali e regionali.

Sezione X

(FARMACOVIGILANZA)

Art.71

(Il sistema nazionale della farmacovigilanza sui medicinali per uso umano)

1. Il sistema nazionale di farmacovigilanza opera in conformità alle vigenti disposizioni.
2. La sorveglianza sull'uso dei medicinali e, in particolare, la raccolta delle segnalazioni spontanee delle reazioni avverse da farmaci fa capo al Dipartimento per la Valutazione dei Medicinali e la Farmacovigilanza del Ministero della Sanità.

Art.72

(Obblighi delle imprese)

1. Le imprese titolari dell'autorizzazione all'immissione al commercio di medicinali sono soggette agli obblighi di legge.

Art.73

(Obblighi dei professionisti)

1. Ai sensi delle norme vigenti:

- a) i medici segnalano ogni reazione avversa da farmaci della quale vengano a conoscenza nell'esercizio dell'attività professionale;
- b) i farmacisti effettuano analoga segnalazione per i farmaci non soggetti a prescrizione medica;
- c) la segnalazione è effettuata utilizzando l'apposita scheda di cui al modello previsto dal D.M. 07.08.1997. (Allegato A);
- d) i sanitari operanti sul territorio trasmettono le schede di segnalazione al Servizio Farmaceutico dell'Azienda USL, mentre i sanitari operanti nelle strutture ospedaliere pubbliche e private le trasmettono alle rispettive Direzioni sanitarie;
- e) le segnalazioni sono trasmesse entro tre giorni lavorativi nel caso di gravi reazioni avverse da farmaci, entro sei giorni negli altri casi.

Art.74

(Obblighi delle Aziende sanitarie e delle Direzioni sanitarie)

1. Le Aziende sanitarie e le Direzioni sanitarie delle strutture ospedaliere pubbliche e private trasmettono le segnalazioni loro pervenute al Dipartimento per la Valutazione dei Medicinali e la Farmacovigilanza del Ministero della Salute, informando altresì la Regione e il responsabile dell'immissione in commercio del medicinale. La trasmissione avviene nel termine di tre giorni lavorativi per le ADR gravi, entro cinque negli altri casi.

Art.75

(Sanzioni)

1. In caso di inadempienza alle disposizioni vigenti si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art.11 del D.Lgs. n.44/1997, fatte salve le sanzioni penali.

Art.76

(Il sistema nazionale della farmacovigilanza sui medicinali per uso veterinario)

1. Il sistema nazionale della farmacovigilanza sui medicinali per uso veterinario opera in conformità alle disposizioni vigenti.

2. La sorveglianza sull'uso dei medicinali veterinari e in particolare la raccolta delle segnalazioni spontanee delle reazioni avverse da farmaci e sull'uso improprio degli stessi fa capo al Dipartimento Alimenti e Nutrizione e Sanità Pubblica Veterinaria del Ministero della Salute.

Art.77

(Obblighi delle imprese produttrici di farmaci veterinari)

1. Le imprese titolari dell'autorizzazione all'immissione e al commercio di medicinali a uso veterinario sono soggette agli obblighi di legge.

Art.78

(Obblighi dei professionisti veterinari)

1. I medici veterinari segnalano all'Azienda USL e al Dipartimento Alimenti e Nutrizione e Sanità Pubblica Veterinaria del Ministero della Salute ogni reazione avversa da farmaci di cui vengono a conoscenza. Per la segnalazione, da effettuare tempestivamente, si avvalgono dell'apposita scheda (Allegato B).

Art.79

(Obblighi dell'Azienda USL)

1. L'Azienda USL trasmette le segnalazioni ricevute al Dipartimento Alimenti, Nutrizione e Sanità Pubblica Veterinaria del Ministero della Sanità, alla Regione e al responsabile della immissione in commercio del farmaco.

Art.80

(Sanzioni)

1. La mancata osservanza delle norme comporta le sanzioni amministrative speciali previste dal D.Lgs. n.119/1992, con particolare riferimento all'art.38, comma 6.

Sezione XI

(ERBORISTERIE)

Art.81

(Competenze del Comune)

1. Spetta al Comune :

- a) il rilascio della carta di autorizzazione alla raccolta delle piante officinali di crescita spontanea e alla coltivazione e successiva raccolta delle altre piante officinali;
- b) l'autorizzazione al commercio delle piante officinali, nei casi previsti dalle vigenti norme generali del commercio;
- c) la vigilanza sull'osservanza delle norme sotto l'aspetto amministrativo, avvalendosi dell'Azienda USL.

Art.82

(Titoli abilitanti)

1. Chi, oltre a coltivare e raccogliere, intende utilizzare le piante officinali al fine di ottenere preparazioni industriali o di farne commercio al minuto è in possesso del diploma di erborista.

2. Le medesime competenze individuate al comma 1, sono riconosciute ai titolari di diploma universitario in tecniche erboristiche e dei diplomi di laurea di primo grado nel cui titolo compaia la qualificazione "erboristica/o".

3. Le autorizzazioni a esercitare le attività di cui al comma 1, comportano all'atto del rilascio la registrazione degli estremi del diploma abilitante presso i competenti uffici del Comune.

Art.83

(Competenze dell'Azienda USL)

1. Spettano all'Azienda USL:

- a) il rilascio del parere finalizzato alla autorizzazione amministrativa al commercio, quando prevista dalle vigenti norme generali sul commercio, e alla gestione dell'eventuale laboratorio annesso all'esercizio di vendita al dettaglio;
- b) il rilascio del libretto di idoneità sanitaria, previsto dalle norme per gli addetti agli alimenti;
- c) la vigilanza.

Art.84

(Ambiti dell'attività di erboristeria)

1. Le attività commerciali che, per la presenza stabile di un erborista diplomato o di altri aventi titolo, sono propriamente definite "erboristerie", possono esitare al dettaglio le piante officinali, le loro parti e le loro droghe considerate di libera vendita ai sensi delle norme vigenti; possono altresì esitare al dettaglio i derivati industriali, ottenuti dalle piante stesse, confezionati all'origine.

2. La miscelazione estemporanea delle medesime varietà e specie di cui al precedente comma, è consentita all'erborista diplomato e ad altri aventi titolo.

3. E' fatto divieto all'erborista di presentare all'esitazione al dettaglio, all'atto della vendita o in previsione di essa, le referenze come sostanze o preparazioni aventi proprietà curative o profilattiche delle malattie dell'uomo o dell'animale.

4. Sono escluse dall'ambito di attività delle erboristerie le piante officinali, le loro parti e le loro droghe che le vigenti disposizioni in materia attribuiscono all'esclusiva competenza delle farmacie.

5. Non è consentita alle erboristerie la miscelazione estemporanea di piante e droghe vegetali su prescrizione medica e con finalità terapeutiche, come pure la vendita al pubblico di preparati a base di piante officinali che per le loro caratteristiche si configurino come medicinali, in dose e forma di medicamento.

Art.85

(Vigilanza)

1. Sono oggetto di vigilanza:

- a) il possesso della carta di autorizzazione alla raccolta e coltivazione;
- b) il titolo di erborista e gli altri titoli abilitanti;
- c) l'autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale, quando prevista dalle vigenti norme in materia di commercio;
- d) il possesso del libretto di idoneità sanitaria alla manipolazione degli alimenti e bevande;

Art.86

(Sanzioni)

1. Fatte salve le sanzioni penali previste dalle vigenti norme, in caso di inottemperanza alle presenti disposizioni regolamentari si applicano le sanzioni amministrative speciali di cui agli artt. 6 e 7 della L. n.99/1931 e all'art.122 del T.U. leggi sanitarie e, per quanto non previsto da altre norme, le sanzioni di cui all'art.344 del T.U. leggi sanitarie.

Sezione XII

(DISTRIBUZIONE ALL'INGROSSO DEI MEDICINALI PER USO UMANO E DEI GAS MEDICINALI)

Art.87

(Competenze del Comune)

1. Il Comune è titolare delle funzioni amministrative concernenti l'autorizzazione dell'attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali e/o gas medicinali svolta presso magazzini ubicati nell'ambito del territorio comunale.

2. Il Comune si avvale dell'Azienda USL per l'istruttoria tecnica ai fini dell'adozione dei provvedimenti autorizzativi.

Art.88

(Soggetti tenuti all'obbligo di autorizzazione)

1. Sono sottoposti all'obbligo di autorizzazione i seguenti soggetti:

- a) distributore all'ingrosso di materie prime farmacologicamente attive;
- b) distributore all'ingrosso di specialità medicinali;
- c) distributore all'ingrosso di gas medicinali;
- d) distributore all'ingrosso di galenici officinali e galenici tradizionali di derivazione magistrale di cui al Formulario Nazionale della vigente Farmacopea Ufficiale;
- e) distributore all'ingrosso di medicinali omeopatici;

- f) depositario, titolare di contratti di deposito con una o più ditte titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti oggetto di distribuzione, di medicinali e/o medicinali omeopatici;
- g) concessionario di vendita, fatta salva l'esclusione per il regime autorizzatorio delle farmacie.

Art.89

(Attività di distribuzione)

1. I soggetti autorizzati sono tenuti agli obblighi prescritti dalle norme vigenti in materia.

Art.90

(Vigilanza)

1. La competenza della vigilanza è del Ministero della Salute il quale può avvalersi a tal fine della Regione e questa dell'Azienda USL.

Art.91

(Sanzioni)

1. La violazione delle norme vigenti sulla distribuzione all'ingrosso di medicinali per uso umano e dei gas medicinali comporta l'applicazione delle sanzioni speciali previste dal D.Lgs. n.538/1992.

Sezione XIII

(MEDICINALI VETERINARI)

Art.92

(Commercio)

1. Il commercio all'ingrosso dei medicinali veterinari è subordinato al possesso di autorizzazione rilasciata dal Comune.
2. Il commercio all'ingrosso include l'acquisto, la vendita l'importazione, l'esportazione o qualsiasi altra transazione commerciale anche non a fini di lucro, ivi compresa l'attività di deposito.
3. I medicinali veterinari possono essere venduti al dettaglio solo da farmacisti nelle farmacie e dietro presentazione di ricetta.

4. I titolari di autorizzazione di commercio all'ingrosso possono essere autorizzati dal Comune a vendere medicinali veterinari direttamente ai titolari degli impianti in cui vengono curati, allevati o custoditi professionalmente animali; i titolari di tali impianti, previa autorizzazione dell'Azienda USL che provvede a ispezione almeno annuale, possono tenere scorte adeguate di medicinali veterinari con la responsabilità di un medico veterinario, il quale li custodisce in locali chiusi e tiene apposito registro di carico e scarico da conservare per almeno tre anni dalla data dell'ultima registrazione.

5. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, il Comune si avvale dell'Azienda USL.

Art.93

(Vigilanza)

1. La vigilanza circa la osservanza delle norme che disciplinano il commercio dei medicinali veterinari è esercitata dall'Azienda USL.

2. Chi esercita la vigilanza propone all'autorità competente, quando ritiene che ne ricorrano le condizioni, l'adozione dei provvedimenti prescrittivi e ordinativi, compresa la eventuale sospensione o revoca delle autorizzazioni.

Art.94

(Sanzioni)

1. La inottemperanza alle norme che regolamentano la materia, comporta la irrogazione delle sanzioni speciali previste dall'art.38 del D.Lgs n.119/1992.

Sezione XIV

(STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE)

Art.95

(Competenze del Comune)

1. Sono di competenza del Comune:

a) I compiti relativi alla firma e agli altri adempimenti riguardanti i seguenti Registri:

a1) Registro di entrata e uscita per gli Enti e le Imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope;

a2) Registro di entrata e uscita per gli Enti o le Imprese autorizzati all'impiego o al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope e per le Farmacie;

a3) Registro di lavorazione per gli Enti e le Imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

b) Il controllo, tramite l'Azienda USL, e la vidimazione annuale dei registri di carico e scarico; c) La vidimazione iniziale dell'apposito registro di scarico previsto per gli Istituti di ricerca scientifica.

Art.96

(Competenze di organi esterni al Comune)

1. Sono di competenza dell'Azienda USL:

a) Il prelievo e la distruzione dei medicinali stupefacenti scaduti o non più utilizzabili in attuazione alla Circolare regionale n.1/1997 o su richiesta del Ministero della Sanità; alle operazioni provvede la Commissione competente;

b) L'approvvigionamento, la conservazione e la distribuzione dei ricettari.

2. L'Ordine provinciale dei Farmacisti provvede al rilascio del bollettario "buoni acquisto" su richiesta dei titolari e/o direttori delle farmacie aperte al pubblico e ospedaliere.

3. Il rilascio del ricettario ministeriale è effettuato a cura degli Ordini provinciali dei Medici chirurghi e dei Medici Veterinari.

Art.97

(Distribuzione, Documentazione e Custodia)

1. La distribuzione, la documentazione e la custodia delle sostanze stupefacenti e psicotrope sono disciplinate dalle norme vigenti.

2. Le imprese autorizzate al commercio all'ingrosso hanno l'obbligo di invio delle terze sezioni del "buono acquisto" al Servizio Farmaceutico dell'Azienda USL ove ha sede la farmacia acquirente.

3. La detenzione presso le farmacie comporta la custodia in armadio chiuso, accessibile solo al farmacista, delle sostanze e preparazioni comprese nelle tabelle I e II di cui all'art.14 del DPR 309/90e alla Farmacopea Ufficiale.

Art.98

(Sanzioni)

1. Fatte salve le sanzioni penali, la violazione delle norme vigenti sulla distribuzione, la documentazione e la custodia delle sostanze stupefacenti e psicotrope comporta l'applicazione delle sanzioni speciali previste dagli articoli 38, 41, 42, 43, 44, 45, 49 e 68 del DPR n.309/1990.

2. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia inoltre a quanto stabilito in materia dalle norme statali e regionali.

Sezione XV (COSMETICI)

Art.99 (Competenze del Comune)

1. Spettano al Comune le funzioni amministrative circa i controlli sulla produzione e il commercio dei prodotti per la cosmesi.
2. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni il Comune si avvale dell'Azienda USL.

Art.100 (Obblighi per i produttori)

1. Chi intende produrre o confezionare, in proprio o per conto terzi, prodotti cosmetici, è tenuto a darne comunicazione scritta al Comune e al Ministero della Salute almeno 30 giorni prima dell'avvio dell'attività.
2. La comunicazione deve contenere le informazioni prescritte dalle norme vigenti e in particolare l'elenco completo e dettagliato delle sostanze impiegate e di quelle contenute nel prodotto commerciale. Ogni modificazione dei dati precedenti, comporta una nuova preventiva comunicazione.
3. Gli importatori di prodotti in confezioni pronte alla vendita provenienti da paesi membri dell'UE o da paesi extracomunitari soggiacciono ad analoga comunicazione alle condizioni normativamente stabilite.
4. Il Comune, entro i mesi di gennaio e di luglio di ogni anno, trasmette alla Regione e al Ministero della Salute notizia, tramite appositi elenchi, delle comunicazioni ricevute nel semestre precedente.

Art.101 (Requisiti strutturali e funzionali delle officine e depositi, requisiti dei prodotti cosmetici e loro etichettatura)

1. I locali e relative caratteristiche, le attrezzature, l'approvvigionamento idrico, le strutture igienico sanitarie, il personale e l'organizzazione generale delle officine di produzione e confezionamento dei prodotti cosmetici, sono disciplinati dal D.M. n.328/1987.
2. Gli allegati e gli aggiornamenti della L. n.713/1986 , compresi gli allegati al D.Lgs.n.126/1997 definiscono le caratteristiche chimiche, la composizione e l'etichettatura dei prodotti cosmetici.

Art.102

(Vigilanza)

1. La vigilanza sulle officine di produzione e confezionamento e sui magazzini degli importatori di prodotti cosmetici, svolta dall'Azienda USL per conto del Comune, assicura un controllo di norma annuale in tutti gli stabilimenti e magazzini presenti sul territorio comunale, fatte salve diverse periodicità fissate dalla Regione.
2. Costituisce oggetto della vigilanza la verifica di tutto quanto prescritto dalle vigenti norme in materia e in particolare il controllo circa la rispondenza a:
 - a) requisiti strutturali e funzionali degli stabilimenti di produzione e confezionamento;
 - b) caratteristiche e composizione chimica dei prodotti;
 - c) etichettatura dei prodotti;
 - d) presenza e titoli professionali del Direttore Tecnico (laurea in chimica, chimica industriale, chimica e farmacia, chimica e tecnologia farmaceutica, ingegneria chimica, farmacia, scienze biologiche), con iscrizione al relativo Albo professionale.
3. Le imprese sono tenute a fornire tutte le informazioni, richieste dal Comune e dall'Azienda USL, sulle sostanze contenute nei prodotti, unitamente alle indicazioni e istruzioni delle relative confezioni
4. Il personale dell'Azienda USL incaricato della vigilanza, eseguita con interventi programmati annualmente o svolti a seguito di richiesta del Comune, ha facoltà di procedere in qualsiasi momento a ispezioni negli stabilimenti e depositi e al prelievo di campioni di cosmetici.
5. I campioni eseguiti con le modalità fissate dal D.M. 22.12.1986, possono essere prelevati nell'officina di produzione o di confezionamento, nei depositi dell'importatore e in quelli del distributore.
6. Il prelievo di campioni presso gli esercizi commerciali al dettaglio è ammesso qualora non risulti possibile o non risulti utile ai fini sanitari procedere nelle sedi di produzione e deposito.
7. Per le analisi dei campioni, l'Azienda USL si avvale dell'ARPA.
8. Gli esiti degli interventi di vigilanza sono trasmessi dall'Azienda USL con relazione annuale al Comune e alla Regione. Sono segnalati sollecitamente al Comune i casi per i quali l'Azienda USL ritenga ricorrano le condizioni per proporre l'adozione di provvedimenti prescrittivi od ordinativi. Gli esiti non favorevoli della vigilanza e i relativi provvedimenti adottati dal Comune sono comunicati dall'Azienda USL alla Regione e al Ministero della.

Art.103

(Segnalazione di effetti indesiderati)

1. I consumatori hanno facoltà di segnalare all'Azienda USL eventuali effetti indesiderati correlati all'uso di prodotti cosmetici. L'Azienda USL attiva un sistema di sorveglianza sulle segnalazioni di effetti indesiderati, avvia controlli sulle strutture di produzione e di deposito dei prodotti cosmetici interessati presenti nel proprio territorio, oppure trasmette la segnalazione alle Aziende USL territorialmente competenti.

2. L'Azienda USL comunica le segnalazioni di effetti indesiderati al Comune, alla Regione e al ministero della Sanità entro i mesi di gennaio e luglio di ogni anno.

Art.104

(Sanzioni)

1. Fatte salve le sanzioni penali e amministrative previste dalle norme speciali in materia, le contravvenzioni alle presenti norme regolamentari, per le quali non siano previste sanzioni dalle norme speciali, sono sanzionate amministrativamente ai sensi dell'art.344 del T.U. leggi sanitarie.

Sezione XVI

(RADIAZIONI IONIZZANTI NELLE PRATICHE MEDICHE)

Art.105

(Pratiche mediche con esposizione a radiazioni ionizzanti)

1. Le pratiche mediche di cui all'art. 1 del D.Lgs. n.187/2000 e che comportano esposizione a radiazioni ionizzanti, sono consentite :

a) nelle strutture sanitarie e negli studi professionali medici e veterinari autorizzati di cui all'art. 30 del presente Regolamento;

b) negli studi professionali medici e veterinari soggetti alla sola comunicazione di detenzione o esentati della stessa.

Art.106

(Competenze del Comune)

1. Il Comune ha le seguenti attribuzioni:

a) rilascia il nulla osta preventivo, nei tempi e con le procedure prescritti per le attività che comportano esposizione a scopo medico a radiazioni ionizzanti di categoria B presenti nel territorio comunale;

b) rilascia il nulla osta preventivo, nei tempi e con le procedure prescritti per le attività di cui sopra che fanno uso di sorgenti mobili di radiazioni ionizzanti, con sede operativa del titolare, ove sono detenute le sorgenti quando non utilizzate, nel territorio comunale;

c) rilascia l'autorizzazione, nei tempi e con le procedure prescritte all'allontanamento dei rifiuti prodotti nell'ambito delle pratiche esercitate nel territorio comunale che comportano la esposizione a radiazioni ionizzanti, non soggette ai provvedimenti di cui al D.Lgs, n. 230/1995, allorchè i rifiuti contengono radionuclidi con tempo di dimezzamento fisico uguale o maggiore a 75 giorni o in concentrazione superiore ai valori determinati dalle norme specifiche;

d) esercita la vigilanza sotto l'aspetto amministrativo sull'osservanza delle norme.

2. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni il Comune si avvale dell'Azienda USL; il Comune si avvale, transitoriamente e fino alla costituzione degli organi tecnici dell'Azienda USL previsti normativamente per il rilascio del nulla osta preventivo di categoria B della Commissione Provinciale Radiazioni Ionizzanti operante nelle sedi dell'ARPA.

3. Le spese relative alle procedure da effettuarsi sono a carico dei soggetti richiedenti non pubblici ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n.241/2000.

Art.107

(Competenze dell'Azienda USL)

1. L'Azienda USL tramite specifici organismi tecnici:

- a) esprime al Comune, nei tempi e con le procedure previsti dalla L.R., i pareri tecnici necessari per il rilascio del nulla osta preventivo;
- b) esprime al Comune, nei tempi e con le procedure previsti dalla L.R., i pareri tecnici per l'autorizzazione all'allontanamento dei rifiuti;
- c) esercita la vigilanza sull'applicazione delle norme.

2. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, l'Azienda USL si avvale dell'ARPA.

3. La spesa relativa alle procedure da effettuarsi sono a carico dei soggetti richiedenti non pubblici, ai sensi dell'art.39 del D.Lgs, n.241/2000.

Art.108

(Vigilanza)

1. La vigilanza, esercitata dall'Azienda USL concerne in particolare:

- a) la idoneità della ubicazione dei locali, dei mezzi di radioprotezione, delle modalità di esercizio, delle attrezzature e della qualificazione del personale addetto che hanno dato luogo al nulla osta preventivo, con eventuali prescrizioni;
- b) la osservanza dei principi per la protezione sanitaria dei pazienti nel corso di trattamenti medici diagnostici o terapeutici, del personale addetto nell'ambito della sorveglianza sanitaria professionale e di qualunque altra persona esposta coscientemente e volontariamente al di fuori della propria occupazione;
- c) l'osservanza delle norme in materia di allontanamento dei rifiuti ai sensi degli artt.30, 31, 32, 33 e 34 del D.Lgs. n.230/1995.

2. Qualora si riscontrino violazioni delle norme che disciplinano la materia, l'Azienda USL propone al Comune i relativi provvedimenti amministrativi.

3. Fatti salvi i provvedimenti cautelari e urgenti a tutela della salute pubblica, dei lavoratori e dell'ambiente, quando vengano rilevate violazioni gravi o reiterate alle norme che disciplinano le installazioni radiogene, le somministrazioni di materie radioattive ai fini di diagnosi, terapia e ricerca, l'allontanamento di rifiuti radioattivi, il Comune ha facoltà di disporre la sospensione dell'attività per un periodo di tempo non superiore a sei mesi o, nei casi di particolare gravità, la revoca del provvedimento autorizzativo, previa contestazione all'esercente delle violazioni rilevate e assegnazione allo stesso di un termine di sessanta giorni per produrre giustificazioni; su queste ultime, il Comune acquisisce il parere dell'Azienda USL. Il Comune non può adottare provvedimenti, decorsi sei mesi dalla presentazione delle giustificazioni.

Art.109

(Sanzioni)

1. Fatte salve le sanzioni penali di cui all'art.137 del D.Lgs. n.230/1995 ed all'art.14 del D.Lgs. n.187/2000, le sanzioni amministrative applicabili in caso di violazione delle presenti norme regolamentari, quando non previste dalle leggi speciali, sono quelle di cui all'art.344 del T.U. leggi sanitarie.

Sezione XVII

(DISPOSITIVI MEDICI)

Art.110

(Definizione e classificazione)

1. I Dispositivi Medici sono definiti e classificati in base alle disposizioni di legge.

Art.111

(Marcatura CE e sistema di sorveglianza)

1. I Dispositivi Medici in commercio recano la marcatura CE.

2. Gli operatori sanitari pubblici e privati eseguono il monitoraggio e, nell'ambito di questo, segnalano direttamente o tramite la struttura sanitaria di appartenenza eventuali incidenti connessi all'uso dei dispositivi medici; segnalano inoltre tutte quelle alterazioni delle caratteristiche e delle prestazioni dei dispositivi o la inadeguatezza delle istruzioni all'uso da cui possano derivare decesso o grave peggioramento delle condizioni di salute di un paziente o di un operatore. A tale fine i suddetti operatori sono tenuti alla compilazione della apposita scheda di segnalazione di incidente o di mancato incidente, da trasmettere al Ministero della Sanità direttamente o tramite la struttura sanitaria di appartenenza.

Art.112

(Pubblicità)

1. Per la pubblicità dei dispositivi medici, si applicano le disposizioni di cui all'art.21 del D.Lgs. n.46/1997 e successive modificazioni.

Art.113

(Vigilanza)

1. La vigilanza sui dispositivi medici è di competenza del Ministero della Salute e del Ministero dell'Industria, per gli aspetti di rispettiva competenza, i quali si avvalgono degli organismi autorizzati di cui al D.M. n. 318/1998.

Art.114

(Sanzioni)

1. Nei casi di inosservanza delle norme, si applicano le sanzioni di cui all'art.23 del D.Lgs. n.46/1997 e successive integrazioni e modifiche.

Sezione XVIII

(PRODOTTI FITOSANITARI, PRESIDI MEDICO CHIRURGICI, BIOCIDI)

Art.115

(Definizioni)

1. Sono prodotti fitosanitari i prodotti destinati alla protezione delle colture e delle piante ai sensi del D.Lgs. n.194/1995; rientrano in tale categoria i presidi sanitari delle derrate alimentari immagazzinate di cui alla L. n.283/1962 , al D.P.R. n.1255/1968 e al DPR n.290/2001.

2. Sono presidi medico chirurgici i prodotti ad azione disinfettante, insetticida per uso domestico e civile, insettorepellente, topicida e raticida, i kit di reagenti per il rilevamento di marcatori di infezione ai sensi del D.P.R. n.392/1998.

3. Sono biocidi i prodotti destinati a distruggere, eliminare, rendere innocui, impedire l'azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo con mezzi chimici o biologici ai sensi del D.Lgs. n.174/2000.

4. I biocidi sono classificati in quattro gruppi:

- a) disinfettanti e biocidi in generale;
- b) preservanti;
- c) per il controllo di animali nocivi;

d) altri biocidi.

Art.116

(Prodotti fitosanitari)

1. E' di competenza del Ministero della Salute l'autorizzazione alla produzione, confezionamento e immissione al commercio dei prodotti fitosanitari.

2. L'Ispettorato Provinciale Agricoltura rilascia l'abilitazione all'acquisto dei prodotti classificati "pericolosi" per impiego diretto per sé o per conto terzi.

3. Il Comune esercita le seguenti attribuzioni :

- a) autorizzazione al deposito e alla vendita dei prodotti fitosanitari;
- b) rilascio dell'abilitazione al personale addetto alla vendita;
- c) vidimazione del registro di carico-scarico per la vendita dei prodotti classificati "pericolosi";
- d) vidimazione delle richieste di acquisto dei prodotti classificati "pericolosi";
- e) vigilanza sotto l'aspetto amministrativo, avvalendosi dell'Azienda USL.

4. L'acquisto dei prodotti classificati "non pericolosi" è concesso a coloro che autocertificano l'esclusivo uso in orti e giardini familiari, il cui raccolto è destinato al proprio consumo; l'autocertificazione è vidimata dall'Azienda USL che ne conserva copia.

5. Nel caso di utilizzo per sé o per conto terzi di prodotti ad azione diserbante in aree extra-agricole, l'utilizzatore lo comunica preventivamente, anche tramite fax o altro mezzo idoneo, all'Azienda USL e all'ARPA almeno 5 giorni prima del trattamento.

6. L'uso di prodotti fitosanitari in luoghi pubblici e privati in prossimità di abitazioni avviene:

- a) rispettando istruzioni, dosi e diluizioni riportate in etichetta;
- b) evitando la presenza di non addetti, dopo avere informato terzi potenzialmente esposti;
- c) allontanando eventuali animali;
- d) effettuando le operazioni di miscelazione all'esterno in assenza di vento;
- e) evitando la deriva su orti e abitazioni limitrofi;
- f) dirigendo la nube del prodotto solo verso la zona da trattare;
- g) impiegando attrezzature adeguate;
- h) bonificando le superfici imbrattate dal prodotto, nei casi di spandimento o versamento accidentali, con materiali assorbenti e avvertendo l'Azienda USL e l'ARPA.

7. L'uso di prodotti a base di bromuro di metile, autorizzato ai sensi del D.P.R n.1255/1968, è ammesso esclusivamente per il trattamento dei terreni in assenza di colture, di vivai e semenzai e per la disinfestazione di ambienti in cui si producono alimenti; in tali casi vanno osservate le norme relative ai gas tossici e agli alimenti e le modalità di impiego stabilite.

8. La vigilanza sul commercio e l'impiego dei prodotti fitosanitari è esercitata dall'Azienda USL. A tal fine, l'autorità che rilascia le autorizzazioni trasmette per conoscenza all'Azienda USL copia delle stesse.

9. La inosservanza delle presenti norme comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme speciali, in particolare dagli artt. 23, 24, 25, 26 e 27, del D.Lgs. n.194/1995. Per le inadempienze non sanzionate dalle norme speciali, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art.344 del T.U. leggi sanitarie.

Art.117

(Presidi medico chirurgici e biocidi)

1. L'autorizzazione alla produzione dei presidi medico chirurgici e dei biocidi e la relativa vigilanza sono di competenza del Ministero della Salute, il quale ha facoltà di avvalersi dell'Azienda USL.

2. La vendita dei presidi medico chirurgici e dei biocidi è libera e non soggetta ad autorizzazione. Tali prodotti non rientrano nelle classificazioni di prodotto "tossico", "molto tossico", "cancerogeno di categoria 1 e 2", "mutageno di categoria 1 e 2", "tossico per la riproduzione di categoria 1 e 2" previste dal D.Lgs. n.285/1998.

3. L'uso dei presidi medico chirurgici e dei biocidi è effettuato secondo quanto prescritto in etichetta e, quando avvenga in luoghi privati (aree private, locali dell'edilizia residenziale e produttiva) o in parti condominiali comuni, oltre che in aree ed edifici pubblici, vanno evitati disagi o effetti comunque negativi nei riguardi delle persone che fanno uso delle aree e degli edifici, del vicinato e degli animali.

4. L'Azienda USL è competente in materia di vigilanza sull'uso dei prodotti.

5. La inadempienza alle presenti norme regolamentari relative all'uso dei prodotti comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa speciale e, per quanto non sanzionato da tale normativa, della sanzione amministrativa di cui all'art.344 del T.U. leggi sanitarie.

Capo II

MEDICINA LEGALE, POLIZIA MORTUARIA, MEDICINA NECROSCOPICA

Sezione I

(COMPETENZE, DEBITI INFORMATIVI, RELAZIONI FUNZIONALI)

Art.118

(Competenze del Comune)

1. Il Comune esercita le funzioni in materia di polizia mortuaria che gli sono attribuite dal D.P.R. n.285/1990, come modificato dalla Legge n.130/2001 per quanto riguarda la cremazione; tali funzioni sono esercitate con le modalità definite dalla regolamentazione comunale in materia e avvalendosi dell'Azienda USL.

Art. 119

(Competenze dell'Azienda USL)

1. L'Azienda USL assicura le funzioni medico legali previste dalle norme statali e regionali in materia di riordino della disciplina sanitaria (Appendice - documento n. 1).
2. L'Azienda USL esercita inoltre le funzioni di polizia mortuaria che le sono attribuite dal D.P.R. n.285/1990, tenuto conto della regolamentazione comunale in materia.
3. La medesima Azienda USL assicura al Comune la esecuzione dei riscontri diagnostici, previsti dalle vigenti norme, nell'ambito dell'obitorio comunale.
4. L'Azienda USL assicura altresì al Comune la direzione tecnica sanitaria delle funzioni obitoriali.
5. L'Azienda USL istituisce e conserva il Registro dei deceduti e delle cause di morte ai sensi dell'art. 1 del DPR n.285/1990 e designa il responsabile del registro stesso, anche ai fini degli adempimenti previsti dalla Legge n.675/1996 e successive modificazioni; di tale designazione é data comunicazione al Comune. Al responsabile del Registro compete, in esclusiva, la comunicazione a terzi circa la causa di morte delle persone residenti o decedute a Bologna, a fini scientifici, epidemiologici, giudiziari o, quando consentito, amministrativi.

Art.120

(Obbligo informativo del Comune)

1. Il Comune, ai sensi dell'art. del DPR n.285/1999, trasmette all'Azienda USL le certificazioni della causa di morte compilate dai medici in occasione del decesso di ogni persona dagli stessi assistita, sia per i deceduti a Bologna, residenti e non residenti, sia per quei residenti deceduti fuori Bologna per i quali al Comune pervenga documentazione della morte in località diverse.
2. Il Comune, inoltre, trasmette all'Azienda USL i referti autoptici o di riscontro diagnostico che pervengano direttamente ai suoi uffici.
3. Il Comune fornisce periodicamente all'Azienda USL i dati di sintesi della popolazione residente, per la gestione del registro dei deceduti e per le finalità epidemiologiche proprie dell'Azienda USL stessa.
4. Il Comune informa l'Azienda USL in caso di rinvenimento di resti mortali e parti di cadavere ai sensi dell'art. 5 del DPR n.285/1990

Art.121

(Obbligo informativo dell'Azienda USL)

1. L'Azienda USL informa il Comune circa l'esito delle seguenti funzioni connesse ad attribuzioni comunali:
 - a) certificazioni necroscopiche (accertamento di decesso);
 - b) certificazioni sulle condizioni previste per la cremazione;
 - c) accertamento di morte a scopo prelievo organi;

- d) riscontro diagnostico per diagnosi della causa di morte;
- e) inosservanze riscontrate in materia di polizia mortuaria;
- f) accertamenti per concessione contrassegni per libera circolazione e parcheggio disabili;
- g) riscontro di invalidità civile;
- h) riscontro dello stato di handicap;
- i) controllo forniture di presidi protesici.

2. Il responsabile del registro dei deceduti e delle cause di morte fornisce periodicamente al Comune le sintesi della mortalità della popolazione residente, per gruppi di cause e fasce di età.

3. Il Comune ha facoltà di richiedere all'Azienda USL l'esito di altri accertamenti medico legali connessi alle proprie attribuzioni e nel rispetto delle vigenti norme sul trattamento dei dati personali.

Art.122

(Relazioni funzionali)

1. L'Azienda USL, anche per conto del Comune, assicura le relazioni funzionali in materia di medicina legale, di polizia mortuaria per le parti di propria competenza e di medicina necroscopica con organi esterni al Comune e in particolare con Autorità giudiziaria, altre Aziende USL, Università, Agenzie private di onoranze e trasporto funebre.

Art.123

(Sanzioni)

1. La inosservanza delle norme di cui alla presente Sezione comporta le sanzioni previste dall'art.107 del D.P.R. n.285/1990 e dai Regolamenti comunali in materia di polizia mortuaria e quelle previste dall'art.344 del T.U. leggi sanitarie nei casi non contemplati dalle vigenti norme speciali.

CAPO III

PREVENZIONE E CONTROLLO DELLE MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE

Sezione I

(ATTIVITA' DI PREVENZIONE DELLE MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE)

Art.124

(Competenze del Comune)

1. Il Comune esercita di norma le seguenti funzioni :

- a) adotta atti regolamentari per il controllo del rischio infettivo connesso alla convivenza sociale (regolamenti del canile comunale, delle attività di barbiere, parrucchiere ed estetista, di fognatura, dei rifiuti urbani);

- b) è titolare della vigilanza sull'osservanza dei regolamenti e delle altre disposizioni vigenti in materia di prevenzione delle malattie infettive e parassitarie;
 - c) su proposta degli organi di vigilanza, adotta provvedimenti amministrativi prescrittivi od ordinatori a tutela della salute pubblica.
2. Il Sindaco adotta ordinanze contingibili e urgenti in materie concernenti la salute delle persone e degli animali ai fini della protezione della collettività dalle malattie infettive e parassitarie, compresi gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori.
3. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni e per l'applicazione delle norme vigenti in materia di prevenzione delle malattie infettive e parassitarie, il Comune si avvale dell'Azienda USL .

Art.125

(Competenze dell'Azienda USL)

1. L'Azienda USL ha competenze in materia di :

- a) notifica e segnalazione di malattie infettive;
- b) provvedimenti e misure di vigilanza igienico-sanitaria;
- c) trasporto di malati infetti o sospetti;
- d) disinfezione e disinfestazione;
- e) prevenzione delle malattie infettive trasmissibili all'uomo incluse le malattie esotiche e tropicali;
- f) vaccinazioni;
- g) accertamenti e controlli.

Sezione II

(NOTIFICA DELLE MALATTIE INFETTIVE)

Art.126

(Obbligo di notifica)

1. Per ogni caso di malattia infettiva diagnosticata, accertata o sospetta, il medico che ha posto la diagnosi o che ne sia comunque venuto a conoscenza notifica il caso all'Azienda USL, servendosi dell'apposita scheda predisposta dall'Azienda USL (Allegato C), ai sensi dell'art. 253 e seguenti del T.U. leggi sanitarie.
2. Le notifiche sono inoltrate all'Azienda USL che assicura i conseguenti interventi di competenza.
3. Qualora successivamente all'inoltro della notifica intervenga una modificazione della diagnosi, questa è tempestivamente segnalata all'Azienda USL sempre a mezzo della scheda di notifica.
4. La notifica osserva quanto previsto dal sistema informativo di notifica delle malattie infettive approvato con D.M. 15/12/1990 e successive modifiche.
5. Per le malattie per le quali sono previsti specifici sistemi di sorveglianza (AIDS, borelliosi, botulismo, legionellosi, leptospirosi, malaria, malattie veneree, meningiti batteriche, paralisi flaccida, portatore di HBsAg, tubercolosi e micobatteriosi atipiche, malattie trasmesse da zecche, malattia di Creutzfeld-Jakob ed altre eventuali) i medici notificatori assolvono anche agli specifici debiti informativi, fermo restando l'obbligo di notifica.

Art.127

(Obbligo di segnalazione)

1. Chiunque nell'esercizio di una professione sanitaria, ad eccezione del medico tenuto alla notifica, venga a conoscenza nel territorio comunale di un caso di malattia infettiva o parassitaria, accertata o sospetta, ne fa sollecita segnalazione all'Azienda USL e coadiuva l'autorità sanitaria nell'approntamento e nell'esecuzione delle misure necessarie.

2. L'obbligo di segnalazione compete anche ai responsabili delle strutture educative e scolastiche ai sensi dell' art. 41 del D.P.R. 1518/67, dei collegi, delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, delle case circondariali, delle strutture collettive di accoglienza, titolari e conduttori di esercizi alimentari ai sensi dell' art. 41 del D.P.R. 327/80, per i casi di malattie infettive e parassitarie che si verifichino nelle rispettive collettività.

Art.128

(Protocollo per le comunicazioni dell'Azienda USL al Comune)

1. L'Azienda USL comunica al Comune le notifiche di malattia infettiva pervenute, relative sia ai casi singoli sia ai focolai epidemici per i quali ritenga di proporre provvedimenti contumaciali.

2. Comune e Azienda USL concordano uno specifico protocollo per tale comunicazione, secondo lo schema di cui all'Appendice, documento n.2.

Sezione III

(PROVVEDIMENTI E MISURE DI VIGILANZA IGIENICO SANITARIA E DI PREVENZIONE)

Art.129

(Misure contumaciali)

1. Il Comune, sentita l'Azienda USL, può dettare una disciplina integrativa delle norme statali e regionali e dei principi generali in materia di adozione di misure di prevenzione per esigenze di sanità pubblica nei confronti dei soggetti affetti da alcune malattie infettive e dei loro conviventi e contatti.

2. Costituiscono parte integrante del presente Regolamento, le norme contumaciali per la profilassi delle salmonellosi minori di cui all'Allegato D.

Art.130

(Provvedimenti urgenti)

1. L'operatore sanitario, che osserva un caso di malattia infettiva, accertata o sospetta, effettua le seguenti operazioni:

- a) provvede all'adozione di tutte le misure necessarie per prevenirne la diffusione;
- b) fornisce alle persone conviventi e ai contatti le informazioni e le istruzioni del caso;
- c) provvede, ove necessario, alla contumacia o all'isolamento a domicilio o in ambiente ospedaliero secondo le disposizioni richiamate dall'art.129 del presente regolamento.

2. Per l'attuazione dei provvedimenti sopra descritti, il sanitario è coadiuvato dall'Azienda USL.

3. E' vietato l'abbandono in luogo pubblico o aperto al pubblico di siringhe usate e altri oggetti che possono costituire veicolo di trasmissione di malattie infettive. Le violazioni sono sanzionate ai sensi dell'art. 344 del Testo Unico delle leggi sanitarie.

4. Chiunque individui luoghi pubblici o aperti al pubblico con l'abbandono di siringhe usate e gli altri oggetti di cui al comma precedente, lo comunica all'Azienda USL per l'adozione dei provvedimenti di bonifica conseguenti.

Art.131

(Riammissione in comunità)

1. È riservata all'Azienda USL la riammissione alle collettività educative e scolastiche di un minore o di un adulto che abbia sofferto per le seguenti malattie infettive o parassitarie:

- a) epatite;
- b) salmonellosi;
- c) meningite;
- d) pediculosi;
- e) scabbia;
- f) dermatofitosi;
- g) tubercolosi;
- h) colera;
- i) peste;
- l) difterite.

2. In tutti gli altri casi, fatte salve le misure contumaciali applicabili, la riammissione alle collettività educative e scolastiche di un minore o di un adulto rimasto assente per malattia per oltre 5 giorni è certificata dal medico curante, che attesta l'assenza di sintomi riferibili a malattie infettive e l'idoneità alla frequenza ai sensi dell'art.42 del D.P.R. n.1518/1967.

3. Per l'ammissione dei minori nei soggiorni di vacanza, si fa riferimento alla Circolare Ministero Sanità 2.4.2000 n.6 e alla Circolare della Regione Emilia-Romagna del 29.3.2001, fatte salve le indicazioni fornite dalle altre Regioni per i soggiorni di relativa competenza.

Art. 132

(Controllo sanitario del personale addetto a particolari mansioni)

1. Ai fini della esclusione della presenza di malattie infettive trasmissibili, sono previsti controlli sanitari al seguente personale:

- a) per gli addetti agli alimenti, tramite il libretto di idoneità sanitaria, da rinnovare annualmente senza accertamenti di laboratorio;
- b) per gli addetti negli alberghi e strutture ricettive in genere, mediante certificazione medica prima dell'assunzione in servizio.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lett. a) non si applicano al personale saltuariamente impiegato dagli organizzatori di sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico.

Art.133

(Provvedimenti nei centri di prima accoglienza)

1. Fatta salva l'applicazione delle norme del presente Capo, gli interventi specifici per la prevenzione delle malattie infettive e parassitarie nei centri di prima accoglienza e altre simili comunità a rischio di trasmissione infettiva e parassitaria, sono esercitati dall'Azienda USL secondo protocollo concordato con il Comune.

Art.134

(Trasporto di ammalati infetti o sospetti)

1. Il trasporto di ammalati infetti o sospetti tali va è eseguito di norma con autoambulanza.
2. Qualora sia usato un altro mezzo pubblico o privato, ne è data successiva comunicazione all'Azienda USL che valuta la necessità o meno di sottoporre i mezzi usati a procedimento di disinfezione o disinfestazione prima del loro riutilizzo.
3. Il Comune, in particolari casi di necessità, può disporre l'obbligo per le Associazioni private autorizzate al trasporto di infermi ad assicurare il trasporto dei casi di malattie infettive, indicando eventuali precauzioni e provvedimenti di disinfezione da adottare successivamente.

Art.135

(Provvedimenti specifici di vigilanza e profilassi)

1. Fatti salvi gli obblighi di notifica di cui alla Sezione II, per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, i provvedimenti specifici di vigilanza e profilassi delle malattie infettive restano disciplinati dalle norme statali e regionali vigenti.

2. I provvedimenti specifici riguardano in particolare:

- a) AIDS e sindromi correlate;
- b) borreliosi;
- c) botulismo;
- d) epatite virale e portatori;
- e) legionellosi;
- f) leptospirosi;
- g) malaria;
- h) malattia venerea;
- i) meningite batterica;
- l) paralisi flaccida;
- m) salmonellosi minori per le quali le norme di profilassi di riferimento sono quelle derivanti dalle disposizioni statali e regionali, integrate come da allegato D;
- n) tubercolosi e micobatteriosi atipiche;
- o) malattie trasmesse da zecche;

p) malattia di Creutzfeld-Jakob e sindromi correlate.

Art.136

(Prevenzione delle malattie infettive da tatuaggi e piercing)

1. Ai fini della prevenzione della diffusione delle malattie infettive, l'esercizio di attività di tatuaggio e piercing si svolge secondo il protocollo di cui all'Allegato E, che costituisce parte integrante del presente regolamento, in conformità alle indicazioni del Consiglio Superiore di Sanità .

Art.137

(Prevenzione delle Infezioni nosocomiali)

1. Ai sensi della normativa vigente, le strutture pubbliche e private di ricovero e cura, anche a ciclo diurno, presenti nel territorio comunale, ai fini della prevenzione e controllo delle infezioni ospedaliere assicurano:

- a) l'istituzione del Comitato addetto al Controllo delle Infezioni Ospedaliere;
- b) l'istituzione e gestione del relativo Sistema di Sorveglianza;
- c) la notifica alle rispettive Direzioni Sanitarie delle malattie infettive da contagio nosocomiale;
- d) la protezione degli operatori dai rischi biologici.

2. Le istituzioni interessate e relative strutture adottano i seguenti protocolli:

- a) norme per il comportamento del personale per la prevenzione e il controllo delle infezioni trasmissibili per via ematica, comprensivo delle procedure per il lavaggio delle mani, del corretto utilizzo dei guanti e dei dispositivi individuali di protezione, delle indicazioni per la raccolta e smaltimento dei rifiuti taglienti, della movimentazione della biancheria, della decontaminazione, della pulizia, disinfezione e sterilizzazione, della gestione degli infortuni da rischio biologico;
- b) norme di gestione degli strumenti endoscopici;
- c) norme di gestione dei cateteri venosi periferici e centrali;
- d) norme di gestione della sterilizzazione in generale e delle autoclavi, comprensive della convalida delle stesse e dello stoccaggio del materiale sterilizzato;
- e) norme di gestione della sterilizzazione dei dispositivi medici pluriuso, comprensive delle procedure di trattamento degli stessi prima della loro sterilizzazione;
- f) norme di gestione del cateterismo vescicale;
- g) norme di gestione delle ectoparassitosi;
- h) norme di ottimizzazione della profilassi antibiotica.

3. I suddetti protocolli, qualora adottati distintamente dalle istituzioni sanitarie pubbliche e private presenti nel territorio comunale hanno un contenuto il più possibile omogeneo.

4. Le istituzioni sanitarie pubbliche e private, tenute alla prevenzione e controllo delle infezioni ospedaliere nei luoghi di ricovero e cura di rispettiva competenza, informano l'Azienda USL sulla evoluzione annuale del fenomeno e sulle situazioni emergenti, fatte salve le notifiche previste dal vigente Sistema Informativo Nazionale delle malattie infettive e diffuse.

5. Le stesse istituzioni sanitarie di cui al comma 4 informano il Comune sulla insorgenza di situazioni a carattere di emergenza, causate dall'estensione e dalla gravità delle infezioni nosocomiali, oltre che sulla incidenza annuale delle infezioni stesse.

Art.138

(Ulteriori programmi di sorveglianza attiva mirata)

1. In caso di variazioni significative del profilo epidemiologico di specifiche malattie infettive, o per altre finalità di sanità pubblica, il Comune può richiedere all'Azienda USL un'analisi epidemiologica per attuare interventi di controllo e prevenzione.

Art.139

(Trattamento sanitario obbligatorio)

1. In caso di malattia infettiva contagiosa, sospetta o accertata, quando il soggetto interessato rifiuta l'accertamento e/o il trattamento, comprese le misure contumaciali, determinando una situazione di rischio per la salute della collettività, il medico curante propone al Sindaco l'accertamento sanitario obbligatorio o il trattamento sanitario obbligatorio per l'adozione di specifico atto ai sensi dell'art.33 della Legge n.833/1978.

Art.140

(Profilassi internazionale)

1. Le funzioni di profilassi internazionale e le relative competenze sono disciplinate dall'art.126 del D.Lgs. n.112/1998, dall'art. 7-septies del D.Lgs. n. 502/1992 e dal Provvedimento Stato Regioni n.1087 del 6.12.2000.

Sezione IV

(DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE)

Art.141

(Competenze del Comune)

1. Il Comune assicura l'esecuzione delle operazioni di bonifica rispetto a agenti infettanti e infestanti (disinfezione, disinfestazione intesa quale lotta agli artropodi, disinsettazione e derattizzazione) quando interessano aree pubbliche o aperte al pubblico. Nei restanti casi gli interventi di bonifica competono alle proprietà delle aree e degli immobili o a chi ne ha l'effettivo uso, comprese le pubbliche amministrazioni che ne hanno la titolarità. Per ragioni di salute pubblica, il Comune ha facoltà di ordinare interventi di bonifica.

2. In caso di inosservanza di un'ordinanza di bonifica, il Comune provvede direttamente all'intervento, ponendo a carico degli inadempienti l'onere dell'intervento e le maggiori spese sostenute. Resta salva e impregiudicata l'applicazione delle sanzioni per l'inosservanza dell'ordinanza.

3. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni il Comune può avvalersi anche dell'Azienda USL.

Art.142

(Competenze dell'Azienda USL)

1. È di competenza dell'Azienda USL la vigilanza sulle operazioni di disinfezione, disinfestazione, disinfestazione e derattizzazione da chiunque eseguite.
2. Qualora l'Azienda USL ravvisi la necessità, per ragioni di salute pubblica, di un intervento di disinfezione, disinfestazione o derattizzazione in una struttura pubblica o privata, ne dà comunicazione ai proprietari o ai rappresentanti legali e questi provvedono direttamente agli interventi indicati, avvalendosi di ditte private autorizzate a norma di legge sotto la vigilanza dell'Azienda USL. Per ditte private autorizzate, si intendono quelle di cui alla L. n.82/1994 e al D.M. n.274/1997 ovvero certificate ai sensi dell'art.1, comma 2, lettera a), della L. n.82/1994.
3. Nel caso che le persone tenute a intervenire non adempiano alla prescrizione dell'Azienda USL, questa propone al Comune l'adozione di ordinanza ordinatoria a carico del proprietario o del rappresentante legale della struttura.
4. Ogni qualvolta lo ritenga necessario, l'Azienda USL propone al Comune provvedimento ordinatorio per l'esecuzione della disinfezione e disinfestazione di canili, allevamenti, luoghi di permanenza, anche temporanea, di animali e dei locali di lavorazione e stoccaggio di prodotti, sottoprodotti e rifiuti di origine animale, nonché dei locali pubblici e privati ove sia stata rilevata una infestazione da parassiti animali.
5. L'Azienda USL ha facoltà di richiedere che i ratti e gli altri infestanti catturati o uccisi durante le operazioni di bonifica siano messi a disposizione per i controlli necessari.

Art.143

(Obbligo di sanificazione, disinfezione e disinfestazione)

1. I locali delle collettività educative e scolastiche sono sottoposti a pulizia e sanificazione ambientale, secondo protocolli concordati con i servizi dell'Azienda USL:
 - a) prima dell'apertura annuale;
 - b) dopo l'intrusione da parte di estranei;
 - c) dopo l'utilizzo per seggi elettorali;
 - d) in seguito ad ogni altra occasione di utilizzo diverso da quello educativo e scolastico;
 - e) nei casi ritenuti necessari dall'Azienda USL per esigenze di salute pubblica.
2. Sono vietati la vendita, l'affitto e la cessione di abiti, costumi ed effetti di uso personale usati, di qualunque genere, senza che essi siano stati sottoposti ad un documentato trattamento di lavaggio e bonifica.
3. L'attività di sorveglianza e controllo degli infestanti è svolta a cura dei titolari allorché ne riscontrino la necessità, nei seguenti locali, nonché sui materiali che vi sono contenuti:
 - a) in tutti gli esercizi e depositi di prodotti alimentari e bevande, secondo i piani di disinfestazione previsti dall'autocontrollo;
 - b) in tutti gli stabilimenti in cui si lavorano prodotti organici;
 - c) nelle discariche, nei depositi e negli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti;
 - d) negli allevamenti e negli altri luoghi di detenzione non domestica di animali (canili, pensioni per animali);
 - e) negli istituti di cura e ricovero pubblici e privati;
 - f) negli alberghi e strutture ricettive in generale;

- g) nei teatri , nei cinematografi e locali di pubblico spettacolo;
- h) nei mezzi di pubblico trasporto;
- i) negli ambienti in genere di uso collettivo.

4. I titolari dei locali interessati conservano documentazione dell'attività di sorveglianza e controllo svolta.

Art.144

(Cautele nella disinfestazione)

1. Gli interventi di disinfestazione, disinsettazione e derattizzazione sono preventivamente notificati dalle imprese all'Azienda USL ai fini della vigilanza quando afferiscono ai siti appartenenti alle seguenti categorie e fatte salve le norme che disciplinano l'uso dei presidi medico chirurgici:

- a) locali delle collettività educative e scolastiche, pubblici e privati di ogni ordine e grado;
- b) strutture e presidi sanitari pubblici e relative aree di pertinenza;
- c) strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie pubbliche e private;
- d) centri di prima accoglienza;
- e) campi nomadi;
- f) aree, siti e spazi destinati ad uso pubblico e collettivo e strutture ricettive quali: alberghi, teatri, cinematografi e locali di pubblico spettacolo,
- g) ambienti confinati ed aree esterne pubbliche e private da trattarsi con aerosol, nebulizzazione o irrorazione;
- h) allevamenti ed altri luoghi di detenzione non domestica di animali, canili e pensioni per animali;
- i) apicoltori e laboratori di produzione e lavorazione del miele.

E' fatto salvo il rispetto della vigente disciplina in materia di autocontrollo relativamente agli alimenti e sostanze alimentari.

2. Qualora nelle operazioni di derattizzazione vengano usate esche, queste non sono rese accessibili all'uomo ed agli animali domestici. Nel caso di inottemperanza, l'Azienda USL propone al Comune l'adozione di provvedimenti ordinativi.

3. Nell'uso di biocidi, registrati presso il Ministero della Sanità sono osservate le cautele indicate nelle schede tecniche e di sicurezza di ciascun prodotto, in modo da eliminare ogni possibile rischio per la salute umana e animale.

4. Le imprese, sia pubbliche che private, che intendono impiegare gas tossici negli interventi di bonifica, rispettano le norme di legge vigenti in materia ai sensi dell'art. 362 del presente Regolamento, e ne danno comunicazione all'Azienda USL unitamente al nominativo del responsabile delle operazioni. L'Azienda USL può prescrivere modalità d'uso vincolanti.

5. Le imprese, prima degli interventi, informano mediante avvisi scritti gli utenti degli ambienti confinati e dei luoghi aperti da sottoporre a disinfezione o disinfestazione, sull'intervento programmato. L'informazione comprende:

- a) i motivi dell'intervento;
- b) la data e l'ora delle operazioni;
- c) le sostanze impiegate , intese quale principio attivo e nome commerciale;
- d) le cautele da adottare a tutela delle persone, degli animali e delle cose.

6. Al termine dell'intervento le imprese consegnano al committente un verbale o rendono ben visibile un avviso riportante:

- a) i prodotti usati (nome commerciale e principio attivo);
- b) le quantità impiegate (percentuale o concentrazione di utilizzo);
- c) le modalità di distribuzione (irrorazione, nebulizzazione, polverizzazione, esche);
- d) le eventuali ulteriori cautele da adottare successivamente all'intervento;
- e) la denominazione dell'impresa, con relativo indirizzo e numero telefonico

7. Le imprese conservano documentazione relativa all'intervento svolto.

Art.145

(Protezione degli addetti nella disinfestazione)

1. Nel corso delle operazioni di disinfestazione, disinsettazione e derattizzazione gli addetti sono dotati di idonei mezzi di protezione personale.

2. Ai sensi della Legge n. 638/1975 i medici che assistono i casi di intossicazione da antiparassitari sono tenuti a notificarli all'Azienda USL.

Art.146

(Vigilanza)

1. L'Azienda USL può disporre accertamenti nel corso dell'impiego di prodotti disinfettanti e disinfestanti. Gli accertamenti riguardano in particolare:

- a) la rispondenza alle schede tecniche della composizione dei prodotti usati;
- b) la rispondenza delle condizioni d'impiego alle schede tecniche e alle prescrizioni;
- c) l'adozione di tutte le misure di cautela su esposte;
- d) l'idoneità del personale addetto alle mansioni svolte, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Art.147

(Oneri del proprietario)

1. Tutti gli interventi di disinfestazione, disinsettazione e derattizzazione sono effettuati a cura e spese dei proprietari degli edifici e dei terreni in cui hanno luogo o di chi ne ha l'effettiva disponibilità.

2. Gli interventi sui beni demaniali sono a carico degli Enti proprietari.

Art.148

(Misure di lotta agli animali nocivi e molesti : contenimento della zanzara tigre)

1. Al fine di evitare la proliferazione della zanzara tigre, limitando lo sviluppo delle larve e prevenendo l'annidamento degli adulti, è vietato lo scarico ed il deposito di rifiuti sul suolo pubblico e privato, anche per evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza, che favorisca lo sviluppo di larve di zanzara tigre; inoltre dal mese di aprile al mese di ottobre è vietato :

- a) il deposito e l'abbandono, negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione, nei quali sia possibile la raccolta di acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
- b) il mantenimento di condizioni che creano ristagno di acqua, causato da materiale depositato all'esterno.

2. È fatto obbligo ai proprietari e conduttori di aree e terreni – dal mese di aprile al mese di ottobre – provvedere a:

- a) trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, ricorrendo a specifici prodotti di sicura e comprovata efficacia larvicida, con periodicità dei trattamenti congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta;
- b) procedere, ove siano presenti contenitori o altri manufatti, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro stabile collocazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia o altri fenomeni, oppure, procedere alla loro chiusura ermetica; qualora ciò non sia possibile, si rimanda al trattamento delle acque contenute come indicato nel precedente punto a;
- c) svuotare le piscine non in esercizio, le fontane e i laghetti ornamentali, o eseguirvi adeguati trattamenti larvicidi, oppure introdurre pesci larvivori (es. pesci rossi o pesci gambusia);
- d) provvedere al taglio periodico dell'erba e della vegetazione, nei cortili e nei terreni dei centri abitati e nelle aree ad essi confinanti incolte o improduttive, onde evitare l'annidamento di adulti di zanzara tigre;
- e) chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi a tenuta gli eventuali serbatoi d'acqua.

3. È inoltre necessario per i proprietari e i conduttori provvedere a :

☞① mantenere le scarpate ferroviarie, altre scarpate e cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte e aree dismesse libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolte d'acqua stagnanti, onde evitare lo sviluppo di larve o l'annidamento di adulti di zanzara tigre;

☞① curare la manutenzione dell'alveo dei corsi d'acqua e delle aree limitrofe, in modo da evitare ostacoli al deflusso delle acque.

4. È fatto obbligo inoltre, dal mese di aprile al mese di ottobre, ai proprietari e gestori di aree ortive :

- a) sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia o irrigazione;
- b) procedere alla chiusura dei bidoni mediante rete zanzariera integra ben tesa o coperchio ermetico.

5. È fatto obbligo inoltre, dal mese di aprile al mese di ottobre, a:

- soggetti proprietari o gestori di depositi, di attività artigianali, industriali o commerciali, di rottamazione e in generale di stoccaggio di materiali di recupero e di rifiuti in genere;
- a proprietari o gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale;
- ai responsabili dei cantieri edili;
- a gestori e conduttori di vivai, serre, deposito di piante e fiori, aziende agricole;

di:

☞① sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;

☞① in caso non sia possibile applicare i provvedimenti di cui al punto precedente, eseguire trattamenti di disinfestazione larvicida in ogni focolaio larvale presente, preferibilmente utilizzando prodotti a base biologica, con le modalità, dosi e diluizioni riportate in etichetta, da praticarsi in modo cadenzato e comunque entro 5 giorni da ogni evento piovoso;

Ⓜ① chiudere adeguatamente e stabilmente con coperchi a tenuta gli eventuali serbatoi d'acqua.

6. Lo stato di degrado conseguente all'abbandono di cantieri edili, nel caso in cui presentino condizioni di criticità igienico sanitaria, deve essere risolto da parte della proprietà.

7. Per quanto attiene alcune particolari situazioni di criticità, il Comune adotta ulteriori azioni atte alla prevenzione e alla comunicazione con i soggetti interessati, anche tramite l'emissione di ordinanze integrative. Inoltre possono essere adottate ulteriori azioni volte al contenimento dell'infestazione e all'immediato abbattimento degli insetti vettori.

8. Possono essere irrogate le sanzioni dell'art 344 del RD 1265/34. Distinti provvedimenti sanzionatori possono essere emessi per ognuna delle seguenti problematiche individuate, quali :

- a) bidoni in aree ortive;
- b) tombini non trattati;
- c) altri focolai larvali;
- d) mappali catastali in condizioni di vegetazione incolta, limitatamente ad aree urbane e limitrofe;
- e) mancato rispetto di quanto indicato all'art. 148, comma 5;

9. Si applicano le sanzioni dell'art 7bis del Dlgs 267/00, comprese tra 150 a 450 euro, per inottemperanza a quanto previsto da ordinanze di cui all'art. 148, comma 7.

10. Il Comune può emettere apposite circolari per definire le modalità operative del sanzionamento medesimo.

Art. 148 bis (Misure di lotta agli animali nocivi e molesti: contenimento della popolazione di ratti)

1. Al fine di prevenire la proliferazione della popolazione murina, è vietato il deposito non custodito e l'abbandono di alimenti e rifiuti alimentari in aree pubbliche e private. Al mancato rispetto del presente comma sono previste le sanzioni di cui al comma 8.

2. È necessario inoltre eseguire i seguenti attività atte ad evitare che si formino condizioni per lo sviluppo di ratti :

☞① effettuare, in tutti gli immobili, adeguati interventi di difesa ed impedimento di accesso al ratto;

⓪① tenere sgombre le aree aperte, i cortili, le aree di cantiere, da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere;

Ⓜ① provvedere ad una adeguata manutenzione degli immobili e/o terreni non utilizzati, in modo da impedire l'accesso ai locali interni e il conseguente insediamento e proliferazione di colonie infestanti;

⚖① i pubblici esercizi, aziende ricettive dove si svolge attività di deposito, produzione, commercio e somministrazione di prodotti alimentari devono dotarsi di un piano di controllo dei roditori;

Ⓜ① negli spazi scoperti di pertinenza o nelle aree incolte si deve provvedere al taglio periodico dell'erba e/o delle specie vegetali infestanti, evitando depositi permanenti o temporanei di materiali e cose che possano concorrere a creare condizioni favorevoli all'annidamento o proliferazione di roditori infestanti.

3. Le operazioni di pulizia delle aree interessate da mercati di alimenti e bevande sono da svolgere giornalmente al termine dell'orario di esercizio e i conduttori devono evitare la dispersione in ambiente dei rifiuti organici.

4. È necessaria un'adeguata azione di derattizzazione eseguita inoltre nei seguenti casi :

- a) in area residenziale. in caso di apertura di nuovi cantieri edili che prevedano movimenti di terra per volumi superiori a 500 mc di terreno;
- b) in caso di lavori fognari o di realizzazione di infrastrutture interrato.

5. Tale azione ha luogo previa dotazione di un piano di derattizzazione, sull'intera area interessata dal cantiere. Gli interventi devono avviarsi almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori e protrarsi per l'intero periodo di svolgimento degli stessi, compresi eventuali periodi di interruzione.

6. Nel caso in cui sia evidente una popolazione di ratti, la mancanza di interventi si cui ai commi 2, 3 e 4 è soggetta alle sanzioni di cui al comma 8. In tal caso, tali interventi possono essere richiesti dal Comune anche tramite ordinanza, se proposto da Azienda USL o in caso si ravvisino le condizioni.

7. Il Comune può emettere ulteriori ordinanze integrative a quanto contenuto nel presente articolo, per il contenimento della popolazione murina.

8. Possono essere irrogate le sanzioni dell'art 344 del RD 1265/34. Distinti provvedimenti sanzionatori possono essere emessi per ognuna delle seguenti problematiche individuate, quali :

☞ 1) mancato rispetto del comma 1 del presente articolo;

☞ 2) mancato rispetto del comma 6 del presente articolo.

9. Si applicano le sanzioni dell'art 7bis del Dlgs 267/00, comprese da 150 a 450 euro, per inottemperanza a quanto previsto da ordinanze di cui all'art. 148bis, comma 7.

Art.149 – (Misure per il contenimento della popolazione di piccioni e di altri volatili)

1. È vietato alimentare piccioni o altri volatili nelle strade, piazze o altri luoghi pubblici o aperti al pubblico del centro abitato, nonché in aree private, al fine di evitare inconvenienti igienico sanitari che interessino la comunità. Sono ammessi interventi di alimentazione legati a piani di controllo della popolazione.

2. Qualora i colombi terraioli o altri volatili con la loro eccessiva presenza siano causa di inconvenienti igienico sanitari o qualora risultino portatori o affetti da malattie infettive, il Comune su parere dell'Azienda USL consente l'attuazione di piani di controllo delle popolazioni di volatili mediante la cattura, la selezione ed eventuale sterilizzazione o soppressione.

3. I proprietari degli immobili predispongono interventi finalizzati ad evitare lo stazionamento, la penetrazione e la nidificazione dei volatili e altri animali nocivi o molesti all'interno degli edifici, nei sottotetti, cornicioni marcapiani e altri luoghi di appoggio, ai sensi del vigente Regolamento Urbanistico Edilizio. In particolare in caso di manutenzione degli immobili esistenti, risulta necessario :

- a) chiudere degli accessi (con opere murarie permanenti o reti metalliche a filo parete, preferibilmente elettrosaldate) e all'installazione di dissuasori;
- b) evitare di mantenere accessi in sottotetti, cornicioni, in prossimità di impianti termici e di raffrescamento, etc. atti all'insediamento e nidificazione da parte di piccioni e altri volatili;

e più in generale :

- c) chiudere con vetri eventuali abbaini e finestre, in edifici abbandonati e non, in caso siano presenti nidificazioni di piccioni;
- d) evitare di mantenere luoghi ove possa aver luogo lo stazionamento del piccione
- e) mantenere vani aperti, qualora sia possibile la chiusura dei medesimi.

4. I proprietari ed i conduttori di edifici pubblici e privati effettuano altresì la pulizia degli spazi comuni prospicienti (marciapiedi, cortili e sottoportici), mediante asportazione del guano e disinfestazione.

5. Gli interventi si cui ai commi 3 e 4 vanno eseguiti obbligatoriamente in caso in cui sia presente una criticità igienico sanitaria. In tal caso, tali interventi possono essere richiesti dal Comune anche tramite ordinanza, se proposto da Azienda o in caso si ravvisino le condizioni.

6. Possono essere irrogate le sanzioni dell'art 344 del RD 1265/34. Distinti provvedimenti sanzionatori possono essere emessi per ognuna delle seguenti problematiche individuate, quali :

α) alimentazione di piccioni o altri volatili, nel mancato rispetto del comma 1;

β) mancata applicazione di quanto previsto al comma 3, se contestuale a criticità igienico sanitaria;

7. Si applicano le sanzioni dell'art 7bis del Dlgs 267/00, comprese da 150 a 450 euro, per inottemperanza a quanto previsto da specifiche ordinanze in merito.

Sezione V

(PROFILASSI DELLE MALATTIE INFETTIVE DEGLI ANIMALI TRASMISSIBILI ALL'UOMO)

Art.150

(Competenze del Comune)

1. Anche ai fini della prevenzione delle malattie infettive degli animali trasmissibili all'uomo, il Comune gestisce il Canile Municipale secondo le modalità fissate dal relativo regolamento di gestione. Il Comune organizza e gestisce le colonie feline secondo le vigenti disposizioni nazionali e regionali.

2. In materia di profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali, il Comune può disporre accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori anche su richiesta della Azienda USL e adottare altri provvedimenti ordinativi.

Art.151

(Competenze dell'Azienda USL)

1. L'Azienda USL, ai fini della profilassi delle malattie infettive e parassitarie degli animali trasmissibili all'uomo, riceve le denunce obbligatorie di malattie infettive, attua i provvedimenti di profilassi generica e specifica e propone al Comune eventuali provvedimenti amministrativi prescrittivi e ordinatori.

Sezione VI

(PROFILASSI DELLA RABBIA)

Art.152

(Segnalazione di morsicatura)

1. Quando un cane, un gatto o un altro mammifero, morde una persona o un altro animale, o presenti manifestazioni riferibili all'infezione rabbica, il proprietario e/o il detentore dell'animale, il medico che ha assistito la persona ferita, il veterinario che ha assistito l'animale danno comunicazione entro 48 ore all'Azienda USL. La comunicazione contiene tutti gli elementi necessari alla identificazione e al reperimento della persona morsicata e degli animali coinvolti.

2. Se l'animale morsicatore è ignoto o è valutabile un rischio di infezione rabbica, il medico soccorritore invita la persona morsicata a recarsi presso struttura competente (Centro Antirabbico) per l'eventuale profilassi antirabbica.

3. Se l'animale morsicatore è noto, o gli animali coinvolti sono noti, l'Azienda USL adotta i provvedimenti previsti dalla normativa statale, dal Regolamento di Polizia Veterinaria e dal Regolamento comunale di profilassi della rabbia e di funzionamento del canile.

Art.153

(Altre misure di prevenzione)

1. Fermo restando quanto prevede il Regolamento di polizia veterinaria, i cani circolanti per le vie o in altro luogo aperto al pubblico portano, se non condotti al guinzaglio, idonea museruola, a cura dei proprietari o dei detentori a qualsiasi titolo. I cani di indole aggressiva sono condotti con museruola e guinzaglio.

2. Nelle aree attrezzate come aree di sgambatura, i proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo dei cani, possono tenere l'animale libero senza museruola, sotto la propria responsabilità, nel rispetto comunque di tutte le norme vigenti.

3. Nei locali pubblici in cui è ammesso l'ingresso di animali (sono esclusi i locali in cui si lavorano, somministrano e vendono alimenti nei quali l'animale non può accedere) e nei pubblici mezzi di trasporto, i cani portano la museruola e sono tenuti al guinzaglio.

4. Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola i cani da guardia, soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare purché non aperti al pubblico, i cani da pastore e da caccia quando siano rispettivamente utilizzati per la guardia delle greggi e per la caccia, nonché i cani delle Forze Armate, della Polizia e delle Forze dell'ordine, quando sono utilizzati per servizio.

Sezione VII

(PREVENZIONE DELLE MALATTIE INFETTIVE E DELLE ALTRE ANTROPOZOONOSI)

Art.154

(Notifica)

1. Le malattie infettive e diffusive degli animali, elencate all'art 1 del D.P.R. 320/54 e successive integrazioni e modifiche, sono notificate all'Azienda USL.

2. Sono tenuti alla notifica:

a) i veterinari dipendenti dell'Azienda USL;

b) i veterinari liberi esercenti;

- c) i proprietari ed i detentori di animali anche in temporanea consegna ed a qualsiasi titolo;
- d) gli albergatori e i conduttori di stalle di sosta.

3. L'obbligo di notifica compete anche ai Presidi delle Facoltà di Medicina Veterinaria, ai Direttori degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali nonché di ogni altro Istituto sperimentale a carattere veterinario, limitatamente ai casi accertati nei rispettivi istituti e laboratori; lo stesso obbligo compete inoltre ai direttori degli aeroporti civili, ai capi stazioni delle ferrovie e alle imprese di trasporto per i casi di malattia dei quali siano venuti a conoscenza durante il carico e lo scarico e per i casi di morte verificatisi lungo il viaggio non conseguenti a cause accidentali; sono infine tenuti alla notifica i funzionari e le guardie di pubblica sicurezza, i carabinieri, le guardie di finanza, le guardie forestali, gli agenti al servizio della Provincia e del Comune e le guardie dell'Ente nazionale per la protezione degli animali.

Art. 155

(Provvedimenti e misure di vigilanza igienico-sanitaria e di profilassi veterinaria)

1. Fermi restando gli obblighi previsti dagli artt.1,2,3,4 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 di approvazione del "Regolamento di polizia veterinaria", ai fini della prevenzione delle zoonosi, i conduttori di animali provvedono alla raccolta e al corretto smaltimento delle deiezioni dei loro animali. Sono esentati i non vedenti.

Sezione VIII

(VACCINAZIONI)

Art.156

(Vaccinazioni obbligatorie)

1. Le vaccinazioni obbligatorie per i nuovi nati sono:

- a) l'antidifterica-antitetanica;
- b) l'antipoliomielitica;
- c) l'antiepatite virale B.

Art.157

(Vaccinazioni facoltative raccomandate)

1. Nell'età evolutiva, le vaccinazioni facoltative raccomandate sono:

- a) antimorbillo-parotite-rosolia (MPR);
- b) antipertossica (in genere somministrata con il vaccino trivalente DTP);
- c) antiemofilo (contro le infezioni invasive da *Haemophilus influenzae* b);
- d) antinfluenzale.

2. Nell'età adulta sono raccomandate le seguenti vaccinazioni:

- a) antidifterica-antitetanica, offerta gratuitamente a tutta la popolazione;
- b) antipoliomielitica con vaccino inattivato, ai viaggiatori non immuni diretti in Paesi ad alta endemia;
- c) antiepatite B, offerta gratuitamente alle categorie a rischio;
- d) antiepatite A, consigliata ad alcune categorie (viaggiatori internazionali, soggetti conviventi con casi di epatite A;

- e) combinata antiepatite A e B, consigliata alle categorie di persone a rischio per entrambe le epatiti;
 - f) antitifica, consigliata ai viaggiatori diretti in aree ad alta endemia;
 - g) antimeningococcica, consigliata ai viaggiatori diretti in aree ad alta endemia, obbligatoria per i pellegrini che si recano in Arabia Saudita nei luoghi di culto della religione islamica;
 - h) antiamarillica (contro la febbre gialla), vaccinazione internazionale consigliata ai viaggiatori diretti in Paesi ad alta endemia;
 - i) antinfluenzale;
 - l) antipneumococcica particolarmente raccomandata oltre i 64 anni;
3. Tutte le vaccinazioni sono praticate secondo le procedure definite per ciascuna dalle specifiche norme.

Art.158

(Competenze dei medici)

1. Le vaccinazioni obbligatorie e facoltative sono eseguite dai medici dell'Azienda USL, dai medici convenzionati e da qualsiasi altro medico.
2. Prima di ogni vaccinazione è acquisito il consenso informato del vaccinando se maggiorenne o, se minorenne, di chi esercita la potestà dei genitori; è ammessa delega scritta da parte di chi esercita la potestà dei genitori nei riguardi del minore, accompagnata da fotocopia del documento di identità del delegante e del delegato. Specifico consenso informato scritto è acquisito allorché si conducono sperimentazioni umane mediante somministrazione di vaccini che comunque debbono risultare registrati a sensi di legge.
3. Eseguita la vaccinazione, il medico rilascia all'interessato specifica documentazione e la vaccinazione eseguita è comunicata all'Azienda USL.
4. Ogni evento avverso da vaccinazione è comunicato, dal medico vaccinatore o dal medico che comunque abbia osservato l'avvento avverso, all'Azienda USL secondo le procedure stabilite dal protocollo ministeriale (Appendice - Documento n. 3).

Art.159

(Competenze dell'Azienda USL)

1. L'Azienda USL esercita le seguenti funzioni:
 - a) definisce e aggiorna le strategie vaccinali;
 - b) vigila sull'osservanza delle norme che disciplinano l'esecuzione delle diverse vaccinazioni;
 - c) assicura ai cittadini le informazioni relative alle norme vaccinali, alle procedure e al calendario vaccinale;
 - d) riceve le notifiche di avvenuta vaccinazione ai fini dell'istituzione e gestione dell'anagrafe vaccinale;
 - e) riceve le segnalazioni di evento avverso da vaccinazione e compila la relativa scheda di notifica per la successiva trasmissione alla Regione e al Ministero della Salute;
 - f) informa il Comune sui tassi di copertura delle vaccinazioni obbligatorie e facoltative;
 - g) assicura quant'altro previsto dal Piano Nazionale Vaccini in merito agli obiettivi, alle strategie, agli standard delle strutture competenti alla somministrazione e all'organizzazione delle attività vaccinali.

Art.160

(Anagrafe vaccinale)

1. Ogni medico che esegue vaccinazioni , ai sensi dell'art. 184 del T.U. leggi sanitarie e delle norme speciali che disciplinano le singole vaccinazioni, ne dà comunicazione scritta, entro 72 ore, all'Azienda USL per la loro registrazione nell'anagrafe vaccinale.

2. Per ogni vaccinazione sono comunicati:

- a) i dati anagrafici del vaccinato e il suo domicilio;
- b) il tipo di vaccino usato;
- c) il nome della ditta produttrice e il nome commerciale del prodotto usato;
- d) il numero della serie di fabbricazione, la data di scadenza e il numero di controllo dello Stato;
- e) la data e l'ora della somministrazione;
- f) la via e la sede anatomica di somministrazione;
- g) il numero progressivo della dose nell'ambito del ciclo vaccinale.

3. Ai fini della gestione dell'anagrafe vaccinale, il Comune trasmette periodicamente all'Azienda USL le variazioni anagrafiche della popolazione (nuovi nati, immigrati, emigrati, deceduti).

Art.161

(Esenzioni dalle vaccinazioni)

1. È ammessa l'esenzione dalle vaccinazioni obbligatorie per controindicazioni sanitarie certificate dal medico, ai sensi delle vigenti norme che disciplinano le singole vaccinazioni.

Art.162

(Certificazione vaccinale per l'ammissione scolastica)

1. Ai sensi dell'art. 47 del DPR n.1518/1967, come modificato dal DPR n.355/1999, I i direttori delle scuole ed i capi degli istituti di istruzione pubblica e privata, all'atto dell'ammissione alla scuola o agli esami, accertano se siano state praticate agli alunni le vaccinazioni e le rivaccinazioni obbligatorie, richiedendo la presentazione da parte dell'interessato delle relativa certificazione, ovvero di dichiarazione sostitutiva comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni e delle rivaccinazioni , accompagnata dall'indicazione delle struttura del Servizio Sanitario Nazionale competente ad emettere la certificazione.

2. Nel caso di mancata presentazione della certificazione o della dichiarazione di cui al precedente comma, il direttore della scuola o il capo dell'istituto comunica il fatto entro cinque giorni, per gli opportuni e tempestivi interventi, all'Azienda USL di appartenenza dell'alunno ed al Ministero della Salute.

3. La mancata certificazione non comporta, ai sensi del DPR n.355/1999, l'esclusione dell'alunno dalla scuola dell'obbligo o dagli esami.

4. L'Azienda USL comunica alla scuola l'elenco degli alunni non vaccinati ed è tenuta a irrogare nei riguardi degli inadempienti le sanzioni amministrative previste dalle specifiche norme che disciplinano le vaccinazioni, con le procedure stabilite dalla Legge n.689/1981 e successive modificazioni e dalle disposizioni regionali.

5. Nel caso di abbassamento del tasso di copertura vaccinale nella popolazione infantile al di sotto del valore critico di copertura specifico per ogni vaccinazione o qualora necessitino urgenti provvedimenti a tutela della salute pubblica, il Sindaco, verificato che l'Azienda USL abbia esperito tutti i tentativi di convincimento del genitore inadempiente o di chi esercita la potestà genitoriale, e fatta salva la sanzione amministrativa, su proposta dell'Azienda USL adotta ordinanza ingiuntiva contingibile e urgente ai sensi dell'art.50 del D.Lgs. n.267/2000.

6. La inottemperanza all'ordinanza contingibile e urgente del Sindaco comporta l'applicazione delle sanzioni penali di cui all'art. 650 C.P..

Art.163

(Sanzioni nei confronti degli inadempienti all'obbligo vaccinale in generale)

1. Per quanto riguarda gli inadempienti all'obbligo vaccinale in generale, il Comune concorda con l'Azienda USL specifico protocollo per la gestione delle rispettive competenze (Appendice - documento n. 4).

2. Nei confronti degli inadempienti che non abbiano pagato la sanzione amministrativa pecuniaria, il Comune emette atto ingiuntivo di pagamento oppure atto di archiviazione della sanzione amministrativa, qualora la valutazione della situazione epidemiologica eseguita dall'Azienda USL , tramite verifica dei tassi di copertura vaccinale, permetta di escludere condizioni di rischio per la comunità.

Art.164

(Educazione alla salute, informazione e comunicazione dei rischi)

1. Il Comune e l'Azienda USL programmano e svolgono le azioni collettive di educazione alla salute, informazione e comunicazione del rapporto rischi / benefici, di cui agli articoli 6 e 19 del presente Regolamento, connesso alla prevenzione vaccinale sia obbligatoria che facoltativa.

2. Analoga azione viene svolta a livello individuale dai medici convenzionati di medicina generale, dai pediatri convenzionati di libera scelta e da qualsiasi altro medico e professionista sanitario in accordo con il Comune e l'Azienda USL.

Art.165

(Acquisizione dello stato vaccinale di cittadini stranieri residenti o domiciliati)

1. Le persone, adulti o minorenni, residenti o domiciliati nel territorio comunale e provenienti da paesi stranieri, presentano all'Azienda i dati relativi al proprio stato vaccinale con l'attestazione delle avvenute vaccinazioni obbligatorie in Italia.

2. Qualora gli interessati non dispongano di detta documentazione, le vaccinazioni obbligatorie sono eseguite ex novo, secondo i calendari vaccinali vigenti.

Art.166

(Obblighi abrogati in materia di prevenzione delle malattie infettive)

1. Non vengono più considerati obbligatori, ai sensi dell'art. 93 della Legge n.388/2000, gli obblighi relativi a:

- a) test tubercolinico e indagini schermografiche agli alunni del 1° e 4° anno della scuola elementare e del 3° anno della scuola media;
- b) visita medica biennale integrata con l'accertamento radiologico del torace al personale scolastico;
- c) esame annuale delle feci al personale scolastico addetto ai servizi di cucina e di refezione;
- d) esame sierologico del sangue per l'accertamento della lue nelle certificazioni sanitarie;
- e) vaccinazione antitifica obbligatoria per determinate categorie.

2. Le precedenti disposizioni relative alla vaccinazione antitubercolare e alla rivaccinazione antitetanica sono sostituite dalle disposizioni emanate rispettivamente con DPR n.465/2001 e DPR n.464/2001.

Art.167

(Sanzioni di ordine generale)

1. Fatte salve le sanzioni amministrative previste dalle norme speciali vigenti in materia di prevenzione delle malattie infettive e parassitarie, le inosservanze al presente Capo, qualora non contemplate dalle norme speciali, sono sanzionate ai sensi dell'art. 344 del T.U. leggi sanitarie.

2. Si applicano le sanzioni dell'art 7bis del Dlgs 267/00, comprese da 150 a 450 euro, per inottemperanza a quanto previsto da specifiche ordinanze in merito.

Capo IV

(IGIENE DELL'ACQUA A USO UMANO)

Sezione I

(DISCIPLINA DELL'IGIENE DELL'ACQUA AD USO UMANO)

Art.168

(Competenze del Comune - ovvero dell'Autorità d'ambito)

1. Compete al Comune il rilascio dell'autorizzazione all'uso potabile degli impianti acquedottistici.

2. Al Comune, ovvero all'Autorità d'ambito una volta istituita ai sensi della Legge n.36/1994 e della Legge Regionale E.R. n.25/1999, competono la vigilanza e l'adozione dei provvedimenti amministrativi a tutela della salute pubblica ai sensi degli artt. 10 e 14 del D.Lgs. n.31/2001, nei casi di accertata inosservanza dei requisiti di legge o di sospetto o accertato inquinamento di qualsiasi acqua destinata a uso umano.

3. Nei casi di accertata necessità, il Comune ha facoltà di disporre temporanea regolamentazione del prelievo e del consumo dell'acqua per assicurare la dotazione per i bisogni primari.

4. E' fatto divieto di sospendere la erogazione di acqua a uso umano agli edifici per morosità degli utenti.

5. Il Comune (l'autorità d'ambito, una volta istituita) per l'esercizio delle proprie attribuzioni si avvale dell'Azienda USL, anche tramite la definizione di protocolli operativi che disciplinano le relative procedure. In particolare il Comune concorda con l'Azienda USL e il gestore del servizio idrico le procedure per il rilascio delle autorizzazioni comunali all'uso potabile di reti e serbatoi di transito di nuova realizzazione.

Art. 169

(Competenze dell'Azienda USL)

1. All'Azienda USL compete ai sensi del D.M.26.3.1991 e del D.Lgs. n.31/2001:

- a) il parere in merito alla idoneità degli impianti acquedottistici;
- b) il controllo degli stessi impianti e della qualità dell'acqua da questi erogata, con la proposta di adozione di eventuali provvedimenti amministrativi a tutela della salute pubblica;
- c) il giudizio di qualità e di idoneità delle acque a uso umano.

2. L'Azienda USL, anche in collaborazione con il Comune (autorità d'ambito) e con il gestore del servizio idrico, ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. n.31/2001 ha facoltà di disporre provvedimenti finalizzati alla prevenzione e controllo di rischi per la salute dei cittadini derivanti dalle reti idriche interne agli edifici, qualora le acque erogate da tali reti non rispettino i requisiti di idoneità dopo la fornitura dall'acquedotto

3. Di tali provvedimenti l'Azienda USL dà comunque comunicazione al Comune e al gestore del servizio idrico, oltre che ai cittadini interessati.

Art.170

(Competenze dell'Arpa)

1. Ai sensi della normativa regionale, l'ARPA è tenuta ad assicurare all'Azienda USL il supporto tecnico, scientifico e analitico necessario per il controllo delle acque a uso umano.

Art. 171

(Competenze dell'ente gestore)

1. Al gestore del servizio idrico competono i controlli interni previsti dalla vigente normativa. Dei risultati dei controlli interni effettuati, il gestore del servizio idrico dà notizia all'Azienda USL con periodicità semestrale, fatta salva la tempestività delle comunicazioni nei casi in cui si riscontrino irregolarità che possano costituire rischio per la salute pubblica.

Art. 172

(Vigilanza e controllo)

1. All'Azienda USL competono i controlli da effettuarsi in sede di progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di acquedotto. La stessa Azienda USL esegue i controlli ispettivi e i campionamenti finalizzati al giudizio di qualità e di idoneità delle acque.

2. I controlli sono eseguiti con le modalità previste dal D.M. 26.3.1991 e dagli artt. 6,7,8 del D.Lgs. n.31/2001.

3. Dell'esito dei controlli, l'Azienda USL dà comunicazione annuale al Comune, fatta salva la comunicazione tempestiva nei casi in cui si riscontrino condizioni che comportano la proposta al Comune di provvedimenti amministrativi, a tutela della salute pubblica, per la conservazione o il ripristino dei requisiti di idoneità delle acque o delle opere.

Art. 173

(Requisiti delle acque)

1. Le caratteristiche di qualità delle acque destinate all'uso umano sono definite dalle vigenti norme in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. n.31/2001. In carenza di tali caratteristiche le acque non possono essere destinate all'uso umano.

Art. 174

(Allacciamento idrico)

1. Ogni edificio effettua l'allacciamento al pubblico acquedotto.

2. Non sono consentiti allacciamenti che possano miscelare l'acqua della rete pubblica con quella di qualunque altra provenienza.

3. Nell'allacciamento alla rete idrica pubblica di ospedali, case di cura, stabilimenti balneari, piscine pubbliche, lavanderie e grandi insediamenti industriali sono installate opportune apparecchiature atte a evitare il rischio di riflusso delle acque di approvvigionamento (disconnettori).

4. Il ricorso a fonti autonome di approvvigionamento idrico a uso umano, previa autorizzazione del Comune sentita l'Azienda USL circa l'osservanza dei requisiti di legge, è consentito solo allorché sia dimostrata la temporanea impossibilità di allacciamento alla rete pubblica e fino alla realizzazione dell'allacciamento stesso; avvenuto l'allacciamento, la fonte autonoma, ove non destinata a usi autorizzati diversi da quello umano, deve essere disattivata.

5. Per le fonti autonome di nuova attivazione, l'esame ispettivo e le analisi chimiche e batteriologiche, finalizzati alla valutazione della idoneità delle acque, sono richieste prima dell'uso dell'acqua all'Azienda USL a cura e a spese degli interessati, allegando documentazione tecnica relativa alla stratigrafia del pozzo.

6. Il giudizio favorevole all'uso è condizione per il rilascio della abitabilità/agibilità dell'edificio interessato.

7. In tutti i casi in cui la dotazione idrica è assicurata da fonte autonoma, il titolare dell'uso provvede autonomamente al controllo annuale dei requisiti di legge, dandone comunicazione all'Azienda USL; nel caso in cui l'uso della fonte autonoma interessi imprese alimentari, il controllo autonomo è semestrale.

Art. 175

(Requisiti delle opere)

1. I pozzi sono del tipo tubolare ed attingono da un'unica falda protetta.
2. Le tubazioni sono di materiale idoneo a resistere a corrosioni ed eventuali forature dalle quali possano penetrare materiali inquinanti.
3. I pozzi sono dotati di avanpozzo in modo da non consentire infiltrazioni, protetto da platea impermeabile circostante di almeno 0,5 m di larghezza e sigillato da copertura metallica mobile. La testata è sigillata con regolari flangiature idonee ad evitare la penetrazione di materiali inquinanti; sono previsti sistemi automatici di attingimento, oltre a sistemi di misurazione dell'acqua prelevata. Dell'avvenuta escavazione viene data notizia al Comune.
4. L'opera di presa di sorgenti è realizzata in calcestruzzo e prevede una camera di captazione, oltre a una camera di sedimentazione; da quest'ultima o da una successiva camera parte la conduttura per la distribuzione.
5. Tutte le opere di presa sono interrate e provviste di apertura con sportello a chiusura a lucchetto.
6. Il manufatto è contornato da platea impermeabile, con inclinazione all'esterno, ed è costruito con pareti impermeabili e con possibilità di accesso per interventi di pulizia e disinfezione.
7. Subito dopo l'uscita dal pozzo e dalla sorgente, o dopo eventuali impianti di trattamento, e all'uscita dei serbatoi è realizzato un rubinetto per il prelievo dei campioni, collocato in sede accessibile e protetta.
8. I materiali usati per la costruzione di nuovi impianti di acquedotto o per l'adeguamento di quelli esistenti, per la preparazione e la distribuzione delle acque a uso umano presentano i requisiti di qualità fissati dall'art. 9 del D.Lgs. n.31/2001.
9. Il raccordo tra la fonte di approvvigionamento e l'impianto acquedottistico è realizzato in modo da evitare potenziali contaminazioni dell'acqua da parte di agenti esterni e da consentire la ispezionabilità di giunti, apparecchi e dispositivi; tra questi è compresa un'apparecchiatura che eviti la possibilità del riflusso delle acque di approvvigionamento (valvola unidirezionale di non ritorno o altro). E' evitata la contaminazione delle acque da parte di acque reflue mediante l'uso di tubazioni senza giunzioni nella parte interrata o tramite raccordi impermeabili.
10. Le condotte dell'acquedotto sono poste di norma a non meno di 1,5 m da fognoli, pozzetti e tubazioni fognarie. Le fognature e le tubazioni di scarico delle acque di rifiuto sono poste di norma al di sotto delle tubazioni idropotabili di almeno m 0.50. Quando non sia possibile rispettare le suddette condizioni, le tubature fognarie, oltre ad essere costruite in modo da evitare perdite, sono collocate in un cunicolo con fondo e pareti impermeabili, dotato di pozzetti di ispezione distanti tra loro non più di 3 m.
11. Le reti di distribuzione interna e i serbatoi di accumulo degli edifici non determinano cessioni di alcuno dei loro componenti.
12. All'interno degli organismi edilizi sono consentiti solo gli accumuli realizzati con apparecchiature specifiche (autoclavi, scaldacqua, ecc.); in caso di deroga ai sensi dell'art. 17 del presente regolamento, è in ogni caso assicurata la idoneità dei serbatoi ai fini sia della prevenzione della contaminazione dell'acqua sia della loro periodica pulizia e disinfezione.

13. La installazione nelle reti idriche interne agli edifici di dispositivi di rilancio (autoclavi), è consentita solo allorchè la pressione di regime dell'acquedotto non sia in grado di assicurare una sufficiente erogazione ai piani superiori. In tal caso vanno messi in opera i seguenti dispositivi:

- a) un serbatoio chiuso di preaccumulo, a monte dell'autoclave, che impedisca l'aspirazione diretta dalla rete pubblica;
- b) un dispositivo di antireflusso, a monte del serbatoio di preaccumulo, costituito da disconnettore o doppia valvola di ritegno;
- c) collegamento dell'autoclave alla tubazione di mandata mediante giunti antivibranti.

14. Qualora vengano installati nelle reti idriche interne agli edifici impianti di trattamento delle acque, sono rispettate le disposizioni del D.M. n.443/1990 e deve esserne data comunicazione all'Azienda USL. L'utente assicura il mantenimento dei requisiti di legge per uso umano dell'acqua trattata, con gestione manutentiva degli impianti stessi e mediante la esecuzione, di propria iniziativa e a proprie spese, di controlli analitici annuali i cui esiti vanno trasmessi all'Azienda USL.

Art. 176

(Obblighi informativi nei riguardi del Comune)

1. L'Azienda USL e il gestore del servizio idrico riferiscono tempestivamente al Comune (all'autorità d'ambito una volta istituita) ogni situazione di emergenza igienico sanitaria relativa alle acque a uso umano.

2. L'Azienda USL e il gestore del servizio idrico, inoltre, comunicano al Comune (all'autorità d'ambito una volta istituita) con periodicità annuale, i risultati dei controlli ispettivi e analitici effettuati sull'impianto di acquedotto, evidenziando le eventuali problematiche qualitative e quantitative.

Art. 177

(Informazione ai cittadini)

1. Il Comune, l'Azienda USL e il gestore del servizio idrico provvedono, in forma congiunta, a rendere pubblici i risultati dei controlli, con periodicità annuale o comunque qualora emergano situazioni di rischio igienico sanitario.

2. Il Comune (ovvero l'autorità d'ambito una volta istituita) informano i cittadini in ordine agli eventuali provvedimenti adottati a tutela della salute pubblica e delle limitazioni d'uso ai sensi degli artt. 10 e 14 del D.Lgs. n.31/2001.

Art. 178

(Sanzioni)

1. Fatte salve le sanzioni penali previste dalle vigenti norme, in caso di inadempienza alle norme previste dalle leggi speciali e a quelle del presente regolamento da parte dell'Ente Gestore o da parte dei proprietari e gestori degli edifici o degli esercizi in cui l'acqua è fornita al pubblico, si applicano le sanzioni previste dall'art. 19 del D.Lgs. n.31/2001 o, in mancanza, quelle previste dall'art.344 del Testo Unico delle leggi sanitarie.

Capo V

PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Sezione I

(NORME GENERALI)

Art.179

(Competenze dell'Azienda USL)

1. L'Azienda USL esercita le seguenti funzioni:

a) di vigilanza:

1) sulla applicazione delle norme in materia di igiene e sicurezza del lavoro in tutte le attività in cui sia presente almeno un lavoratore dipendente o ad esso equiparato;

2) sui casi di infortunio sul lavoro e di malattie professionali, di propria iniziativa o a seguito di delega dell'autorità giudiziaria.

b) amministrative:

1) adozione di atti autorizzativi, prescrittivi, ordinativi e rilascio di pareri previsti dalle vigenti norme in materia;

2) esercizio del potere dispositivo nei confronti delle imprese per l'applicazione di requisiti di igiene e sicurezza del lavoro definiti dalle norme.

c) di obbligo informativo:

1) nei riguardi delle imprese e dei lavoratori:

1.1 sull'applicazione delle norme;

1.2 sulla valutazione e prevenzione dei rischi;

1.3 di educazione alla salute.

2) nei riguardi del Comune:

2.1 con rapporti periodici sulle situazioni di rischio in particolari comparti, sulle malattie professionali e sulle valutazioni epidemiologiche dei dati relativi agli infortuni;

2.2 con rapporti contingenti su situazioni di rischio emergenti;

2.3 con segnalazione di presunti abusi e irregolarità edilizie.

Art.180

(Competenze del Comune)

1. Il Comune esercita tutte le funzioni residuali-integrative in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro.

Art.181

(Sanzioni)

1. L'Azienda USL applica le sanzioni previste dalle norme specifiche in materia, come modificate e secondo le procedure definite dal D.Lgs. n.758/1994.

2. Le sanzioni depenalizzate e la misura delle relative ammende sono definite dalle norme speciali.

3. Per quanto non previsto dalle norme speciali in materia, la inottemperanza alle presenti norme regolamentari è sanzionata ai sensi dell'art. 344 del T.U. leggi sanitarie

Art.182

(Requisiti generali di igiene e sicurezza del lavoro)

1. Vanno osservati i seguenti principi:

a) Riduzione dei rischi alla fonte mediante:

a1) la sostituzione di ciò che è pericoloso per la salute e la sicurezza dei lavoratori con ciò che non lo è o è meno pericoloso;

a2) la scelta di priorità delle misure di protezione collettiva rispetto a quelle di protezione individuale.

b) Eliminazione del rischio o riduzione dello stesso ai minimi livelli mediante:

b1) l'uso limitato degli agenti fisici, chimici e biologici negli ambienti di lavoro;

b2) l'adozione di misure di protezione collettive e individuali;

b3) la riduzione al minimo del numero di coloro che sono o che possono essere esposti al rischio.

2. L'attuazione dei suddetti principi comporta, nella progettazione del lay-out produttivo, la definizione:

a) della tipologia e distribuzione delle macchine destinate alla produzione, oltre che dei processi correlati;

b) degli impianti utilizzati per la rimozione delle fonti inquinanti.

3. Quanto sopra è verificato dalle strutture di vigilanza sulla progettazione complessiva dell'attività produttiva ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. n.303/1956 nei casi in cui si applica.

4. La progettazione individua le soluzioni organizzative e impiantistiche più efficaci per la eliminazione o almeno la riduzione dei rischi al livello minimo, tenuto conto di una valutazione previsionale dei rischi stessi.

5. La notifica e il controllo di progettazione di cui all'art. 48 del DPR n.303/1956 non sostituiscono il parere igienico sanitario previsto dalla L.R. Emilia Romagna n.19/1982 o l'autodichiarazione prevista dalle vigenti norme per il conseguimento dei titoli edilizi abilitanti.

Art.183

(Requisiti specifici di igiene e sicurezza del lavoro per alcune attività lavorative)

1. Nell'allegato F, parte integrante del presente Regolamento, sono disciplinati i requisiti specifici per le seguenti attività lavorative:

a) produzione, deposito, vendita e somministrazione di alimenti e bevande e attività di macellazione;

b) barbiere, parrucchiere, estetista;

c) lavanderia;

d) autofficine, carrozzerie, odontotecnici;

e) autorimesse presidiate aperte al pubblico;

f) strutture sanitarie e socio assistenziali.

2. I requisiti strutturali e impiantistici sono applicati in conformità a quanto previsto dal Regolamento Edilizio e possono essere derogati, agli effetti dell'igiene e della sicurezza, alle condizioni e nei limiti previsti dall'art. 17 del presente Regolamento, fatte salve le vigenti norme generali in materia.

3. E' ammesso l'uso di locali interrati, limitatamente all'edilizia esistente, e di locali seminterrati, previa deroga rilasciata ai sensi delle vigenti norme dall'Azienda USL, per le attività e con i requisiti strutturali e impiantistici previsti dal Regolamento Edilizio vigente. Sono comunque escluse dalla deroga le attività definite insalubri dalla normativa vigente e quelle che danno luogo a emanazioni nocive o che espongono i lavoratori a temperature eccessive.

Capo VI

IGIENE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Sezione I

(NORME GENERALI)

Art. 184

(Requisiti di ordine generale)

1. Alle diverse attività si applicano, nelle misure ivi disciplinate, le norme statali e regionali di carattere generale vigenti e quanto previsto nei loro rispettivi provvedimenti di attuazione nonché dagli specifici regolamenti comunali:

- a) sulla costruzione e agibilità degli edifici;
- b) sull'igiene e sicurezza nel lavoro
- c) sulla sicurezza impiantistica;
- d) sulla gestione dei rifiuti;
- e) sul contenimento dei rumori;
- f) sulla tutela della qualità dell'aria;
- g) sulla tutela della qualità delle acque;
- h) sulla prevenzione degli incendi;
- i) sul superamento delle barriere architettoniche;
- l) sulla occupazione spazi pubblici e sicurezza del traffico.

Sezione II

(ATTIVITÀ ALIMENTARI)

Art. 185

(registrazioni per la sicurezza alimentare)

1. Per la registrazione delle attività e il riconoscimento degli stabilimenti del settore alimentare, sottoprodotti O.A., mangimi e riproduzione animale deve essere prodotta notifica, da intendersi quale comunicazione dell'operatore del settore alimentare all'Azienda Sanitaria, Dipartimento di Sanità Pubblica, in quanto Autorità Competente ai controlli in materia, al fine di consentire l'attivazione dei controlli ufficiali ai sensi del regolamento CE 882/2004

2. Tale comunicazione è da effettuarsi di norma attraverso il SUAP competente per territorio.

Art. 186: abrogato

Art. 187: abrogato

Art. 188: abrogato

Art. 189.

(carenze dei requisiti di igienicità in esercizi di somministrazione degli alimenti e bevande)

1. L'esercizio di attività alimentari quali la somministrazione e l'attività di preparazione, trasformazione, manipolazione degli alimenti e delle sostanze destinate all'alimentazione umana deve essere svolto in locali dotati di requisiti funzionali contenuti nelle "Linee d'indirizzo tecniche" approvate con deliberazione di Giunta.

2. Ai sensi dell'art. 54 del Regolamento CE n. 882/2004 l'Azienda USL è l'organo competente in merito alle verifiche anche ispettive ed all'emissione degli eventuali conseguenti provvedimenti ordinatori, di sospensione o chiusura, relativi al possesso dei requisiti funzionali di cui al precedente comma 1, tra i quali anche la certificazione di conformità degli impianti di cottura che producono fumi e vapori (cappe di aspirazione/canne esalatorie/canne fumarie/comignoli).

3. Si precisa che costituiscono inconvenienti igienico-sanitari ai sensi di quanto previsto dall'art. 381 del presente regolamento le carenze strutturali e funzionali di canne fumarie e di esalazione a servizio delle attività alimentari, nei limiti dettati dalle normative amministrative vigenti in materia. In presenza di problematiche soggettive e/o non connesse a suddette carenze, si rinvia alle disposizioni privatistiche vigenti in materia, ad esempio alle tutele previste dal codice civile in tema di immissioni e rapporti di vicinato (v. art. 844 c.c. e tutele inibitoria/risarcitoria)

Art. 190: abrogato

Art. 191: abrogato

Art. 192: abrogato

Art. 193: abrogato

Art. 194: abrogato

Art. 195: abrogato

Sezione IV

Art. 196

(requisiti specifici)

1. Al fine di minimizzare, per quanto possibile, le difformità interpretative, che potrebbero nascere dal carattere, sovente, generico delle indicazioni di cui Allegato I e II del Regolamento CE 852/2004 sono previste specifiche linee di indirizzo, a cura dell’Az. USL territorialmente competente, approvate con delibera di Giunta, utili agli Operatori del Settore Alimentare (OSA) per la progettazione ed organizzazione delle diverse attività di produzione, preparazione, deposito, commercializzazione, somministrazione e vendita.

2. I requisiti impiantistici dei locali degli esercizi di produzione, preparazione, deposito, trasporto, vendita e somministrazione di alimenti e bevande, sono indicati nell'allegato G, punti da II a PP.

Art. 197: abrogato

Art. 198: abrogato

Art. 199: abrogato

Art. 200: abrogato

Art. 201: abrogato

Art. 202: abrogato

Art. 203: abrogato

Art. 204: abrogato

Art. 205: abrogato

Art. 206: abrogato

Art.207

(Laboratori per la produzione, lavorazione e vendita di miele)

1. I piccoli produttori, ivi compresi i produttori agricoli ai sensi della Legge 59/63, e gli apicoltori che vendono il miele sono in possesso di autorizzazione amministrativa.
2. I locali in cui è svolta l'attività apistica di smielatura e confezionamento e di vendita sia al consumatore finale sia esclusivamente all'ingrosso hanno i seguenti requisiti:
 - a) pareti piastrellate o lavabili fino all'altezza di almeno 2 metri;
 - b) sufficiente aerazione e illuminazione anche artificiali;
 - c) pavimento impermeabile, lavabile e disinfettabile;
 - d) lavandino con erogazione di acqua potabile calda e fredda, dotato di sapone liquido o in polvere e di asciugamani a perdere;
 - e) prossimità di servizio igienico (anche in abitazione adiacente).
3. Durante le operazioni di smielatura e confezionamento, nel locale autorizzato sono presenti solo attrezzature necessarie per detta lavorazione. Lo stesso locale può essere utilizzato anche per il deposito e la vendita del miele.

Art.208

(Vendita di latte crudo alla stalla)

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'art.1 , comma 6, della Legge n.169/1989, il Comune autorizza, sentito il parere dell'Azienda USL, la vendita del latte crudo direttamente dal produttore al consumatore.
2. Le aziende agricole che intendono vendere latte crudo sono titolari dell'allevamento da cui proviene il latte posto in vendita; l'allevamento è riconosciuto ufficialmente indenne da tubercolosi e brucellosi.
3. Il locale destinato alla vendita è espressamente autorizzato dal Comune, ai sensi della Legge 283/62.
4. Nel locale destinato alla vendita, è esposto un cartello con la scritta "Latte crudo da consumarsi dopo bollitura prolungata".

Art.209

(Centri di imballaggio uova)

1. L'autorizzazione a classificare le uova in categoria di qualità e peso è rilasciata dal Ministero delle Risorse agricole e forestali, ai sensi della Legge n. 419/1971.
2. Requisiti dei locali e norme igienico sanitarie, ai fini dell'autorizzazione sanitaria del Comune, sono previsti dalla Legge n.283/1962.

Art.210

(Macellazione e sezionamento carni)

1. L'apertura e l'esercizio di stabilimenti di produzione e sezionamento carni sono disciplinati dalla normativa di riferimento all'art.183 del presente Regolamento, con particolare riguardo alle:

- a) carni della specie bovina, suina, ovina, caprina e solipedi domestici;
- b) carni di coniglio e selvaggina di allevamento;
- c) carni di volatili da cortile .

2. Ai fini dell'autorizzazione sanitaria, le procedure sono fissate dalla Deliberazione Giunta Regionale E.R. n.247/2001 e dalla Circolare Regionale E.R. n.6/2001.

3. Le piccole aziende agricole che vogliano produrre carni per la vendita locale possono essere autorizzate ai sensi della Legge n. 283/1962, nel rispetto della disciplina specifica in merito allo stordimento premacellazione di cui al DPR n.559/1992. La stessa disciplina si applica alle aziende agricole con produzione annuale inferiore a 10.000 capi di volatili da cortile che intendono produrre carni per la vendita locale.

Art.211

(Macellazione a domicilio)

1. La macellazione per uso privato familiare può essere consentita a domicilio previa autorizzazione del Comune ai sensi dell'art. 13 del R.D. n. 3298/1928. Chi intende macellare per esclusivo uso familiare, prenota la visita ispettiva presso l'Azienda USL, secondo le disposizioni impartite dalla amministrazione comunale.

2. L'Azienda USL provvede alla visita sanitaria, all'esecuzione degli esami ritenuti necessari ed alla bollatura delle carni con bollo a forma triangolare riportante l'indicazione della Azienda USL e la sigla MUF (macellazione per uso familiare). Le carni ed i visceri così ottenuti possono essere destinati solo al consumo in ambito familiare e non ne è consentito il commercio.

3. L'autorizzazione a macellare a domicilio i suini ad uso privato è concessa dal Comune, previo parere dell'Azienda USL, mediante apposita ordinanza che stabilisce modi e tempi (di massima nel periodo novembre-marzo) della macellazione.

4. Per animali di specie diverse, l'autorizzazione è concessa dal Comune, previa valutazione delle condizioni in cui si svolge la macellazione (aspetti ambientali, stagionali, logistici). L'autorizzazione è subordinata al parere favorevole dell'Azienda USL.

Art.212

(Macellazione in azienda agrituristica)

1. È consentita in azienda agrituristica la macellazione di conigli, volatili da cortile e selvaggina da penna allevata ai sensi normativa regionale.

2. La macellazione degli animali delle specie sopra elencate può avvenire unicamente in un locale appositamente autorizzato dal Comune ai sensi della Legge n. 283/62 e nel rispetto della disciplina in merito allo stordimento premacellazione di cui al D.P.R. n.559/1992 e al D.P.R n.495/1997..

Art.213

(Vendita diretta delle carni dal produttore al consumatore)

1. Prodotti avicoli, conigli e selvaggina, allevati direttamente dal produttore, possono essere ceduti al consumatore finale, come previsto dalla Legge n 59/1963, alle seguenti condizioni:

- a) l'attività è comunicata all'Azienda USL che provvede alla vigilanza;
- b) la macellazione avviene come previsto per le aziende agrituristiche.

Art.214

(Congelamento di alimenti)

1. Negli esercizi commerciali e nei bar è vietato congelare qualsiasi tipo di alimento.

2. Nelle attività di ristorazione collettiva e pubblica nonché nelle rosticcerie è possibile effettuare all'interno dell'esercizio il congelamento di alimenti crudi (materie prime e semilavorati) e di prodotti cotti, purché vengano osservate le seguenti modalità:

- a) è disponibile un abbattitore di temperatura con congelatore rapido; solo per la pasta fresca e/o con ripieno, l'apparecchiatura utilizzata può consistere in un semplice congelatore, simile a quelli usati per lo stoccaggio, dotato di un termometro a lettura esterna e adibito esclusivamente allo scopo di portare l'alimento a $T < -18^{\circ}$; in tal caso durante il processo di congelamento non possono essere introdotti nuovi alimenti da congelare ed è necessario attendere il trasferimento degli alimenti precedentemente congelati nell'apparecchio di stoccaggio;
- b) gli alimenti da congelare sono salubri e in buone condizioni generali;
- c) dopo il congelamento, effettuato come sopra specificato, gli alimenti sono riposti in involucri per alimenti, cui è applicata un'etichetta con l'indicazione del prodotto e la data del congelamento; il loro consumo si effettua entro 60 giorni dalla data di congelamento;
- d) i prodotti scongelati non possono essere ricongelati.

3. La inosservanza delle suddette norme relative al congelamento degli alimenti, comporta l'adozione dei provvedimenti amministrativi di cui all'art.189 del presente Regolamento.

Art.215

(Funghi e tartufi)

1. La coltivazione e la vendita dei funghi e tartufi è disciplinata dalla Legge n. 352/1993, dal D.P.R. n. 376/1995 e dalla LR. Emilia Romagna n. 6/1996..

2. I funghi freschi coltivati possono essere venduti dai titolari di licenza di commercio per prodotti ortofrutticoli senza specifica autorizzazione.

3. La vendita al dettaglio di funghi epigei spontanei freschi e di funghi porcini secchi sfusi è, invece, soggetta ad autorizzazione comunale, che viene rilasciata ai soggetti che abbiano superato, presso l'Azienda USL, l'esame relativo alla conoscenza delle specie fungine commercializzate e dei rischi connessi.

4. È vietata la vendita di funghi freschi allo stato sfuso in forma itinerante.

5. I funghi freschi spontanei destinati alla vendita al dettaglio o alla somministrazione sono muniti di certificazione di avvenuto controllo da parte dell'Ispettorato Micologico dell'Azienda USL. A tal fine i funghi sono presentati al controllo separati per specie fungina e contenuti in imballaggi destinati alla vendita al dettaglio, muniti di etichetta che riporti il nome e l'indirizzo della ditta che li commercializza, il peso e il Paese di origine; sono freschi, interi, in buono stato di conservazione, puliti da terriccio e da corpi estranei. Il cartellino di certificazione apposto dall'Azienda USL su ogni confezione, accompagna il prodotto fino alla fine della commercializzazione ed i contenitori dei funghi certificati non possono essere sostituiti con altri.

6. I tartufi freschi, per essere posti in vendita al consumatore, sono distinti per specie, varietà e pezzatura, sani e ben maturi, liberi da corpi estranei e impurità; è indicato, su apposito cartellino, il nome latino e italiano di ciascuna specie e varietà, secondo la denominazione ufficiale riportata dalle vigenti leggi e la zona geografica di raccolta.

7. È vietata la vendita di funghi e tartufi invasi da parassiti, rammolliti da pioggia o altrimenti avariati.

8. È consentita la vendita di funghi surgelati in confezioni integre recanti le indicazioni di legge.

Art.216

(Acque confezionate a uso alimentare)

1. I requisiti per l'utilizzazione, la commercializzazione e l'etichettatura delle "acque minerali naturali" sono disciplinati dalla vigente normativa statale fatti salvi gli ulteriori aggiornamenti in applicazione delle direttive UE.

2. I requisiti, la utilizzazione, la commercializzazione e la etichettatura delle "acque di sorgente" sono disciplinati dal D.Lgs. n.339/1999.

Sezione V

(ATTIVITA' DI BARBIERE, PARRUCCHIERE, ESTETISTA, TATUAGGIO E PIERCING)

Art.217

(Norme di riferimento)

1. Rientrano nella presente disciplina , oltre alle attività di barbiere, parrucchiere ed estetista, i mestieri di truccatore, estetista visagista, depilatore, manicure, massaggiatore facciale e simili.

2. Sono inoltre comprese nella disciplina, anche per quanto riguarda il regime autorizzatorio, le attività di ricostruzione e modellatura unghie e le attività di tatuaggio e piercing.

Art.218

(Competenze del Comune)

1. Il Comune è titolare :

- a) del rilascio dell'autorizzazione amministrativa nei casi di avvio dell'attività, modifiche dei locali e/o delle attrezzature, trasferimento di sede, subingresso in esercizio;
- b) della vigilanza sotto l'aspetto amministrativo.

2. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, il Comune si avvale dell'Azienda USL, oltre che della specifica Commissione comunale.

Art.219

(Competenze dell'Azienda USL)

1. L'Azienda USL esercita le seguenti funzioni :

- a) pareri istruttori al Comune finalizzati all'adozione degli atti autorizzativi;
- b) vigilanza tecnica sanitaria con proposta di eventuali provvedimenti amministrativi.

Art.220

(Requisiti igienici)

1. I requisiti igienici dei locali, compresa la dimensione delle superfici, e i requisiti igienici per la gestione operativa sono previsti dal Regolamento comunale che disciplina le specifiche attività di barbiere, parrucchiere, attività estetica in forma semplice, attività estetica in forma complessa. I requisiti igienici sono finalizzati alla sicurezza e alla tutela della salute degli addetti e degli utenti.

2. Nelle strutture di cure estetiche è ammessa la presenza di una stanza adibita ad ambulatorio, il quale, in quanto operante in esercizio aperto al pubblico, è soggetto all'autorizzazione sanitaria di cui all'art. 28 del presente Regolamento.

3. Le tinture e i cosmetici utilizzati sono rispondenti a quanto previsto dalla Legge n.713/1986.

4. Nelle attività di estetica non è consentito l'uso di apparecchiature elettromedicali, ma esclusivamente di quelle elettromeccaniche elencate nell'Allegato alla Legge n.1/199; per queste ultime, le caratteristiche tecnico-dinamiche, i meccanismi di regolazione, le modalità di esercizio e di applicazione, le cautele d'uso sono previste dalle norme statali. L'impianto elettrico è realizzato secondo le norme CEI 64-8/7, V2.

5. Ai fini della prevenzione delle malattie infettive e parassitarie, si applicano le norme del Capo III del presente Regolamento. Per quanto riguarda in particolare la prevenzione delle malattie infettive nelle attività di tatuaggio e piercing, sono osservate le disposizioni richiamate all'art.136 e Allegato E del presente Regolamento.

Art.221

(Vigilanza)

1. Sono oggetto della vigilanza igienico sanitaria :

- a) l'osservanza delle autorizzazioni e dei provvedimenti amministrativi comunali adottati a tutela della sicurezza e della salute degli addetti e degli utenti;
- b) i requisiti strutturali, impiantistici, delle attrezzature e delle suppellettili fissati dalle vigenti norme e dai regolamenti comunali;
- c) i procedimenti funzionali di rilevanza igienica e i prodotti usati;
- d) la qualificazione professionale del personale addetto.

2. Qualora si riscontri la inosservanza delle norme, l'organo di vigilanza propone al Comune i provvedimenti amministrativi ritenuti adeguati.

3. Nei casi di inosservanza delle prescrizioni ordinate dal Comune per ragioni di igiene e sicurezza o allorché si riscontrino carenze strutturali, impiantistiche e funzionali che possano, a giudizio dell'Azienda USL, comportare rischi per la salute e la sicurezza degli addetti e degli utenti, il Comune ha facoltà, anche a seguito di proposta dell'organo di vigilanza, di procedere alla sospensione dell'autorizzazione fino al superamento delle carenze riscontrate.

4. Nei casi di reiterata violazione delle norme o di sopravvenuta impossibilità ad assicurare i requisiti strutturali, impiantistici e funzionali previsti dalle norme, il Comune procede alla revoca dell'autorizzazione.

Art.222

(Sanzioni)

1. Per la mancanza dei requisiti professionali o dell'autorizzazione a esercitare l'attività di estetista, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art.12 della Legge n.1/1990.

2. Ai sensi dell'art.4 della L.R. Emilia Romagna n.32/1992, l'accertamento delle suddette infrazioni e l'applicazione delle relative sanzioni amministrative sono di competenza del Comune.

3. Per le restanti infrazioni alle norme regolamentari anche del presente Regolamento, non sanzionate dalle leggi speciali, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 344 del T.U. leggi sanitarie.

Sezione VI

(PALESTRE)

Art.223

(Ambito di applicazione)

1. Le palestre che costituiscono impianto sportivo aperto al pubblico (con spettatori) o sono parte integrante di impianto sportivo aperto al pubblico e le palestre scolastiche sono disciplinate dalla vigente normativa statale.

2. Le palestre che sono parti integranti di strutture sanitarie presentano i requisiti fissati dalle norme regionali in materia di strutture sanitarie riabilitative.

3. Le palestre per le attività fisiche ricreative e sportive, non aperte al pubblico di spettatori, presentano i requisiti strutturali generali previsti dal Regolamento Edilizio vigente e i requisiti specifici di cui al presente Regolamento.

Art.224

(Competenze del Comune)

1. Il Comune esercita la vigilanza sotto l'aspetto tecnico edilizio.
2. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni in materia di igiene e sicurezza, il Comune si avvale dell'Azienda USL.

Art.225

(Competenze dell'Azienda USL)

1. L'Azienda USL esercita la vigilanza proponendo al Comune gli eventuali provvedimenti amministrativi che si rendessero necessari a tutela della salute e della sicurezza degli utenti e degli addetti.

Art.226

(Requisiti igienico sanitari)

1. Le palestre per attività fisiche non agonistiche dispongono dei seguenti locali :
 - a) un locale per attività fisiche e sportive con altezza interna utile di m 3 e superficie minima pari a mq 10 incrementata di mq 4 per ogni utente contemporaneo superiore al primo, oppure con altezza interna utile non inferiore a m 2,70 e cubatura minima di mc 30 incrementata di mc 12 per ogni utente contemporaneo superiore al primo; la ventilazione deve assicurare un ricambio non inferiore a 10 vol. ambiente/ora;
 - b) possibili box, oltre al vano palestra, di superficie non inferiore a mq 6, con separazioni di altezza non inferiore a m 2,20;
 - c) spogliatoio per utenti, distinto per sesso e comunicante con servizi igienici e docce, di superficie non inferiore a mq 6 e comunque che assicuri mq 1,20 per ogni utilizzatore contemporaneo;
 - d) servizi igienici per utenti, distinti per sesso e comunicanti con il relativo spogliatoio, in numero di 1 ogni 20 utenti, calcolati sulla superficie della palestra o sul numero di posti-attrezzature previste, e comunque di numero non inferiore a due;
 - e) docce per utenti, distinte per sesso e comunicanti con il relativo spogliatoio, nel numero di 1 ogni 5 utenti;
 - f) almeno un servizio igienico e una doccia per il personale addetto, comunicanti con vano spogliatoio ñ antilatrina ñ antidoccia; due servizi igienici e due docce distinti per sesso qualora sia previsto personale dei due sessi;
 - g) vano deposito attrezzature sportive, comunicante con il locale palestra;
 - h) possibile ambulatorio, soggetto all'autorizzazione sanitaria di cui all'art.28 del presente regolamento;
 - i) possibile locale amministrativo con le caratteristiche strutturali di ufficio previste dal Regolamento Edilizio vigente.
2. Per le strutture sanitarie riabilitative, di superficie complessiva non inferiore a mq 100, la palestra ha una superficie minima pari a mq 45 per il trattamento contemporaneo di 6 pazienti, con incremento di mq 5 per ogni ulteriore paziente contemporaneamente trattato.

2bis. E' prevista la possibilità di effettuare attività di riabilitazione per un singolo paziente in locale/box di almeno mq.12 (palestra individuale).

Art.227

(Vigilanza)

1. Costituiscono oggetto di vigilanza da parte degli organi preposti :

- a) la osservanza degli atti prescrittivi e ordinatori comunali;
- b) i requisiti strutturali, impiantistici e delle attrezzature previsti dalle norme e dai regolamenti comunali;
- c) i requisiti gestionali connessi all'igiene e alla sicurezza degli utenti e degli addetti.

2. Qualora si riscontrino carenze strutturali, impiantistiche e gestionali rispetto alle vigenti norme e a quelle del presente Regolamento, il Comune, a seguito di proposta dell'organo di vigilanza, adotta i conseguenti atti prescrittivi e ordinatori.

Art.228

(Sanzioni)

1.Fatte salve le sanzioni amministrative previste dalle norme speciali vigenti, la violazione delle norme, comprese quelle del presente Regolamento, non sanzionate dalle leggi speciali, comporta la sanzione amministrativa di cui all'art.344 del T.U. leggi sanitarie.

Sezione VII

(PISCINE E PARCHI ACQUATICI APERTI AL PUBBLICO)

Art.229

(Norme di riferimento)

1. La presente disciplina è riferita alle piscine e ai parchi acquatici (impianti per la balneazione in bacini artificiali) aperti al pubblico.

Art.230

(Competenze del Comune)

1. Sono attribuite al Comune le seguenti competenze :

- a) rilascio dell'autorizzazione sanitaria;
- b) rilascio dell'autorizzazione sanitaria all'ambulatorio eventualmente presente, ai sensi dell'art.28 del presente Regolamento, compresa nell'autorizzazione sanitaria generale dell'impianto;
- c) vigilanza sotto l'aspetto amministrativo.

2. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni di carattere igienico sanitario, il Comune si avvale dell'Azienda USL e dell'ARPA, secondo le rispettive competenze.

Art.231

(Competenze dell'Azienda USL e dell'ARPA)

1. L'Azienda USL esprime al Comune i pareri istruttori al rilascio dell'autorizzazione sanitaria, avvalendosi dell'ARPA per gli accertamenti analitici.
2. L'Azienda USL e ARPA esercitano la vigilanza igienico sanitaria sugli impianti e sull'ambiente, secondo le rispettive competenze, formulando proposte al Comune per l'adozione di provvedimenti amministrativi.

Art.232

(Vigilanza)

1. La vigilanza tecnica da parte degli organi preposti si esercita nei riguardi:
 - a) della osservanza delle autorizzazioni comunali;
 - b) dei requisiti strutturali e funzionali previsti dal D.M. Sanità 11.7.1991, con particolare riferimento a quelli igienico-ambientali di cui all'allegato 4 del suddetto decreto e dalle presenti norme regolamentari;
 - c) dell'attuazione degli atti prescrittivi e ordinativi adottati dal Comune a seguito del riscontro di irregolarità e inadempienze.
2. Qualora le piscine aperte al pubblico siano ubicate in locali interni alle costruzioni, è ammessa la loro ubicazione nei seminterrati delle nuove costruzioni e di quelle esistenti, alle condizioni previste dal Regolamento Edilizio vigente relativamente all'uso dei seminterrati; è esclusa la loro collocazione nei locali interrati.
3. Qualora si riscontrino negli impianti autorizzati carenze strutturali e funzionali rispetto alle norme e che possano costituire pregiudizio per la salute e la sicurezza degli utenti, il Comune ha facoltà di sospendere la autorizzazione sanitaria per il tempo necessario al superamento delle carenze; nei casi di ripetuta inosservanza delle norme e prescrizioni, può essere revocata dal Comune l'autorizzazione sanitaria.

Art. 233

(Adeguamento degli impianti esistenti)

1. Gli impianti natatori esistenti si adeguano ai requisiti previsti dalle vigenti norme e richiedono al Comune l'autorizzazione sanitaria entro 12 mesi dall'adozione del presente Regolamento.

Art.234

(Sanzioni)

1. La inosservanza delle presenti norme regolamentari comporta la sanzione amministrativa di cui all'art. 344 del T.U. leggi sanitarie, fatte salve le sanzioni amministrative previste da norme speciali e penali.

Sezione VIII

(STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE, EXTRALBERGHIERE E SIMILI)

Art.235

(Norme di riferimento)

1. Sono disciplinati dalla presente Sezione :

- a) alberghi, motel, residenze turistico alberghiere, alberghi residenziali;
- b) affittacamere;
- c) strutture extralberghiere (ostelli per la gioventù, campeggi, villaggi turistici, case per ferie e appartamenti vacanze);
- d) strutture di agriturismo;
- e) attività ricettive a conduzione familiare (bed and breakfast);
- f) soggiorni diurni per minori in centri estivi (campi solari).

Art.236

(Competenze del Comune)

1. Il Comune è titolare per il rilascio di :

- a) autorizzazione sanitaria a:
 - 1) alberghi, motel, residenze turistiche alberghiere, alberghi residenziali;
 - 2) affittacamere;
- b) autorizzazione amministrativa a:
 - 1) ostelli per la gioventù,
 - 2) campeggi e villaggi turistici;
 - 3) case per ferie e appartamenti vacanze;
 - 4) strutture di agriturismo;
 - 5) soggiorni diurni per minori in centri estivi (campi solari).

2. Le autorizzazioni sono richieste in occasione di apertura della struttura, di modifiche ai locali, agli impianti e attrezzature che incidono sui requisiti igienici strutturali e funzionali, di subingresso nell'attività con variazioni strutturali, di variazione della ricettività e di trasferimento di sede.

3. Il Comune riceve la denuncia d'inizio attività ricettiva a conduzione familiare (bed and breakfast).

4. Il Comune è titolare della vigilanza sotto l'aspetto amministrativo.

5. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, il Comune si avvale dell'Azienda USL.

Art.237

(Competenze dell'Azienda USL)

1. L'Azienda USL:

- a) esprime al Comune i pareri istruttori alle autorizzazioni sanitarie e amministrative;
- b) esercita la vigilanza tecnica a supporto della vigilanza amministrativa del Comune, proponendo gli eventuali provvedimenti.

Art.238

(Requisiti delle strutture ricettive)

1. I requisiti delle diverse strutture ricettive sono previsti dalle specifiche norme richiamate, oltre che dal Regolamento Edilizio per quanto riguarda i requisiti strutturali generali.

In particolare:

- a) per gli alberghi residenziali, si osservano i requisiti delle abitazioni come definiti dalla vigente normativa e dal vigente Regolamento Edilizio;
- b) per gli affittacamere, si osservano i requisiti delle abitazioni; qualora il gestore risieda nella stessa unità abitativa, i locali di soggiorno, cucina e camera/e da letto gli sono riservati e possono essere usati ai fini ricettivi solo i vani eccedenti; se risiede in altra unità abitativa, per la ricettività possono essere utilizzati tutti i vani, fino al numero massimo di sei, esclusi i vani soggiorno e cucina;
- c) per case e appartamenti vacanze, si osservano i requisiti delle abitazioni;
- d) per bed and breakfast, si osservano i requisiti delle abitazioni; il gestore è tenuto a risiedere nella medesima unità abitativa per cui deve disporre della cucina, soggiorno e camera/e da letto e sono utilizzabili ai fini ricettivi solo i vani eccedenti; il numero massimo di camere utilizzabili ai fini ricettivi è di 4 e con un massimo di 10 posti letto: qualora l'attività ricettiva impegni più di una stanza, l'unità abitativa deve disporre di almeno 2 servizi igienici.

Art.239

(Abitazioni collettive)

1. Si intendono per abitazioni collettive i collegi, studentati, convitti e simili, occupati sia in orario diurno che notturno da comunità comunque costituite.

2. A seconda delle loro tipologie strutturali, sono equiparabili ai fini dei requisiti a:

- a) strutture alberghiere;
- b) abitazioni pluristanza;
- c) abitazioni monostanza.

In ogni caso le predette abitazioni collettive hanno spazi di uso comune, cucina comune con eventuale spazio mensa, distinti depositi per biancheria sporca e pulita.

Art.240

(Vigilanza)

1. La vigilanza da parte degli organi preposti si esercita nei riguardi di:

- a) osservanza delle autorizzazioni comunali ed eventuali prescrizioni;
- b) requisiti strutturali, impiantistici e di sicurezza;
- c) rispetto dei limiti di ricettività fissati dalle autorizzazioni;
- d) conduzione delle strutture in osservanza dei criteri igienico sanitari;

e) attività di cucina e di somministrazione alimenti;

f) prevenzione delle malattie infettive e parassitarie, secondo le norme di cui al Titolo III, Capo III del presente Regolamento.

2. Qualora si riscontrino carenze dei requisiti previsti dalle norme, l'organo di vigilanza propone al Comune i provvedimenti amministrativi efficaci al superamento delle carenze.

3. Nei casi di inottemperanza alle prescrizioni con carenza dei requisiti igienici e di sicurezza, il Comune, anche a seguito di proposta dell'organo di vigilanza, ha facoltà di procedere alla sospensione delle autorizzazioni fino all'ottemperanza delle prescrizioni stesse e alla realizzazione dei requisiti carenti.

4. Qualora si riscontri ripetuta inosservanza delle prescrizioni con persistenti carenze dei requisiti igienici e di sicurezza oppure ricorrano reiterate violazioni delle norme, il Comune revoca le autorizzazioni.

Art.241

(Sanzioni)

1. Fatte salve le sanzioni penali per le violazioni previste dal C.P. e le sanzioni amministrative previste dalle norme speciali, l'inosservanza delle norme, comprese quelle del presente Regolamento, non sanzionate dalle leggi speciali, comportano la sanzione amministrativa di cui all'art.344 del T.U. leggi sanitarie.

Sezione IX

(ALLOGGI TEMPORANEI)

Art.242

(Ambito di riferimento)

1. Si comprendono negli alloggi temporanei :

a) i dormitori pubblici;

b) le aree e i fabbricati per abitazioni temporanee.

Art.243

(Competenze del Comune)

1. Il Comune istituisce e gestisce (direttamente o indirettamente) i dormitori pubblici, le strutture di alloggio temporaneo per persone in situazione di emergenza, i campi nomadi di sosta e di transito e i campi di prima accoglienza.

2. Il Comune esercita la vigilanza sui requisiti di igiene e sicurezza sotto l'aspetto amministrativo.

3. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, il Comune si avvale dell'Azienda USL e dell'ARPA; a tal fine comunica alle stesse l'attivazione di alloggi temporanei.

Art.244

(Competenze dell'Azienda USL e dell'ARPA)

1. L'Azienda USL e l'ARPA, secondo le rispettive competenze, forniscono al Comune parere obbligatorio istruttorio, in sede di progettazione, sotto l'aspetto igienico, della sicurezza e ambientale.
2. Esercitano inoltre la vigilanza a supporto di quella amministrativa comunale, proponendo gli eventuali provvedimenti ritenuti necessari alla tutela della salute e della sicurezza del personale addetto, degli utenti e della popolazione circostante, oltre che alla tutela dell'ambiente.

Art.245

(Dormitori pubblici)

1. I dormitori pubblici, fatti salvi i requisiti strutturali generali fissati dal Regolamento Edilizio, si compongono dei seguenti locali:
 - a) vano dormitorio distinto per sesso, di superficie pari a mq 6 o con cubatura di mc 18 per ogni posto letto;
 - b) servizi igienici separati per sesso e completi di doccia : 1WC ogni 10 posti letto , 1 lavabo ogni 5 letti, 1 doccia ogni 15 letti ;
 - c) un vano per il personale addetto, con i requisiti previsti dalle vigenti norme in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
 - d) un vano a uso ambulatorio (non esclusivo).

Art.246

(Aree e strutture per abitazioni temporanee)

1. Si considerano a tal fine i ricoveri temporanei per personale dei cantieri e di prima accoglienza per persone in situazioni di emergenza e i campi nomadi.
2. Le aree interessate rispondono ai seguenti requisiti generali :
 - a) non essere confinanti con aree su cui insistono edifici scolastici ed educativi, edifici a uso sanitario e socio assistenziale, istituti di studio e ricerca, strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere;
 - b) dotazione di sistemi di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche;
 - c) allacciamento alla fognatura pubblica per gli scarichi reflui;
 - d) allacciamento idropotabile;
 - e) allacciamento elettrico;
 - f) contenitori di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi;
 - g) illuminazione esterna.
3. Le strutture per alloggio di personale dei cantieri e di persone in situazione di emergenza, rispondono ai seguenti requisiti :
 - a) essere costruite con materiali resistenti al fuoco e con adeguata capacità di coibentazione termica;
 - b) avere allacciamento idrico e fognario;
 - c) disporre di sistema di riscaldamento;
 - d) garantire la sicurezza impiantistica;

- e) disporre di pavimenti resistenti, lavabili e impermeabili;
- f) avere altezza utile interna non inferiore a m 2,40;
- g) disporre di illuminazione e ventilazione naturali;
- h) assicurare uno spazio abitabile pari a mq 8 per persona, escluso il servizio igienico;
- i) disporre di servizio igienico con doccia ogni 4 persone;
- l) disporre di spazio per cottura cibi.

4. I campi nomadi e di prima accoglienza sono previsti in aree organizzate con spazio per sosta automezzi, percorsi interni veicolari e pedonali, fabbricato servizi. I campi sosta per nomadi comprendono un massimo di 16 piazzole, ciascuna con superficie minima di mq 120 al netto dei servizi; l'area, dotata delle opere di urbanizzazione secondaria, è recintata e dispone di contenitori per rifiuti urbani e telefono pubblico. Sono inoltre previste aree di transito con un massimo di 10 piazzole, di superficie minima uguale a quella delle aree di sosta, per la permanenza temporanea al massimo di 48 ore, salvo i casi di ricovero ospedaliero di un componente il nucleo familiare o con accertate ragioni di forza maggiore. Il fabbricato servizi comprende :

- a) spazio cucina comune;
- b) spazio consumo alimenti;
- c) blocco servizi igienici completi di doccia e lavabi: 1 servizio igienico ogni 10 persone , 1 lavabo ogni 5 persone, 1 doccia ogni 15 persone;
- d) spazio lavaggio biancheria con un lavello ogni 10 persone.

Art.247

(Vigilanza)

1. La vigilanza da parte degli organi preposti alla tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente, si esercita nei riguardi :

- a) del mantenimento dei requisiti previsti;
- b) della gestione complessiva che deve assicurare la tutela della salute e della sicurezza degli utenti e della popolazione circostante, oltre che dell'ambiente;
- c) delle malattie infettive e parassitarie, per la prevenzione e il controllo delle quali vanno osservate le norme di cui al Titolo III, Capo III del presente Regolamento e i protocolli da concertare tra Comune e Azienda USL.

Art.248

(Sanzioni)

1. La violazione delle norme speciali e di quelle del presente Regolamento, sono sanzionate amministrativamente ai sensi dell'art. 344 del T.U. leggi sanitarie

Sezione X

(AUTOSCUOLE)

Art.249

(Norme di riferimento)

1. Sono norme di riferimento per la presente disciplina l'art. 123 del D.Lgs. n.285/1992 e gli artt. 335 e 336 del DPR n.495/1992.

Art.250

(Competenze del Comune)

1. Il Comune ha competenza circa il rilascio dell'autorizzazione sanitaria all'eventuale ambulatorio istituito all'interno dell'autoscuola, ai sensi dell'art. 28 del presente Regolamento.

2. Il Comune Esercita le funzioni di vigilanza amministrativa per quanto attiene le funzioni sanitarie svolte dall'eventuale ambulatorio.

3. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, il Comune si avvale dell'Azienda USL che opera tramite la Commissione di esperti di cui alla L.R. Emilia Romagna n. 34/1998.

Art.251

(Competenze dell'Azienda USL)

1. L'Azienda USL esercita le seguenti funzioni :

- a) esprime all'Autorità competente il parere istruttorio, se richiesto, per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa;
- b) esprime al Comune, tramite la Commissione di esperti di cui alla Legge Regionale E.R. n.34/1998, il parere istruttorio al rilascio dell'autorizzazione sanitaria dell'eventuale ambulatorio inserito nell'autoscuola;
- c) svolge la vigilanza sulle funzioni sanitarie svolte dall'eventuale ambulatorio.

Art.252

(Locali delle autoscuole)

1. Ai fini dell'attività dell'autoscuola e della autorizzazione di esercizio da rilasciarsi da parte dell'Autorità competente la quale ha facoltà di richiedere parere all'Azienda USL, l'autoscuola è composta da almeno i seguenti locali :

- a) ufficio di segreteria, con ingresso autonomo rispetto ai restanti locali, di superficie non inferiore a mq 10;
- b) aula di superficie non inferiore a mq 25 e comunque tale che per ogni allievo siano disponibili almeno mq 1,50; l'aula deve essere strutturalmente separata dagli altri locali;
- c) almeno un servizio igienico per il personale addetto e per gli allievi, con accesso non dall'aula.

2. L'autoscuola può comprendere un ambulatorio per visite mediche limitatamente al rilascio delle certificazioni di idoneità alla patente di guida, purché dotato di idonea attrezzatura e di almeno un ulteriore servizio igienico.

3. L'ambulatorio è soggetto all'autorizzazione sanitaria di cui all'art. 28 del presente Regolamento e ha i requisiti previsti dalle norme regionali per le strutture sanitarie soggette ad autorizzazione.

4. L'autoscuola può svolgere anche attività di agenzia di pratiche automobilistiche, purché non impieghi per tale attività il locale destinato ad aula.

Art.253

(Sanzioni)

1. Fatte salve le sanzioni previste dalle leggi speciali, nei casi di violazione delle norme, comprese quelle del presente Regolamento, non sanzionate dalle leggi speciali, si applica la sanzione amministrativa di cui all'art.344 del T.U. leggi sanitarie.

Sezione XI

(AUTORIMESSE PUBBLICHE)

Art.254

(Competenze del Comune)

1. Rientrano nelle competenze del Comune :

a) il rilascio dell'autorizzazione amministrativa riferita alle tre seguenti attività

a1. autorimessa o noleggio senza conducente definitiva collocata in struttura;

a2. autorimessa o noleggio senza conducente definitiva collocata a cielo aperto;

a3. autorimessa temporanea legata ad altre attività collocata a cielo aperto.

b) la vigilanza sull'osservanza delle norme.

2. Per la voltura della licenza per autorimessa pubblica, il richiedente deve dimostrare il possesso dei soli requisiti soggettivi. La permanenza del rispetto dei requisiti oggettivi dei locali richiesti dalla normativa vigente può essere oggetto di controlli a campione da parte del Comune.

3. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, il Comune si avvale dell'Azienda USL relativamente agli aspetti igienico sanitari di cui al presente Regolamento e relativamente alle sole autorimesse di cui al comma1, lettera a), punto 1.

Art.255

(Competenze dell'Azienda USL)

1. Rientrano nelle competenze dell'Azienda USL :

a) il rilascio al Comune dei pareri istruttori all'autorizzazione amministrativa, limitatamente ai requisiti definiti dal presente Regolamento e al caso di autorimessa o noleggio senza conducente definitiva collocata in struttura;

b) la vigilanza e la proposta al Comune di provvedimenti amministrativi a tutela della salute e della sicurezza della popolazione circostante, degli addetti e degli utenti.

Art.256

(Requisiti di igiene e sicurezza)

1. Oltre alle norme generali di sicurezza e antincendio previste dal D.M. 1.2.1986, le autorimesse pubbliche soddisfano i requisiti di seguito indicati:

a) autorimesse pubbliche fuori terra:

- 1) altezza interna dei piani non inferiore a m 2,40 con minimo di m 2 sotto trave;
- 2) altezza minima interna di vani con permanenza di personale m 3 e m 2,40 per i servizi igienici; tutti i locali con permanenza di personale hanno i requisiti di igiene e sicurezza del lavoro di cui al Capo V del presente Titolo III;
- 3) eventuali locali accessori soddisfano i requisiti previsti per i diversi usi cui sono destinati;
- 4) pavimentazione con materiale anti-sdrucchiolo e impermeabile;
- 5) pavimentazione con pendenza sufficiente ad assicurare il convogliamento delle acque in pilette sifonate di raccolta, collegate alla rete fognaria;
- 6) aperture di ventilazione naturale con superficie non inferiore a 1/25 della superficie in pianta del compartimento;
- 7) finestre e lucernai di autorimesse prospicienti cortili interni e spazi pubblici di sosta, previsti in modo da evitare fuoriuscita di gas di scarico e comunque di esalazioni moleste o nocive;
- 8) mancanza di barriere architettoniche;
- 9) concentrazioni interne degli inquinanti, negli spazi sosta automezzi, entro i seguenti limiti:
 - 9.1) ossido di carbonio : 55 mg/mc (istantaneo) corrispondenti a 50 ppm;
 - 9.2) idrocarburi non metanici : 160 microgrammi/mc per esposizione massima di 3 ore;
 - 9.3) piombo : 0,1 milligrammi/mc per esposizione massima di 8 ore;

b) autorimesse pubbliche interrate:

- 1) esclusione di vani oltre il sesto piano interrato;
- 2) mancanza di barriere architettoniche;
- 3) ventilazione naturale indipendente per ciascun piano, realizzata con aperture permanenti prive di serramenti ricavate anche in intercapedini a cielo aperto, con esclusione dei camini;
- 4) indipendenza della ventilazione naturale per piano, nel caso di più piani interrati, realizzata mediante sezionamento verticale della intercapedine;
- 5) distribuzione di norma uniforme delle aperture di ventilazione naturale, con distanza tra l'una e l'altra non superiore a m 40 e con riscontro d'aria;
- 6) nel caso di unico primo piano interrato e con capacità massima di parcheggio di 125 autoveicoli, è sufficiente una superficie delle aperture per ventilazione naturale non inferiore a 1/12 della superficie in pianta del compartimento, senza integrazione di ventilazione meccanica;
- 7) in tutti gli altri casi, la ventilazione naturale è assicurata da una superficie delle aperture di aerazione non inferiore a 1/25 della superficie in pianta del compartimento, costantemente integrata da impianto di sola estrazione meccanica fino alla capacità di 500 autoveicoli;
- 8) qualora la capacità di parcheggio superi i 500 autoveicoli, fatta salva la superficie di ventilazione naturale di cui al punto precedente, la integrazione meccanica avviene con impianto di immissione ed estrazione aria;
- 9) non è ammessa la sostituzione dell'impianto di ventilazione meccanica con camini a ventilazione naturale;
- 10) gli impianti di ventilazione meccanica rispondono ai seguenti requisiti :
 - 10.1) essere indipendenti per piano;
 - 10.2) avere portata minima di estrazione non inferiore a 3 ricambi/h;
 - 10.3) avere accensione automatica (con comando manuale in situazione di emergenza) attivata dai rivelatori ambientali di ossido di carbonio e di miscele infiammabili;

10.4) avere i seguenti valori limite di taratura per ogni rivelatore destinato all'accensione automatica : Ossido carbonio 50 ppm e Miscele infiammabili eccedenza del 20 % rispetto al limite inferiore di infiammabilità;

10.5) rilevatori di Ossido di carbonio con area di pertinenza massima pari a m² 700 per ciascuno, loro distribuzione uniforme sull'intera area interessata, distanza fra ciascun rilevatore di m 28-30, distanza di ciascun rilevatore dalla parete di m 14-15, altezza dei rilevatori dal pavimento m 1,60;

10.6) rilevatori di miscele infiammabili con area di pertinenza massima pari a m² 150 per ciascuno, loro distribuzione uniforme nell'area interessata, loro altezza dal pavimento m 0,50;

10.7) numero di rilevatori comunque non inferiore a due per tipologia;

10.8) canne di ventilazione non attraversanti locali abitativi, collegate a condotte orizzontali interne dotate di bocche di presa (con sezione, ubicazione e numero correlati alla cubatura dei locali interessati) disposte alternativamente alla base del soffitto e al piano di calpestio onde assicurare la captazione dei gas sia leggeri che pesanti;

10.9) canne di ventilazione con bocche di espulsione in posizione più alta di almeno m 1 rispetto al colmo dei tetti circostanti, parapetti o altri ostacoli distanti meno di m 10;

10.10) canne di ventilazione con bocche di espulsione più alte di almeno m 0,40 rispetto al colmo della copertura dell'autorimessa, purchè non vi siano strutture edilizie o altri ostacoli all'aerodiffusione in atmosfera a una distanza inferiore a m 10;

10.11) canne di ventilazione con bocche di espulsione comunque distanti non meno di m 3 dal piano di campagna.

Art.257

(Vigilanza)

1. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza, sono oggetto di vigilanza :

- a) l'osservanza degli atti comunali autorizzativi e delle eventuali prescrizioni, per quanto riguarda gli aspetti dell'igiene e della sicurezza;
- b) i requisiti di igiene e sicurezza definiti dalle vigenti norme e dal presente Regolamento.

2. La cessazione dell'attività senza autorizzazione, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione per carenza dei requisiti di igiene e sicurezza, sono disciplinati dalle disposizioni applicative comunali per la gestione delle procedure relative all'esercizio dell'attività di autorimessa pubblica.

Art.258

(Sanzioni)

1. Fatte salve le sanzioni penali per le violazioni previste dal C.P. e quelle amministrative richiamate dalle norme speciali, le violazioni alle norme in materia, comprese quelle del presente Regolamento, non sanzionate dalle leggi speciali comportano la sanzione amministrativa di cui all'art.344 del T.U. leggi sanitarie.

Sezione XII

(IMPIANTI DISTRIBUTORI DI CARBURANTI)

Art.259

(Norme di riferimento)

1. Ai fini della installazione e gestione degli impianti distributori di carburanti, sono osservate le norme :

- a) specifiche per gli impianti distributori di carburanti;
- b) relative ai sistemi recupero vapori di benzina;
- c) relative ai serbatoi interrati, contenenti le sostanze pericolose di cui all'allegato al D.Lgs. n.132/1992;
- d) per la bonifica siti inquinati;
- e) relative all'inquinamento atmosferico da benzene;
- f) relative all'eliminazione degli olii usati;
- g) per la sicurezza stradale.

Art.260

(Competenze del Comune)

1. Il Comune esercita le seguenti attribuzioni :

- a) rilascia l'autorizzazione amministrativa all'installazione, all'esercizio e al trasferimento di impianti a uso pubblico e privato;
- b) rilascia la certificazione di collaudo degli impianti;
- c) riceve la comunicazione di attività commerciale ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. n.114/1998, per attività commerciali integrative nel settore alimentare e non alimentare negli impianti dotati di dispositivi self service con pagamento posticipato del rifornimento;
- d) comunica all'Azienda USL e all'ARPA le eventuali incompatibilità degli impianti per le successive verifiche;
- e) assicura la vigilanza sotto l'aspetto amministrativo.

2. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, il Comune si avvale dell'Azienda USL e dell'ARPA , oltre al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Art.261

(Competenze dell'Azienda USL e dell'ARPA)

1. L'Azienda USL e l'ARPA, per quanto di rispettiva competenza, assicurano le seguenti funzioni :

- a) espressione al Comune dei pareri istruttori agli atti comunali, compresa la certificazione di collaudo;
- b) vigilanza per la tutela della salute e sicurezza degli addetti e della popolazione, oltre che dell'ambiente.

Art.262

(Vigilanza)

1. La vigilanza si esercita nei riguardi di :

- a) osservanza degli atti autorizzativi ed eventuali prescrizioni;
- b) impatto ambientale con particolare riferimento a: rifiuti, oli usati, scarichi idrici, emissioni in atmosfera, rumori, serbatoi interrati, siti inquinati;
- c) igiene e sicurezza degli addetti;

- d) sicurezza degli impianti con particolare riferimento agli impianti elettrici e agli apparecchi a pressione (serbatoi di metano e/o GPL);
- e) attività integrative nel settore alimentare.

2. Qualora si riscontrino carenze normative che pregiudicano la salute e la sicurezza degli addetti e della popolazione, oltre che l'ambiente, gli organi di vigilanza propongono al Comune l'adozione dei provvedimenti amministrativi ritenuti efficaci.

3. Nei casi di inottemperanza ai provvedimenti comunali prescrittivi e ordinatori, con rischio per la salute e la sicurezza degli addetti e della popolazione oltre che per l'ambiente, il Comune, anche a seguito di proposta degli organi di vigilanza, può disporre la sospensione delle autorizzazioni fino all'attuazione delle prescrizioni.

4. Nei casi di reiterata violazione delle norme e/o di pratica impossibilità a realizzare i requisiti della norma, con pregiudizio della salute e della sicurezza e dell'ambiente, il Comune revoca le autorizzazioni.

Art.263

(Sanzioni)

1. Fatte salve le sanzioni penali per le violazioni previste dal C.P. e quelle amministrative previste dalle norme speciali, le violazioni alle norme, comprese quelle del presente Regolamento, non sanzionate da leggi speciali comportano la sanzione amministrativa di cui all'art.344 del T.U. leggi sanitarie.

Sezione XIII

(ASCENSORI E MONTACARICHI IN SERVIZIO PRIVATO)

Art.264

(Competenze del Comune)

1. il Comune esercita le seguenti attribuzioni :

- a) riceve la comunicazione di messa in esercizio degli impianti, corredata dalla indicazione della ditta a cui è affidata la manutenzione e del soggetto incaricato dal proprietario o dal legale rappresentante delle verifiche periodiche e straordinarie; la comunicazione avviene nei termini temporali e con i contenuti di cui all'art. 12 del DPR n.162/1999;
- b) assegna a ciascun impianto un numero di matricola, comunicandolo al proprietario e al soggetto incaricato delle verifiche;
- c) riceve la comunicazione delle modifiche costruttive apportate all'impianto, per le quali è prevista verifica straordinaria;
- d) riceve dai soggetti incaricati delle verifiche le comunicazioni relative alle verifiche quando queste abbiano dato esito negativo.

2. Il Comune si avvale dell'ARPA allorché gli ascensori e montacarichi diano luogo a inconvenienti igienici, tra cui in particolare rumore, vibrazioni ed emissione di radiazioni elettriche ed elettromagnetiche.

Art.265

(Competenze dell'Azienda USL e dell'ARPA)

1. L'Azienda USL esegue le verifiche periodiche biennali e straordinarie, allorché a ciò incaricata dal proprietario o dal legale rappresentante dell'impianto.
2. L'ARPA a richiesta del Comune o a seguito di segnalazione di "inconveniente igienico" di cui all'art.381 del presente Regolamento, procede alle verifiche per quanto riguarda rumore, vibrazioni e radiazioni elettromagnetiche e alla proposta al Comune degli eventuali provvedimenti amministrativi.

Art.266

(Vigilanza)

1. La vigilanza tecnica si esercita con riferimento ai requisiti di sicurezza previsti e nel rispetto delle altre norme contenute nel DPR n. 162/1999.
 2. Nei casi in cui si riscontri inosservanza degli obblighi imposti dalle norme, il Comune ordina la immediata sospensione dell'esercizio dell'impianto.
- L'esito negativo delle verifiche periodiche è trasmesso al Comune, il quale dispone il fermo dell'impianto fino all'esito favorevole della verifica straordinaria.

Art.267

(Sanzioni)

1. Fatte salve le sanzioni penali per le violazioni previste dal C.P. e dalle leggi speciali, si applicano le sanzioni amministrative previste dalle norme speciali al riscontro della inosservanza delle vigenti norme.

Capo VII

(IGIENE DELLA CONVIVENZA UOMO-ANIMALE)

Sezione I

(COMPETENZE)

Art.268

(Competenze del Comune)

1. Il Comune esercita le attribuzioni in materia di autorizzazione amministrativa relativamente a :
 - a) stalle di sosta e locali in genere per il temporaneo ricovero di equini, bovini, ovini, caprini, suini e di animali da cortile;
 - b) allevamenti di suini annessi a caseifici o altri stabilimenti che utilizzano rifiuti alimentari;

- c) allevamenti industriali di animali da pelliccia e di animali destinati al ripopolamento di riserve di caccia;
- d) canili e pensioni per animali gestiti da privati o da enti;
- e) giardini zoologici;
- f) allevamenti a fini sperimentali;
- g) pesca a pagamento nei laghetti;
- h) lavorazione scarti di origine animale;
- i) attività commerciali di vendita di animali e prodotti di supporto in esercizi di medie e grandi dimensioni;
 - l) smaltimento tramite incenerimento o sotterramento di carcasse e altri rifiuti di origine animale ad alto rischio;
- m) attivazione di cimiteri per animali d'affezione;
- n) impianti per la incubazione di uova;
- o) trasporto animali vivi;
- p) produzione latte.
- q) mercati, fiere ed esposizioni di animali;
- r) attività di toelettatura;
- s) attività di addestramento;
- t) attività economica di allevamento di cani e gatti comportante la detenzione di un numero pari o superiore a tre fattrici o 10 cuccioli all'anno;
- u) ogni altra attività di allevamento di animali da compagnia o d'affezione esercitata a fini di lucro;
- v) attività di detenzione di animali di cui al successivo art.271.

2. Il Comune riceve la comunicazione relativa all'avviamento di attività commerciali in esercizi di vicinato.

3. Il Comune è responsabile della tenuta ed aggiornamento dell'anagrafe canina comunale e del censimento delle colonie feline ai sensi della Legge n. 281/1991 e della Legge Regionale E.R. n. 27/2000.

4. Il Comune gestisce l'anagrafe canina comunale e il censimento delle colonie feline ai sensi della Legge n.281/1991 e della Legge Regionale E.R. n.27/2000.

5. Al Comune compete la gestione del canile comunale.

6. Il Comune ha competenza in materia di vigilanza sul benessere e sulla sanità animale., sulle strutture , impianti ed esercizi che coinvolgono animali

7. Il Comune, su proposta degli organi di vigilanza, può adottare provvedimenti prescrittivi a fini di tutela della sanità animale e della salute pubblica.

8. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni il Comune si avvale dell'Azienda USL

Art.269

(Competenze dell'USL)

1. L'Azienda USL fornisce al Comune il parere ai fini dell'adozione di autorizzazioni amministrative e di atti prescrittivi di competenza del Comune stesso.

2. L'Azienda USL, ai fini del controllo sui requisiti igienico sanitari, riceve le richieste e rilascia nulla osta sanitario per le attività per le quali non è prevista autorizzazione amministrativa del Comune :

- a) allevamenti, esclusi quelli soggetti ad autorizzazione amministrativa del Comune;
- b) acquicoltura;
- c) elicicoltura;
- d) lombricoltura;
- e) allevamento, trasporto commercializzazione di larve a uso di esca per la pesca;
- f) mercati, fiere ed esposizioni animali;
- g) punti di stazionamento animali annessi a ippodromi, cinodromi, maneggi e simili;
- h) abrogata;
- i) abrogata.

3. L'Azienda USL detiene il registro degli esercenti attività apistica.

4. L'Azienda USL autorizza la destinazione all'alimentazione animale dei prodotti per alimentazione umana ritenuti non idonei al consumo umano.

5. L'Azienda USL provvede alla profilassi e alla polizia veterinaria, all'ispezione e alla vigilanza sugli animali, sull'alimentazione zootecnica, sulla sanità animale, sui farmaci di uso veterinario, sulle attività che coinvolgono gli animali e sul benessere animale nella collettività civile; è inoltre titolare della vigilanza su tutte le attività che impegnano animali e sul trasporto di animali vivi.

6. L'Azienda USL propone al Comune l'adozione di provvedimenti amministrativi in caso di inottemperanza alle norme vigenti e/o di carenza dei requisiti prescritti dalle norme e dal presente Regolamento.

Art.270

(Competenze dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale)

1. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale costituisce l'organo di supporto per l'Azienda USL, svolgendo tutte le determinazioni analitiche richieste nell'ambito dell'attività autorizzativa e di vigilanza e fornendo consulenza tecnico-scientifica di competenza; fornisce inoltre consulenza al Comune alle condizioni previste dall'art.16 del presente Regolamento.

Sezione II

(GESTIONE DELL'ANIMALE)

Art. 271

(Detenzione di animali)

Abrogato

Art.272

(Custodia e circolazione dei cani)

Abrogato

Art.273

(Obblighi per i proprietari e i detentori di cani)

Abrogato

Art.274

(Gatti liberi sul territorio)

Abrogato

Art.275

(Esportazione di animali al seguito)

Abrogato

Art.276

(Tutela del benessere animale)

Abrogato

Art. 277

(Smaltimento dei rifiuti di origine animale e carcasse)

1. Ai fini del loro smaltimento, le deiezioni animali e gli scarti animali inclusi nella categoria di "rifiuti provenienti da produzione, trattamento e preparazione di alimenti in agricoltura, orticoltura, caccia, pesca e acquacoltura", anche relativamente alle fasi che precedono l'eventuale utilizzo degli scarti per la produzione di alimenti per animali, sono disciplinati dalla normativa vigente.

2. Lo smaltimento delle carcasse e degli altri rifiuti di origine animale, come individuati dal Regolamento della Comunità Europea n.1774 del 30 ottobre 2002, è disciplinato dallo stesso regolamento e successive integrazioni e modifiche.

3. I rifiuti animali "a basso rischio" possono essere destinati alla produzione di alimenti per animali nel rispetto delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia.

4. I rifiuti animali "ad alto rischio" possono essere eliminati tramite incenerimento o sotterramento nei casi previsti dalla normativa vigente in materia.

5. Le carcasse e i rifiuti prodotti dagli stabilimenti sperimentali, di diagnosi e cura animale sono classificati "rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo" ai sensi del Decreto Legislativo n. 22/1997 e sono pertanto smaltiti con le modalità prescritte dal D.M. n. 219/2000 e dal Regolamento della Comunità Europea n.1774 del 30 ottobre 2002.

Art.278

(Narcosi a distanza)

1. Qualora animali vaganti ritenuti pericolosi non possano essere catturati con i normali sistemi di contenzione, l'Azienda USL può incaricare gli agenti autorizzati dall'autorità competente all'uso di strumenti idonei per narcosi a distanza e può chiedere l'intervento delle Forze dell'Ordine; qualora ritenuto necessario per la tutela della pubblica incolumità, l'Azienda USL propone al Sindaco l'adozione di ordinanza contingibile ed urgente per l'abbattimento degli animali. Il costo degli interventi è a carico del proprietario degli animali stessi.

Art.279

(Disciplina igienico sanitaria dei cimiteri per animali)

1. L'attivazione dei cimiteri per animali d'affezione necessita dell'autorizzazione del Comune previo parere favorevole dell'Azienda USL.
2. I campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione sono ubicati al di fuori del centro urbano, in suolo idoneo sotto i seguenti aspetti:
 - a) per struttura geologica e mineralogica;
 - b) per le proprietà meccaniche e fisiche del terreno;
 - c) per il livello della falda freatica.
3. Ciascuna fossa è scavata a profondità tale da assicurare una distanza non inferiore a m 1,50 tra la faccia superiore del contenitore e il piano di campagna; la fossa è colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al contenitore e quella affiorata dalla profondità sia alla superficie.
4. Per le inumazioni è consentito esclusivamente l'uso di contenitori a chiusura ermetica in legno o altro materiale biodegradabile.
5. Nei colombari destinati alla tumulazione ogni contenitore è posto in loculo (o tumulo o nicchia) separato, scavato in roccia compatta o costruito con buona opera muraria, intonacato all'interno con cemento.
6. Per l'inumazione e la tumulazione degli animali racchiusi in contenitori è richiesto il certificato rilasciato dal medico veterinario curante che attesti l'assenza di malattie infettive o parassitarie di cui agli artt. 1 e 5 del D.P.R. n.320/54.
7. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffuse di cui al comma precedente, la carogna è incenerita presso idonea struttura autorizzata e il trasporto avviene secondo le normative vigenti relative ai rifiuti sanitari pericolosi.
8. Le ceneri, derivanti dall'incenerimento di ciascun animale sono raccolte in apposita urna cineraria riportante all'esterno le generalità del proprietario, con le caratteristiche segnaletiche dell'animale. Le urne cinerarie possono essere collocate in colombario presso i cimiteri per animali oppure consegnate al proprietario dell'animale.
9. Gli addetti all'impianto cimiteriale sono dotati di mezzi di protezione personale e soggetti ai controlli e ai provvedimenti profilattici previsti dalle vigenti norme per la protezione dei lavoratori dai rischi biologici, fisici e chimici.
10. La gestione dell'impianto cimiteriale è dotata di registro, vidimato annualmente in ogni sua pagina dall'Azienda USL, che riporta per ogni animale il tipo di animale, il proprietario, la data di accettazione, il punto di inumazione o tumulazione; le certificazioni veterinarie acquisite sono allegate al registro.
11. Il turno di esumazione non è inferiore a 10 anni; il terreno liberato, fatte salve eventuali necessità di rigenerazione, è utilizzabile per nuove tumulazioni.

12. I rifiuti da esumazione e da estumulazione e quelli prodotti da altre attività cimiteriali, sono smaltiti con le modalità prescritte dal D.M. n.219/2000.

13. La vigilanza sull'impianto cimiteriale è esercitata dell'Azienda USL, la quale in caso di inosservanza delle presenti norme, oltre a proporre al Comune gli eventuali provvedimenti amministrativi, provvede alla irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 344 del Testo Unico leggi sanitarie.

Art. 280

(Profilassi della rabbia)

1. Le misure per la prevenzione della rabbia sono regolamentate dal Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di Polizia Veterinaria) e dagli articoli 152 e 153 del presente Regolamento.

Sezione III

(CANILE COMUNALE)

Art.281

(Competenze del Comune)

1. Al Comune competono le seguenti funzioni:

- a) garantire la presenza e il funzionamento di strutture pubbliche di ricovero per cani e gatti;
- b) gestire il canile municipale in proprio o tramite soggetti abilitati;
- c) aggiornare l'anagrafe canina con i dati forniti dal canile;
- d) definire l'ammontare dei costi che i proprietari degli animali devono sostenere per i servizi resi dal canile: retta giornaliera, spese sanitarie, spese di cattura, costi per l'identificazione; (eliminare: il Comune può definire inserire: "eventuali") criteri di esenzione a favore di persone in particolari condizioni economiche o sociali;
- e) concordare con l'eventuale gestore l'orario di apertura al pubblico.

Art.282

(Competenze dell'Azienda USL)

1. Le competenze dell'Azienda USL sono previste dall'art. 4 della L.R. 27/2000 e sono in particolare:

- a) vigilanza sull'adeguatezza delle strutture;
- b) gestione sanitaria;
- c) sterilizzazione dei cani ospitati.

2. Le competenze richiamate, ove applicabili, sono estese anche ai gatti.

3. L'Azienda USL esprime parere su tutto il materiale informativo e documentario distribuito all'interno della struttura.

Art.283

(Volontariato)

1. Le associazioni protezionistiche collaborano allo svolgimento dei compiti attribuiti al Comune dalle vigenti norme.
2. Le associazioni possono gestire il canile tramite convenzione con il Comune ai sensi delle normative vigenti e del Regolamento dei contratti.

Art.284

(Conduzione della struttura)

1. Il Comune gestisce il canile municipale direttamente o tramite associazione convenzionata.
2. Il gestore del canile garantisce il benessere degli animali ospiti, provvede al controllo del territorio e alla cattura dei cani, assicura il recupero di animali feriti o incidentati anche nelle ore notturne.
3. Il gestore garantisce la corretta gestione della struttura, fornisce un servizio di custodia diurna, notturna e festiva, cura la pulizia giornaliera della struttura e la disinfestazione quando prescritta.
4. Nella struttura di ricovero sono garantite le funzioni di assistenza sanitaria previste dalle vigenti norme.

Art.285

(Fruitori della struttura di ricovero)

1. Sono condotti e ospitati al ricovero:
 - a) i cani rinvenuti in carenza di custodia e i cani vaganti; sono considerati vaganti i cani incustoditi e privi di museruola;
 - b) i cani e i gatti detenuti o allevati in condizioni tali da comprometterne il benessere;
 - c) i cani e i gatti i cui proprietari fanno dichiarazione di rinuncia alla proprietà con comunicazione scritta al Comune;
 - d) i cani e i gatti morsicati o morsiicatori tenuti in osservazione per profilassi della rabbia, ai sensi dell'art.50 del presente Regolamento, qualora detta osservazione non sia consentita dall'Azienda USL presso il domicilio del proprietario o detentore;
 - e) i gatti non inseribili in colonie feline a causa di accertate abitudini domestiche
 - f) i gatti in stato di libertà catturati ai sensi dell'art. 29 L.R. 27/2000.

Art.286

(Cattura dei cani)

1. Il servizio di cattura è svolto dal Comune o da associazioni convenzionate; il servizio, se fornito dal Comune, può esercitarsi in convenzione anche a favore dei Comuni limitrofi.

2. Sono soggetti a cattura i cani di cui alle lettere a) e b) dell'articolo precedente, in seguito a segnalazione dei servizi di pubblico interesse; la cattura è attuata nel più breve tempo possibile dalla segnalazione.

3. Dopo la cattura, l'operatore attua le procedure utili a contattare il proprietario; qualora non fosse possibile rintracciare il proprietario, l'operatore conduce il cane presso la struttura di custodia.

4. Nel caso che l'animale sia in immediato pericolo di vita, l'operatore informa il veterinario di turno presso l'Azienda USL e concorda un intervento sul posto o presso il canile.

5. Presso il canile l'operatore agente della cattura svolge le seguenti operazioni:

- a) verifica del tatuaggio o di altri segni di riconoscimento del cane;
- b) registrazione dei dati relativi all'intervento di cattura e al cane;
- c) inserimento nei box di quarantena se disponibili;
- d) ricovero permanente in box, con soggetti compatibili per carattere, sesso, taglia, età;
- e) comunicazione di avvenuto ingresso al Comune e all'Azienda USL e richiesta di intervento (per visita, accertamenti, eventuali terapie ed identificazione).

Art.287

(Gestione degli animali)

1. Il gestore del canile :

- a) garantisce le condizioni di igiene della struttura e di contenimento degli animali aggressivi;
- b) garantisce l'isolamento qualora prescritto, quando l'animale sia in osservazione sanitaria in seguito ad un episodio di aggressione verso altri animali o verso l'uomo;
- c) assicura la disponibilità dell'animale e vigila affinché questi non sia, per qualunque motivo, sottratto ai controlli disposti per fini diagnostici, nell'ipotesi di malattie infettive trasmissibili all'animale o all'uomo;
- d) comunica all'Azienda USL il sospetto di malattia degli animali ospiti e ogni altra circostanza che ne richieda l'intervento;
- e) coadiuva il Veterinario in tutte le operazioni sanitarie, ivi compresi il trasferimento dai box e dall'ambulatorio e il contenimento;
- f) accudisce gli animali ospitati provvedendo a tutte le loro necessità: alimentazione, disponibilità di acqua pulita, rimozione delle deiezioni e della sporcizia dagli alloggi, sgambatura;
- g) tiene costantemente aggiornati e trasmettere agli uffici competenti i movimenti degli animali ed il loro stato di adottabilità.

Art.288

(Gestione amministrativa)

1. Il gestore del canile :

- a) consente, in orari concordati con il Comune e pubblicizzati l'accesso al pubblico per il riconoscimento degli animali e per le proposte di affido o adozione;
- b) tiene puntuale e tempestiva registrazione cronologica di carico e scarico degli animali, da aggiornare almeno una volta al giorno;
- c) fornisce all'Anagrafe canina del Comune i dati necessari alla gestione anagrafica oltre che all'Azienda USL e alla Banca dati centrale quando attiva;

- d) provvede alla ricerca ed individuazione dei proprietari dei cani, li avverte del ritrovamento e procede al più presto alla riconsegna; ha facoltà di richiedere il rimborso delle spese sostenute, rilasciando regolare ricevuta;
- e) collabora con il Comune, la Provincia, l'Azienda USL ed il Volontariato per l'espletamento delle rispettive competenze .

Art.289

(Gestione sanitaria)

1. La direzione e la responsabilità sanitaria del Canile sono esercitate dall'Azienda USL, tramite il Veterinario designato dalla stessa cui competono le funzioni in materia di profilassi e di polizia veterinaria e l'organizzazione delle seguenti funzioni previste dalle vigenti norme:

- a) presenza di un veterinario secondo le necessità di servizio;
- b) vigilanza finalizzata alla salvaguardia del benessere gli animali e affinché siano convenientemente custoditi;
- c) controllo dell'esatta registrazione dei dati relativi agli animali che entrano ed escono dal Canile (registro di carico e scarico);
- d) esecuzione delle operazioni di soppressione, ove indispensabili, in modo eutanasico;
- e) vigilanza sullo smaltimento delle carcasse;
- f) sorveglianza nei confronti degli animali in osservazione con sequestro di rigore;
- g) vigilanza sulla idoneità della razione alimentare giornaliera, affinché corrisponda a quella prevista e venga somministrata agli animali nelle ore stabilite;
- h) vigilanza sulle quotidiane operazioni di pulizia, in modo che le condizioni igieniche del canile risultino sempre soddisfacenti;
- i) proposta dei provvedimenti necessari in conformità alla vigente legislazione sanitaria ed anche in riferimento a tutto quanto possa concorrere a migliorare il servizio.
- j) segnalazione e identificazione dei cani catturati
- k) sterilizzazione dei cani ospitati
- l) controllo dello stato di salute dei cani catturati e di quelli custoditi nelle strutture di ricovero attraverso l'effettuazione di controlli sanitari ed accertamenti (visite cliniche, analisi di laboratorio ecc.); la programmazione ed attuazione di interventi profilattici e terapeutici ritenuti necessari per la lotta e il controllo di malattie infettive ed infestive (rabbia, echinococchi ecc.)

2. Il Comune affida all'Azienda USL o a veterinari liberi professionisti, mediante apposita convenzione, gli ulteriori compiti di diagnosi e cura, nei confronti degli animali custoditi presso il canile, necessari per assicurare, anche in caso di urgenza, gli interventi veterinari riguardanti patologie che coinvolgono i singoli soggetti ricoverati o in introduzione.

Art.290

(Affidi ed adozioni)

- 1. I cani e i gatti possono essere dati in affido o in adozione nel rispetto delle norme vigenti.
- 2. I cani e i gatti entrati nel canile possono essere dati in affidamento temporaneo, subito dopo espletate le verifiche sanitarie del caso.
- 3. Trascorsi 60 giorni dall'entrata in canile, l'adozione può diventare definitiva; durante tale periodo la responsabilità sanitaria dell'animale è a carico dell'affidatario temporaneo.

4. Colui che richiede un'adozione o un affidamento presenta domanda al Comune e al gestore documentando o dichiarando di:

- a) avere la capacità giuridica di sottoscrivere un contratto;
- b) conoscere la normativa vigente sugli animali d'affezione;
- c) conoscere le esigenze fondamentali della specie;
- d) non avere precedenti di maltrattamento degli animali;
- e) non avere rinunciato ad altre adozioni, salvo dichiarare le ragioni di ogni precedente rinuncia;
- f) disporre di un luogo idoneo per alloggiare l'animale.

5. L'affidatario restituisce l'animale al legittimo proprietario che si presenti e si qualifichi nel periodo dell'affido temporaneo ovvero entro il termine di 60 giorni dell'ingresso dell'animale in canile.

6. Il gestore compila in modo esauriente il modulo di affidamento e ne trasmette copia al Comune.

7. Gli operatori addetti alle adozioni devono aver frequentato positivamente gli appositi corsi previsti dall'art. 3 della LR 27/2000; il presente comma entra in vigore nell'anno successivo all'istituzione dei corsi stessi.

Art.291

(Proventi dalle offerte)

1. I proventi delle offerte, unitamente alle rette di degenza, sono acquisiti dal gestore per essere destinati, in modo vincolato, al miglioramento delle condizioni di vita degli animali e/o al potenziamento della campagna affidi e dell'informazione sulla tutela degli animali.

Sezione IV

(ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE COINVOLGENTI ANIMALI VIVI)

Art.292

(Fiere, concorsi, esposizioni, gare, raduni e concentramenti di animali, ecc.)

1. La legislazione nazionale e regionale disciplina il commercio degli animali d'affezione e ornamentali, degli animali selvatici e delle specie selvatiche ed esotiche protette.

E' comunque necessaria l'autorizzazione del Comune, previo parere igienico-sanitario dell' Azienda USL.

2. Tutti gli esercizi in cui si commercializzano o comunque si detengono animali d'affezione, ornamentali, selvatici ed esotici possiedono i seguenti requisiti:

- a) quelli strutturali e impiantistici previsti dal Regolamento Edilizio;
- b) pareti lavabili fino a m 2 di altezza;
- c) magazzino di almeno mq 5;
- d) almeno un servizio igienico;
- e) non comunicare direttamente con locali di abitazione;
- f) essere mantenuti sempre puliti e ventilati (ventilazione naturale o meccanica);

- g) essere sufficientemente ampi in rapporto al numero e alle specie animali oggetto di commercio; particolari strutture sono previste per il ricovero di animali di grossa taglia, inclusi i rettili esotici e gli animali selvatici, per i quali è sempre garantito un confortevole e adeguato contenimento, tale da non nuocere alle persone nel rispetto delle norme di sicurezza;
- h) all'interno dell'esercizio possono essere detenuti animali solo se sono garantite condizioni tali da soddisfare la sicurezza, il benessere degli animali e spazi adeguati alla loro natura, onde consentire la deambulazione quotidiana e l'espletamento delle normali funzioni organiche. E' vietata la detenzione permanente di cani e gatti in gabbie.
- i) sono provvisti di box o di recinti sufficientemente ampi e tali da consentire il benessere degli animali ai sensi delle L.R. Emilia Romagna n. 27/2000 e n.5/2005.
- l) avere pavimento dei box, recinti e gabbie tale da consentire il deflusso delle urine e l'igienica raccolta delle feci;
- m) avere pavimento di tutti i locali realizzato in materiale lavabile e costruito con adeguata pendenza nonché munito di fognoli per gli scoli con chiusura idraulica;
- n) essere muniti di adeguato armadio frigorifero per la conservazione di alimenti deperibili per l'alimentazione degli animali;
- o) essere dotati di acquari, rettilari e quant'altro necessario per la stabulazione di animali, muniti di impianti termici adeguati alle necessità fisiologiche delle specie ricoverate;
- p) disporre di idonei contenitori per la raccolta di rifiuti e scarti, da rimuovere giornalmente e disinfettare prima dello smaltimento.

3. Negli esercizi di vendita sono tenuti appositi registri di carico e scarico degli animali a disposizione dell'Azienda USL.

4. Ogni caso di malattia o di morte è segnalato tempestivamente all'Azienda USL, che dispone gli eventuali provvedimenti. A tal fine l'esercizio è provvisto di apposita cella o armadio frigorifero o contenitore idoneo ove collocare gli animali deceduti.

5. Al fine di attivare la vigilanza sulle misure precauzionali che debbono essere adottate dai proprietari di animali di particolare pericolosità, quali carnivori selvatici ed esotici, rettili, animali velenosi, l'esercente segnala all'Azienda USL il nominativo e l'indirizzo degli acquirenti di tali animali.

Art.293

(Commercio di animali d'affezione, ornamentali, selvatici, esotici)

1. La legislazione nazionale e regionale disciplina il commercio degli animali d'affezione e ornamentali, degli animali selvatici e delle specie selvatiche ed esotiche protette.

2. Tutti gli esercizi in cui si commercializzano o comunque si detengono animali d'affezione, ornamentali, selvatici ed esotici possiedono i seguenti requisiti:

- a) quelli strutturali e impiantistici previsti dal Regolamento Edilizio;
- b) pareti lavabili fino a m. 2 di altezza;
- c) magazzino di almeno mq. 5;
- d) almeno un servizio igienico;
- e) non comunicare direttamente con locali di abitazione;
- f) essere mantenuti sempre puliti e ventilati (ventilazione naturale o meccanica);
- g) essere sufficientemente ampi in rapporto al numero e alle specie animali oggetto di commercio; particolari strutture sono previste per il ricovero di animali di grossa taglia, inclusi i rettili esotici e gli animali selvatici, per i quali è sempre garantito un confortevole ed adeguato contenimento, tale da non nuocere alle persone nel rispetto delle norme di sicurezza;

- h) all'interno dell'esercizio possono essere detenuti animali solo se esistono spazi che ne consentano la deambulazione e l'espletamento delle normali funzioni organiche;
- i) sono provvisti di box o di recinti sufficientemente ampi e tali da consentire il benessere degli animali ai sensi della L.R. Emilia Romagna n.27/2000
- l) avere pavimento dei box, recinti e gabbie tale da consentire il deflusso delle urine e l'igienica raccolta delle feci;
- m) avere pavimento di tutti i locali realizzato in materiale lavabile e costruito con adeguata pendenza nonché munito di fognoli per gli scoli con chiusura idraulica;
- n) essere muniti di adeguato armadio frigorifero per la conservazione di alimenti deperibili per l'alimentazione degli animali;
- o) essere dotati di acquari, rettilari e quant'altro necessario per la stabulazione di animali, muniti di impianti termici adeguati alle necessità fisiologiche delle specie ricoverate;
- p) disporre di idonei contenitori per la raccolta di rifiuti e scarti, da rimuovere giornalmente e disinfettare prima dello smaltimento.

3. Negli esercizi di vendita sono tenuti appositi registri di carico e scarico degli animali a disposizione dell'Azienda USL.

4. Ogni caso di malattia o di morte è segnalato tempestivamente all'Azienda USL, che dispone gli eventuali provvedimenti. A tal fine l'esercizio è provvisto di apposita cella o armadio frigorifero o contenitore idoneo ove collocare gli animali deceduti.

5. Al fine di attivare la vigilanza sulle misure precauzionali che debbono essere adottate dai proprietari di animali di particolare pericolosità, quali carnivori selvatici ed esotici, rettili, animali velenosi, l'esercente segnala all'Azienda USL il nominativo e l'indirizzo degli acquirenti di tali animali.

Art.294

(Produzione di alimenti per animali)

1. La produzione e il commercio dei mangimi, anche ai fini della prevenzione della encefalopatia spongiforme bovina, sono disciplinati dalle norme vigenti in materia di produzione di alimenti per animali.

2. I produttori, intermediari e utilizzatori che usano additivi o premiscele dell'elenco contenuto nel D.Lgs n. 123/1999, fanno domanda di riconoscimento o registrazione alla Regione, che rilascia l'autorizzazione, a seguito di delega del Ministero della Salute, su parere dell'Azienda USL.

3. Non è consentito l'uso di residui e rifiuti alimentari per la produzione di mangimi, se non sottoposti ad idoneo trattamento risanatore presso un impianto centralizzato

4. Non è consentito utilizzare animali d'affezione per la produzione di mangimi a base di carne.

5. I prodotti alimentari non idonei al consumo umano, non possono essere utilizzati per l'alimentazione animale se non a ciò specificamente destinati dall'Azienda USL.

6. Le linee di produzione di farine di carne e di pesce sono separate dalle linee di produzione di altri mangimi

Art.295

(Vendita di mangimi e alimenti per animali)

1. I rivenditori di mangimi o preparati per l'alimentazione degli animali di qualsiasi specie comunicano all'Azienda USL la loro attività e l'ubicazione della rivendita, anche se abbinata a uno stabilimento di produzione. Tale disposizione si estende agli imprenditori agricoli che producano mangimi composti integrati anche solo per uso aziendale.
2. Sono inoltre tempestivamente comunicate all'Azienda USL le variazioni di indirizzo, di ragione sociale, nonché la cessazione dell'attività.
3. Le confezioni dei mangimi e degli integratori di mangimi corrispondono ai requisiti previsti dalla normativa vigente sulla mangimistica.
4. La vendita dei mangimi per gli animali di allevamento destinati alla macellazione per uso alimentare è disciplinata dalla Legge n. 281/1963 e successive modifiche.
5. Gli alimenti in confezioni sigillate per cani, gatti e altri animali d'affezione possono essere venduti in strutture commerciali non espressamente dedicate agli animali, alle seguenti condizioni :
 - a) che siano conformi alle norme di produzione e commercializzazione dei mangimi;
 - b) che siano mantenuti in apposito scomparto, armadio o scaffale, ovvero , nel caso di alimenti da conservare a basse temperature, in apposito frigorifero o congelatore ad uso esclusivo;
 - c) che tali scomparti siano dotati di targa con la dicitura "Alimenti in confezione per animali";
 - d) che analoga dicitura, fatte salve le norme di etichettatura di cui al DLgs. 17.08.1999 n. 360, appaia sulla confezione di vendita.
6. I prodotti alimentari di scarto, non idonei al consumo umano, non possono essere venduti per l'alimentazione animale, ma sono ritirati da ditte autorizzate.

Art.296

(Allevamenti, sedi di concentramento di animali e altre strutture soggette a vigilanza)

1. Chiunque allevi o detenga a qualsiasi titolo animali produttori di alimenti fa richiesta di registrazione all'Azienda USL.
2. Gli allevamenti non sono ammessi nelle zone definite urbane dal PRG. L'apertura di allevamenti e di ricoveri di animali di qualsiasi specie è consentita al di fuori delle zone urbane a distanza non inferiore a m. 250 dai confini di dette zone; è osservata la distanza di almeno m. 30 dalle strade pubbliche e di m 100 da abitazioni di terzi.
3. L'apertura di allevamenti suini, di larve di mosca carnaria ed avicoli è consentita nelle località situate al di fuori delle zone urbane, a distanza non inferiore a m. 2000 dai confini esterni di dette zone, a m 500 dalle frazioni e dai nuclei abitati, a almeno m 50 dalle strade pubbliche e a m 200 da abitazioni di terzi.
4. Gli allevatori segnalano all'Azienda USL qualunque episodio di mortalità eccedente la norma.

Art.297

(Ricovero di animali)

1. I ricoveri assicurano agli animali condizioni ambientali favorevoli alle loro esigenze fisiologiche, nel rispetto delle norme sul benessere animale. Consentono in particolare, oltre ad un sufficiente riparo dalle avversità climatiche, l'esecuzione comoda, igienica e tempestiva di tutte le manualità sanitarie e di profilassi con adeguate strutture di cattura e contenimento, oltre che degli interventi richiesti per il buon andamento dell'esercizio, come alimentazione, abbeverata, mungitura, afflusso e ricambio d'aria, eliminazione ottimale delle deiezioni e sudiciume; è inoltre assicurata a cura del titolare la lotta alle mosche e la derattizzazione.

2. I ricoveri per animali hanno inoltre i seguenti requisiti:

- a) i pavimenti sono realizzati in materiale antisdrucchiolante e facilmente lavabili;
- b) le linee di raccolta e trasporto dei liquami sono disposte in modo tale da evitare il coinvolgimento di più edifici. La rete di raccolta degli scarichi è basata su uno schema che prevede per ogni ricovero un accesso indipendente ai collettori principali che devono essere esterni agli edifici. All'interno del medesimo edificio è evitato il passaggio del liquame da un reparto all'altro;
- c) le stalle non hanno comunicazione diretta con i locali di abitazione;
- d) attorno al perimetro dell'allevamento è piantumato un filare alberato, di protezione ambientale realizzato con idonee essenze ad alto fusto;
- e) la potenzialità dell'allevamento è calcolata per ciascuna classe dimensionale dividendo la superficie utile di allevamento (superficie di calpestio al lordo di mangiatoia, muri perimetrali interni, zone di stazionamento provvisorio) per i valori riportati nella tabella 1 della Circolare regionale n. 5404 del 10.10.1995, applicativa della L.R. Emilia Romagna n.50/1995 e successive integrazioni e modifiche;
- f) è disponibile l'attrezzatura per il lavaggio e la disinfezione;
- g) è individuato un locale di isolamento o di quarantena, separato dagli altri ambienti e dotato di scarichi autonomi per le acque di lavaggio e per liquami.

Art.298

(Allevamento di animali da pelliccia)

1. Gli allevamenti di animali da pelliccia sono soggetti ad autorizzazione comunale, previo parere dell'Azienda USL, come indicato nell'articolo 268. I locali dove si preparano gli alimenti e dove si procede alla soppressione e alla scuoiatura degli animali da pelliccia hanno pavimenti e pareti fino all'altezza di m.2 facilmente lavabili e disinfettabili con angoli e spigoli arrotondati e con chiusino sifonato al pavimento per il deflusso delle acque di lavaggio.

2. L'attrezzatura per la preparazione degli alimenti è costantemente tenuta in perfette condizioni igieniche.

3. Gli alimenti di origine animale destinati all'alimentazione degli animali allevati sono conservati a temperatura idonea.

4. Gli animali da pelliccia devono essere mantenuti in spazi sufficientemente ampi ed essere soppressi con metodi eutanasici.

5. Le pelli grezze destinate alle concerie sono trasportate in idonei contenitori chiusi, autorizzati dall'Azienda USL, a tenuta stagna, facilmente lavabili, disinfettabili e mantenuti in corrette condizioni igieniche.

6. Gli allevatori segnalano all'Azienda USL qualunque episodio di mortalità eccedente la norma.

Art.299

(Elicicoltura)

1. L'attività di allevamento di lumache è soggetta al rilascio di nulla-osta igienico sanitario dall'Azienda USL, come riportato all'art.269. Gli allevatori segnalano all'Azienda USL qualunque episodio di mortalità eccedente la norma che si verifica negli allevamenti di elicicoltura.
2. Gli stessi allevatori mantengono l'allevamento e le aree ad esso circostanti in buone condizioni igieniche.

Art.300

(Lombrichicoltura)

1. L'attività di allevamento di lombrichi è soggetta al rilascio di nulla-osta igienico sanitario dall'Azienda USL, come riportato all'art.269. Le sostanze organiche utilizzate come substrato per l'allevamento di lombrichicoltura non debbono costituire fonte di propagazione di malattie infettive e diffusive.
2. La maturazione del letame avviene in luoghi conformi ed ubicati secondo le norme previste dal presente Regolamento.
3. L'allevatore mantiene l'allevamento e le aree ad esso circostanti in buone condizioni igieniche.
4. Gli allevatori segnalano all'Azienda USL qualunque episodio di mortalità eccedente la norma che si verifica negli allevamenti.

Art.301

(Allevamenti ittici)

1. L'attività di allevamento ittico è soggetta al rilascio di nulla-osta igienico sanitario dall'Azienda USL, come riportato all'art.269. Chiunque intenda iniziare una attività per l'allevamento di pesce o di rane dà comunicazione all'Azienda USL specificando la località, la superficie del terreno sommerso, le specie ittiche che si intendono allevare, la produzione prevista, la durata dell'attività, il tipo di allevamento e le caratteristiche tecniche degli impianti che si intendono attivare.
2. Qualora le acque destinate alla ittiocoltura abbiano comunicazione con acque pubbliche, nella pianta planimetrica sono segnalati i punti nei quali sono collocate le griglie di separazione previste all'art. 26 della LR 29/1993.
3. L'Azienda USL effettua controlli periodici per accertare le condizioni sanitarie delle acque e del pesce in allevamento.
4. Il titolare dell'autorizzazione comunica all'Azienda USL, con almeno 24 ore di anticipo, la partenza dall'allevamento delle varie partite di pesce prodotto, affinché possano essere sottoposte a controllo sanitario prima della loro commercializzazione o destinazione alla lavorazione.

5. Il titolare comunica all'Azienda USL, con almeno 24 ore di anticipo, l'immissione in coltura, per consentire la vigilanza sull'immissione.
6. Il pesce prodotto in allevamento può essere venduto direttamente al dettaglio ai sensi della Legge n. 59/1963 previa dichiarazione al Comune del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
7. La vendita in allevamento può essere consentita anche alle condizioni sanitarie previste per la vendita ambulante a posto fisso in quanto applicabili.
8. Qualora in allevamento vengano prodotti pesci da commercializzarsi come animali d'affezione, le modalità di vendita vengono concordate con l'Azienda USL.
9. Chiunque trasporti specie ittiche a scopo di commercio è munito di dichiarazione di provenienza compilata dal titolare dell'allevamento; tale dichiarazione ha validità 48 ore ed è esibita a richiesta degli organi di vigilanza.
10. La dichiarazione indica:
 - a) allevamento di provenienza;
 - b) quantità di pesce ripartito per specie;
 - c) destinazione;
 - d) data di partenza e ora di carico;
 - e) generalità ed indirizzo del destinatario;
 - f) targa del mezzo di trasporto.

Art. 302

(Allevamenti di animali a fini sperimentali)

1. Gli animali allevati a fini sperimentali sono regolamentati da apposita legge nazionale D. Lgs 116/92 e successive modificazioni.
2. L'attività di allevamento di animali a fini sperimentali è soggetta al rilascio di autorizzazione comunale previo parere igienico sanitario dell'Azienda USL, come riportato all'art.268. I rifiuti prodotti dagli stabilimenti utilizzatori a fini sperimentali sono classificati rifiuti sanitari pericolosi e pertanto smaltiti con le modalità previste dal D.M. n.219/2000.

Art.303

(Allevamento, vendita, trasporto di larve ad uso di esca per la pesca)

1. Gli allevamenti di larve che utilizzano rifiuti di origine animale a basso rischio devono essere in possesso della prevista autorizzazione ministeriale e sono soggetti al rilascio di "nulla-osta" igienico sanitario dell'Azienda USL e si attengono, per quanto riguarda la ricezione, la detenzione e l'uso dei rifiuti di origine animale, la tipologia e la disinfezione dei mezzi di trasporto di detti rifiuti, a quanto prescritto dal Regolamento della Comunità Europea n. 1774 del 30 ottobre 2002 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.
2. Gli allevamenti sono collocati al di fuori delle zone urbane e comunque a distanza non inferiore a m 2000 dai confini esterni di dette zone e a m 500 dalle frazioni e dai nuclei abitati; è osservata la distanza di almeno m 50 dalle strade pubbliche e di m 200 da abitazioni di terzi.

3. L'allevamento e la conservazione avvengono all'interno di locali o strutture chiudibili, idonei ad impedire la fuga di larve o di adulti
4. I locali e le strutture sono permanentemente custoditi.
5. Gli allevamenti prevedono metodi di stoccaggio ed eliminazione degli scarti e dei residui di allevamento e di lavorazione conformi alle norme per lo smaltimento dei rifiuti animali e idonei impianti di lavaggio e disinfezione.
6. Sono previsti impianti di aspirazione dell'aria all'interno dei locali, in grado di mantenerli in depressione; l'aria captata è inviata ad idonei impianti di abbattimento, che sono autorizzati dalla Amministrazione provinciale ai sensi del D.P.R. n.203/88.
7. I locali, le strutture, le attrezzature ed eventualmente le pareti esterne e le immediate adiacenze sono sottoposti a trattamento di disinfezione e disinfestazione secondo programmi concordati con l'Azienda USL; questa, qualora lo ritenga necessario, può proporre ulteriori trattamenti che sono eseguiti a cura e con oneri a carico del gestore. Di tutte le suddette operazioni è tenuto registro.
8. Gli allevamenti a carattere stagionale notificano la ripresa e la cessazione dell'attività all'Azienda USL per la conseguente vigilanza.
9. La colorazione delle esche può avvenire solo utilizzando coloranti non pericolosi alla manipolazione, approvati dall'Azienda USL; sul luogo di lavorazione è presente la scheda tecnica di ogni colorante, additivo o coadiuvante usato.
10. La conservazione e la vendita delle esche animali avviene tramite contenitori atti ad impedirne la fuga; la conservazione delle larve di mosche avviene a temperatura non superiore a 6 _C.
- 11: Il commercio e l'allevamento di insetti alloctoni è preventivamente autorizzato dal Servizio Fitosanitario regionale.
12. Il trasporto di esche animali vive è effettuato con automezzi autorizzati ed in contenitori idonei a garantire le migliori condizioni di sopravvivenza delle esche e ad impedirne la fuga o la dispersione.
13. L'Azienda USL autorizza gli automezzi, specificando il tipo di contenitore o di confezione permessa. Gli automezzi sono mantenuti in perfetta pulizia e periodicamente disinfettati.
14. Gli esercizi di vendita di esche animali vive all'ingrosso ed al minuto sono soggetti nulla osta sanitario dell'Azienda USL.

Art.304

(Apicoltura)

1. L'Azienda USL esercita la vigilanza sanitaria sulla apicoltura, con periodici accertamenti sugli apiari, anche in collaborazione con esperti delle associazioni apicoltori.
2. Chiunque detenga apiari a qualsiasi titolo, anche per produzione di miele per autoconsumo, registra l'attività presso l'Azienda USL, che istituisce e gestisce apposito registro.

3. Gli apiari sono collocati a non meno di m 30 rispetto:

- a) alle civili abitazioni occupate da terzi;
- b) agli edifici nei quali una o più persone svolgono la propria attività, anche temporaneamente;
- c) alle strade statali, provinciali e comunali, alle autostrade e alle ferrovie.

4. Gli allevatori segnalano all'Azienda USL qualunque episodio di mortalità eccedente la norma.

Art.305

(Impianti per l'incubazione di uova)

1. Per l'attivazione degli impianti di incubazione delle uova di pollame, gli interessati allegano alla domanda di autorizzazione, di cui all'art. 268, la documentazione relativa al numero di impianti, alla capacità complessiva dell'impianto e la planimetria.

Art.306

(Commercio di pulcini)

1. Tutti i rivenditori di pulcini registrano la loro attività presso l'Azienda USL che gestisce apposito registro; a tali fini sono indicati:

- a) denominazione e ragione sociale della ditta;
- b) l'origine dei pulcini;
- c) la ditta fornitrice;
- d) il mezzo con cui viene effettuata la consegna ai clienti.

2. All'Azienda USL sono comunicati i nominativi e gli indirizzi dei clienti ed il numero dei pulcini consegnati, fatta eccezione per le vendite effettuate a favore di privati non effettuanti alcun commercio.

3. Rimangono a disposizione dell'Azienda USL per almeno tre mesi, tutti i certificati di origine e sanità dei pulcini ed in particolare quelli relativi alla immunità da pullurosi.

4. I venditori di pulcini, qualora si verifichino mortalità eccedenti la media, ne danno immediata comunicazione all'Azienda USL che provvede ad accertare, a mezzo di laboratori autorizzati, la causa della morte. I pulcini morti sono distrutti secondo le modalità previste dalle vigenti norme e concordate con l'Azienda USL.

Art.307

(Trasporto di animali vivi)

1. Durante il trasporto di animali vivi sono garantite le condizioni di benessere degli animali con le modalità prescritte dal D.Lgs. n.532/1992 come modificato dal D.Lgs. n.388/1998.

2. L'esercente dichiara nella domanda di autorizzazione di disporre, presso la sede di rimessa dei veicoli o anche in altra sede, delle attrezzature per la pulizia e la disinfezione dei veicoli, la idoneità dei quali è verificata dall'Azienda USL.

Art. 308

(Esercizi di toelettatura)

1. L'apertura di sale da toelettatura per cani e gatti e altri animali ornamentali o di affezione è subordinata all'autorizzazione comunale acquisito il parere rilasciato dall'Azienda USL che valuta l'idoneità dei locali in base ai requisiti previsti dalla normativa vigente, dal Regolamento Edilizio e dagli altri regolamenti comunali.
2. Gli esercizi sono costituiti almeno da:
 - a) una sala d'attesa che rispetti la normativa sulle barriere architettoniche;
 - b) una zona di lavoro, di almeno mq 20, con pareti di colore chiaro, lisce, impermeabili, lavabili e disinfettabili, fino ad un minimo di m 2 di altezza, con connessione raccordata al pavimento, impermeabile, lavabile e disinfettabile. Tale zona di lavoro deve essere dotata di almeno una vasca di lavaggio collegata alla rete di acque nere, un fognolo sifonato nel pavimento con scarico fognario;
 - c) tutti i locali dell'esercizio devono avere pareti di colore chiaro, lisce, impermeabili, lavabili e disinfettabili, fino ad un minimo di m 2 di altezza;
 - d) un locale o zona di deposito di 5 mq;
 - e) un servizio igienico.
3. I locali devono essere tenuti sempre in perfette condizioni igieniche.
4. L'esercizio deve essere dotato di attrezzature per l'asciugamento e la tosatura degli animali: non sono ammesse tutte le attrezzature che comportano l'imprigionamento degli stessi.
5. Tutte le attrezzature devono essere tenute sempre in condizioni igieniche atte a evitare la trasmissione di eventuali malattie e sono lavate e disinfettate dopo ogni utilizzo.
6. Nel caso in cui l'attività di toelettatura sia abbinata ad attività commerciale di settore, non è obbligatorio che le entrate delle due attività siano distinte e indipendenti; la sala d'attesa dell'attività di toelettatura deve però essere separata dalla zona adibita ad attività commerciale di settore.
7. I locali dell'attività non devono comunicare direttamente con locali di abitazione o locali adibiti ad attività diverse dalla commercializzazione di alimenti o articoli per animali, vendita di animali.
8. Le attività di cui al presente articolo a cui accedono animali hanno ingresso autonomo e comunque tale da non interferire con gli spazi comuni degli edifici.

Art.309

(Canili privati e pensioni per animali)

1. I requisiti dei canili sono definiti dalla Legge n. 281/1991 e dalla Legge Regionale Emilia-Romagna n.27/2000 e successive integrazioni e modificazioni.

Art.310

(Produzione latte)

1. L'attività di produzione latte è regolata dal D.P.R. n. 54/1997 e successive modificazioni.

Art.311

(Gestione di laghetti per la pesca)

1. L'esercizio della pesca a pagamento è consentito solo nei laghetti e specchi d'acqua appositamente delimitati ed è subordinato all'autorizzazione del Comune ai sensi dell'art. 24 della LR. Emilia-Romagna n.11/1993 e della L.R. Emilia Romagna n. 29/1993.

2. Al Comune compete l'autorizzazione amministrativa per:

- a) avvio dell'attività;
- b) modifica dell'impianto;
- c) modifica della destinazione d'uso dell'impianto e delle sue pertinenze.

3. Ai fini dell'autorizzazione, il Comune acquisisce oltre al parere dell'Azienda USL anche quello dell'ARPA.

4. All'Azienda USL compete la vigilanza su:

- a) aspetti di sanità animale;
- b) immissione di specie ittiche;
- c) idoneità alimentare del pescato;
- d) rischi igienici legati all'accumulo di materiali organici di origine ittica (infestazioni di rodenti e mosche);
- e) rischi igienici legati alla presenza di acque ferme (larve di insetti, in particolare Culex e Aedes).

5. All'ARPA competono le valutazioni e la vigilanza in ordine all'impatto ambientale dell'impianto e dell'attività, con particolare riguardo agli scarichi in acque superficiali o in fognatura ai sensi del D.Lgs n. 152/1999.

6. L'autorizzazione amministrativa può comprendere l'esercizio di attività accessorie (bar, ristorante, spaccio di generi alimentari, per l'allevamento del pesce e per la pesca, parcheggio, altri servizi), con possibilità di limitarne la fruizione ai soli clienti dell'attività principale.

Sezione V

(GESTIONE DEGLI EFFLUENTI DA ALLEVAMENTO ANIMALE)

Art.312

(Norme generali per lo smaltimento sul suolo degli effluenti di allevamento)

1. Le operazioni di smaltimento dei liquami zootecnici su terreno agricolo sono autorizzate dalla Provincia, ai sensi della L.R Emilia Romagna n. 50/1995, a seguito della presentazione del "piano annuale di spandimento".

2. Lo spandimento degli effluenti di allevamento, sia liquidi (liquami), che solidi (letame) è effettuato a distanza non inferiore a m 150 dai centri abitati, fuori dalla zona di rispetto prevista dal D.P.R. n. 236/88 e successive modificazioni per pozzi, sorgenti e punti di presa delle acque da destinare al consumo umano e a distanza di sicurezza da corsi d'acqua superficiali.

3. Lo spandimento è seguito da interrimento nel più breve tempo possibile e comunque non oltre le 24 ore.
4. È vietato lo spandimento di deiezioni animali sui suoli agricoli a coltivazione orticola in atto ed i cui raccolti siano destinati ad essere consumati crudi da parte dell'uomo.
5. La distribuzione del liquame nel terreno avviene mediante aspersione o scorrimento o iniezione evitando in ogni caso fenomeni di ruscellamento e formazione di aerosol e di impaludamento.
6. Sono rispettati i periodi di divieto temporale di distribuzione sul suolo dei liquami zootecnici previsti provvedimento regionale.
7. Le prescrizioni contenute nel presente articolo si applicano anche ai materiali usati come ammendanti agricoli o fertilizzanti.

Art.313

(Platee di accumulo letame)

1. Gli allevamenti che producono deiezioni solide (letame, polline, stallatico, ecc.), sono dotati di platea di accumulo, realizzata in conformità a quanto disposto dalla provvedimento regionale. Il presente articolo si applica anche alle stalle di sosta annesse ai macelli ed agli accumuli di materiali fermentescibili sia ad uso concimistico che mangimistico.
2. Le platee sono ubicate alle distanze indicate dall'art. 19 della L.R. Emilia Romagna n. 7/1983, nonché a m 50 da strade e fuori dalle zone di rispetto previste dal D.P.R. n.236/88 per pozzi, sorgenti e punti di presa delle acque da destinare al consumo umano, a m 10 dal piede esterno di scarpata dagli argini di fiumi, laghi.
3. La dislocazione delle platee non può avvenire all'interno degli argini dei fiumi, nelle aree soggette a periodiche e ripetute esondazioni, nelle aree di salvaguardia dell'abitato previste dal PRG e nelle aree di salvaguardia di edifici religiosi e dei cimiteri.
4. Sono adottati tutti i provvedimenti atti ad evitare fuoriuscite di colaticci. Le vasche di raccolta delle deiezioni sono conformi alle norme previste in materia; sono inoltre vietati i dispositivi di sovrapieno installati sui contenitori di liquami e gli accessi carrabili alle platee sono realizzati con contropendenze tali da assicurare il contenimento del colaticcio.

Art.314

(Cumuli di letame)

1. I cumuli di letame, posti a distanza dall'allevamento, in attesa dello spandimento, sono realizzati adottando tutti gli accorgimenti atti ad evitare inconvenienti igienico-ambientali, quali dilavamento ed inquinamento della falda e disturbo al vicinato.

Art.315

(Contenitori per lo stoccaggio degli effluenti da allevamento)

1. La capacità utile complessiva dei contenitori per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento è calcolata sulla base della potenzialità massima dell'allevamento. Per il calcolo del liquame e letame prodotti per ogni singola specie animale, con esclusione degli equini e dei suini, si fa riferimento provvedimenti regionali. Per quanto attiene agli allevamenti di cavalli e suini il dimensionamento dei contenitori tiene conto di quanto previsto nei provvedimenti regionali.

Art.316

(Tecniche costruttive di bacini di accumulo)

1. I bacini di accumulo di liquame sono realizzati in conformità a quanto stabilito dalla L.R. Emilia Romagna n.50/95 e dalla Delibera CR Emilia Romagna 3003/95. Inoltre, lungo il perimetro del bacino è piantumata una idonea alberatura o comunque realizzate adeguate forme di protezione ambientale.

Art.317

(Sanzioni)

1. Fatte salve le sanzioni penali, la inosservanza delle norme in materia di benessere animale, allevamento, trasporto e utilizzo degli animali, gestione dell'animale, dei suoi prodotti e degli scarti di origine animale, conduzione di strutture ed esercizi finalizzati alla detenzione di animali e alla loro cura, è sanzionata ai sensi delle vigenti norme speciali in materia.

2. L'inosservanza del Regolamento di polizia veterinaria è punita con la sanzione amministrativa da Euro 258,23 a Euro 1291,14 ai sensi della Circ. Min. Agricoltura e Foreste 6.10.1989 n. 601/139/7993 e dell'art.6 della Legge n. 218/1988.

3. Nei casi di contravvenzione alle presenti norme regolamentari, per le quali non siano previste sanzioni da norme speciali, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art.344 del T.U. leggi sanitarie.

Capo VIII

(IGIENE DELL'AMBIENTE)

Sezione I

(SMALTIMENTO DEI RIFIUTI)

Art.318

(Norme di riferimento)

1. Il D.Lgs. n.22/1997 i successivi Decreti attuativi ed il Regolamento della Comunità Europea n. 1774 del 30 ottobre 2002, disciplinano: la classificazione dei rifiuti, le procedure di autorizzazione, l'eventuale, l'esenzione dall'obbligo autorizzativo per i depositi temporanei, le procedure autorizzative semplificate per i rifiuti non pericolosi, il catasto dei rifiuti, il formulario di identificazione che accompagna il trasporto, il registro di carico e scarico, il Modello Unico di Dichiarazione ambientale; disciplinano inoltre lo smaltimento dei rifiuti sanitari e la loro classificazione, compresi quelli veterinari, i rifiuti da esumazione ed estumulazione e cimiteriali, lo smaltimento dei rifiuti di origine animale e lo smaltimento degli olii usati.

2. Non è ammesso lo smaltimento in fognatura dei rifiuti, anche se triturati.

Art.319

(Competenze del Comune)

1. Il Comune e l'Agenzia di ambito, una volta istituita sono titolari delle seguenti attribuzioni:

- a) gestione dei rifiuti urbani e assimilabili agli urbani in regime di privativa;
- b) disciplina, tramite specifico regolamento, della gestione dei rifiuti urbani e assimilabili, della raccolta differenziata, della gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione e cimiteriali, dell'assimilazione ai rifiuti urbani per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi (compresi quelli sanitari) ai fini della raccolta e smaltimento;
- c) facoltà di istituire servizi integrativi per la gestione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- d) vigilanza sugli adempimenti derivati dalle suddette attribuzioni.
- e) provvede alla rimozione e al successivo smaltimento dei rifiuti, nel caso di abbandono degli stessi in aree pubbliche o aperte al pubblico.

2. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, il Comune si avvale dell'ARPA.

Art.320

(Vigilanza)

1. L'ARPA esercita le funzioni di vigilanza, quale supporto alle attribuzioni comunali, sugli adempimenti previsti dalle norme con particolare riferimento al "Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, della disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti e di altri servizi di igiene ambientale".

2. A seguito del riscontro di inosservanza alle vigenti norme, l'ARPA propone al Comune i relativi provvedimenti amministrativi.

3. Il Comune adotta ordinanza per la rimozione, l'avvio a recupero o a smaltimento e ripristino dell'area nei riguardi del responsabile dell'abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel sottosuolo o della immissione di rifiuti allo stato solido o liquido nelle acque superficiali e sotterranee.

4. Il responsabile cui è diretta l'ordinanza procede in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento dell'area interessata, ai quali la violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.

5. Decorso senza esito il termine fissato dall'ordinanza, il Comune procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate.

6. Qualora si riscontrino situazioni determinate dai rifiuti che costituiscano rischio per la salute pubblica e per l'ambiente, il Sindaco con ordinanza contingibile e urgente dispone il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti.

Art.321

(Sanzioni)

1. Al riscontro di inosservanza alle vigenti norme, si applicano le sanzioni penali e amministrative previste dagli artt.50, 51, 52, 53 e 54 del D.Lgs. n.22/1997.

2. Il Comune ha competenza per la violazione di abbandono di rifiuti.

Sezione II

(SMALTIMENTO DEI RIFIUTI RADIOATTIVI)

Art.322

(Competenze del Comune)

1. Il Comune è titolare dell'attribuzione di autorizzazione allo smaltimento di rifiuti radioattivi prodotti nell'ambito delle pratiche esercitate nel territorio comunale, non soggette ai provvedimenti di cui al D.Lgs. n.230/1995, che comportano l'esposizione a radiazioni ionizzanti, allorché tali rifiuti contengono radionuclidi con tempo di dimezzamento fisico uguale o maggiore a 75 giorni o in concentrazione superiore ai valori determinati dalle specifiche norme.

2. Il Comune osserva i tempi e le procedure prescritti per il rilascio dell'autorizzazione.

3. Il Comune è titolare della vigilanza sull'osservanza dei contenuti dell'autorizzazione relativa allo smaltimento dei rifiuti radioattivi.

4. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, il Comune si avvale dell'ARPA.

Art.323

(Vigilanza)

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sono esercitate dall'ARPA, la quale propone al Comune gli eventuali provvedimenti amministrativi allorché riscontri inosservanza alle norme in materia e ai contenuti dell'autorizzazione.

2. Il Comune e l'ARPA hanno facoltà di avvalersi dell'Azienda USL per la valutazione e la stima dei rischi per la salute pubblica.

3. Quando siano rilevate violazioni gravi o reiterate alle disposizioni normative o alle prescrizioni autorizzatorie, il Comune ha facoltà di disporre la sospensione dell'attività per un tempo non superiore a sei mesi o, nei casi di particolare gravità, la revoca dell'autorizzazione, previa contestazione delle violazioni rilevate e assegnazione di un termine di 60 giorni per produrre giustificazioni. Sulle giustificazioni prodotte, il Comune acquisisce il parere dell'ARPA e non può adottare i provvedimenti di sospensione o revoca decorsi sei mesi dalla presentazione delle giustificazioni.

Art.324

(Sanzioni)

1. Per le violazioni alle vigenti norme in materia di smaltimento di rifiuti radioattivi, si applicano le sanzioni penali previste dall'art.137 del D.Lgs. n.230/1995; per le violazioni al presente regolamento, non previste dalle norme speciali, si applica la sanzione amministrativa di cui all'art.344 del T.U. leggi sanitarie.

Sezione III

(MESSA IN SICUREZZA, BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE DEI SITI INQUINATI)

Art.325

(Competenze del Comune)

1. Il Comune è titolare delle seguenti attribuzioni:

a) riceve il piano di caratterizzazione, il piano preliminare e il progetto definitivo predisposti per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale e di messa in sicurezza permanente;

b) approva nei tempi fissati dalla normativa vigente, richiedendo eventuali integrazioni e imponendo eventuali prescrizioni, i piani e progetti presentati, fatte salve le tipologie di interventi di bonifica e ripristino ambientale individuati dalla Regione che possono essere realizzati senza preventiva autorizzazione;

c) ha facoltà di autorizzare interventi di bonifica e ripristino ambientale, ai fini della tutela ambientale e sanitaria, anche qualora dal progetto preliminare non risultino osservati i valori di concentrazione residui previsti dalla norma, se il progetto dimostra che tali valori non possono essere raggiunti; in tal caso può determinare limitazioni temporanee o permanenti o particolari modalità per l'uso delle aree anche con possibili variazioni degli strumenti urbanistici;

d) ha facoltà di autorizzare interventi di messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale, qualora la fonte inquinante sia costituita da rifiuti stoccati e il progetto preliminare dimostri la impossibilità alla rimozione dei rifiuti stessi; in tal caso possono restare stoccati solo i rifiuti presenti nel sito e i residui originati dal loro trattamento;

e) riceve la comunicazione di chiunque, anche in maniera accidentale, denunci il superamento dei valori di concentrazione limite accettabili fissati dalla norma e la successiva comunicazione del responsabile della situazione circa i provvedimenti per la messa in sicurezza di emergenza adottati o in fase di esecuzione; di tali interventi il Comune verifica l'efficacia;

f) riceve le comunicazioni di avvenuto superamento delle concentrazioni massime ammissibili, nonché le comunicazioni degli interventi di messa in sicurezza ed emergenza, rispettivamente entro 48 e 96 ore dall'accaduto; entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, verifica l'efficacia degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza adottati e ha facoltà di fissare prescrizioni e interventi integrativi con particolare riferimento alle misure di monitoraggio da attuare;

g) esercita la vigilanza in materia adottando gli eventuali provvedimenti amministrativi (ordinanza di diffida ad adottare i necessari interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica e ripristino ambientale).

2. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, il Comune si avvale dell'ARPA.

Art.326

(Competenze dell'ARPA)

1. L'ARPA fornisce al Comune il necessario supporto, predisponendo e inviando al Comune rapporti o partecipando alla Conferenza dei Servizi, in merito a:

- a) valutazione dello stato di contaminazione di un sito;
- b) valutazione della messa in sicurezza temporanea del sito inquinato;
- c) valutazione dei piani e progetti di bonifica e ripristino ambientale del sito interessato;
- d) valutazione dei risultati della bonifica e ripristino.

2. L'ARPA trasmette alla Provincia, titolare della certificazione, il parere di avvenuta bonifica e ripristino ambientale del sito.

Art.327

(Serbatoi interrati)

1. Comune e ARPA esercitano le attribuzioni previste dagli articoli precedenti anche relativamente agli inquinamenti causati dal rilascio delle sostanze contenute nei serbatoi interrati nel terreno circostante e sottostante i serbatoi, nonché nei riguardi delle dismissioni degli stessi.

2. I serbatoi interrati contenenti gli olii minerali e le sostanze dalle quali vanno protette le acque sotterranee ai sensi del D.Lgs. n.132/1992 e comunque usati per lo stoccaggio di sostanze, preparati e rifiuti liquidi, sono progettati e costruiti in modo d'assicurare il mantenimento della loro integrità strutturale durante l'esercizio, il contenimento e il rilevamento di eventuali perdite, la possibilità. di procedere a controlli periodici.

3. Ai fini di cui al comma precedente, i serbatoi interrati sono realizzati:

- a) a doppia parete con sistema di monitoraggio in continuo dell'intercapedine;
- b) a parete singola all'interno di una cassa di contenimento in calcestruzzo, rivestita internamente con materiale impermeabile e compatibile con il contenuto e con monitoraggio in continuo delle eventuali perdite;

- c) con dispositivo di sovrapieno al fine di evitare fuoriuscite di prodotto in caso di eccessivo riempimento;
 - d) con tubazioni a servizio del serbatoio che, se interrato, sono dotate di incamiciatura o sistemi equivalenti per il recupero di eventuali perdite.
4. La dismissione dei serbatoi interrati è comunicata al Comune e si realizza mediante svuotamento del contenuto, bonifica del serbatoio e rimozione dello stesso, con smaltimento eseguito ai sensi del D.Lgs. n.22/1997 e caratterizzazione del sito ai sensi del D.M. n.471/1999.
5. Nei casi in cui la rimozione del serbatoio pregiudica la staticità degli edifici e delle opere circostanti, il Comune, a seguito di motivata richiesta, ha facoltà di autorizzare la permanenza in sito del serbatoio previa messa in sicurezza dello stesso effettuata mediante riempimento del serbatoio con adeguato materiale solido inerte.
6. Se a seguito della dismissione e caratterizzazione del sito si rileva uno stato di contaminazione del suolo e/o del sottosuolo, si attivano le procedure previste.
7. Per i serbatoi interrati esistenti, i titolari provvedono ad eseguire le prove di tenuta entro due anni dall'adozione del presente Regolamento, ripetendola successivamente ogni tre anni fino alla dismissione dei serbatoi stessi.
8. Nei casi di accertata perdita dai serbatoi esistenti e dai nuovi, si procede alla bonifica del sito con rimozione del serbatoio. Qualora sia possibile la bonifica del sito senza la rimozione del serbatoio, lo stesso resterà in sito previo risanamento e ripristino documentato della sua integrità strutturale, fino alla scadenza delle garanzie offerte in merito alle operazioni di risanamento e ripristino.

Art.328

(Vigilanza)

1. L'ARPA esercita le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza degli atti amministrativi adottati dal Comune.
2. Qualora l'ARPA accerti pericoli di inquinamento o la presenza di siti nei quali i livelli di inquinamento siano superiori ai valori di concentrazione limite accettabili fissati dalla normativa vigente, ne dà comunicazione al Comune, alla Provincia e alla Regione, con la proposta di adozione dei relativi atti amministrativi.
3. Il Comune ordina al responsabile del pericolo o della presenza dell'inquinamento di adottare i necessari interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica e di ripristino ambientale; l'ordinanza è notificata anche al proprietario del sito.
4. Il responsabile del pericolo o dell'inquinamento provvede a quanto ordinato dal Comune entro 48 ore dalla notifica dell'atto.
5. Qualora il responsabile dell'inquinamento non sia individuabile e il proprietario del sito non provveda, o qualora il responsabile dell'inquinamento sia individuabile ma non provveda né provveda il proprietario del sito o altro soggetto interessato, o qualora il sito da bonificare sia di proprietà pubblica e il responsabile dell'inquinamento non sia individuabile o non provveda, il Comune realizza gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, di messa in sicurezza permanente e le misure di sicurezza.

Art.329

(Sanzioni)

1. La inosservanza alle norme in materia comporta le sanzioni penali previste dall'art.51-bis del D.Lgs. n.22/1997.

Sezione IV

(IGIENE E SICUREZZA DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE)

Art.330

(Competenze del Comune)

1. Il Comune è titolare delle seguenti attribuzioni relative alle attività estrattive dei materiali previsti dall'art.2, comma 3, del R.D n.1443/1927:

- a) predispone il piano comunale delle attività estrattive, nel rispetto del piano infraregionale (PIAE) predisposto dalla Provincia, individuando aspetti di rilevanza anche igienico sanitaria, tra cui le destinazioni funzionali delle aree interessate, le modalità di coltivazione e di sistemazione finale delle cave (comprese quelle abbandonate), le modalità di gestione e le azioni per minimizzare l'impatto ambientale prevedibile;
- b) istruisce le fasi di screening e quelle eventuali di scoping e di studio di impatto ambientale (SIA) per i progetti di escavazione e sistemazione finale delle cave tenendo conto anche degli aspetti connessi alla tutela della salute e igienico sanitari in materia di salvaguardia delle falde idriche, alle emissioni in atmosfera, al rumore nel rispetto del Piano comunale di zonizzazione acustica e alla salute e sicurezza dei lavoratori;
- c) stipula la convenzione estrattiva che regola le modalità di coltivazione e sistemazione delle cave e con cui il soggetto interessato alla coltivazione si impegna, sotto l'aspetto igienico sanitario e ambientale, alla esecuzione di tutte le opere individuate come necessarie a minimizzare l'impatto ambientale con particolare riferimento alla protezione delle falde idriche, alla prevenzione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori addetti e della popolazione; la convenzione prevede l'accesso degli organi di vigilanza igienico sanitaria e ambientale;
- d) rilascia l'autorizzazione o la proroga della stessa, con i limiti di scadenza, all'esercizio dell'attività nel rispetto della convenzione, con la determinazione, tra l'altro, della estensione e profondità massima consentite e delle modalità di sistemazione finale.

2. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni in materia igienico sanitaria e ambientale, il Comune si avvale dell'Azienda USL e dell'ARPA.

Art.331

(Vigilanza)

1. Fatta salva la vigilanza di competenza della Regione in materia di polizia mineraria e la vigilanza esercitata dal Comune esercitano la vigilanza sugli aspetti igienico sanitari e ambientali:

- a) ARPA per quanto attiene all'aspetto ambientale;

b) Azienda USL relativamente alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori addetti, nel rispetto della normativa vigente;

2. Nei casi di inosservanza delle vigenti norme in materia sanitaria e ambientale, l'ARPA, anche avvalendosi dell'Azienda USL, propone al Comune i relativi provvedimenti amministrativi; l'Azienda USL, in materia di lavoro, adotta direttamente i provvedimenti amministrativi e attiva quelli giudiziari secondo le procedure previste dal D.Lgs. n.758/1994.

3. Qualora il titolare non osservi gli obblighi e le prescrizioni della convenzione e dell'autorizzazione, aventi rilevanza per la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente, il Comune dispone la sospensione cautelativa dell'attività, precisando modalità e tempi per l'adeguamento.

4. La inosservanza degli obblighi e prescrizioni della convenzione e dell'autorizzazione che determinino effetti negativi di particolare gravità o comunque situazioni di emergenza per la salute dei lavoratori e della popolazione, o quando persista la inosservanza della sospensione cautelativa, il Comune revoca l'autorizzazione, sentita la Commissione Tecnica Infraregionale e fatte comunque salve le eventuali ordinanze contingibili e urgenti.

Art.332

(Sanzioni)

1. La inosservanza alle norme in materia di igiene e sicurezza delle attività estrattive comporta, oltre alle eventuali sanzioni penali previste in materia di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, le sanzioni amministrative di cui all'art.22 della L.R. Emilia Romagna n.17/1991 e, per i soli aspetti igienico sanitari, la sanzione amministrativa di cui all'art.344 del T.U. leggi sanitarie.

Sezione V

(TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO)

Art.333

(Competenze del Comune)

1. Il Comune è titolare della funzione di autorizzazione:

- a) di tutti gli scarichi che recapitano nelle reti fognarie ;
- b) degli scarichi di acque reflue domestiche in qualsiasi recettore (fognatura, suolo, acque superficiali)

2. Il Comune è inoltre titolare delle relative funzioni di vigilanza sotto l'aspetto amministrativo.

3. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, il Comune si avvale dell'ARPA e del gestore del servizio idrico integrato.

Art.334

(Competenze della Provincia)

1. La Provincia è titolare del rilascio dell'autorizzazione allo scarico in acque superficiali o sul suolo di :

- a) acque reflue industriali;
- b) acque reflue industriali assimilate alla acque reflue domestiche;
- c) acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne di stabilimenti industriali;
- d) acque reflue urbane.

2. La Provincia è inoltre titolare dell'autorizzazione allo spandimento sul suolo dei liquami provenienti da insediamenti zootecnici e allo stoccaggio degli effluenti di allevamento.

Art.335

(Vigilanza)

1. L'ARPA e il gestore del servizio idrico integrato esercitano le funzioni di vigilanza e controllo, quale supporto al Comune per l'esercizio delle sue attribuzioni, proponendo allo stesso gli eventuali provvedimenti amministrativi nei casi di riscontro di inosservanza alle vigenti norme in materia.

2. Costituiscono oggetto di vigilanza e controllo, in particolare, gli standard di qualità degli scarichi, come determinati dalle norme statali e regionali e dal Regolamento di Fognatura comunale.

3. E' vietato lo smaltimento in fognatura dei rifiuti, anche se tritati, ai sensi dell'art.33 del D.Lgs. n.152/1999.

4. L'ARPA trasmette periodicamente al Comune le risultanze relative all'attività di vigilanza e propone, a seguito del riscontro di irregolarità, i provvedimenti amministrativi del caso, fatte salve le comunicazioni che richiedono provvedimenti amministrativi d'urgenza.

Art.336

(Sanzioni)

1. La violazione delle norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento comporta la irrogazione delle sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 54 e 59 del D.Lgs. n.152/1999. Il Comune provvede all'irrogazione e all'introito delle sanzioni amministrative.

2. Nei casi di violazioni al presente regolamento, non sanzionate dalle norme speciali, si applica la sanzione amministrativa di cui all'art.344 del T.U. leggi sanitarie.

Sezione VI

(USO BALNEARE DELLE ACQUE SUPERFICIALI)

Art.337

(Competenze del Comune)

1. Il Comune è titolare del giudizio di idoneità all'uso balneare delle acque superficiali e relativa vigilanza; il riconoscimento di idoneità è revocato in caso di analisi sfavorevoli, con apposizione dei segnaletica di divieto di balneazione permanente o temporaneo.
2. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, il Comune si avvale dell'Azienda USL.
3. Gli usi consentiti dal Comune tengono conto degli obiettivi di qualità delle acque superficiali in rapporto alle loro specifiche destinazioni.

Art.338

(Vigilanza)

1. L'Azienda USL, avvalendosi di ARPA per gli accertamenti tecnico analitici, esercita le funzioni di vigilanza e controllo, quale supporto al Comune per l'esercizio delle sue attribuzioni, proponendo allo stesso gli eventuali provvedimenti amministrativi nei casi di inottemperanza alle vigenti norme in materia.
2. Costituiscono oggetto di vigilanza, oltre al controllo sulla osservanza degli atti comunali, i requisiti di qualità delle acque superficiali riconosciute idonee per uso balneare.

Art.339

(Sanzioni)

1. La inottemperanza alle norme vigenti in materia e alle presenti norme regolamentari, comporta le relative sanzioni amministrative e penali di cui agli artt. 54 e 59 del D.Lgs. n.152/1999; se trattasi di violazioni non sanzionate dalle norme speciali, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art.344 del T.U. LL. leggi sanitarie.

Sezione VII

(DETERGENTI SINTETICI)

Art.340

(Competenze del Comune)

1. Il Comune è titolare delle funzioni amministrative concernenti l'autorizzazione sanitaria e la vigilanza alle aziende e laboratori di produzione, preparazione e confezionamento e ai depositi all'ingrosso di detergenti sintetici.
2. I provvedimenti autorizzativi sono comunicati dal Comune alla Regione e al Ministero della Salute.
3. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, il Comune si avvale dell'Azienda USL.

Art.341

(Requisiti dei detergenti sintetici)

1. La biodegradabilità dei detergenti sintetici e il loro contenuto in fosforo sono disciplinati nelle norme vigenti.

Art.342

(Vigilanza)

1. L'attività di vigilanza si esercita nei riguardi delle aziende e laboratori soggetti all'autorizzazione sanitaria del Comune, con la verifica dell'osservanza delle norme in materia e l'adozione degli eventuali provvedimenti amministrativi.
2. L'Azienda USL svolge l'opera di vigilanza, inviando al Comune gli esiti della stessa e le eventuali proposte per l'adozione di provvedimenti prescrittivi o ordinativi, compresa la sospensione dell'autorizzazione sanitaria con prescrizioni per inosservanza delle norme e la revoca della stessa per inottemperanza alle prescrizioni dell'ordinanza di sospensione.
3. L'Azienda USL si avvale dell'ARPA per gli accertamenti analitici.
4. Qualora venga accertata la presenza di prodotti non rispondenti ai requisiti indicati dalle vigenti norme, il Comune ne ordina il sequestro, provvedendo alla distruzione degli stessi su direttiva della Regione o del Ministero della Salute.

Art.343

(Sanzioni)

1. La inosservanza alle presenti norme regolamentari, quando non sanzionata ai sensi delle norme speciali, comporta la sanzione amministrativa prevista dall'art.344 del T.U. leggi sanitarie.

Sezione VIII

(TUTELA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA)

Art.344

(Competenze del Comune)

1. Il Comune ha l'attribuzione per l'esercizio delle seguenti funzioni:
 - a) controllo dei combustibili usati da impianti termici di potenzialità superiore a 30.000 Kilocalorie/h ñ 35 Kw;
 - b) adozione del Piano Urbano del Traffico;
 - c) relazione annuale sulla qualità dell'aria urbana;
 - d) approvazione del piano per il risanamento atmosferico, che interessi esclusivamente il territorio comunale individuato dalla Provincia quale zona a rischio.
2. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, il Comune si avvale dell'ARPA e dell'Azienda USL.

Art. 344-bis

(Disciplina dell'utilizzo veicolare dei cortili)

1. L'utilizzo dei cortili degli edifici (esistenti o di nuova edificazione) deve avvenire con modalità tali da minimizzare le emissioni dei veicoli motorizzati e in particolare la loro concentrazione nell'aria, nonché incentivare la sosta dei veicoli a minore impatto ambientale.
2. Durante la sosta i veicoli devono avere il motore spento.
3. E' fatto divieto di tenere il motore acceso allo scopo di mantenere in funzione l'impianto di condizionamento d'aria nei veicoli.
4. In tutti i cortili (esistenti o di nuova edificazione) deve essere consentita la sosta delle biciclette di chi abita o lavora nei numeri civici collegati al cortile.
5. Ogni contraria deliberazione assembleare ovvero disposizione contenuta nei regolamenti condominiali è da ritenersi inefficace.

Art.345

(Competenze dell'ARPA)

1. L'ARPA esercita la funzione di controllo e di monitoraggio della qualità dell'aria urbana, comunicando al Comune i relativi risultati.

Art.346

(Competenze dell'Azienda USL)

1. L'Azienda USL procede alla stima e valutazione dei rischi per la salute pubblica connessi alla qualità dell'aria, oltre alla promozione, in accordo con il Comune, della salvaguardia della salubrità dell'aria.

Art.347

(Vigilanza)

1. Il Comune, avvalendosi dell'ARPA, controlla la osservanza dei limiti degli inquinanti previsti dalla vigente normativa quali limiti di sicurezza per la salute:

a) valore limite: livello fissato in base a conoscenze scientifiche onde evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi sulla salute umana o per l'ambiente nel suo complesso, da raggiungere entro un dato termine e in seguito da non superare;

b) valore obiettivo: livello fissato al fine di evitare a lungo termine ulteriori effetti dannosi per la salute umana o per l'ambiente nel suo complesso, da raggiungere per quanto possibile entro un dato periodo;

c) soglia di allarme: livello oltre il quale vi è un rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata e raggiunto il quale si deve immediatamente intervenire.

2. I provvedimenti adottati dal Comune al superamento dei limiti di cui ai punti a) e b) sono finalizzati alla rimozione delle cause strutturali dell'inquinamento atmosferico da traffico e non sono configurabili come misure temporanee di emergenza ai sensi della Circolare 30.6.1999, n.2708/99/SIAR.

3. Al superamento dei limiti della norma, l'ARPA e l'Azienda USL, per quanto di rispettiva competenza, forniscono supporto tecnico al Comune per la definizione dei provvedimenti stimati efficaci per il rientro nei limiti e per la tutela della salute pubblica.

4. Il Sindaco, nella veste di autorità sanitaria locale e Ufficiale di Governo, in casi di emergenza connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico, ha facoltà di modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici, adottando motivata ordinanza contingibile e urgente.

Art.348

(Sanzioni)

1. Fatte salve le sanzioni penali e amministrative previste dalle norme vigenti in materia, la inosservanza alle norme in materia di tutela della qualità dell'aria, non sanzionate dalle norme speciali, comporta la sanzione amministrativa di cui all'art.344 del T.U. leggi sanitarie.

Sezione IX

(CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI)

Art.349

(Ambito di riferimento)

1. Gli impianti termici a uso civile sono oggetto di controllo ai fini:

a) della verifica delle caratteristiche dei combustibili usati;

b) del contenimento dei consumi energetici;

c) della prevenzione incendi;

d) della sicurezza.

Art.350

(Caratteristiche dei combustibili)

1. Per gli impianti termici di potenzialità superiore alle 30.000 Kilocalorie/h (35 Kw), il Comune è titolare della funzione autorizzativa all'uso dei combustibili aventi le caratteristiche previste dalle norme vigenti.
2. Il Comune è inoltre titolare della vigilanza, che esercita con prelievo di campioni di combustibile per il controllo della rispondenza delle sue caratteristiche merceologiche alle norme vigenti.
3. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, il Comune si avvale dell'ARPA la quale, a seguito del riscontro di inottemperanza alle norme, propone al Comune i conseguenti provvedimenti amministrativi.
4. Fatte salve le sanzioni penali previste dalla Legge n.615/1966 e dall'art.674 Codice Penale, la inosservanza alle norme che disciplinano le caratteristiche dei combustibili, quando non sanzionata dalle norme speciali, comporta la sanzione amministrativa di cui all'art.344 del T.U. leggi sanitarie.

Art.351

(Contenimento dei consumi energetici)

1. Il Comune è titolare della funzione di controllo per il contenimento dei consumi energetici che esercita tramite propri uffici oppure tramite organismi esterni con specifica competenza tecnica.
Il controllo accerta, con cadenza almeno biennale, l'effettivo stato di manutenzione e di esercizio degli impianti; per impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 35 Kw, il Comune può definire specifiche procedure di controllo finalizzate alla verifica delle seguenti condizioni: perdite di gas, presenza di CO, caldaie tipo B che prelevano l'aria comburente da locali non idonei (bagni, camere da letto, vani non aerati), canne fumarie a cui confluiscono più fuochi, presenza nel vano di installazione di foro per aerazione, impianti con tubazioni in piombo a valle del misuratore gas, impianti con tubazioni in polietilene a valle del misuratore gas non protette.
2. Il Comune ai sensi dell'art.16, comma 6, del D.Lgs. n.164/2000, ha facoltà di richiedere la sospensione della fornitura di gas, allorché dai controlli risulti la non conformità dell'impianto alle norme sul contenimento dei consumi energetici o a seguito di reiterati rifiuti del responsabile dell'impianto a consentire i controlli previsti.
3. Fatte salve le sanzioni penali e amministrative previste dalle norme speciali, la inosservanza alle norme sul contenimento dei consumi energetici, quando non sanzionata dalle norme speciali, comporta la sanzione amministrativa di cui all'art.344 del T.U. leggi sanitarie.

Art.352

(Prevenzione incendi)

1. La materia della prevenzione degli incendi è disciplinata dal D.M. Interno 16.2.1982 (Attività n.91: Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 Kilocalorie/h (116 Kw).

2. La competenza dei controlli è del Comando Provinciale Vigili del Fuoco per gli impianti di potenzialità superiore a 116 Kw.

Art.353

(Sicurezza degli impianti di riscaldamento)

1. La materia della sicurezza degli impianti di riscaldamento è disciplinata dal D.M. 1.12.1975, Titolo II e il campo di applicazione è costituito da generatori di calore per impianti di riscaldamento ad acqua calda sotto pressione con temperatura non superiore a quella di ebollizione a pressione atmosferica e con potenzialità superiore a 30.000 kilocalorie/h (35 Kw).

2. E' competenza dell'ISPESL l'esame del progetto, la verifica di prima installazione e il rilascio del libretto matricolare.

3. E' competenza dell'Azienda USL la verifica periodica quinquennale di tutti gli impianti centralizzati con potenzialità superiore a 100.000 kilocalorie/h (116Kw) e di quelli con potenzialità superiore a 30.000 kilocalorie/h (35 Kw) se installati in edifici condominiali per i quali vige l'obbligo della nomina dell'amministratore.

4. L'esercizio e la manutenzione degli impianti termici sono attribuiti al proprietario o per esso a un terzo che ne assume la responsabilità. Le operazioni di controllo e manutenzione, conformi alle istruzioni tecniche del costruttore, sono eseguite almeno una volta l'anno da parte di soggetti abilitati ai sensi delle vigenti norme.

5. Le imprese di distribuzione di gas naturale, nei casi di nuovi allacciamenti non industriali e di modifiche degli impianti già allacciati, accertano che gli impianti siano eseguiti e mantenuti in stato di sicurezza per la pubblica incolumità, negando o sospendendo la fornitura di gas nei casi di esito negativo dell'accertamento o di allacciamenti non consentiti.

6. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle vigenti norme in materia.

7. Fatte salve le sanzioni penali e amministrative previste dalle specifiche norme, la inosservanza delle norme in materia di sicurezza degli impianti, se non sanzionata dalle norme speciali, comporta la sanzione amministrativa di cui all'art.344 del T.U. leggi sanitarie.

Sezione X

(PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO NELL'AMBIENTE ESTERNO E ABITATIVO)

Art. 354 : abrogato

Art. 355 : abrogato

Art.356 : abrogato

Art.357 : abrogato

Art.358 : abrogato

Art.359 : abrogato

Art.360 : abrogato

Sezione XI (INDUSTRIE INSALUBRI)

Art.361 (Competenze del Comune)

1. Compete al Comune l'attribuzione delle lavorazioni insalubri alla I o alla II classe dell'elenco approvato dal Ministro della Salute.
2. Compete inoltre al Comune la vigilanza sulle stesse.
3. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni il Comune si avvale dell'Azienda USL.

Art.362 (Classificazione delle industrie insalubri)

1. Chi intende attivare una delle lavorazioni comprese nell'elenco delle industrie insalubri presenta comunicazione scritta al Comune almeno 15 giorni prima dell'avvio dell'attività.
2. Il Comune provvede ad attribuire la lavorazione a una delle due classi di cui al vigente elenco, dandone comunicazione al titolare e tenuto conto che:
 - a) le lavorazioni incluse nella I classe dell'elenco debbono essere collocate all'esterno dell'abitato, fatta eccezione per quelle il cui titolare dimostri l'adozione di speciali cautele idonee a evitare rischi per la salute del vicinato;
 - b) le lavorazioni incluse nella II classe dell'elenco possono essere ubicate nell'abitato con le speciali cautele rese necessarie dalla tutela della salute del vicinato.
3. E' facoltà del Comune vietare l'attivazione di un'industria classificata insalubre o subordinarne l'attivazione a speciali cautele, allorché la stessa costituisca sorgente di pericolo per la salute pubblica.

Art.363

(Vigilanza)

1. Nell'esercizio dell'attività di vigilanza per conto del Comune, l'Azienda USL si avvale per gli accertamenti tecnici ambientali dell'ARPA.
2. Sugli esiti complessivi della vigilanza, l'Azienda USL trasmette periodicamente relazione al Comune.
3. Allorché si riscontrano immissioni in atmosfera, scarichi idrici, rifiuti solidi e liquidi e qualunque altro fattore che costituisca pericolo e comporti rischio per la salute pubblica, chi esercita la vigilanza ne dà sollecita notizia al Comune, proponendo l'adozione degli atti amministrativi, prescrittivi o ordinativi, ritenuti idonei a controllare il fattore di pericolo e a prevenire i danni alla salute pubblica.

Art.364

(Sanzioni)

1. La inosservanza di quanto prescritto dalle vigenti norme in materia è sanzionata ai sensi dell'art.216 del T.U. leggi sanitarie e di altre leggi speciali in materia di inquinamento ambientale.
2. Nei casi di inosservanza delle presenti norme regolamentari, per i quali non siano previste sanzioni dalle norme speciali, si applica la sanzione amministrativa prescritta dall'art. 344 del T.U. leggi sanitarie.

Sezione XII

(CONTROLLO DEI PERICOLI DA INCIDENTI RILEVANTI)

Art.365

(Competenze del Comune)

1. Ai sensi delle norme vigenti in materia di controllo dei pericoli da incidenti rilevanti e in attesa che la Regione individui le autorità competenti titolari delle funzioni amministrative e dei provvedimenti il Comune esercita le seguenti attribuzioni:
 - a) definisce le varianti agli strumenti urbanistici e ai piani territoriali di coordinamento sulla base dei requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione territoriale fissati dal Ministero Lavori Pubblici;
 - b) acquisisce il parere della popolazione interessata, nell'ambito dei procedimenti di formazione degli strumenti urbanistici e dei procedimenti di compatibilità ambientale, nei casi di insediamento di nuovi stabilimenti, modifiche a stabilimenti esistenti che comportino aggravio dei rischi, nuovi insediamenti e infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti;
 - c) riceve dal gestore dello stabilimento o impianto le informazioni di cui all'allegato V del D.Lgs. n.334/1999;

- d) porta a conoscenza della popolazione le informazioni fornite dal gestore relative ai rischi da incidenti rilevanti;
- e) informa le persone, che possono essere coinvolte in caso di incidente, sulle misure di sicurezza da adottare e sulle norme di comportamento da osservare in caso di incidenti rilevanti; tali informazioni sono aggiornate ogni tre anni e comunque ogni qualvolta intervengano modifiche; sono ridiffuse con un intervallo massimo di cinque anni; le informazioni sono inoltre permanentemente a disposizione della popolazione;
- f) riceve dal gestore la comunicazione nel caso di incidente rilevante;
- g) esercita la vigilanza relativamente alle proprie attribuzioni.

2. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, il Comune si avvale dell'ARPA e dell'Azienda USL.

Art.366

(Competenze dell'ARPA)

1. L'ARPA supporta il Comune nell'esercizio delle sue attribuzioni e in particolare:

- a) nella stima e valutazione dei rischi di incidenti rilevanti per il controllo dell'urbanizzazione;
- b) per la informazione alla popolazione;
- c) per la consultazione della popolazione.

Art.367

(Competenze dell'Azienda USL)

1. L'Azienda USL supporta il Comune nella stima e valutazione dei rischi per la salute della popolazione e dei lavoratori, anche ai fini della relativa comunicazione.

Art.368

(Vigilanza)

1. L'ARPA esercita la vigilanza tramite la verifica ispettiva per l'accertamento dell'adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti posta in atto dal gestore e dell'osservanza delle norme in materia.

2. Il controllo interessa tutti gli stabilimenti definiti a rischio rilevante, aventi le caratteristiche di cui al D.Lgs. n.334/1999, secondo una periodicità programmata.

3. L'ARPA effettua la vigilanza :

- a) sull'applicazione delle disposizioni a conclusione dell'attività istruttoria;
- b) sul mantenimento nel tempo delle condizioni di sicurezza.

4. L'Azienda USL procede a verifiche ispettive sul mantenimento delle misure di sicurezza interna nelle aziende.

5. Nel caso di inottemperanza alle norme vigenti in materia e comunque allorché venga riscontrata una situazione di rischio per la salute e la sicurezza della popolazione e dei lavoratori e per l'ambiente, l'ARPA e l'Azienda USL, secondo le rispettive competenze, informano le autorità competenti all'adozione dei provvedimenti amministrativi.

6. L'Azienda USL adotta i provvedimenti di competenza in merito alla sicurezza interna dei lavoratori.

7. Gli organi di vigilanza informano il Comune, tramite rapporto periodico, sui controlli eseguiti e relativi esiti.

Art.369

(Sanzioni)

1. La inottemperanza alle norme vigenti in materia di controllo dei pericoli da incidenti rilevanti comporta l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste dall'art.27 del D.Lgs. n.334/1999.

2. La inosservanza delle norme di legge e del presente regolamento non sanzionate dalle leggi speciali, comporta la sanzione amministrativa di cui all'art.344 del T.U. leggi sanitarie.

Sezione XIII

(GAS TOSSICI)

Art.370

(Competenze del Comune)

1. Il Comune è titolare delle funzioni amministrative concernenti:

- a) l'autorizzazione alla custodia, deposito e impiego o comunque all'utilizzo dei gas tossici;
- b) la vigilanza sulla osservanza delle norme che disciplinano la materia;
- c) la emanazione dei bandi di esame per il conseguimento delle patenti di abilitazione all'uso;
- d) il rilascio della patente di abilitazione all'uso a coloro in possesso del certificato di idoneità;
- e) la revisione quinquennale della patente di abilitazione all'uso;
- f) la istituzione e gestione della matricola delle persone abilitate all'impiego dei gas tossici.

2. Il Comune si avvale dell'Azienda USL per l'istruttoria tecnica finalizzata al rilascio della autorizzazione e per la vigilanza; si avvale inoltre, per il rilascio e la revisione delle patenti di abilitazione all'uso, degli attestati di idoneità rilasciati dalla Commissione esaminatrice per l'abilitazione.

Art.371

(Competenze dell'Azienda USL)

1. L'Azienda USL:

- a) svolge l'istruttoria tecnica per la trasmissione al Comune del parere relativo al rilascio dell'autorizzazione, tramite la Commissione Tecnica Permanente e con il supporto dell'ARPA;

- b) svolge opera di vigilanza programmata o a seguito di richiesta del Comune, con l'eventuale supporto dell'ARPA;
- c) fornisce pareri eventualmente richiesti all'autorità di pubblica sicurezza;
- d) partecipa alla Commissione esaminatrice per l'abilitazione presieduta dal Vice Prefetto;
- e) presiede e gestisce la Commissione Tecnica Permanente.

Art.372

(Obblighi, modalità di impiego, conservazione e trasporto dei gas tossici)

1. Le imprese che impiegano o custodiscono gas tossici acquisiscono autorizzazione del Comune presentando domanda nei modi previsti dalle norme vigenti, fatti salvi i casi non soggetti ad autorizzazione previsti dall'art.62 del R.D. n.147/1927.
2. Le stesse imprese, che intendono impiegare gas tossici in luogo abitato, richiedono licenza all'autorità di pubblica sicurezza.
3. I soggetti addetti alle operazioni di impiego dei gas tossici acquisiscono la specifica patente di abilitazione nei modi previsti e ne chiedono la revisione ogni qual volta disposto dalla competente autorità.
4. Le modalità di impiego, conservazione e trasporto dei gas tossici, sono disciplinate dal R.D. n.147/1927.
5. La produzione, l'impiego e il deposito dei gas tossici è soggetto agli obblighi previsti dalle vigenti norme per le industrie insalubri.

Art.373

(Vigilanza)

1. L'opera di vigilanza sull'osservanza delle norme in materia è svolta dall'Azienda USL quale supporto tecnico alle competenze proprie del Comune.
2. La vigilanza si svolge sia secondo piani programmati dall'Azienda USL e comunicati al Comune, sia a seguito di richiesta del Comune stesso.
3. Periodicamente l'Azienda USL trasmette al Comune relazione sull'attività di vigilanza svolta e relativi risultati.
4. Vengono comunicati sollecitamente i casi in cui l'Azienda USL, a seguito della vigilanza, ritenga ricorrano le condizioni per proporre al Comune provvedimenti prescrittivi od ordinativi, compresa la sospensione o la revoca dell'autorizzazione o dell'abilitazione all'uso.

Art.374

(Sanzioni)

1. Le contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite ai sensi dell'art.69 del R.D. n.147/1927, e, per quanto non previsto dalle norme speciali, con la irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'art.344 del T.U. leggi sanitarie.

Sezione XIV

(PREVENZIONE DELL'ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTRICI, MAGNETICI ED ELETTROMAGNETICI)

Art.375

(Competenze del Comune)

1. Ai sensi delle vigenti norme in materia di prevenzione dell'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, il Comune ha le seguenti attribuzioni:

- a) possibilità di adozione di un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici; in tale ambito il Comune individua gli obiettivi di qualità attraverso criteri localizzativi, standard urbanistici, prescrizioni e incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- b) adeguamento della pianificazione urbanistica ai piani provinciali di localizzazione degli impianti per l'emittenza radiotelevisiva;
- c) autorizzazione degli impianti per l'emittenza radio e televisiva, nei limiti previsti dalle norme vigenti acquisiti i pareri di ARPA e Azienda USL, e, in attesa del piano provinciale, su parere favorevole del Comitato tecnico provinciale;
- d) determinazione del termine del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione degli impianti radio televisivi e di telefonia mobile, in conformità con le procedure dello sportello unico;
- e) approvazione dei piani di risanamento degli impianti radio televisivi presentato dai gestori, sentita la Provincia e acquisiti i pareri di ARPA e Azienda USL;
- f) autorizzazione degli impianti per la telefonia mobile, a seguito della presentazione da parte dei gestori del programma annuale delle installazioni, acquisiti i pareri di ARPA e Azienda USL, nel rispetto dei limiti e dei divieti di localizzazione degli impianti previsti dalle norme;
- g) autorizzazione degli interventi di delocalizzazione degli impianti di telefonia mobile, ai sensi della disciplina regionale, acquisiti i pareri di ARPA e Azienda USL;
- h) valutazione sulla localizzazione degli impianti mobili di telefonia mobile a seguito della presentazione della comunicazione da parte dei gestori, accompagnata dai pareri di ARPA e Azienda USL;
- i) definizione negli strumenti urbanistici, in coerenza con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, dei corridoi per la localizzazione delle linee e impianti elettrici con tensione uguale o superiore a 15.000 volt;
- l) pianificazione urbanistica con individuazione delle fasce di rispetto dalle linee e impianti elettrici con tensione superiore a 15.000 volt, per il perseguimento dell'obiettivo di qualità di 0,2 micro Tesla valutato al ricevitore in prossimità di asili, scuole, ospedali, aree verdi attrezzate, edifici con permanenza di persone non inferiore alle quattro ore giornaliere;
- m) individuazione su indicazione degli enti gestori, delle linee e degli impianti in esercizio che superano i 0,5 micro Tesla al ricevitore e invio dell'elenco delle linee alla Provincia;
- n) espressione di parere in merito ai piani di risanamento degli impianti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica che non rispettano i limiti vigenti presentati dai gestori alle Province.

Art.376

(Competenze dell'ARPA)

1. Sono competenze dell'ARPA la:

- a) valutazione dei livelli di esposizione e del rispetto dei valori limite, in via preventiva, in sede di progetto di linee ed impianti elettrici con tensione dai 5.000 ai 150.000 volt;
- b) valutazione teorica dei campi elettromagnetici generati dagli impianti per l'emittenza radio televisiva e dalle stazioni radio base fisse e mobili di telefonia mobile;
- c) espressione di parere sugli interventi di risanamento degli impianti per l'emittenza radio e televisiva, sulla delocalizzazione degli impianti fissi di telefonia mobile, sui piani di risanamento degli impianti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica con tensione fino a 150.000 volt;
- d) valutazione del rispetto della normativa vigente della documentazione relativa ai piani di sviluppo delle reti di distribuzione dell'energia elettrica con tensione uguale o superiore a 15.000 volt, presentata dagli enti gestori all'Amministrazione provinciale.

Art.377

(Competenze dell'Azienda USL)

1. Sono competenze dell'Azienda USL:

- a) l'espressione del parere igienico - sanitario - edilizio di competenza, sui progetti degli impianti per l'emittenza radio televisiva, sui progetti delle stazioni radio base fisse e mobili di telefonia mobile;
- b) l'espressione del parere igienico - sanitario - edilizio di competenza sugli interventi di risanamento degli impianti per l'emittenza radio e televisiva, sulla delocalizzazione degli impianti fissi di telefonia mobile, sui piani di risanamento degli impianti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica con tensione fino a 150.000 volt.

Art.378

(Vigilanza)

1. Il Comune esercita la funzione di vigilanza e controllo per gli impianti fissi per l'emittenza radio televisiva, per gli impianti di telefonia mobile e per gli impianti per la trasmissione e la distribuzione dell'energia elettrica.

2. Il Comune per l'esercizio delle proprie competenze in tema di vigilanza e controllo si avvale dell'ARPA in ordine alle attività di monitoraggio e misure dei campi elettromagnetici prodotti dagli impianti, nonché delle valutazioni di competenza dell'Azienda USL relativamente alle conseguenze sulla salute umana, con particolare riferimento alla stima e alla valutazione dei rischi sanitari.

3. Il Comune adotta i provvedimenti amministrativi prescrittivi ed ordinativi in presenza di superamento dei limiti di legge e di rischio per la salute pubblica.

4. Nel caso di inosservanza delle prescrizioni contenute negli atti autorizzativi, il Comune ha facoltà di sospendere gli atti autorizzativi stessi per un periodo da uno a quattro mesi e di revocarli in presenza di reiterate violazioni.

Art.379

(Sanzioni)

1. Sono previste sanzioni amministrative a carico:

- a) di chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, supera i limiti di legge nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente o di un impianto che genera campi elettromagnetici ai sensi dell'art. 15 della Legge n.36/2001;
- b) di chiunque violi le misure di tutela dell'ambiente e del paesaggio ai sensi dell'art. 5 della Legge n.36/2001.

2. Sono previste nella misura definita dall'art.17 della L.R. Emilia Romagna n.30/2000, sanzioni amministrative pecuniarie a carico di:

- a) chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, supera i limiti di legge nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente o di un impianto che genera campi elettromagnetici;
- b) chiunque, essendovi tenuto, non provvede a presentare i Piani di Risanamento previsti dalla legge regionale;
- c) chiunque installa impianti per l'emittenza radio e televisiva e per la telefonia mobile senza autorizzazione;
- d) coloro che non rispettano il termine fissato per gli impianti mobili di telefonia mobile;
- e) coloro che non osservano le prescrizioni previste nelle autorizzazioni, fatta salva la facoltà del Comune di sospendere o revocare le autorizzazioni stesse.

3. Per tutte le violazioni al presente regolamento non sancite dalle leggi speciali, si applica la sanzione amministrativa di cui all'art.344 del T.U. leggi sanitarie.

Sezione XV

(LATRINE PUBBLICHE)

Art.380

(Uso e caratteristiche strutturali e funzionali)

1. E' vietato soddisfare le esigenze corporali al di fuori delle latrine destinate al pubblico. Le violazioni sono sanzionate ai sensi dell'art. 344 del Testo Unico leggi sanitarie.

2. Sono rese disponibili al pubblico latrine del tipo tradizionale, automatizzato, vespasiani.

3. Le latrine di tipo tradizionale, organizzate in batterie di w.c. di norma distinte per sesso, trovano collocazione in vani al piano terreno o seminterrato o interrato di edifici esistenti o di nuova costruzione e con accesso dalla pubblica via.

4. I requisiti strutturali sono definiti dal Regolamento Urbanistico Edilizio per le latrine in generale, compresi i requisiti per il superamento all'accesso delle barriere architettoniche, ove questo sia possibile. In ogni complesso, nuovo o ristrutturato, è reso disponibile almeno un servizio a norma handicap. E' ammessa la sola aerazione meccanica con le caratteristiche previste dal Regolamento Urbanistico Edilizio relativamente sia all'estrazione che all'emissione esterna dell'aria.

5. Le pubbliche latrine dispongono di un vano a uso antilatrina per ciascuna batteria di w.c., con orinatoi nel settore maschile e lavamani; questi ultimi sono dotati di sistema di erogazione dell'acqua non manuale, di sapone liquido e attrezzature o materiali uso asciugamano.

6. I w.c. a cacciata d'acqua sono ubicati in singoli box ai quali si accede dall'antilatrina, separati da pareti di altezza non inferiore a m 2,20 e con porte apribili verso l'esterno.

7. E' assicurata la pulizia ambientale giornaliera, anche con ricorso a getto di acqua corrente per cui i pavimenti dell'antilatrina e dei box sono dotati di pilette di scarico; è inoltre assicurata la disinfezione ambientale almeno settimanale. La pulizia con detergenti e disinfettanti delle apparecchiature idricosanitarie è costante nel corso della giornata.

8. In occasione di pubbliche manifestazioni in luogo aperto, sono rese disponibili latrine prefabbricate, (aperte o chiuse) composte da materiali con superficie liscia, lavabile e impermeabile. Il rapporto numerico w.c. / utenti è lo stesso previsto per i locali di pubblico spettacolo.

9. I prefabbricati possono contenere singoli w.c. a cacciata d'acqua o più w.c. organizzati in box; in quest'ultimo caso è presente in ogni prefabbricato un vano antilatrina dotato di lavamani e orinatoi; le caratteristiche dei box sono le stesse delle latrine tradizionali. Nel caso di prefabbricati con w.c. singoli, è assicurata la disponibilità di un prefabbricato dotato di lavamani e orinatoi.

10. Gli scarichi delle latrine prefabbricate sono collegati alla rete fognaria pubblica; qualora ciò non fosse possibile per mancanza della rete fognaria, sono ammesse latrine prefabbricate con trattamento chimico delle deiezioni e con svuotamento e disinfezione dei relativi serbatoi almeno due volte al giorno.

11. La gestione della pulizia e dell'igiene delle latrine prefabbricate è la stessa prevista per le latrine tradizionali.

Sezione XVI

(INCONVENIENTI IGIENICI E DELL'AMBIENTE)

Art.381

(Ambito tematico)

1. Si definiscono inconvenienti igienici le situazioni in cui fattori oggettivamente pericolosi di natura biologica, chimica e fisica determinano stati di degrado o di rischio per la salute, la sicurezza e per l'ambiente, con particolare riferimento a situazioni in cui si riscontri il mancato rispetto di norme tecniche specifiche.

2. In presenza di problematiche soggettive e/o di problematiche non connesse a specifiche carenze normative, si rinvia alle disposizioni privatistiche vigenti in materia, ad esempio alle tutele previste dal codice civile in tema di rapporti di vicinato (v. art. 844 c.c.).

3. abrogato

Art.382

(Competenze del Comune)

1. Ai sensi delle norme speciali vigenti nelle materie disciplinate dal presente regolamento, il Comune esercita le seguenti funzioni :

- a) riceve le segnalazioni di inconveniente igienico, da chiunque presentate;
- b) attiva i procedimenti di verifica avvalendosi degli uffici comunali e degli organi di vigilanza esterni, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, ispirandosi al principio di sussidiarietà;
- c) adotta i provvedimenti amministrativi che rientrano nelle proprie attribuzioni; diversamente trasmette alle autorità competenti la documentazione relativa alla segnalazione e agli accertamenti eseguiti, con gli eventuali provvedimenti proposti dagli organi di vigilanza, informandone i soggetti autori della segnalazione;
- d) esercita la vigilanza sull'osservanza dei provvedimenti adottati di propria competenza;
- e) informa i soggetti autori delle segnalazioni sull'esito degli accertamenti, sugli eventuali provvedimenti adottati nell'ambito delle proprie competenze e sul loro risultato.

2. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, il Comune si avvale, oltre che degli uffici comunali, dell'Azienda USL e dell'ARPA.

Art.383

(Competenze dell'Azienda USL e dell'ARPA)

1. L'Azienda USL e l'ARPA, secondo le rispettive competenze, effettuano le valutazioni e verifiche, anche ispettive, nei casi segnalati dal Comune, trasmettendo a questo i relativi risultati e le proposte di eventuali provvedimenti amministrativi di competenza sia comunale sia di altre autorità.

2. L'Azienda USL e l'ARPA hanno facoltà di ricevere direttamente le segnalazioni di inconvenienti igienici; in tal caso, eseguite le valutazioni e le verifiche di rispettiva competenza, trasmettono al Comune o ad altra autorità competente l'esito degli accertamenti e le proposte di eventuali provvedimenti amministrativi.

3. Azienda USL e ARPA vigilano sull'osservanza dei provvedimenti amministrativi adottati dalle diverse autorità competenti.

Art.384

(Tipologie di inconveniente igienico)

1. Ai fini della prevenzione e controllo dei disagi e dei rischi per la salute, la sicurezza e l'ambiente, visto l'art.14, comma 5, del presente Regolamento relativamente al protocollo di intesa tra Azienda Usl e ARPA che costituisce elemento di riferimento anche nelle sue eventuali variazioni, si considerano di norma le seguenti tipologie e rispettive competenze:

a) di competenza dell'Azienda USL:

1) nelle civili abitazioni:

1.1) problemi di sicurezza degli impianti elettrici, termici centralizzati (potenza oltre 35 KW) e individuali (con esclusione del rumore);

1.2) alterazioni del microclima prodotte da attività produttive confinanti (forni, pizzerie, rosticcerie e simili);

1.3) interventi di demolizione e rimozione di manufatti in cemento-amianto all'interno delle unità abitative;

1.4) accumulo di rifiuti negli spazi comuni condominiali;

2) all'interno di tutti gli edifici :

2.1) spandimenti fognari;

- 2.2) carenze strutturali e funzionali di canne fumarie e di esalazione a servizio di laboratori ed esercizi alimentari per la evacuazione dei prodotti della combustione e della cottura (con esclusione delle emissioni esterne);
- 2.3) presenza di materiali con amianto, fibre minerali artificiali e altre sostanze pericolose;
- 2.4) infestazioni da topi, piccioni, insetti;
- 3) all'interno degli ambienti di lavoro :
 - 3.1) carenze di igiene e sicurezza per i lavoratori dipendenti da mancata ottemperanza alle norme vigenti in materia;
 - 4) in strutture sanitarie, socio sanitarie e socio assistenziali, in comunità educative e scolastiche, in comunità di adulti comprese strutture di prima accoglienza e campi nomadi, nelle strutture recettive in generale:
 - 4.1) malattie infettive diffusive e parassitarie;
 - 4.2) rilevanti carenze di igiene e pulizia;
 - 4.3) carenze assistenziali;
 - 5) con impatto esterno:
 - 5.1) degrado ambientale con proliferazione di insetti e ratti;
 - 5.2) attività artigianali con immissioni esterne (con esclusione del rumore);
 - 5.3) uso di prodotti fitosanitari in prossimità di insediamenti abitativi;
 - 6) con impatto sull'igiene e sicurezza degli alimenti e bevande:
 - 6.1) alterazioni organolettiche (colore, odore, sapore) delle acque interne agli edifici destinate all'uso umano;
 - 6.2) carenze igieniche gestionali nei locali di produzione, deposito, commercializzazione e somministrazione di alimenti e bevande;
 - 6.3) carenze funzionali degli impianti di captazione ed espulsione di fumi, vapori e odori delle cucine dei pubblici esercizi, della ristorazione collettiva scolastica e aziendale;
 - 6.4) alterazione dei caratteri organolettici e carenze di conservazione dei prodotti alimentari posti in commercio o somministrati;
- 7) con impatto sul vicinato da animali:
 - 7.1) allevamenti;
 - 7.2) animali domestici;
 - 7.3) piccioni e altri volatili;
 - 7.4) cani randagi e colonie feline;
 - 7.5) abbandono di carcasse animali;
 - 7.6) morie di pesci nelle acque superficiali.
- b) di competenza dell'ARPA:
 - 1) rumore in ambiente esterno e ambienti di vita (esclusi gli ambienti di lavoro);
 - 2) scarichi fognari di tipo civile all'esterno;
 - 3) scarichi reflui in generale;
 - 4) perdite da cisterne interrato;
 - 5) accumulo di rifiuti in aree abbandonate, pubbliche e private aperte al pubblico, e cortilive;
 - 6) incenerimento di rifiuti all'aperto;
 - 7) emissioni da attività produttive (polveri, gas, vapori, fumi);
 - 8) inquinamento di acque superficiali;
 - 9) campi elettromagnetici.

Art.385

(Sanzioni)

1. Nei casi di inosservanza delle norme generali e speciali che disciplinano le diverse materie e delle disposizioni impartite dalle competenti autorità, si applicano le sanzioni penali e amministrative previste dalle norme stesse.

Sezione XVII (DIVIETO DI FUMO IN DETERMINATI LOCALI)

Art.386 (Locali con divieto di fumo)

1. E' vietato fumare nei seguenti locali e mezzi di trasporto:

a) locali di cui all'art.1 della Legge n.584/1975, anche non aperti al pubblico:

- a1) corsie di ospedali;
- a2) aule delle scuole di ogni ordine e grado, comprese quelle universitarie;
- a3) autoveicoli di proprietà dello Stato, di enti pubblici e di privati concessionari di pubblici servizi per trasporto collettivo di persone;

4) metropolitane;

b) altri locali di cui all'art.1 della Legge n.584/1975:

- b1) locali chiusi di pubblica riunione, di proprietà sia pubblica che privata;
- b2) sale chiuse di spettacolo cinematografico o teatrale;
- b3) sale chiuse da ballo;
- b4) sale corse;
- b5) sale di riunione delle accademie;
- b6) musei, biblioteche e sale di lettura aperte al pubblico;
- b7) pinacoteche e gallerie d'arte pubbliche o aperte al pubblico;

c) locali di cui al D.P.C.M. 14.12.1995:

- c1) aperti al pubblico, nei quali la generalità degli amministratori e degli utenti accede senza formalità e senza bisogno di particolari permessi negli orari stabiliti;
- c2) utilizzati a qualunque titolo dalla pubblica amministrazione e dalle aziende pubbliche per l'esercizio di proprie funzioni istituzionali, sempreché si tratti di locali che in ragione di tali funzioni sono aperti al pubblico;
- c3) utilizzati da privati esercenti di pubblici servizi per l'esercizio delle relative attività;
- c4) gestiti da:
 - c4.1) amministrazioni dello Stato;
 - c4.2) aziende e amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo;
 - c4.3) istituti e scuole di ogni ordine e grado;
 - c4.4) istituzioni educative;
 - c4.5) istituti universitari;
 - c4.6) enti locali e loro consorzi e associazioni;
 - c4.7) enti locali non economici nazionali e locali;
 - c4.8) aziende del Servizio Sanitario Nazionale.

2. Nei luoghi di lavoro la disciplina del divieto di fumo tiene conto dei seguenti principi normativi:

a) tutela della salute, quale diritto dell'individuo e interesse della collettività;

- b) libera iniziativa privata non in contrasto con la sicurezza;
- c) dovere dell'imprenditore a tutelare l'integrità fisica dei prestatori di lavoro;
- d) disponibilità, nei luoghi di lavoro chiusi, di aria salubre in quantità sufficiente anche ottenuta con impianti di aerazione;
- e) rapida eliminazione degli inquinanti contenuti nell'aria respirata che comportino rischio per la salute.

3. Altri locali con estensione del divieto rimessa all'autonomia regolamentare e disciplinare delle amministrazioni e degli enti.

Art.387

(Esenzione dall'obbligo di osservanza del divieto di fumo)

1. I titolari o i conduttori di locali in cui vige il divieto di fumo, possono richiedere al Comune l'esenzione dall'osservanza di tale divieto qualora documentino che i locali interessati sono dotati di impianti di condizionamento o di ventilazione aventi i requisiti tecnici e funzionali prescritti.

2. Il Comune, acquisito il parere dell'Azienda USL che ha facoltà di avvalersi della consulenza dell'ARPA, autorizza o diniega l'esenzione dall'osservanza del divieto.

3. L'autorizzazione alla esenzione è sospesa dal Comune allorché risulti dalla vigilanza, eseguita dall'Azienda USL con l'eventuale supporto tecnico dell'ARPA, che gli impianti non sono funzionanti o non sono condotti in maniera idonea o non sono perfettamente efficienti.

4. Nel caso di ripetute violazioni circa la funzionalità e l'efficienza degli impianti o di singole violazioni ritenute particolarmente gravi, il Comune, sentito il parere delle strutture tecniche di supporto, revoca l'autorizzazione alla esenzione dall'osservanza del divieto.

5. Sono a carico del conduttore dei locali interessati tutte le spese necessarie per la esecuzione dei controlli sugli impianti previsti per la esenzione; le relative tariffe, per accertamenti nell'interesse di privati, sono definite dalla Regione.

Art.388

(Gestione del divieto di fumo)

1. Ai fini dell'applicazione delle norme relative al divieto di fumo, le amministrazioni e gli enti pubblici interessati esercitano i loro poteri amministrativi, regolamentari e disciplinari, nell'ambito dei propri uffici e strutture, nonché i loro poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sulle aziende e istituzioni da esse dipendenti e sulle aziende private esercenti servizi pubblici, anche sanitari, in regime di concessione o di appalto o di convenzione o accreditamento.

2. A tal fine le amministrazioni ed enti pubblici interessati adottano specifici regolamenti interni, anche ai fini della individuazione delle aree e locali soggetti al divieto di fumo e della determinazione dei criteri per la designazione dei funzionari incaricati della vigilanza.

3. Nei locali in cui si applica il divieto di fumo sono esposti cartelli con le indicazioni di divieto di fumo e relativa norma; la sanzione per i trasgressori; il soggetto cui spetta la vigilanza circa l'osservanza del divieto; l'autorità cui compete l'accertamento delle infrazioni.

4. Nei luoghi di lavoro non aperti al pubblico sono previsti, se richiesti dai prestatori d'opera, locali riservati ai fumatori dotati di impianti meccanici di areazione idonei ad assicurare la qualità dell'aria in rapporto al fumo di tabacco.

Art.389

(Educazione alla salute, informazione e comunicazione dei rischi)

1. Ai fini della prevenzione delle malattie dovute al fumo di tabacco e delle riduzione della morbosità e mortalità correlate, il Comune, in collaborazione con le strutture del Servizio Sanitario Nazionale, promuove gli interventi di cui agli articoli 6 e 19 del presente regolamento, secondo gli indirizzi determinati dalla Giunta Regionale E.R..

Art.390

(Vigilanza)

1. I dirigenti delle strutture amministrative e di pubblico servizio individuano con provvedimento formale i funzionari incaricati di provvedere alla vigilanza sulla osservanza del divieto di fumo nei locali indicati nei rispettivi regolamenti, di procedere alla contestazione delle infrazioni nei suddetti locali, di verbalizzare le infrazioni e di riferirne all'autorità competente per l'accertamento.

2. Nei locali condotti da soggetti privati è individuato il responsabile della struttura o il dipendente o il collaboratore preposto per il richiamo dei trasgressori alla osservanza del divieto e alla segnalazione delle infrazioni ai pubblici ufficiali o agenti competenti.

Art.391

(Sanzioni)

1. I trasgressori alle disposizioni che vietano il fumo nei locali previsti dalle norme, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25 a Euro 250, ai sensi dell'art.7 della Legge n.584/1975 come modificato dall'art.52, comma 20, della Legge n.448/2001; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni.

2. Coloro cui spetta per legge, regolamento o disposizione di autorità assicurare il divieto di fumo nei locali chiusi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art.386, nonché i conduttori dei locali di cui alla lettera b) del medesimo articolo, che non ottemperano alle disposizioni di cui all'art.388, comma 3 e all'art.390, sono soggetti al pagamento di una somma da Euro 200 a Euro 2.000, aumentata della metà allorché la violazione è avvenuta in locali con autorizzazione alla esenzione dal divieto di fumo, i cui impianti di condizionamento o ventilazione non sono funzionanti o non condotti in maniera idonea o non perfettamente efficienti.

3. Per le violazioni al presente regolamento in materia di divieto di fumo, non sanzionate dalle norme speciali, si applica la sanzione pecuniaria da un minimo di Euro 2,07 a un massimo di Euro 103,29 ai sensi dell'art. 344 del T.U. leggi sanitarie.

4. Qualora il pagamento della sanzione pecuniaria non sia avvenuto nei termini temporali fissati dalla legge, gli accertatori, ai fini dell'adozione della ordinanza-ingiunzione da parte della competente autorità, trasmettono rapporto al Prefetto, oppure alla Regione se l'infrazione è avvenuta nell'ambito di attività attribuite alle competenze regionali oppure all'Ufficio Provinciale della M.C.T.C. se la violazione è stata rilevata nell'ambito dei servizi di trasporto pubblico rientranti nella competenza statale (con esclusione dell'ambito di competenza delle F.S.), oppure agli Uffici di Sanità Marittimo, Aerea e di Frontiera o agli Uffici di Confine, Porto, Aeroporto, Dogana quando le violazioni siano state rilevate negli ambiti di rispettiva competenza.

5. I proventi delle sanzioni pecuniarie spettano allo Stato nei casi in cui il provvedimento sanzionatorio (ordinanza-ingiunzione) è adottato dal Prefetto o altra autorità statale, alla Regione o agli Enti Locali, se a ciò delegati, allorché la violazione rientri nelle competenze regionali; tale ripartizione sussiste anche nel caso di pagamento in misura ridotta, qualunque sia stato l'organo accertatore.

Sezione XVIII

(DIRITTO DEI CITTADINI ALL' INFORMAZIONE E ALLA PARTECIPAZIONE IN MATERIA AMBIENTALE)

Art.392

(Strumenti relativi al diritto all'informazione in materia ambientale)

1. Il diritto all'informazione in materia ambientale viene garantito attraverso lo sviluppo di azioni mirate e l'utilizzo di specifici strumenti quali :

- a) la diffusione delle informazioni sullo stato dell'ambiente e degli obiettivi del Piano Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile;
- b) la pubblicazione della comunicazione di avvio della procedura di V.I.A.;
- c) l'attivazione di un servizio di informazione ai cittadini presso l'articolazione organizzativa del Comune competente in ordine alla gestione delle procedure relative alla V.I.A.;
- d) la realizzazione di campagne di informazione mirate e la coproduzione di programmi televisivi in materia;
- e) la predisposizione di relazioni ambientali di settore.

2. In relazione alla realizzazione delle attività di cui al precedente comma 1, lett. e) , il Comune predispone la Relazione annuale sulla qualità dell'aria e , sulla base delle rilevabili esigenze informative, la Relazione sullo stato dell'ambiente nel territorio comunale, la Relazione sull'inquinamento acustico e la Relazione sulla qualità delle acque.

Art.393

(Strumenti relativi al diritto alla partecipazione in materia ambientale)

1. Il diritto alla partecipazione del singolo cittadino in attività e procedimenti in materia ambientale viene esercitato attraverso l'utilizzo di strumenti specifici, nel rispetto delle forme e secondo le procedure previste dalla normativa vigente, quali

- a) la formulazione di osservazioni e pareri, anche con riferimento alla procedura di screening dell'opera soggetta a valutazione di impatto ambientale;
- b) la partecipazione al procedimento amministrativo, per la tutela di posizioni soggettive individuali;
- c) la presentazione di istanze, petizioni e proposte, finalizzate alla realizzazione di azioni di tutela di interessi collettivi;
- d) l'attivazione di procedure volte all'effettuazione di consultazioni popolari e referendum consultivi;
- e) l'esercizio del diritto di accesso agli atti;
- f) il ricorso al difensore civico.

2. Il diritto alla partecipazione collettiva in attività e procedimenti in materia ambientale viene esercitato nel rispetto delle forme e secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

Titolo IV

(DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE)

Capo I

(DISPOSIZIONI INTERPRETATIVE E ATTUATIVE)

Art.394

(Riferimenti normativi)

1. Quando gli articoli del presente Regolamento fanno riferimento a disposizioni statali e regionali di legge o regolamentari, il riferimento si intende effettuato alle disposizioni vigenti, così come eventualmente modificate o integrate anche dopo l'entrata in vigore del Regolamento stesso.

Art.395

(Adeguamento automatico)

1. Le prescrizioni del presente Regolamento si intendono adeguate e innovate per effetto delle eventuali disposizioni statali o regionali di rango superiore intervenute nell'ordinamento.

Art.396

(Entrata in vigore ed abrogazione di disposizioni incompatibili)

1. Il presente Regolamento entra in vigore a far data dall'intervenuta esecutività della deliberazione approvativa.

2. All'entrata in vigore del presente Regolamento, il "Regolamento di igiene" approvato con Deliberazione Commissariale O.d.g. n. 1139 del 12 ottobre 1939, approvata dalla Giunta Provinciale Amministrativa in seduta del 31 gennaio 1940 e le successive deliberazioni consiliari di aggiornamento O.d.G. n.238 del 28 settembre 1975, O.d.G. n.132 del 23 aprile 1980, O.d.G. n.230 del 28 luglio 1989 e O.d.G. n. 37 del 12 febbraio 1996, sono abrogati.

3. Tutte le disposizioni contenute in Regolamenti del Comune di Bologna incompatibili con le norme del presente Regolamento sono abrogate.

ALLEGATO A
FARMACOVIGILANZA (Art.73)

Scheda di segnalazione di sospetta reazione avversa da farmaci a uso umano

SCHEDA DI SEGNALAZIONE DI SOSPETTA REAZIONE AVVERSA <i>(da compilarsi a cura del medico o farmacista)</i>					
1. INIZIALI PAZIENTE	2. ETA'	3. SESSO	4. DATA INSORGENZA REAZIONE	5. ORIGINE ETNICA	6. CODICE MINISTERO SANITA'
7. DESCRIZIONE DELLE REAZIONI ED EVENTUALE DIAGNOSI*				8. GRAVITA' DELLA REAZIONE	
				Morte Ha provocato o ha prolungato l'ospedalizzazione	
				Ha provocato invalidità grave o permanente	
				Ha messo in pericolo la vita del paziente	
				10. ESITO	
* Se il segnalatore è un farmacista, riporti soltanto la descrizione della reazione avversa, se è un medico anche l'eventuale diagnosi				RISOLTA	
				RISOLTA CON POSTUMI	
9. ESAMI STRUMENTALI E/O DI LABORATORIO RILEVANTI				PERSISTENTE	
				MORTE:	
11. SPECIFICARE SE LA REAZIONE E' PREVISTA NEL FOGLIO ILLUSTRATIVO				DOVUTA ALLA REAZIONE AVVERSA	
SI		NO		IL FARMACO POTREBBE AVER CONTRIBUITO	
COMMENTI SULLA RELAZIONE TRA FARMACO E REAZIONE				NON DOVUTA AL FARMACO	
				CAUSA SCONOSCIUTA	

SCHEDA DI SEGNALAZIONE DI SOSPETTA REAZIONE AVVERSA <i>(da compilarsi a cura del medico o farmacista)</i>			
INFORMAZIONI SUL FARMACO			
12. FARMACO SOSPETTO (I)		13. LA REAZIONE E' MIGLIORATA DOPO LA	
(NOME SPECIALITA' MEDICINALE)*		SOSPENSIONE DEL FARMACO?	
A)		SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
B)			
C)			
*nel caso di prodotti biologici, indicare il numero di lotto			
14. DOSAGGIO (I)	15. VIA DI SOMMINISTRAZIONE	16. DURATA DELLA TERAPIA	17. RIPRESA DEL FARMACO
GIORNALIERO (I)		DAL	
		AL	
A)	A)	A)	SI NO
B)	B)	B)	RICOMPARSA DEI SINTOMI
C)	C)	C)	SI NO
18. INDICAZIONI PER CUI IL FARMACO E' STATO USATO			
19. FARMACO (I) CONCOMITANTE (I) E DATA(E) DI SOMMINISTRAZIONE			
20. CONDIZIONI CONCOMITANTI E PREDISponentI		21. LA SCHEDA E' STATA INVIATA ALLA:	
		AZIENDA PRODUTTRICE USL	
		DIREZIONE SANITARIA	
		MINISTERO DELLA SANITA'	
INFORMAZIONE SUL SEGNALATORE			
22. FONTE Ospedaliero		23. NOME ED INDIRIZZO DEL MEDICO O FARMACISTA	
Medico di base <input type="checkbox"/>	Farmacista <input type="checkbox"/>	N. ISCRIZIONE ORDINE PROFESSIONALE-PROVINCIA	
Specialista <input type="checkbox"/>	Altro <input type="checkbox"/>		
24. DATA COMPILAZIONE		25. FIRMA	
26. CODICE USL		27. FIRMA RESPONSABILE	

Allegato B

Farmacovigilanza (Art. 78)

Scheda di segnalazione di sospetta reazione avversa da farmaci a uso veterinario

SEGNALAZIONE DI SOSPETTA REAZIONE AVVERSA – MEDICINALI VETERINARI

Alla AZIENDA USL CITTA' DI BOLOGNA - SERVIZIO VETERINARIO

PRODOTTO SOMMINISTRATO

Nome _____

Numero registrazione _____ Numero Lotto _____

Forma farmaceutica e confezione _____

Ditta farmaceutica _____

Data di scadenza del prodotto _____

Principio attivo _____ Eccipienti _____

Luogo e data del trattamento _____

Dose e via di somministrazione _____

Durate del trattamento _____

Diagnosi / Motivo del trattamento _____

Persona che ha somministrato il farmaco

Veterinario ☐

Proprietario dell'animale ☐

Altri ☐

ANIMALE

Specie _____ Razza _____ Sesso _____ Età _____ Peso _____

Stato fisiologico _____

Numero degli animali trattati _____ Numero delle reazioni _____ Numero degli animali morti _____

Natura della reazione

Precedenti manifestazioni di reazione al prodotto

SI ☐

NO ☐

Tempo intercorso tra il trattamento e la reazione _____

Altri farmaci usati _____

Eventuali analisi di laboratorio _____

Terapia effettuata contro l'effetto avverso _____

AUTORE DELLA SEGNALAZIONE

Cognome e nome _____ telefono _____

Indirizzo _____

DATA _____

FIRMA _____

Notifica di malattia infettiva (Art. 126)

SCHEDE DI NOTIFICA DI MALATTIA INFETTIVA

Si informa il Servizio d'Igiene Pubblica che _____.

(sesso ☐ M ☐ F) nato a Bologna / il / / ,
cancellare se diverso

codice SSN _____ (USL _____ Regione ER)
cancellare se diverso

residente in comune di Bologna / (), di cittadinanza italiana /
cancellare se diverso prov. cancellare se diverso

via _____ n. _____

con domicilio abituale (se diverso dalla residenza) in comune di Bologna / ()
cancellare se diverso prov.

via _____ n. _____

professione _____ n° telefono _____

sospetta ☐

è affetto da _____ accertata ☐
se TBC indicare la sede anatomica barare la voce che ricorre

(In caso di notifica di malattia sospetta, se la diagnosi sarà accertata dovrà seguire una nuova notifica)

Data di inizio dei primi sintomi del presente episodio ____/____/____

Comune dove si sono manifestati i primi sintomi _____

Comune presunto del contagio _____

Presumibili luogo e fonte del contagio _____*

Precedente vaccinazione contro la malattia (se esiste): non vaccinato / non noto / vaccinato
cancellare le voci che non ricorrono

se vaccinato: dose __, data ultima dose __/__/__, luogo _____, tipo di vacc. _____

Ricovero in luogo di cura: no / si (luogo _____)

Criteri e ricerche diagnostiche:

Clinica

Microbiologia: esame diretto
esame colturale

Intradermoreazione

Radiologia

Sierologia

altro:

[illegible]

Permanenza all'estero nei due mesi precedenti alla comparsa dei sintomi: luogo e periodo: _____

Tipo e recapito delle collettività frequentate dal Paziente (scuola, azienda, comunità...): _____

Altre notizie rilevanti: _____

Firma del medico notificatore	Recapito	Telefono	Timbro del medico o del Servizio	Data
-------------------------------	----------	----------	----------------------------------	------

Allegato D
PROVVEDIMENTI E MISURE DI VIGILANZA IGIENICO SANITARIA E DI PREVENZIONE
 PROFILASSI CONTUMACIALE DELLE SALMONELLOSI NON TIFOIDEE - SALMONELLOSI MINORI (Artt. 129 e 135)
 SALMONELLOSI NON TIFOIDEE (O "ANIMALI", O "MINORI")

STRUTTURA	CASO INDICE	PROVVEDIMENTI SUL CASO INDICE	DISPOSIZIONI PER CONTATTI ALL'INTERNO DELLA COLLETTIVITÀ	DISPOSIZIONI PER I CONVIVENTI
1. Nido, Materna e Comunità ospitanti minori Handicappati mentali	Minore ammalato	<p>- Allontanamento fino a guarigione clinica (feci formate).</p> <p>- Esecuzione di almeno 2 coproculture distanziate di almeno 24 ore l'una dall'altra e a 48 ore dalla fine di un eventuale trattamento antibiotico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se negative: riammissione senza altre misure di sorveglianza; • se almeno una risulta positiva: riammissione con monitoraggio della Comunità e del caso indice; • il caso indice deve effettuare almeno 2 coproculture al mese fino alla negativizzazione di 2 coproculture consecutive. • la Struttura deve essere controllata per valutare i "livelli igienici" e le corrette pratiche igieniche. • Il bambino deve essere accompagnato in bagno dal personale di servizio, che dovrà controllare la scrupolosa osservanza delle norme igieniche. I servizi igienici dovranno essere sottoposti a pulizia e disinfezione dopo l'uso. <p>- La riammissione del caso è a cura della Pediatria di Comunità.</p> <p>- Inchiesta epidemiologica.</p>	<p>- Sorveglianza sanitaria per 7 gg. Dall'ultimo contatto con il caso indice.</p> <p>- Coprocultura soltanto ai bambini ed al personale che in tale periodo presentano una sintomatologia di tipo enterocolitico, compatibile con l'infezione del caso indice.</p> <p>- Il contatto sintomatico, sottoposto a coprocultura, viene allontanato dalla collettività fino a guarigione clinica (feci formate).</p> <p>- La riammissione dei contatti, sintomatici, è subordinata alla guarigione clinica (feci formate) certificata dalla Pediatria di Comunità. Fino ad esito della coprocultura, si applicano le misure cautelative previste per il caso indice.</p> <p>- Ai soggetti riscontrati positivi all'esame coproculturale, si applicano le disposizioni previste per il caso indice.</p> <p>- Educazione sanitaria al personale sulle misure e sui comportamenti utili ad evitare la diffusione interumana, diretta o indiretta, degli enteropatogeni.</p>	<p>- Sorveglianza sanitaria per 7 gg. e ricerca della eventuale fonte infettante.</p> <p>- Coprocultura ai conviventi che in tale periodo presentano una sintomatologia di tipo enterocolitico, compatibile con l'infezione del caso indice.</p> <p>- Se i conviventi sono alimentaristi addetti a mansioni a rischio (cuochi e personale di cucina addetto a manipolazione di alimenti, addetti a pasticcerie, gelaterie, rosticcerie, preparazione di ripieni) oppure addetti all'assistenza sanitaria in reparti a maggior rischio (neonatologia, Pediatria e terapia intensiva) vengono sottoposti a coprocultura in ogni caso.</p> <p>- I conviventi sintomatici vengono allontanati dalla comunità fino a guarigione clinica (feci formate) se frequentano nido, materna e comunità per minori handicappati mentali, se sono alimentaristi addetti alle mansioni a rischio di cui sopra, se sono addetti all'assistenza sanitaria nei reparti a maggior rischio di cui sopra.</p> <p>- Ai soggetti sintomatici riscontrati positivi all'esame coproculturale, si applicano le disposizioni previste per il caso indice. Ai soggetti asintomatici riscontrati positivi all'esame coproculturale, si applicano le disposizioni previste per il portatore.</p>

STRUTTURA	CASO INDICE	PROVVEDIMENTI SUL CASO INDICE	DISPOSIZIONI PER CONTATTI ALL'INTERNO DELLA COLLETTIVITÀ	DISPOSIZIONI PER I CONVIVENTI
				<p>- La riammissione è a cura della Pediatria di Comunità o del Dipartimento di Prevenzione o della Direzione Sanitaria a seconda della tipologia del convivente.</p> <p>- Educazione sanitaria.</p>
2. Nido, Materna e Comunità ospitanti minori; Handicappati mentali	Personale insegnante o ausiliario, ammalato	<p>- Allontanamento fino a guarigione clinica (feci formate);</p> <p>- Esecuzione di almeno 2 coproculture distanziate di almeno 24 ore l'una dall'altra e a 48 ore dalla fine di un eventuale trattamento antibiotico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se negative: riammissione senza altre misure di sorveglianza; • se almeno una risulta positiva: riammissione con monitoraggio della Comunità e del caso indice. <p>- Il caso indice deve effettuare almeno 2 coproculture al mese fino alla negativizzazione di 2 coproculture consecutive.</p> <ul style="list-style-type: none"> • I servizi igienici dovranno essere sottoposti a pulizia e disinfezione dopo l'uso. • Educazione sanitaria sulle misure e sui comportamenti utili ad evitare la diffusione interumana degli enteropatogeni. <p>- La riammissione del caso è a cura della Pediatria di Comunità.</p> <p>- Inchiesta epidemiologica.</p>	<p>- Sorveglianza sanitaria per 7 gg. Dall'ultimo contatto con il caso indice.</p> <p>- Coprocultura soltanto ai bambini ed al personale che in tale periodo presentano una sintomatologia di tipo enterocolitico, compatibile con l'infezione del caso indice.</p> <p>- Il contatto sintomatico, sottoposto a coprocultura, viene allontanato dalla collettività fino a guarigione clinica (feci formate).</p> <p>- La riammissione dei contatti sintomatici, è subordinata alla guarigione clinica (feci formate) certificata dalla Pediatria di Comunità. Fino ad esito della coprocultura, si applicano le misure cautelative previste per il caso indice.</p> <p>- Ai soggetti riscontrati positivi all'esame coproculturale, si applicano le disposizioni previste per il caso indice.</p> <p>- Educazione sanitaria sulle misure e sui comportamenti utili ad evitare la diffusione interumana degli enteropatogeni.</p>	<p>Come al punto 1</p> <p>-</p>
3. Scuola Elementare, Media, Superiori	Alunno e/o personale (insegnante e ausiliario) ammalato	<p>- Allontanamento fino a guarigione clinica (feci formate).</p> <p>- Educazione sanitaria.</p> <p>- La riammissione del caso è a cura della</p>	<p>- Sorveglianza sanitaria per 7 gg., se si sospetta esposizione a fonte comune.</p> <p>- Il contatto sintomatico, se si sospetta esposizione a fonte comune, viene sottoposto a coprocultura e allontanato dalla collettività fino</p>	<p>Come al punto 1</p>

STRUTTURA	CASO INDICE	PROVVEDIMENTI SUL CASO INDICE	DISPOSIZIONI PER CONTATTI ALL'INTERNO DELLA COLLETTIVITÀ	DISPOSIZIONI PER I CONVIVENTI
		<p>Pediatria di Comunità.</p> <p>- Inchiesta epidemiologica.</p>	<p>a guarigione clinica (feci formate).</p> <p>-La riammissione dei contatti sintomatici, è subordinata alla guarigione clinica (feci formate) certificata dalla Pediatria di Comunità. Fino ad esito della coprocultura si applicano le misure cautelative previste per il caso indice.</p> <p>- Educazione sanitaria.</p>	
4. Qualsiasi	Alimentarista ammalato	<p>Per tutti gli alimentaristi:</p> <p>- inchiesta epidemiologica;</p> <p>- allontanamento fino a guarigione clinica (feci formate);</p> <p>Per gli alimentaristi addetti a mansioni a rischio (cuochi e personale di cucina addetto a manipolazione di alimenti, addetti a pasticcerie, gelaterie, rosticcerie, preparazione di ripieni):</p> <p>- Esecuzione di almeno 2 coproculture distanziate di almeno 24 ore l'una dall'altra e a 48 ore dalla fine di un eventuale trattamento antibiotico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se negative: riammissione senza altre misure di sorveglianza • se almeno una risulta positiva: riammissione se: <p>- viene verificata la conoscenza delle misure ed dei comportamenti igienico sanitari utili ad evitare la diffusione interumana, diretta o indiretta, degli enteropatogeni;</p> <p>- risulta soddisfacente la valutazione igienico sanitaria del contesto lavorativo;</p> <p>- il soggetto si sottopone a monitoraggio tramite coproculture fino alla negativizzazione di due coproculture consecutive.</p>	<p>- Se emergono elementi che orientano verso una esposizione comune all'infezione: coprocultura ai soggetti addetti a mansioni a rischio. Se il contatto, sottoposto a coprocultura, è sintomatico, viene allontanato dal luogo di lavoro fino a guarigione clinica (feci formate). La riammissione al luogo di lavoro è a cura del Dipartimento di Prevenzione per gli addetti a mansioni a rischio, a cura del medico curante per tutti gli altri.</p> <p>- Ai contatti sintomatici risultati positivi alla coprocultura, si applicano le disposizioni previste per il caso indice, ai contatti asintomatici risultati positivi alla coprocultura, si applicano le disposizioni previste per l'alimentarista portatore sano (paragrafo 5).</p>	- Come al punto 1.

STRUTTURA	CASO INDICE	PROVVEDIMENTI SUL CASO INDICE	DISPOSIZIONI PER CONTATTI ALL'INTERNO DELLA COLLETTIVITÀ	DISPOSIZIONI PER I CONVIVENTI
		- Le azioni finalizzate alla riammissione dell'alimentarista sono a cura del Dipartimento di prevenzione per gli addetti a mansioni a rischio, a cura del medico curante per tutti gli altri.		
5. Qualsiasi	Portatore sano alimentarista addetto a mansioni a rischio: cuochi e personale di cucina addetto alla manipolazione di alimenti, addetti a pasticcerie, gelaterie, rosticcerie, preparazione di ripieni	<p>Mantenimento nella mansione se:</p> <ul style="list-style-type: none"> - risulta soddisfacente la conoscenza delle misure ed dei comportamenti igienico sanitari utili ad evitare la diffusione interumana, diretta o indiretta, degli enteropatogeni; - risulta soddisfacente la valutazione igienico sanitaria del contesto lavorativo; - il soggetto si sottopone a monitoraggio tramite coproculture fino alla negativizzazione di due coproculture consecutive. - Le azioni finalizzate al mantenimento nella mansione sono a cura del Dipartimento di prevenzione. 	- Nessun provvedimento.	- Se conviventi alimentaristi addetti a mansioni a rischio (cuochi e personale di cucina addetto alla manipolazione di alimenti, addetti a pasticcerie, gelaterie, rosticcerie, preparazione di ripieni): coprocultura. Qualora positiva: vedi caso indice punto 5.
6. Strutture sanitarie di ricovero	Addetto all'assistenza sanitaria ammalato; alimentarista operante nelle strutture sanitarie ammalato	<ul style="list-style-type: none"> - Allontanamento fino a guarigione clinica (feci formate). - Esecuzione di almeno 2 coproculture distanziate di almeno 24 ore l'una dall'altra e a 48 ore dalla fine di un eventuale trattamento antibiotico: <ul style="list-style-type: none"> • se negative: riammissione senza altre misure di sorveglianza. - se almeno una risulta positiva: riammissione se: <ul style="list-style-type: none"> - risulta soddisfacente la conoscenza delle misure e dei comportamenti igienico sanitari utili ad evitare la diffusione interumana, diretta o indiretta, degli enteropatogeni; - il soggetto si sottopone a monitoraggio tramite 	<ul style="list-style-type: none"> - Se emergono elementi che orientano verso una esposizione comune all'infezione: coprocultura ai soggetti addetti a mansioni a rischio. - Se il contatto, sottoposto a coprocultura, è sintomatico, viene allontanato dal luogo di lavoro fino a guarigione clinica (feci formate). La riammissione al luogo di lavoro è a cura della Direzione Sanitaria. - Ai contatti sintomatici risultati positivi alla coprocultura, si applicano le disposizioni previste per il caso indice. Ai contatti asintomatici risultati positivi alla coprocultura, si applicano le disposizioni previste per il portatore sano (paragrafo 7). 	- Come al punto 1.

STRUTTURA	CASO INDICE	PROVVEDIMENTI SUL CASO INDICE	DISPOSIZIONI PER CONTATTI ALL'INTERNO DELLA COLLETTIVITÀ	DISPOSIZIONI PER I CONVIVENTI
		coproculture fino alla negativizzazione di due coproculture consecutive. Le azioni finalizzate alla riammissione sono a cura della Direzione Sanitaria della struttura - Inchiesta epidemiologica		
7. Strutture sanitarie di ricovero	Addetto all'assistenza sanitaria portatore asintomatico; alimentarista operante nelle strutture sanitarie portatore asintomatico	- Per gli addetti alle mansioni a maggior rischio (assistenza nei reparti di neonatologia, Pediatria e di terapia intensiva) mantenimento nella mansione se: - risulta soddisfacente la conoscenza delle misure e dei comportamenti igienico sanitari utili ad evitare la diffusione interumana, diretta o indiretta, degli enteropatogeni; - il soggetto si sottopone a monitoraggio tramite coproculture fino alla negativizzazione di due coproculture consecutive. - Le azioni finalizzate al mantenimento nella mansione sono a cura della Direzione Sanitaria della struttura.	- Nessun provvedimento	- Educazione sanitaria

In tutti i casi:

- Se sono presenti più casi correlabili tra loro, si adotteranno i provvedimenti diagnostici, contumaciali e organizzativo - strutturali conseguenti agli esiti dell'indagine epidemiologica.
- Coproculture ai contatti asintomatici possono essere comunque richieste ai fini conoscitivi e di controllo di una eventuale epidemia.

ALLEGATO E
PROTOCOLLO OPERATIVO PER LA PREVENZIONE DELLE MALATTIE INFETTIVE DA TATUAGGIO E PIERCING
(Art. 136)

Art. 1
(Definizioni)

1. Ai fini del presente protocollo operativo si intende per:
- a) Tatuaggio: colorazione permanente attraverso la introduzione o penetrazione sottocutanea o intradermica di pigmenti mediante aghi cavi, al fine di formare figure o disegni indelebili;
 - b) Piercing: inserimento, con trattamento cruento, di anelli e metalli di diversa forma e fattura in varie zone del corpo.

Art. 2
(Procedure)

1. Al fine della prevenzione delle malattie infettive, sono rispettate le seguenti indicazioni di controllo:
- a) l'articolazione dei locali ove si svolgono le attività prevede distinti vani per i procedimenti, l'attesa, la pulizia e bonifica dei materiali (sterilizzazione, disinfezione ad alto livello), la conservazione del materiale pulito e sterilizzato, oltre ad almeno un servizio igienico;
 - b) nel vano ove si eseguono i procedimenti e in quello di pulizia e bonifica dei materiali è assicurata la presenza di lavello con acqua corrente fredda e calda;
 - c) pavimenti e pareti dei locali, fino a un'altezza di almeno m 2, sono costituiti o rivestiti da materiali che assicurino superfici lisce e impermeabili;
 - d) prima di ogni procedimento, l'operatore procede alla valutazione dello stato della cute per accertarne la integrità, escludendo di procedere nei casi in cui risultino in particolare lesioni cutanee o mucose o da ustione;
 - e) in tutte le fasi del procedimento, indipendentemente dal rischio di esposizione al sangue, gli operatori indossano guanti in lattice sterili monouso;
 - f) sono privilegiati i materiali monouso che, dopo l'utilizzo, sono eliminati secondo le norme vigenti in materia di rifiuti sanitari;
 - g) sono predisposti e resi disponibili agli organi di controllo i protocolli per la sterilizzazione e la disinfezione ad alto livello.

Art. 3
(Lavaggio delle mani e misure di barriera)

- 1. Prima di ogni procedimento e al termine di questo è eseguito accurato lavaggio delle mani con antisettico, fatto comunque salvo l'uso dei guanti sterili.
- 2. Sono osservate le vigenti norme in materia di protezione del personale addetto al rischio di esposizioni biologiche accidentali, anche tramite maschere e occhiali.
- 3. Nel corso dei procedimenti, il personale addetto indossa camici sterili monouso.

Art. 4
(Decontaminazione e disinfezione dello strumentario)

- 1. Lo strumentario usato non monouso è sottoposto a sterilizzazione con il calore oppure a disinfezione ad alto livello.
- 2. Prima della sterilizzazione o disinfezione ad alto livello, i materiali usati sono sottoposti ad accurata pulizia.
- 3. La sterilizzazione con il calore è eseguita a vapore (autoclave a 121°C per 20 minuti) oppure a secco (stufa a 170°C per 2 ore).

4. La disinfezione chimica ad alto livello (ipoclorito di sodio alla concentrazione di 5000 ppm oppure glutaraldeide al 2%) è limitata ai casi in cui, per le caratteristiche degli strumenti da trattare, non è possibile realizzare la sterilizzazione.

5. Il materiale trattato con disinfettanti chimici è accuratamente lavato e asciugato prima del riuso.

6. Nell'uso dei disinfettanti chimici si applicano le norme di sicurezza previste dal D.Lgs. n. 626/1994 e successive integrazioni e modifiche.

Art. 5 (Decontaminazione degli schizzi di sangue)

1. Il sangue in piccole quantità visibili è rimosso dalle superfici che sono successivamente decontaminate con disinfettanti chimici.

2. Nei casi di consistenti quantità di sangue, la superficie imbrattata è innanzi tutto cosparsa, prima della pulizia, con disinfettanti solidi (dicloro-isocianurato in polvere o granuli) o liquidi (composti di cloro), indi pulita e successivamente decontaminata con disinfettante chimico.

3. In tutti i casi, durante la pulizia e decontaminazione delle superfici imbrattate da sangue, sono indossati guanti da parte degli operatori addetti.

Art. 6 (Misure per aghi, strumenti taglienti e sostanze da utilizzare)

1. Gli aghi e strumenti taglienti sono monouso.

2. Nei casi in cui non possano essere monouso, per caratteristiche specifiche che condizionino il risultato, sono sottoposti a sterilizzazione con calore dopo ogni impiego.

3. Nel caso di materiali diversi da aghi e strumenti taglienti, non trattabili con il calore, dopo il loro uso sono sottoposti a disinfezione ad alto livello.

4. Allorché si ricorra ad apparecchiature per tatuaggio (electric tattoo gun) con aghi multipli, è necessario che:

- a) la testata su cui sono montati gli aghi venga sterilizzata con il calore umido (autoclave);
- b) gli aghi siano monouso;
- c) i pigmenti da usare siano atossici, sterili e certificati dall'autorità sanitaria nazionale o estera;
- d) i contenitori dei pigmenti siano di piccole dimensioni monouso (un contenitore per ciascun soggetto) ed eliminati dopo l'uso anche se il loro contenuto non è stato esaurito;
- e) il circuito attraverso il quale passano i pigmenti sia sostituito, unitamente al contenitore, dopo ogni soggetto trattato.

Art. 7 (Precauzioni universali)

1. L'operatore che esegue procedimenti che possano esporlo a contatto con il sangue, applica le precauzioni universali di cui al D.M. 28.9.1990 sia relativamente al possibile contatto con il sangue sia per quanto riguarda la eliminazione dei presidi usati.

2. Gli aghi usati non sono re-incapucciati o volontariamente piegati o rotti o altrimenti manipolati.

3. Dopo il loro uso, gli aghi e oggetti taglienti sono riposti per la eliminazione in specifici contenitori resistenti alla puntura. Tali contenitori sono sistemati in posizione comoda e prossima alla sede in cui vengono usati gli aghi e altri oggetti taglienti.

Art. 8 (Smaltimento della biancheria e del materiale usato per tamponamenti e medicazioni)

1. La biancheria sporca, i tamponi di cotone idrofilo e di garza usati per asciugare il sangue o per esercitare pressione sulla sede dell'intervento, sono eliminati con le seguenti procedure:

- a) la biancheria sporca deve essere manipolata il meno possibile e posta in sacchi nel luogo stesso di utilizzo della biancheria;

- b) la biancheria e i tamponi sporchi di sangue o di altri liquidi biologici vanno riposti in sacchi impermeabili, distinti dai precedenti, da usare anche per il trasporto;
- c) per il lavaggio della biancheria contaminata da sangue o altri liquidi biologici, fa fatto uso di detersivi a una temperatura superiore a 71°C per 25 minuti.

Art. 9
(Limitazioni alle procedure)

1. Il tatuaggio e il piercing non sono eseguiti su soggetti di età inferiore ai 18 anni, fatta eccezione per il piercing sul lobo dell'orecchio previo consenso scritto di chi esercita la patria potestà.
2. Non sono ammessi il tatuaggio e il piercing su parti anatomiche la cui funzionalità potrebbe essere compromessa da tali trattamenti (palpebre, seno, lingua, genitali, ecc.).

TITOLO I
(ATTIVITÀ DI PRODUZIONE, DEPOSITO, VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E
BEVANDE E ATTIVITÀ DI MACELLAZIONE)

Art. 1
(Requisiti generali)

1. I locali sono strutturati secondo i requisiti strutturali e impiantistici previsti dal Regolamento Edilizio vigente.
2. Non sono ammesse lavorazioni nei locali interrati e seminterrati, se non alle condizioni previste dal Regolamento Edilizio.

Art. 2
(Requisiti specifici)

1. Nel corso della progettazione è da prevedere la presenza di lavorazioni e impianti che danno luogo a esposizione a inquinanti chimici e fisici e conseguentemente i provvedimenti tecnici che riducono tale esposizione
2. Il microclima dell'ambiente di lavoro assicura l'equilibrio tra la esigenza di una corretta conservazione degli alimenti ed il comfort termico per i lavoratori.
3. Per l'accesso a celle frigo, celle di congelamento e di surgelamento i lavoratori sono dotati di mezzi personali di protezione.
4. Il pavimento dei locali possiede caratteristiche antisdrucchiolevoli.
5. Nelle lavorazioni dove è prevista la presenza di polveri (ad es. nelle attività di panificazione) sono utilizzati mezzi aspiranti per le pulizie.
6. Nelle lavorazioni dove è previsto l'uso di acqua (a qualunque pressione) per il lavaggio di banchi e/o zone di lavoro, di impianti e macchine in quantità tale da creare possibili ristagni sul pavimento, è prevista una adeguata pendenza dello stesso verso punti di raccolta e/o scarico (canaline, pilette, ecc.).

TITOLO II
(ATTIVITÀ DI BARBIERE, PARRUCCHIERE, ESTETISTA)

Art. 3
(Requisiti generali)

1. I locali sono strutturati secondo i requisiti strutturali e impiantistici previsti dal Regolamento Edilizio vigente.
2. Non sono ammesse lavorazioni nei locali interrati e seminterrati, se non alle condizioni previste dal Regolamento Edilizio.

Art. 4
(Requisiti specifici)

1. Nella scelta di macchine ed attrezzature sono privilegiate quelle che comportano la minore emissione di rumore e di radiazioni elettromagnetiche (ad esempio nel caso dei phon e caschi) e di inquinanti (ad es. ozono per i vaporizzatori nelle attività di estetica).
2. Le lavorazioni che possono diffondere inquinanti, quali ad esempio la preparazione colori, sono effettuate in zone definite e possibilmente separate, in prossimità di superfici finestrate apribili o in presenza di impianti di estrazione forzata dell'aria.

3. Al fine di ridurre al minimo il sollevamento di polveri e capelli negli ambienti, la pulizia dei pavimenti è effettuata mediante aspiratore o scope elettriche.

4. Per tutte le attività che comportano il rischio di contaminazione cutanea dell'operatore, questo è dotato di idonea protezione individuale della cute.

5. Le attività che possono comportare l'emissione in aria di sostanze nocive o di agenti biologici prevedono l'utilizzo da parte del personale addetto di idonea protezione individuale delle vie respiratorie e/o delle mucose esposte (congiuntive).

6. L'impianto elettrico nei locali adibiti ad attività di estetica ed in cui si faccia uso di apparecchi elettrici per uso estetico è conforme a quanto previsto dalla Norma CEI 64-8/7 V2 4 riguardante "impianti elettrici nei locali adibiti ad uso medico" e più in particolare alle misure di protezione previste nei "locali per esami di fisiopatologia, nei locali per idroterapia e nei locali di terapia fisica" (rif. Foglio di interpretazione F.1 1997-12).

7. Nei laboratori di barbiere, parrucchiere per uomo donna ed estetica è assicurata la presenza di almeno un estintore.

TITOLO III (ATTIVITÀ DI LAVANDERIA)

Art. 5 (Requisiti generali)

1. I locali sono strutturati secondo i requisiti strutturali e impiantistici previsti dal Regolamento Edilizio vigente.

2. Non sono ammesse lavorazioni nei locali interrati e seminterrati, se non alle condizioni previste dal Regolamento Edilizio.

Art. 6 (Requisiti specifici)

1. Le diverse tipologie di lavanderie presentano i seguenti requisiti specifici:

a) lavanderie a umido di tipo artigianale: oltre al reparto dove si effettua il lavaggio, la centrifugazione ed eventualmente l'asciugatura, sono dotate almeno di:

- 1) un locale per la raccolta e la sosta della biancheria sporca;
- 2) un locale per la stiratura e il deposito della biancheria pulita.

Si può derogare dai suddetti requisiti qualora la lavanderia sia organizzata in modo che il conferimento, la lavatura ed il ritiro della biancheria siano effettuati direttamente dall'utente all'entrata, senza sosta della biancheria stessa, con utilizzo di macchine automatiche a gettone.

b) lavanderie a umido di tipo industriale: oltre alle caratteristiche igieniche generali previste per le lavanderie di tipo artigianale, ogni stabilimento è dotato dei seguenti vani e requisiti funzionali:

- 1) locale di raccolta e di cernita della biancheria sporca;
- 2) locale di raccolta della biancheria di origine sanitaria con eventuale locale per la disinfezione della stessa e, in tal caso, servizi igienici e spogliatoi per il personale addetto a tale biancheria; sia che la provenienza del materiale da lavare sia sanitaria che non, al personale è fornito un idoneo equipaggiamento di protezione individuale per evitare il contatto con materiale biologico (sangue, urina, ecc.);
- 3) locale per il lavaggio, la centrifugazione e l'asciugatura; ove necessario si deve garantire un'idonea condizione microclimatica;
- 4) locale per la stiratura, la piegatura ed il deposito della biancheria; i locali dove viene svolta l'attività di stiratura sono equipaggiati da impianti in grado di garantire un idoneo microclima.

La sistemazione degli ambienti delle macchine lavatrici, degli idroestrattori, degli essiccatoi e delle macchine stiratrici è prevista in modo tale che le varie fasi del processo procedano in senso unico; qualora coesista biancheria di origine sanitaria e non, le rispettive linee sono separate fino alla fase di asciugatura compresa.

c) lavanderie a secco di tipo artigianale: le lavanderie a secco di tipo artigianale di nuova costruzione e le ristrutturazioni che prevedono un aumento di superficie utile, dispongono di due locali fra di loro separati. In uno si svolgono le operazioni più inquinanti (introduzione ed estrazione dei capi, presmacchiatura, sosta dei capi estratti), nell'altro ambiente si eseguono tutte le altre lavorazioni (stiratura, deposito

indumenti, cernita) compresa l'accettazione/consegna dei capi al pubblico. Il primo locale soggetto a maggiore inquinamento è in depressione rispetto al secondo. Nella scelta delle macchine e delle attrezzature sono privilegiate quelle che comportano la minore emissione di solvente nell'ambiente di lavoro (macchine per il lavaggio a circuito chiuso), dotate di un bacino di contenimento (di volume pari a 2/3 della capacità complessiva del serbatoio). Nella conduzione della macchina per il lavaggio con solvente si osservano i seguenti comportamenti:

- 1) il carico/scarico del solvente si realizza minimizzando l'evaporazione del solvente stesso;
- 2) la pulizia dei filtri avviene in presenza di un impianto di aspirazione localizzata o, nel caso di emissioni poco significative, con l'utilizzo di idonea protezione individuale da parte dell'addetto;
- 3) i residui contenenti ancora il solvente sono conservati in recipienti a tenuta ermetica e consegnati nel tempo più breve possibile alla ditta specializzata per lo smaltimento;
- d) lavanderie a secco di tipo industriale: oltre a due macchine per il lavaggio con solvente, la progettazione dell'areazione dei locali di lavoro prevede l'utilizzo di impianti in grado di garantire, oltre ai requisiti descritti alla lett. c), anche un adeguato microclima dei locali di lavoro.

TITOLO IV (AUTOFFICINE, CARROZZERIE, ODONTOTECNICI)

Art. 7 (Requisiti generali)

1. I locali sono strutturati secondo i requisiti strutturali e impiantistici previsti dal Regolamento Edilizio vigente.
2. Non sono ammesse lavorazioni nei locali interrati e seminterrati, se non alle condizioni previste dal Regolamento Edilizio.

Art. 8 (Prevenzione incendi)

1. Per le strutture soggette a rilascio di C.P.I. è acquisito il parere favorevole del Comando dei VV.FF o certificazione redatta da tecnico abilitato, ai sensi dell'art. 3 del DPR n. 37/1998, che costituisce ai fini antincendio autorizzazione provvisoria all'esercizio.
- 2.-Sono comunque previsti:
 - a) uscite di sicurezza nei casi previsti dalla legge (secondo quanto disposto dal C.P.I. o D.Lgs 626/94);
 - b) illuminazione di sicurezza;
 - c) segnaletica di sicurezza;
 - d) mezzi di estinzione correttamente posizionati.
3. Gli impianti e i loro dispositivi di sicurezza e/o le bombole di gas combustibili / infiammabili e di comburenti, sono conformi alle specifiche disposizioni di sicurezza.

Art. 9 (Igiene e sicurezza del lavoro)

1. Gli addetti impegnati in attività a rischio di inalazione di sostanze pericolose (solventi, polveri, ecc.) sono forniti di dispositivi di protezione individuale tali dispositivi sono forniti anche per garantire la sicurezza in generale dei lavoratori (indumenti protettivi, scarpe antinfortunistiche, otoprotettori, ecc.)
2. Gli spogliatoi con armadietti a doppio scomparto sono dimensionati in relazione al numero di addetti che si dichiara impegnato in attività insudicianti.
3. Sono previste docce per il personale impegnato in attività insudicianti.
4. Sono realizzati servizi igienici per il personale.

Art. 10 (Officine auto, moto e mezzi pesanti)

1. Oltre ai requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9, le officine presentano i seguenti requisiti specifici:
 - a) dotazione di impianti di aspirazione fumi di saldatura;
 - b) dotazione di impianti di aspirazione per macchina lavapezzi;
 - c) dotazione di impianti di aspirazione gas e fumi dagli autoveicoli in moto;
 - d) rispondenza alle norme UNI delle fosse per la riparazione dei mezzi;
 - e) rispondenza alle norme di sicurezza e/o marcatura CE dei ponti di sollevamento;
 - f) rispetto di idonee modalità di immagazzinamento degli olii e solventi con vasche di contenimento;
 - g) rispetto di idonee modalità di immagazzinamento dei rifiuti e loro smaltimento;
 - h) isolamento delle lavorazioni che producono rumore al fine di impedire la loro diffusione ai locali ed alle proprietà circostanti.)

Art. 11
(Carrozzerie auto, moto e mezzi pesanti)

1. Oltre ai requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9, le carrozzerie presentano i seguenti requisiti specifici:
 - a) dotazione di impianti di aspirazione fumi di saldatura;
 - b) dotazione di impianti di aspirazione polveri di cartatura;
 - c) dotazione di impianti di aspirazione delle cabine di verniciatura con relativi presidi di sicurezza per l'accesso a parti in quota a fini manutentivi;
 - d) caratteristiche e rispondenza alle norme UNI delle fosse per la riparazione dei mezzi;
 - e) rispondenza alle norme di sicurezza e/o marcatura CE dei ponti di sollevamento;
 - f) rispetto di idonee modalità di immagazzinamento delle vernici oli e solventi con eventuali vasche di contenimento;
 - g) rispetto di idonee modalità di stoccaggio dei rifiuti e loro smaltimento;
 - h) isolamento delle lavorazioni che producono rumore al fine di impedirne la diffusione ai locali ed alle proprietà circostanti;
 - i) isolamento delle lavorazioni che producono gas, vapori (preparazione vernici) al fine di impedire la loro diffusione ai locali ed alle proprietà circostanti.

Art. 12
(Odontotecnici)

1. Oltre ai requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9, gli odontotecnici rispettano i seguenti requisiti specifici:
 - a) dotazione di impianti di captazione e aspirazione gas, fumi di varia natura (compresi quelli derivanti dalle leghe) e vapori;
 - b) dotazione di impianti di captazione e aspirazione polveri;
 - c) isolamento delle lavorazioni che producono rumore al fine di impedirne la diffusione ai locali ed alle proprietà circostanti;
 - d) rispetto di idonee modalità di stoccaggio dei rifiuti e loro smaltimento;
 - e) idonee modalità di sterilizzazione del materiale con potenziale contaminazione biologica (o documentazione dell'avvenuto processo prima del ricevimento del campione);
 - f) idoneità dei dispositivi di sicurezza per l'utilizzo delle fiamme libere (termocoppia per il becco bunsen, visualizzazione della fiamma, ecc.).

TITOLO V
(AUTORIMESSE APERTE AL PUBBLICO)

Art. 13
(Requisiti generali per l'igiene e la sicurezza del personale addetto alle autorimesse presidiate aperte al pubblico)

1. Il locale dove staziona il personale ha altezza interna non inferiore a m 3.
2. Sono presenti le unità igieniche per il personale.
3. Le zone occupate dal personale dipendente sono:
 - a) separate dall'area di transito e di parcheggio dei veicoli, e difese dagli eventi atmosferici;
 - b) illuminate da luce naturale con eventuale integrazione artificiale;

- c) servite da un impianto di climatizzazione che garantisce le seguenti condizioni microclimatiche: temperatura massima estiva 27°C; temperatura min. invernale 20°C; umidità relativa 40-60%;
- d) in sovrappressione, in modo da impedire ai gas di scarico dei veicoli di penetrarvi;
- e) ventilate con aria prelevata in zona lontana da ogni possibile fonte di inquinamento, filtrata e di volume pari ad almeno 3 volumi/ora/ ambiente;
- f) ubicate in relazione al tipo di attività che il personale dovrà svolgere (ad esempio, nel caso fosse prevista, oltre alla/e postazione/i di accettazione e di pagamento, anche la mansione del posteggiatore, va prevista un'area specifica avente le caratteristiche soprariportate);
- g) dotate di impianti di allarme, da usare nei casi di malori improvvisi, aggressioni, ecc., qualora nell'autorimessa fosse prevista la presenza di un solo addetto.

TITOLO VI (STRUTTURE SANITARIE E SOCIO ASSISTENZIALI)

Art. 14 **(Requisiti generali)**

1. I requisiti strutturali ed impiantistici delle strutture sanitarie e socio assistenziali sono:
 - a) illuminazione notturna (per strutture residenziali);
 - b) porte e superfici vetrate poste a meno di 1 metro dal pavimento rispondenti alle norme UNI specifiche contro il pericolo di sfondamento;
 - c) gradini delle scale con caratteristiche antiscivolo;
 - d) corrimano lungo i percorsi interni, le rampe e le scale;
 - e) adeguato microclima ambientale nei "bagni assistiti" sia per gli ospiti che per il personale, regolabile nelle nuove costruzioni e comunque nei nuovi insediamenti e nelle ristrutturazioni;
 - f) apparecchiature elettromedicali utilizzate unicamente in locali con impiantistica elettrica adeguata alle specifiche norme CEI 64-8/7 V2;
 - g) Per i restanti impianti (termico, elettrico, cucina, ecc.) si rimanda alla parte generale sugli impianti ed alle normative specifiche il cui rispetto è sempre dichiarato.

Art. 15 **(Prevenzione incendi)**

1. I requisiti per la prevenzione degli incendi nelle strutture sanitarie e socio assistenziali sono:
 - a) certificazione dei VV.FF. per le strutture soggette a rilascio di C.P.I.;
 - b) "Luogo statico sicuro" se la struttura lo richiede (a servizio dell'utenza non autosufficiente), da documentare qualora la struttura non sia soggetta al C.P.I.;
 - c) uscite di sicurezza (secondo quanto previsto dal C.P.I.) Se le uscite di sicurezza si prevedono ad "apertura comandata", è presentata richiesta di deroga all'ente preposto alla vigilanza e copia della deroga acquisita è presentata unitamente alla richiesta di autorizzazione;
 - d) illuminazione di sicurezza;
 - e) segnaletica di sicurezza;
 - f) mezzi di estinzione e loro corretto posizionamento;
 - g) adozione di materiale ignifugo (tende, materassi, ecc.) conforme a quanto specificato dalle regole tecniche di prevenzione incendi per gli edifici ospedalieri (D. M. 9.4.1994).

Art. 16 **(Igiene e sicurezza del lavoro)**

1. I requisiti per l'igiene e la sicurezza del lavoro nelle strutture sanitarie e socio assistenziali sono:
 - a) dotazione di idonei dispositivi per il sollevamento degli assistiti non autosufficienti ad ausilio degli operatori (dispositivi per favorire lo spostamento dei degenti nel "bagno assistiti" e comunque per i degenti non autosufficienti);
 - b) dotazione dei dispositivi di protezione individuale per gli addetti impegnati in attività quali l'assistenza agli ospiti nei "bagni assistiti", al fine di garantire, compatibilmente con le esigenze di lavoro, sia l'igiene del lavoro (temperature ed umidità, ecc.), sia la sicurezza degli addetti (rischi da scivolamento);
 - c) spogliatoi per il personale con dotazione di armadietti per tutti gli operatori, del tipo a doppio scomparto per quelli addetti ad attività considerate insudicanti; le dimensioni, al netto della superficie

occupata dagli armadietti, è correlata al numero massimo degli operatori presenti per turno. Sono previsti locali per servizi igienici e docce, divisi per sesso e comunicanti con i locali spogliatoio;

d) camera per il medico di guardia; il restante personale in servizio notturno (compresi gli infermieri) svolge la propria attività nei rispettivi luoghi di lavoro;

e) vano office per il porzionamento e riscaldamento degli alimenti, dotato almeno di banco di servizio, lavello con acqua corrente calda e fredda, piastra elettrica, forno a microonde e frigorifero.

1. Nelle strutture socio assistenziali di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale E.R. 1.3.2000 n. 564, è assicurata la presenza, oltre che di tutti i requisiti previsti dalla stessa Deliberazione, di uno spogliatoio, di servizi igienici e docce per il personale; in quelle per minori, inoltre, è prevista camera per il personale in servizio notturno.

Allegato G

REQUISITI IMPIANTISTICI DEI LOCALI DEGLI ESERCIZI DI PRODUZIONE, PREPARAZIONE, DEPOSITO, TRASPORTO, VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE. (Artt. 189, 196)

REQUISITI FUNZIONALI

- A) Requisiti-tipo locale di vendita alimenti: **abrogato**
- B) Requisiti-tipo locale di mescita e somministrazione: **abrogato**
- C) Requisiti-tipo locale cucina: **abrogato**
- D) Requisiti-tipo locale sala (da pranzo o di sosta) : **abrogato**
- E) Requisiti-tipo locale deposito: **abrogato**
- F) Requisiti-tipo locale sguatteria : **abrogato**
- G) Requisiti-tipo locale laboratorio : **abrogato**
- H) Requisiti-tipo locale deposito prodotto finito: **abrogato**
- I) Requisiti-tipo servizi igienici per il pubblico: **abrogato**
- L) Requisiti-tipo servizi igienici per il personale: **abrogato**
- M) Dotazione di unità igieniche: **abrogato**
- N) Dimensionamento_: **abrogato**
- O) Requisiti per esercizio di bar: **abrogato**
- P) Requisiti per esercizio di ristorazione: **abrogato**
- Q) Requisiti per esercizi di ristorazione collettiva: mense con cucina interna: **abrogato**
- R) Requisiti per esercizi di ristorazione collettiva: centri produzione pasti: **abrogato**
- S) Requisiti per esercizi di ristorazione collettiva: terminali di distribuzione: **abrogato**
- T) Requisiti per laboratori di pasticceria fresca: **abrogato**
- U) Requisiti per laboratori di gelateria: **abrogato**
- V) Requisiti per laboratori di pasta fresca: **abrogato**
- Z) Requisiti per laboratori di panificazione: **abrogato**
- AA) Requisiti per pizzerie da asporto: **abrogato**
- BB) Requisiti per rosticcerie: **abrogato**
- CC) Requisiti per esercizi di commercio al dettaglio su aree e in locali privati: **abrogato**
- DD) Requisiti per esercizi di commercio al dettaglio su aree pubbliche: **abrogato**
- EE) Requisiti per depositi alimentari all'ingrosso: **abrogato**
- FF) Requisiti per automezzi di trasporto alimenti: **abrogato**
- GG) Requisiti per feste popolari: **abrogato**
- HH) Requisiti per attività di preparazione e somministrazione alimenti esercitate da chioschi o da automezzi: **abrogato**

REQUISITI IMPIANTISTICI:

- II) Impianto di aspirazione delle cucine e dei laboratori alimentari
- LL) Controllo degli incombusti
- MM) Canne fumarie
- NN) Condotte di esalazione
- OO) Comignoli
- PP) Apparecchiature alimentate a gas

REQUISITI IMPIANTISTICI

II) Impianto di aspirazione delle cucine e dei laboratori alimentari

1. Le cucine sono dotate di impianto di aspirazione delle esalazioni aventi le seguenti caratteristiche:

- a) cappa sui fuochi di cottura e comunque su tutte le attrezzature di cottura che producono fumi o vapori, debordante di un valore pari a 0.4 h, dove per h si intende la distanza del bordo della cappa dal piano di cottura;
- b) cappa dotata di idonea sezione filtrante, facilmente estraibile, dimensionata per una velocità di attraversamento dell'aria non superiore a 2 m/s con alla base idoneo raccogliatore per i depositi grassi;
- c) velocità dell'aria a bordo cappa compresa fra 0,25 e 0,50 m/s;
- d) reintegro di adeguata quantità di aria esterna filtrata e nel periodo invernale, trattata termicamente nella misura del 80% di quella estratta (rapporto da mantenersi costante per tutte le velocità di funzionamento degli impianti), con punto presa dell'aria esterna posizionata ad altezza non inferiore a m 2,50 del piano di campagna;
- e) comando unico di attivazione dell'impianto di estrazione e reintegro;
- f) velocità dell'aria di reintegro inferiore o al massimo di 0,15 m/s fino a m 2 dal piano di calpestio;
- g) idonee serrande tagliafuoco ove previsto dalle norme antincendio;
- h) canne di esalazione conformi al Regolamento Edilizio.

2. Per gli impianti in cui è previsto un accentuato uso di sostanze grasse, è prevista una ulteriore sezione filtrante antigrasso, a valle del ventilatore di aspirazione /espulsione, facilmente accessibile per le operazioni di pulizia e manutenzione.

3. Gli impianti che producono esalazioni maleodoranti potenzialmente fastidiose per il vicinato sono dotati di sistemi di abbattimento delle sostanze odorigene utilizzando le migliori soluzioni tecniche disponibili sul mercato.

LL) Controllo degli incombusti

1. Gli impianti di cottura che utilizzano combustibili solidi garantiscono una concentrazione di materiale particolato all'emissione non superiore a 50 mg/m³.

2. I camini sono dotati di una presa di misura per campionamento fumi (manicotto di diametro di 2,5-3" chiudibile con apposito coperchio avvitabile), posizionata in un tronco rettilineo e verticale di lunghezza pari rispettivamente ad almeno 8 diametri per il tratto a monte e a 3 diametri per il tratto a valle del manicotto stesso; tale presa di misura sarà accessibile secondo le vigenti norme di sicurezza.

MM) Canne fumarie

1. Le canne fumarie presentano le seguenti caratteristiche:

- a) essere dimensionate in funzione della massima portata termica e della loro altezza in conformità alle vigenti norme UNI-CIG;
- b) essere di materiale impermeabile resistente alle temperature dei prodotti della combustione e alle loro condensazioni, di sufficiente resistenza meccanica e di debole conduttività termica;
- c) essere collocate, se disposte nei muri esterni, entro tubi di materiale analogo o anche di cemento;
- d) l'intercapedine risultante fra canna e detto tubo in comunicazione con l'aria esterna solo nella parte superiore, ciò per evitare il raffreddamento della canna fumaria;
- e) avere andamento verticale rettilineo senza restringimenti;
- f) non accogliere più scarichi di fumi o di aeriformi analoghi;
- g) avere nella parte inferiore un'apertura munita di chiusura a tenuta d'aria, con doppie pareti metalliche, per la facile asportazione dei depositi degli incombusti, raccolta di condensa e ispezione del canale;
- h) non essere inserite in muri perimetrali o all'interno di vani edilizi con permanenza di persona se utilizzate per lo scarico di apparecchi di potenzialità superiore a 35 kW;
- i) essere poste a distanza superiore a cm 20 rispetto a strutture lignee o avere una controcanna di materiale incombustibile (classe 0), con intercapedine di almeno 3 cm - sfociare sul coperto (esclusione di espulsione a parete);
- l) avere una coibentazione termica che garantisca un aumento massimo della temperatura di 2C°, con l'impianto a regime, delle pareti esterne delle canne stesse o delle pareti interne o dei pavimenti dei vani su cui insistono.

NN) Condotte di esalazione

1. Le condotte di esalazione presentano le seguenti caratteristiche:


- a) essere dimensionate in funzione della massima portata d'aria espulsa in modo che non superi al loro interno una velocità in m/s che possa procurare trasmissione di rumore e/o vibrazioni all'interno delle abitazioni;
- b) essere realizzate con materiali idonei e a perfetta regola d'arte al fine di garantire la massima tenuta e le infiltrazioni di condense;
- c) possono raccogliere più scarichi di aeriformi analoghi purché l'unificazione degli stessi avvenga a valle del ventilatore di estrazione;
- d) sfociare sul coperto (esclusione di espulsione a parete);
- e) nel caso di condotte di esalazione passanti all'interno dell'organismo edilizio, essere dotate di serranda tagliafuoco con obbligo dell'arresto della ventilazione.

OO) Comignoli

1. I comignoli presentano le seguenti caratteristiche:

- a) sfociare sul coperto in conformità alle norme UNI-CIG 7129 e comunque a una distanza dai fabbricati limitrofi, dagli abbaini, lucernai e superfici finestrate in terrazzi in falda, non inferiore a m 5; per distanze inferiori a m 5;
- b) i comignoli sfociano a cm 50 oltre il colmo del tetto del fabbricato su cui insistono e dei fabbricati limitrofi. Fermo restando quanto sopra previsto relativamente alle distanze, i comignoli delle canne ubicate in fregio o su terrazze/lastrici solari praticabili, dovranno sfociare a una altezza non inferiore a cm 50 oltre il colmo del tetto del fabbricato su cui insistono e dei fabbricati limitrofi;
- c) Fermo restando quanto sopra previsto relativamente alle distanze, i comignoli delle canne ubicate in fregio o su terrazze/lastrici solari praticabili, dovranno sfociare a una altezza non inferiore a m 3.00 dal piano di calpestio;
- d) relativamente ai condotti di esalazioni degli apparecchi di cottura espellono in atmosfera in senso verticale.

PP) Apparecchiature alimentate a gas

-  Il locale cucina e comunque ogni locale ove vi sia installata apparecchiatura alimentata a gas, ha i requisiti strutturali previsti dal D.M. 12/4/96 allorché la potenzialità complessiva supera i 35 kW; per potenzialità inferiori si rispettano le norme UNI-CIG.

APPENDICE

DOCUMENTO 1

Medicina legale – Competenze dell'Azienda USL (art. 119)

A) CERTIFICAZIONI MEDICO LEGALI IN FORMA SINGOLA

1. Accertamenti medico legali per la determinazione dell'incapacità temporanea al lavoro (L. 300/78)
2. Accertamenti per astensione anticipata dal lavoro per maternità (ex art. 5 lettera c) e art. 30 L. 1204/71, L. 29.12.1987 n. 546, L. 11.12.1990 n. 379).
3. Accertamenti per assenza della lavoratrice madre per malattie del bambino di età inferiore ai tre anni (ex. L.22.02.2000).
4. Controllo dell'attività di fornitura di presidi protesici (D.M. 29.12.1992)
5. Certificazioni necroscopiche (ex art. 4 comma 5, DPR 285 /90).
6. Visite medico legali in merito al rilascio dell'autorizzazione alle cure termali e climatiche degli assistiti ex ONIG (invalidi di guerra) e di servizio (D.Lgs. 23.11.1988 n. 509, Circ.Min. n. 26 del 21.05.1985, D.L. 12.09.1983 n. 463).
7. Accertamenti per esenzione dell'uso delle cinture di sicurezza per le autovetture (D.L. 24.06.1989 n. 238, D.Lgs. N° 30.04.1982 n. 285, D.Lgs. n. 10.09. 1993 n. 360).
8. Visite medico legali finalizzate all'accertamento del possesso dei requisiti psicofisici per il rilascio dell'idoneità alla guida dei veicoli e fisici per il conseguimento dell'abilitazione al comando e alla condotta delle imbarcazioni e navi da diporto e alla condotta dei motori (D.Lgs. 30.04.1992 n. 285, DPR. 16.12. 1992 n. 495, DPR 19.04.1994 n. 575, DM 08.08.1994, DM 28.06.1996, DPR. 16.09.1996 n. 610, L. 27.12.1997 n. 449, L.11.02.1971 n. 50, DM 06.06. 1973, DM 09.10.1997 n. 431).
9. Accertamenti in merito all'idoneità psicofisica all'attività di volo da diporto o sportivo (L. 25.03.1985 n. 106, DPR. 05.08.1988 n. 404, DPR 28.04.1993 n. 207).
10. Accertamento dei requisiti psicofisici minimi per il rilascio e rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto di armi per difesa personale (L.25.03. 1986 n. 85, L.06.03.1987 n. 89, DM 04.12.1991, DM 14.09.1994, DM 28.04.1998, DM 09.10.1998).
11. Certificazione ai fini della fruizione dell'anticipo sulla liquidazione di fine rapporto di lavoro per terapie ed interventi straordinari (DM. 28.07.1950 n. 895, L.29.05.1982 n. 297).
12. Accertamento dell'impedimento fisico all'espressione del voto e per esercitare il voto da parte degli elettori non deambulanti in sedi esenti da barriere architettoniche (L.15.01.1991 n. 15, L.05.02.1992 n. 104).
13. Accertamenti per la cessione del quinto dello stipendio per prestiti (L.19.10. 1956 n. 1224).
14. Visite preliminari introduttive per esenzione dal servizio di leva e certificazioni medico legali a uso militare (L.15.12.1972 n. 772, DPR 28.11.1977 n. 1139, L.11.08.1991 n. 269, DM 07.01. 1993).
15. Accertamenti per concessione di contrassegni di libera circolazione e parcheggio per disabili (DPR. 27.04.1978 n. 384, L.05.02.1992 n. 104, D. Lgs 30.04.1992 n. 285, DPR 16.12.1992 n. 495, DPR 24.07.1996 n. 503, DPR 16.09.1996 n. 610).
16. Accertamenti di idoneità alle funzioni di giudice di pace (L.21.11.1991 n. 374, L.22.07.1997 n. 276).

17. Certificazioni attestanti le condizioni psicofisiche di categorie protette per l'iscrizione alle liste di collocamento (L.68 /99).

18. Certificato di idoneità psicofisica per uso adozione di minori (L.04.05.1983 n. 184, L.31.12.1998 n. 476).

19. Certificati di idoneità per volontariato protezione civile (LR 03.07 1989 n. 23, DM 01.02.1991, L. 724/94).

B) CERTIFICAZIONI MEDICO LEGALI IN FORMA COLLEGIALE

Le certificazioni medico legali in forma collegiale richiedono per esplicite previsioni di legge - specifica preparazione o titolarità specialistica medicolegale degli operatori.

1. Pareri medico legali in merito al contenzioso extra giudiziario sulla contestazione da parte del lavoratore avverso il giudizio espresso dal medico di controllo (DM. 08.01.1985, DM 15.06.1986, L.300/78).

2. Visite collegiali ai fini dell'accertamento della dispensa dal servizio e/o cambio mansioni del pubblico dipendente per inidoneità fisica (DPR. N°3 /1957, DPR n. 761/1979, DPR n. 384 /1990, L.08.08.1991 n. 274).

3. Accertamenti medico collegiali per il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità su richiesta del ministero del tesoro.

4. Pareri preliminari e/o partecipazione unitamente al III° livello agli accertamenti medico-collegiali per il rilascio di pareri in ordine a contenziosi in materia pensionistica privilegiata su richiesta della corte dei conti.

5. Partecipazione unitamente al III° livello alle commissioni e ai collegi medico legali previsti a livello provinciale (ciechi civili, sordomuti, idoneità a patenti speciali).

6. Accertamenti medico collegiali per il riconoscimento dell'invalidità civile (L. 30.03.1971 n. 118, L. 15.10.1990 n. 295).

7. Accertamenti medico collegiali per la verifica della permanenza dello stato invalidante richiesti dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione al momento dell'avviamento al lavoro dei soggetti invalidi (L.68 /99).

8. Accertamenti medico-collegiali nei confronti dei soggetti invalidi ai sensi della L. 68/99.

9. Accertamenti medico-collegiali inerenti la valutazione in tema di dipendenza da causa di servizio (DPR 03.05.1957 n. 686).

10. Accertamenti medico-collegiali finalizzati al riconoscimento dello stato di handicap di cui alla L.104/92.

11. Accertamenti medico-collegiali ai fini della risoluzione anticipata del rapporto di lavoro per motivi di salute richiesti da enti pubblici economici.

12. Accertamento delle condizioni ex art. 79, comma 4 e 5, del DPR 285/90 (cremazione).

13. Accertamenti tossicologici in merito alla esclusione dello stato di tossicodipendenza per specifiche categorie di lavoratori.

14. Accertamento medico-collegiale per il ricorso contro l'accertamento di istanza dei requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto di armi per difesa personale (DM 14.09.1994).

15. Consulenze medico-legali su richiesta delle strutture sanitarie territoriali e ospedaliere.

16. Valutazione e verifica medico-legale ed etica di procedure e protocolli assistenziali, ivi compresa la partecipazione all'attività dei comitati etici.

17. Pareri medico-legali in merito ad attività trasfusionale e partecipazione ai comitati per il buon uso del sangue.
18. Rapporti con l'autorità giudiziaria o con la polizia giudiziaria inerenti problematiche medico-legali di non particolare complessità tecnica.
19. Attività di medicina necroscopica nell'ambito dell'ospedale e partecipazione alle commissioni per l'accertamento di morte anche a scopo di prelievo di organo (L. 29.12.1993 n. 578, DM 22.08.1994 n. 582).
20. Ogni altra prestazione, anche collegiale, che richieda attività di valutazione e di accertamento medico-legale.

C) PARERI E ATTIVITA' MEDICO LEGALI SPECIALISTICHE

1. Attività di consulenza per le altre strutture medico legali presenti in ambito provinciale per problematiche complesse.
2. Attività di consulenza per l'azienda in contenziosi tra la stessa e terzi.
3. Attività di consulenza tecnica per la regione in contenziosi tra la stessa e terzi (impugnativa del riconoscimento di invalidità civile).
4. Accertamenti medico collegiali per il rilascio di pareri in ordine a contenziosi in materia pensionistica privilegiata su richiesta della corte dei conti
5. Attività di riscontro diagnostico ex DPR 10.09.1990 n. 285 e di consulenza per problematiche connesse ad Attività di medicina necroscopica e di tanatodiagnosi.
6. Attività di consulenza medico legale per le aziende USL e ospedaliere per problematiche complesse.
7. Attività di consulenza tecnica per l'autorità giudiziaria e per gli organi di polizia giudiziaria.
8. Pareri in tema di sperimentazione dei farmaci.
9. Attività di consulenza sulle problematiche connesse all'emergenza sanitaria (118).
10. Attività di consulenza e accertamenti in ambito tossicologico forense.
11. Accertamenti in tema di consulenza e accertamento in ambito ematologico forense e di identificazione personale.
12. Attività di organo di appello contro giudizi e valutazioni espressi dall'AUSL laddove previsto.
13. Attività di consulenza medico legale per altri enti a livello interaziendale.

DOCUMENTO 2
Notifica malattie infettive
(Art. 128)

PROTOCOLLO OPERATIVO PER LE COMUNICAZIONI
DELL'AZIENDA USL - DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA –
AL COMUNE DI BOLOGNA
IN MATERIA DI MALATTIE INFETTIVE

II Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL Città di Bologna comunica entro 24 ore al Settore Salute e Qualità della Vita del Comune di Bologna le notifiche, ricevute ai sensi di legge, relative alle malattie infettive di seguito specificate.

CASI SINGOLI

a) Tutti i casi di:

- 1) colera;
- 2) febbre gialla;
- 3) febbre ricorrente epidemica;
- 4) febbri emorragiche virali (Febbre di Lassa, Marburg, Ebola);
- 5) peste;
- 6) poliomielite;
- 7) tifo esantematico;
- 8) botulismo;
- 9) difterite;
- 10) rabbia;
- 11) tetano;
- 12) febbre tifoide;
- 13) AIDS;
- 14) lebbra.

b) Casi singoli che interessano comunità infantili e di adulti compresa la comunità familiare di:

- 1) legionellosi;
- 2) meningiti batteriche e virali;
- 3) tubercolosi;
- 4) tutti i casi singoli di cui al punto a).

FOCOLAI EPIDEMICI (due o più casi della stessa malattia in una stessa comunità)

a) Malattie a trasmissione non alimentare

- 1) epatite virale B;
- 2) dermatofitosi;
- 3) pediculosi;
- 4) scabbia;
- 5) i focolai epidemici delle malattie indicate quali "casi singoli".

b) Malattie a trasmissione alimentare (vedasi "Protocollo in caso emergenza relativa a tossinfezioni e intossicazioni alimentari " - Disposizione del Direttore Sanitario Azienda USL Città di Bologna, n. 19/DS del 13.5.1997)

- 1) salmonellosi minori;
- 2) diarree infettive non da salmonelle;
- 3) epatite virale A;
- 4) brucellosi;
- 5) listeriosi;
- 6) colera, febbre tifoide e botulismo (già oggetto di comunicazione anche quali casi singoli).

CASI SINGOLI E FOCOLAI EPIDEMICI

Tutte le situazioni, anche indipendentemente dalla casistica sopra specificata, in cui si ritenga, a giudizio del Dipartimento di Sanità Pubblica, di adottare particolari provvedimenti contumaciali.

RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO COMUNICATIVO E REFERENTI

Comune di Bologna
Settore Salute
Il Direttore

Azienda Usl Città di Bologna
Dipartimento di Sanità Pubblica
Il Direttore

.....

.....

Azienda Usl Città di Bologna
Dipartimento di Cure Primarie
Il Direttore

Azienda Usl Città di Bologna
U.O. Pediatria di Comunità – Zona Est
Il Responsabile

.....

.....


Azienda Usl Città di Bologna
U.O. Pediatria di Comunità – Zona Ovest
Il Responsabile

.....

Bologna, lì


PROCESSO DI COMUNICAZIONE DI MALATTIA INFETTIVA E DIFFUSIVA TRA AZIENDA USL E COMUNE

1. Compiti del Dipartimento di Sanità Pubblica



PROCESSO DI COMUNICAZIONE DI MALATTIA INFETTIVA E DIFFUSIVA TRA AZIENDA USL E COMUNE

2. Compiti della Pediatria di Comunità



Dovrà essere definita dal Settore Pediatria di Comunità la casistica che sarà oggetto di comunicazione alle Comunità, al Quartiere e ai Genitori.



**AZIENDA U.S.L.
CITTÀ DI BOLOGNA**

DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA
U.O. IGIENE PUBBLICA

Bologna,
prot. n.

SETTORE PROFILASSI MALATTIE INFETTIVE E POLIZIA MORTUARIA

Via Gramsci n° 12 - 40121 Bologna
☎ 051/6079702 - fax 051/6079704

ALL'U.O. IGIENE PUBBLICA
E AMBIENTALE
SETTORE SALUTE E QUALITÀ
DELLA VITA
COMUNE DI BOLOGNA
VIA LIBIA N. 57
40138 BOLOGNA

FAX 051/429.34.52

Al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. Città di Bologna è pervenuta notifica di

-
- ☐ Accertata
 - ☐ Sospetta

In persona

- ☐ Residente
- ☐ Domiciliata
- ☐ Altro

presso questo Comune.

La persona risulta

- ☐ Frequentare
- ☐ non Frequentare

Comunità(se SI specificare quale _____).

Sono in corso le valutazioni e gli accertamenti del caso, ai fini dell'adozione di provvedimenti di profilassi per la tutela della collettività.

Si è provveduto ad informare il responsabile della comunità frequentata.

Distinti saluti.

p. Il Dipartimento di Sanità Pubblica

DOCUMENTO 3

Vaccinazioni

(Art. 158)

PROTOCOLLO OPERATIVO E SCHEDA DI NOTIFICA DI
EVENTO AVVERSO DA VACCINO

Protocollo

Circol. Min. Sanità, Direz. Generale Igiene Pubblica,
Div. II, Prot. 400.2/26.V/1961 del 23.3.1995

1. Definizioni

- a) Reazione collaterale o indesiderata: reazione attesa con una certa frequenza che presuppone implicitamente l'esistenza di un rapporto di causalità con la vaccinazione.
- b) Evento avverso: evento inatteso in correlazione temporale con la vaccinazione, ma che potrebbe prescindere da un effettivo nesso di causalità e riconoscere altre cause.

2. Obbligo di segnalazione e di notifica dell'evento avverso

- a) La responsabilità della segnalazione è di qualunque medico che nel corso della sua attività professionale effettui la vaccinazione oppure osservi il manifestarsi di un evento avverso da vaccino.
- b) L'obbligo della notifica, tramite compilazione dell'apposita scheda, interessa i medici vaccinatori dell'Azienda USL o Sanitaria Ospedaliera oppure i medici del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL.

3. Flusso informativo

- a) Una reazione febbrile lieve (sotto i 38°C) e/o una modesta reazione locale nel punto di inoculo (eritema, gonfiore), si considerano reazioni collaterali o indesiderate attese con una certa frequenza, per cui non rientrano tra gli eventi avversi da segnalare.
- b) La segnalazione di evento avverso è inviata al più presto possibile dal medico che l'ha osservata all'Azienda USL (medico vaccinatore o medico del Dip. San. Pubblica), che attiva indagine sul caso per accertare:
 - 1) le sue caratteristiche;
 - 2) altre possibili cause dell'evento (infezioni intercorrenti, malattie del metabolismo, ecc.);
 - 3) l'effettivo rapporto causale tra vaccinazione ed evento (conferma del sospetto diagnostico) e se trattasi di caso singolo o di gruppo di casi simili.
- c) Il medico dell'Azienda USL (vaccinatore o del Dip. San. Pubblica) compila la "*Scheda di notifica di evento avverso a vaccino*" e provvede a trasmetterla a:
 - 1) Ministero della Salute, Divisione Profilassi Malattie Infettive – Via della Sierra Nevada n. 60 – 00144 Roma;
 - 2) Regione Emilia Romagna, Assessorato alla Sanità – V.le A. Moro n. 30 – 40127 Bologna.
- d) La trasmissione della scheda di notifica deve avvenire:
 - 1) entro 48 ore dalla insorgenza della sintomatologia o dalla conoscenza dell'evento nel caso di eventi avversi severi con riserve sul giudizio prognostico o che richiedano ospedalizzazione;
 - 2) secondo una cadenza mensile nei restanti casi (eventi lievi o di media severità).

4. Definizione di caso

- a) Manifestazioni di ipersensibilità immediata: orticaria, rinite, asma, brocospasmo, edema della glottide, angioedema, in assenza di stato di shock, entro pochi minuti dalla vaccinazione.

b) *Episodio di ipotonia-iporesponsività*: diminuzione o perdita acuta del tono muscolare, perdurante almeno 10 minuti, con cianosi o pallore o mancata risposta agli stimoli ambientali o torpore prolungato o arresto respiratorio, che si manifesta entro 0 e 24 ore dalla vaccinazione.

c) *Shock anafilattico*: reazione allergica con insufficienza respiratoria, ipotensione arteriosa, polsi periferici deboli o assenti, alterazione del livello di coscienza, sudorazione, con o senza broncospasmo e/o laringospasmo o edema della glottide, che si manifesta immediatamente dopo la vaccinazione.

d) *Convulsioni*: attacchi di spasmi tonico-clonici, o altri attacchi epilettici dell'infanzia con durata variabile da alcuni minuti a più di 15 minuti, in assenza di lesioni neurologiche preesistenti; le convulsioni possono essere afebrili o febbrili (temperatura uguale o più di 38°C).

e) *Encefalopatia*: quadro clinico a inizio acuto, con insorgenza entro 72 ore dalla vaccinazione, caratterizzato da convulsioni, alterazioni dello stato di coscienza, cambiamenti evidenti del comportamento per almeno 2 giorni, che non si risolvono entro 24 ore; è significativa la presenza di almeno due di queste condizioni.

f) *Encefalite*: quadro clinico a inizio acuto, con insorgenza entro 1 – 4 settimane dalla vaccinazione, caratterizzato da convulsioni, alterazioni dello stato di coscienza, cambiamenti evidenti del comportamento per almeno due giorni, che non si risolvono entro 24 ore, accompagnati da segni di infiammazione cerebrale, con evidenti alterazioni del liquor, in assenza di altre cause dimostrabili.

g) *Meningite*: quadro clinico di meningite, con insorgenza entro 15 giorni dalla vaccinazione; la sintomatologia può essere sfumata e subdola oppure simile a quella della encefalite.

h) *Pianto persistente*: pianto inconsolabile e di alta o inconsueta tonalità, che si prolunga ininterrottamente per oltre tre ore durante le quali il bambino non si alimenta e non dorme.

i) *Paralisi acuta*: paralisi flaccida a inizio improvviso, che si manifesta nel soggetto vaccinato in un periodo compreso tra 4 e 30 giorni dalla somministrazione di OPV e in un contatto tra 4 e 75 giorni, persistente anche dopo 60 giorni dal suo manifestarsi.

l) *Sindrome di Guillan-Barré*: paralisi flaccida a inizio acuto, simmetrica, ascendente, rapidamente progressiva, con perdita di sensibilità periferica, in assenza di iperpiressia; dissociazione albumino/citologica nel liquor; insorgenza entro 60 giorni dalla vaccinazione.

Scheda di notifica di evento avverso da vaccinazione

Regione USL Distretto.....
Nome e cognomeLuogo e data di nascita
Domicilio Tel.....
Anamnesi familiare mirata.....
Anamnesi fisiologica
Anamnesi patologica remota.....
Farmaci di recente/contemporanea somministrazione (1)

Luogo di somministrazione del vaccino: USL == Studio privato == Altro (2) ==
Caratteristiche vaccino: Tipo Nome commerciale.....
Preparazione commerciale n. Controllo di stato
Data preparazione.....Data scadenza.....
Data somministrazione dose in causa..... Ora Numero dose
Via di somministrazione Sito.....
Ultima somministrazione stesso vaccino in data
Altre vaccinazioni praticate contemporaneamente (3):
a) b) c)
Sintomi insorti il Ora

Eventuali visite specialistiche e/o ricoveri (4):

Eventuali terapie farmacologiche (5):

Esito: in trattamento == guarigione == reliquati == exitus ==

Numero altri soggetti vaccinati con lo stesso prodotto in precedenza e contemporaneamente

Reazioni locali

- * ascesso settico
- * ascesso sterile
- * edema > 5 cm
- * impotenza funzionale
- * indurimento
- * necrosi
- * rossore > 5 cm
- * ulcerazione
- * altro

.....

.....

Reazioni generali

- * artralgia
- * cianosi generalizzata
- * convulsioni afebrili
- * convulsioni febbrili
- * diarrea (6)
- * encefalite
- * encefalopatia
- * iperpiressia $\geq 38^{\circ}\text{C} \leq 39,5^{\circ}\text{C}$ (7)
- * iperpiressia $\geq 39,5^{\circ}\text{C}$ (7)
- * ipersensibilità immediata (8)
- * altre manifestazioni ipersensibilità (9)

* ipotonia-iporesponsività

* irritabilità

* meningite

* mielite

* pallore

* pianto persistente

* shock anafilattico

* vomito (10)

* altro.....

.....

Medico notificatore (timbro e firma)

Servizio..... Data

Istruzioni per la compilazione:

- (1) indicare farmaci assunti con regolarità dal soggetto nel corso degli ultimi 3 mesi fino al momento della vaccinazione – (2) specificare l'ambito in cui è avvenuta la vaccinazione: scuola, caserma, residenza assistenziale, casa di riposo, ecc..- (3) indicare nome commerciale e data scadenza dei vaccini somministrati nel corso della stessa seduta – (4) indicare il tipo di visita specialistica e allegare eventuali referti e/o le schede di dimissione ospedaliera – (5) riportare la terapia farmacologica somministrata in occasione dell'evento – (6) precisare il numero di scariche diarroiche – (7) riportare la temperatura cutanea esterna – (8) specificare il tipo di manifestazione: orticaria, rinite, asma, laringospasmo, broncospasmo, edema della glottide, angioedema, ecc... - (9) specificare il tipo di manifestazione – (10) indicare il numero degli episodi.

DOCUMENTO 4
Vaccinazioni
(Art. 163)

**PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DI SOGGETTI INADEMPIENTI ALLE VACCINAZIONI
OBBLIGATORIE**

Una famiglia deve essere considerata inadempiente all'obbligo vaccinale per il proprio figlio, qualora non dia nessuna risposta a tre inviti effettuati a cadenza di tre settimane l'uno dall'altro, di cui uno con raccomandata A.R. per accertarne il ricevimento. Il primo invito deve essere spedito nel mese successivo alla mancata presentazione del minore alla seduta vaccinale.

In ogni caso di inadempienza debbono essere compiuti tutti i tentativi per superare il rifiuto vaccinale, contattando personalmente la famiglia per telefono o con visita domiciliare da parte del personale sanitario, il quale potrà verificare le condizioni socio sanitarie e di accudimento del minore ma soprattutto svolgere opera di educazione sanitaria e di informazione e comunicazione dei rischi / benefici connessi alla vaccinazione.

Si dovrà inoltre cercare la collaborazione del Medico convenzionato di Medicina Generale e del Pediatra di Libera Scelta, affinché collaborino con i Servizi Vaccinali a diffondere una corretta informazione nei riguardi dei singoli assistiti e della comunità sui rischi e benefici delle vaccinazioni.

In assenza di riscontri positivi, verranno applicate le sanzioni amministrative, con le procedure della Legge n. 689/1981.

PROTOCOLLO OPERATIVO

1. A partire dal mese successivo alla mancata presentazione del minore per il trattamento vaccinale, il Servizio dell'Azienda Usl competente per le vaccinazioni dei minori deve:

- a) effettuare due chiamate con avviso scritto, a intervallo di tre settimane l'una dall'altra, accompagnati, se possibile, da una telefonata di rinforzo. Se non si hanno risposte:
- b) procedere ad una chiamata con raccomandata A.R. dopo tre settimane dal 2° avviso; in assenza di risposta o in presenza di rifiuto:
- c) cercare contatto telefonico ed eseguire visita domiciliare per verificare le motivazioni dell'eventuale rifiuto vaccinale, valutando al tempo stesso le condizioni di accudimento del minore; durante la stessa visita invitare la famiglia a presentarsi in ambulatorio per un colloquio informativo col medico responsabile delle vaccinazioni;
- d) contattare il pediatra/medico di base del soggetto interessato per chiederne la collaborazione;
- e) fare il colloquio informativo con la famiglia, acquisendo il consenso o il dissenso scritto del genitore;
- f) inviare l'ultima (quarta) lettera-invito tramite raccomandata A.R., con termine di presentazione (30 giorni).

2. In assenza di riscontro positivo alla scadenza del termine perentorio, effettuare contemporaneamente:

- a) segnalazione di inadempienza al Responsabile di Servizio e/o Distretto e al Direttore Sanitario Aziendale;
- b) segnalazione di inadempienza al Direttore della Comunità Scolastica eventualmente frequentata;
- c) segnalazione di inadempienza al Comune, solo in caso di copertura vaccinale della comunità infantile al di sotto del tasso critico per le vaccinazioni obbligatorie, ai sensi dell'art. 162 del Regolamento di Igiene.

Qualora la inadempienza vaccinale si riscontri in situazione di copertura vaccinale della comunità infantile al di sotto del tasso critico relativamente alle vaccinazioni obbligatorie, viene proposta al Sindaco ordinanza contingibile e urgente per la esecuzione della vaccinazione a tutela della salute pubblica, la inosservanza della quale comporta le sanzioni penali previste dall'art. 650 C.P.